

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 12 agosto 2021

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA

### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (21CE1764).....</u>	Pag. 1
<u>Dichiarazione della Commissione (21CE1765).....</u>	Pag. 23
<u>Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (21CE1766).....</u>	Pag. 24
<u>Dichiarazione della Commissione (21CE1767).....</u>	Pag. 29
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/955 della Commissione, del 27 maggio 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli, le procedure e le disposizioni tecniche per le pubblicazioni e le notifiche delle norme di commercializzazione, delle spese e degli oneri e specifica le informazioni da comunicare per la creazione e la gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, nonché i formulari, i modelli e le procedure per la comunicazione di tali informazioni (21CE1768).....</u>	Pag. 30
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/956 della Commissione, del 31 maggio 2021, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (21CE1769).....</u>	Pag. 45
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/957 della Commissione, del 31 maggio 2021, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (21CE1770).....</u>	Pag. 48
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione, del 31 maggio 2021, che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sugli attrezzi da pesca immessi sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli Stati membri e il formato per la relazione di controllo della qualità conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (21CE1771).....</u>	Pag. 51

Pubblicati nel n. L 211 del 15 giugno 2021



<u>Decisione (PESC) 2021/959 del comitato politico e di sicurezza, del 10 giugno 2021, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2021) (21CE1772)</u> .....	Pag. 65
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/960 della Commissione, del 30 aprile 2021, che istituisce l'Infrastruttura di luce estrema — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca («The Extreme Light Infrastructure ERIC», comunemente «ELI ERIC») [notificata con il numero C(2021) 2923] (21CE1773)</u> .....	Pag. 67
<i>Pubblicate nel n. L 212 del 15 giugno 2021</i>	
<u>Raccomandazione (UE) 2021/961 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (21CE1774)</u> .....	Pag. 71
<i>Pubblicata nel n. L 213I del 16 giugno 2021</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2021/962 della Commissione, del 6 maggio 2021, relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (21CE1775)</u> .....	Pag. 82
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione, del 10 giugno 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali (21CE1776)</u> .....	Pag. 84
<i>Pubblicati nel n. L 213 del 16 giugno 2021</i>	
<u>Decisione (UE) 2021/964 del Consiglio, del 26 maggio 2021, relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (21CE1777)</u>	Pag. 143
<u>Accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (21CE1778)</u> .....	Pag. 145
<i>Pubblicati nel n. L 217 del 18 giugno 2021</i>	

## AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO (UE) 2021/953 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2021

**su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,


considerando quanto segue:

- (1) Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> stabilisce le modalità di esercizio di tale diritto.
- (2) Il 30 gennaio 2020 il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale concernente la propagazione mondiale del coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 (SARS-CoV-2), che provoca la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). L'11 marzo 2020 l'OMS ha reso una valutazione che qualifica la COVID-19 come pandemia.
- (3) Per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 gli Stati membri hanno adottato alcune misure che hanno inciso sull'esercizio da parte dei cittadini dell'Unione del loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, quali restrizioni all'ingresso o l'obbligo per i viaggiatori transfrontalieri di sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-CoV-2.

<sup>(1)</sup> Parere del 27 aprile 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 giugno 2021.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).



- (4) Il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 <sup>(\*)</sup>, che ha introdotto un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 nei settori chiave seguenti: l'applicazione di criteri e soglie comuni per decidere se introdurre restrizioni alla libera circolazione, una mappatura delle zone a rischio di trasmissione del SARS-CoV-2 basata su un codice cromatico concordato e un approccio coordinato per quanto riguarda le misure appropriate che potrebbero essere applicate alle persone che si spostano da o verso zone a rischio in funzione del livello di rischio di trasmissione del SARS-CoV-2 in tali zone. La raccomandazione sottolinea che i viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale, elencati al punto 19 della raccomandazione, e quelli che vivono in regioni frontaliere e che attraversano la frontiera frequentemente per motivi di lavoro, affari, istruzione, famiglia, cure mediche o per prestare assistenza, particolarmente colpiti da tali restrizioni nella loro vita quotidiana, soprattutto quelli che esercitano funzioni critiche o essenziali per le infrastrutture critiche, dovrebbero in generale essere esentati dalle restrizioni di viaggio legate alla pandemia di COVID-19.
- (5) Sulla base dei criteri e delle soglie stabiliti nella raccomandazione (UE) 2020/1475, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) pubblica, a cadenza settimanale, una mappa degli Stati membri contenente dati sul tasso di notifica dei casi di COVID-19, sul tasso di test effettuati e sul tasso di positività dei test suddivisi per regione, al fine di sostenere il processo decisionale degli Stati membri.
- (6) In conformità del diritto dell'Unione, gli Stati membri possono limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica. Tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la tutela della salute pubblica, come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2020/1475. È necessario che tali limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione. Tutte le misure adottate dovrebbero pertanto essere strettamente limitate nella portata e nel tempo, in linea con gli sforzi volti a ripristinare la libera circolazione all'interno dell'Unione, e non dovrebbero andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica. Tali misure dovrebbero inoltre essere coerenti con le misure adottate dall'Unione per garantire la circolazione libera e ininterrotta delle merci e dei servizi essenziali nel mercato interno, compresa la libera circolazione di forniture mediche e personale medico e sanitario, attraverso i valichi di frontiera di tipo «corsia verde» (*green lane*) di cui alla comunicazione della Commissione del 23 marzo 2020 sull'attuazione delle corsie verdi previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali.
- (7) In base alle evidenze mediche attuali e tuttora in evoluzione, le persone vaccinate o che hanno avuto di recente un risultato negativo a un test per la COVID-19 e le persone che sono guarite dalla COVID-19 nei sei mesi precedenti sembrano comportare un rischio ridotto di contagiare altre persone con il SARS-CoV-2. La libera circolazione delle persone che, secondo solidi dati scientifici, non costituiscono un rischio significativo per la salute pubblica, per esempio perché sono immuni da SARS-CoV-2 e non possono trasmetterlo, non dovrebbe essere soggetta a restrizioni, poiché queste ultime non sarebbero necessarie a conseguire l'obiettivo di tutelare la salute pubblica. Qualora la situazione epidemiologica lo consenta, tali persone non dovrebbero essere soggette a restrizioni aggiuntive alla libera circolazione connesse alla pandemia di COVID-19, come i test per motivi di viaggio per l'infezione da SARS-CoV-2 o la quarantena o l'autoisolamento per motivi di viaggio, a meno che tali restrizioni aggiuntive, sulla base degli ultimi dati scientifici a disposizione e in linea con il principio di precauzione, non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica e non siano discriminatorie.
- (8) Molti Stati membri hanno avviato o prevedono di avviare iniziative per il rilascio di certificati di vaccinazione anti COVID-19. Tali certificati di vaccinazione tuttavia, affinché possano essere usati efficacemente in un contesto transfrontaliero in cui i cittadini dell'Unione esercitano il proprio diritto di libera circolazione, devono essere pienamente interoperabili, compatibili, sicuri e verificabili. Occorre un approccio comune tra gli Stati membri per quanto riguarda il contenuto, il formato, i principi, le norme tecniche e il livello di sicurezza di tali certificati di vaccinazione.
- (9) Misure unilaterali atte a limitare la diffusione del SARS-CoV-2 potrebbero causare perturbazioni significative dell'esercizio del diritto di libera circolazione e ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno, compreso il settore del turismo, in quanto le autorità nazionali e i servizi di trasporto di passeggeri, quali linee aeree, treni, pullman e traghetti, potrebbero trovarsi di fronte a una vasta gamma di formati diversi di documenti attestanti non solo la vaccinazione anti COVID-19 dei titolari del certificato, ma anche i risultati dei loro test e la guarigione.
- (10) Nella sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla definizione di una strategia dell'UE per il turismo sostenibile, il Parlamento europeo ha chiesto un approccio armonizzato in materia di turismo in tutta l'Unione applicando criteri comuni per viaggiare in sicurezza, tramite un protocollo dell'Unione sulla sicurezza sanitaria relativo ai test e ai requisiti di quarantena, un certificato comune di vaccinazione, una volta che vi siano sufficienti prove scientifiche che le persone vaccinate non trasmettono il SARS-CoV-2, e mediante il riconoscimento reciproco delle procedure di vaccinazione.


<sup>(\*)</sup> Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3).



- (11) Nella dichiarazione del 25 marzo 2021, i membri del Consiglio europeo hanno invitato ad avviare i preparativi per un approccio comune alla graduale revoca delle restrizioni alla libera circolazione al fine di garantire il coordinamento degli sforzi quando la situazione epidemiologica consentirà un allentamento delle misure in essere e a portare avanti con urgenza i lavori sui certificati digitali COVID-19 interoperabili e non discriminatori.
- (12) Per facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è opportuno stabilire un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE). Tale quadro comune dovrebbe essere vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Dovrebbe agevolare, ove possibile, sulla base di prove scientifiche, la graduale revoca, delle restrizioni da parte degli Stati membri in modo coordinato, tenuto conto della revoca delle restrizioni all'interno del loro territorio. Il regolamento 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> estende tale quadro comune ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne e si applica nell'ambito dell'*acquis* di Schengen, fatte salve le norme specifiche in materia di attraversamento delle frontiere interne di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>. La facilitazione della libertà di circolazione è uno dei presupposti fondamentali per avviare una ripresa economica.
- (13) Sebbene lasci impregiudicata la competenza degli Stati membri nell'imporre restrizioni alla libera circolazione, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, il presente regolamento dovrebbe contribuire ad agevolare la graduale revoca di tali restrizioni in modo coordinato, ove possibile, in conformità della raccomandazione (UE) 2020/1475. Tali restrizioni potrebbero essere revocate in particolare per le persone vaccinate, in linea con il principio di precauzione, nella misura in cui le evidenze scientifiche sugli effetti della vaccinazione anti COVID-19 diventino disponibili in maggior misura e mostrino in maniera coerente che la vaccinazione contribuisce a interrompere la catena di trasmissione.
- (14) Il presente regolamento è inteso a facilitare l'applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica. Esso non dovrebbe essere inteso come un'incentivazione o un incentivo all'adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di COVID-19, visti i loro effetti negativi sui cittadini e le imprese dell'Unione. La verifica dei certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell'UE non dovrebbe comportare ulteriori restrizioni alla libertà di circolazione all'interno dell'Unione o restrizioni ai viaggi all'interno dello spazio Schengen. È opportuno che continuino ad applicarsi le esenzioni dalle restrizioni della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 previste dalla raccomandazione (UE) 2020/1475 e si dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle comunità transfrontaliere che sono state particolarmente colpite da tali restrizioni. Allo stesso tempo, grazie al quadro del «certificato COVID digitale dell'UE» i certificati interoperabili saranno disponibili anche per i viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale.
- (15) L'introduzione di un approccio comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione dei certificati COVID-19 interoperabili si basa sulla fiducia reciproca. L'uso dei certificati COVID-19 contraffatti costituisce un grave rischio per la salute pubblica. Le autorità di uno Stato membro devono avere la garanzia che il certificato emesso in un altro Stato membro contenga informazioni attendibili, che il certificato non sia stato falsificato e che appartenga alla persona che lo presenta, e che chiunque verifichi il certificato abbia accesso soltanto alla quantità minima di informazioni necessarie.
- (16) Il 1° febbraio 2021 Europol ha pubblicato una notifica di allarme rapido sulle vendite illecite di falsi certificati di esito negativo a un test per la COVID-19. Data la disponibilità e il facile accesso a mezzi tecnologici, quali stampanti ad alta risoluzione e software di elaborazione grafica, i truffatori sono in grado di produrre falsi certificati COVID-19 di elevata qualità. Sono stati segnalati casi di vendite illecite di falsi certificati di esito negativo a test per la COVID-19 in cui sono coinvolti gruppi organizzati di falsificazione e singoli opportunisti che vendono falsi certificati COVID-19 online e offline.
- (17) È importante che siano messe a disposizione risorse sufficienti per attuare il presente regolamento e per prevenire, individuare, indagare e perseguire le frodi e le pratiche illecite relative al rilascio e all'uso dei certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell'UE.


<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (Cfr. pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).



- (18) Per garantire l'interoperabilità e la parità di accesso ai certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell'UE per tutti i cittadini dell'Unione, anche per le persone vulnerabili, come le persone con disabilità, e per le persone con un accesso limitato alle tecnologie digitali, è opportuno che gli Stati membri rilascino tali certificati in formato digitale o cartaceo a scelta del titolare, o in entrambi i formati. I potenziali titolari dovrebbero avere il diritto di ricevere il certificato nel formato di loro scelta. Ciò consentirebbe loro di richiedere e ricevere una copia cartacea del certificato, o di riceverla in un formato digitale da conservare e visualizzare su un dispositivo mobile, o in entrambi i formati. I certificati dovrebbero contenere un codice a barre interoperabile a lettura digitale, che dà accesso unicamente ai dati pertinenti relativi ai certificati stessi. È opportuno che gli Stati membri garantiscano l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati mediante l'uso di sigilli elettronici. Per garantire un elevato livello di fiducia nell'autenticità, nella validità e nell'integrità dei certificati, gli Stati membri dovrebbero, se possibile, dare priorità all'uso di sigilli elettronici avanzati definiti nell'articolo 3, punto 26), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>. Le informazioni sul certificato dovrebbero figurare in formato leggibile dall'uomo, stampate o visualizzabili come semplice testo. I certificati dovrebbero presentarsi in un modo facile da comprendere, tale da garantire la semplicità e un uso agevole. Per evitare ostacoli alla libera circolazione, è opportuno che i certificati siano rilasciati gratuitamente e che i cittadini dell'Unione e i loro familiari abbiano il diritto di ottenerne il rilascio. Per evitare gli abusi o le frodi, in casi di perdita ripetuta, dovrebbe essere possibile addebitare tariffe adeguate per il rilascio di nuovi certificati. È opportuno che gli Stati membri rilascino i certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell'UE automaticamente o su richiesta, provvedendo affinché possano essere ottenuti facilmente e rapidamente. È altresì opportuno che gli Stati membri forniscano, laddove necessario, il sostegno necessario per consentire la parità di accesso per tutti i cittadini dell'Unione. Per ogni vaccinazione, risultato di test o guarigione dovrebbe essere rilasciato un certificato distinto e non dovrebbe contenere dati di certificati precedenti, tranne nel caso in cui il presente regolamento disponga altrimenti.
- (19) I certificati autentici che costituiscono il certificato COVID digitale dell'UE dovrebbero essere identificabili singolarmente mediante un identificativo unico del certificato, tenendo conto del fatto che ai titolari potrebbe essere rilasciato più di un certificato nel corso della pandemia di COVID-19. L'identificativo unico del certificato è costituito da una stringa alfanumerica e gli Stati membri dovrebbero garantire che non contenga dati che lo colleghino ad altri documenti o identificativi, come i numeri del passaporto o della carta d'identità, al fine di impedire l'identificazione diretta del titolare. L'identificativo unico del certificato dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per le finalità previste, tra cui le richieste di rilascio di un nuovo certificato se il titolare non dispone più di un certificato e per la revoca dei certificati. L'uso di un identificativo unico del certificato evita inoltre la necessità di trattare altri dati personali che sarebbero altrimenti necessari per identificare i singoli certificati. Per motivi medici e di salute pubblica e in caso di certificati rilasciati o ottenuti fraudolentemente, è opportuno che gli Stati membri possano stilare e scambiare con altri Stati membri, ai fini del presente regolamento, elenchi di revoca dei certificati per casi limitati, in particolare per revocare i certificati rilasciati erroneamente, come conseguenza di una frode o a seguito della sospensione di una partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa. Gli elenchi di revoca dei certificati non dovrebbero contenere dati personali diversi da quelli identificativi unici dei certificati. I titolari dei certificati revocati dovrebbero essere tempestivamente informati della revoca dei loro certificati e dei motivi della revoca.
- (20) Il rilascio di certificati a norma del presente regolamento non dovrebbe dar luogo a una discriminazione sulla base del possesso di una categoria specifica di certificato.
- (21) L'accesso universale, tempestivo e a prezzi abbordabili ai vaccini anti COVID-19 e ai test per l'infezione da SARS-CoV-2, che sono alla base del rilascio dei certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell'UE, è fondamentale nella lotta contro la pandemia di COVID-19 ed essenziale per ripristinare la libertà di circolazione all'interno dell'Unione. Per facilitare gli spostamenti, gli Stati membri sono incoraggiati a garantire possibilità di test accessibili e ampiamente disponibili, tenendo conto del fatto che tutta la popolazione non avrebbe la possibilità di essere vaccinata prima della data di applicazione del presente regolamento.
- (22) La sicurezza, l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell'UE e la loro conformità con il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati sono essenziali perché tutti gli Stati membri li accettino. È pertanto necessario istituire un quadro di fiducia stabilendo le norme riguardanti il rilascio e la verifica affidabili e sicuri dei certificati COVID-19, e le relative infrastrutture. L'infrastruttura dovrebbe essere sviluppata, con una forte preferenza per l'uso di una tecnologia open source, in modo da funzionare sui vari principali sistemi operativi, assicurando al contempo che sia protetta dalle minacce informatiche. Il quadro di fiducia dovrebbe garantire che la verifica dei certificati COVID-19 possa essere eseguita offline e senza informare

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).



l'emittente o altri terzi in merito alla verifica. Il quadro di fiducia dovrebbe essere basato su un'infrastruttura a chiave pubblica con una catena di fiducia che va dalle autorità sanitarie o dalle altre autorità designate degli Stati membri alle singole entità che rilasciano i certificati COVID-19. Il quadro di fiducia dovrebbe consentire di individuare le frodi, in particolare le falsificazioni. Il quadro di fiducia dello schema sull'interoperabilità dei certificati sanitari della rete eHealth del 12 marzo 2021 adottato a norma dell'articolo 14 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> dovrebbe costituire la base del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE.

- (23) È opportuno che, in conformità del presente regolamento, i certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell'UE siano rilasciati alle persone di cui all'articolo 3 della direttiva 2004/38/CE, vale a dire ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, o lo Stato membro in cui essi sono stati vaccinati o sottoposti a test, o in cui si trovano una volta guariti. Nei casi in cui è fatto riferimento al rilascio da parte degli Stati membri, dovrebbe essere inteso che ciò comprende anche il rilascio da parte di organismi designati per conto degli Stati membri, anche quando i certificati COVID-19 sono emessi in paesi e territori d'oltremare o nelle Isole Fær Øer per conto di uno Stato membro. Laddove sia utile o opportuno, i certificati dovrebbero essere rilasciati a un'altra persona a nome della persona vaccinata, sottoposta a test o guarita, per esempio al tutore legale a nome di persone incapaci, o ai genitori a nome dei figli. I certificati non dovrebbero essere soggetti a legalizzazione o a qualsiasi altra formalità analoga.
- (24) In conformità della raccomandazione (UE) 2020/1475, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle persone che vivono in regioni frontaliere e che attraversano la frontiera frequentemente per motivi di lavoro, affari, istruzione, famiglia, cure mediche o per prestare assistenza.
- (25) Dovrebbe essere possibile rilasciare i certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell'UE anche ai cittadini o ai residenti di Andorra, di Monaco, di San Marino e del Vaticano/Santa Sede.
- (26) Gli accordi sulla libera circolazione delle persone conclusi dall'Unione e dagli Stati membri, da una parte, e alcuni paesi terzi, dall'altra, prevedono la possibilità di limitare la libera circolazione per motivi di salute pubblica in modo non discriminatorio. Qualora un accordo di questo tipo non contenga un meccanismo di integrazione degli atti giuridici dell'Unione, è opportuno che i certificati COVID-19 rilasciati ai beneficiari di tale accordo siano accettati alle condizioni previste dal presente regolamento. Tale accettazione dovrebbe essere subordinata all'adozione di un atto di esecuzione da parte della Commissione che stabilisce che il paese terzo in questione rilascia certificati COVID-19 in conformità del presente regolamento e ha fornito garanzie formali del fatto che accetterà certificati COVID-19 rilasciati dagli Stati membri.
- (27) Il regolamento (UE) 2021/954 si applica ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che soggiornano o risiedono regolarmente nel territorio di uno Stato al quale si applica il presente regolamento e che hanno il diritto di recarsi in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione.
- (28) È opportuno che il quadro di fiducia da stabilire ai fini del presente regolamento persegua una coerenza con le iniziative globali, in particolare quelle a cui partecipa l'OMS e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale. Tale coerenza dovrebbe comprendere, ove possibile, l'interoperabilità tra i sistemi tecnologici stabiliti a livello globale o da paesi terzi con cui l'Unione ha stretti legami e i sistemi stabiliti ai fini del presente regolamento per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, anche tramite la partecipazione a una infrastruttura a chiave pubblica o lo scambio bilaterale di chiavi pubbliche. Per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari vaccinati o sottoposti a test in paesi terzi o nei paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 355, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al suo allegato II o nelle Isole Fær Øer, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi o da paesi e territori d'oltremare o dalle Isole Fær Øer a cittadini dell'Unione e loro familiari, se la Commissione ritiene che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che devono essere considerate equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento.

<sup>(6)</sup> Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).




- (29) Per agevolare la libera circolazione e affinché le restrizioni alla libera circolazione attualmente in vigore durante la pandemia di COVID-19 possano essere revocate in modo coordinato sulla base degli ultimi dati scientifici e gli orientamenti messi a disposizione dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>, dall'ECDC e dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è opportuno stabilire un certificato di vaccinazione interoperabile. Tale certificato di vaccinazione dovrebbe servire a comprovare che il titolare ha ricevuto un vaccino anti COVID-19 in uno Stato membro e dovrebbe contribuire alla graduale revoca delle restrizioni alla libera circolazione. Il certificato di vaccinazione dovrebbe contenere soltanto le informazioni necessarie per identificare chiaramente il titolare, il vaccino anti COVID-19 somministrato, il numero di dosi e la data e il luogo di vaccinazione. È opportuno che gli Stati membri rilascino certificati di vaccinazione alle persone che hanno ricevuto vaccini anti COVID-19 che hanno ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup>, che hanno ricevuto vaccini anti COVID-19 che hanno ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio dall'autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(11)</sup>, e che hanno ricevuto vaccini anti COVID-19 la cui distribuzione è stata temporaneamente autorizzata in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva.
- (30) Le persone che sono state vaccinate prima della data di applicazione del presente regolamento, anche nell'ambito di una sperimentazione clinica, dovrebbero avere anch'esse il diritto di ottenere un certificato di vaccinazione a norma del presente regolamento, dato che il certificato COVID digitale dell'UE fornisce il quadro reciprocamente accettato per facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione. Se i cittadini dell'Unione o i loro familiari non sono in possesso di un certificato di vaccinazione conforme ai requisiti del presente regolamento, in particolare perché sono stati vaccinati prima della data di applicazione del presente regolamento, occorre dare loro ogni ragionevole possibilità di dimostrare con altri mezzi che dovrebbero beneficiare della revoca delle pertinenti restrizioni alla libera circolazione concessa da uno Stato membro ai titolari di certificati di vaccinazione rilasciati a norma del presente regolamento. Tale possibilità non dovrebbe essere intesa in modo da incidere sull'obbligo degli Stati membri di rilasciare certificati di vaccinazione conformi ai requisiti del presente regolamento né sul diritto dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari di ricevere, dagli Stati membri, tali certificati di vaccinazione. Al contempo, è opportuno che gli Stati membri restino liberi di rilasciare prove di vaccinazione in altri formati per altri fini, in particolare per fini medici.
- (31) È inoltre opportuno che, su richiesta, gli Stati membri rilascino i certificati di vaccinazione alle persone che sono state vaccinate in un paese terzo e che forniscono tutte le informazioni necessarie, ivi inclusa una prova affidabile della vaccinazione. Ciò è particolarmente importante al fine di consentire alle persone interessate di avvalersi di un certificato di vaccinazione interoperabile e accettato nel momento in cui esercitano il loro diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione. Tale disposizione dovrebbe applicarsi in particolare ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che sono stati vaccinati in un paese terzo e per i quali il sistema sanitario di uno Stato membro prevede il rilascio di un certificato COVID digitale dell'UE, purché detto Stato membro abbia ricevuto una prova affidabile della vaccinazione. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a rilasciare un certificato di vaccinazione laddove il vaccino anti COVID-19 in questione non sia stato autorizzato all'uso nel loro territorio. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di rilasciare tali certificati di vaccinazione presso gli uffici consolari.
- (32) Il 12 marzo 2021 la rete eHealth ha aggiornato i suoi orientamenti sui certificati di vaccinazione verificabili — elementi basilari di interoperabilità. Tali orientamenti, in particolare gli standard di codici preferiti, dovrebbero costituire la base delle specifiche tecniche adottate ai fini del presente regolamento.
- (33) Prima della data di applicazione del presente regolamento alcune restrizioni alla libera circolazione all'interno dell'Unione già non erano applicate da vari Stati membri alle persone vaccinate. Qualora gli Stati membri accettino una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, come l'obbligo di sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, essi dovrebbero essere tenuti ad accettare, alle stesse condizioni, certificati di vaccinazione rilasciati da altri Stati membri a norma del presente regolamento. Tale accettazione dovrebbe avvenire alle stesse condizioni, vale a dire che, per esempio, se uno Stato

<sup>(9)</sup> Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

<sup>(10)</sup> Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(11)</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).



membro considerasse sufficiente la somministrazione di una sola dose di vaccino, dovrebbe farlo anche per i titolari di un certificato di vaccinazione che indica una sola dose dello stesso vaccino. Laddove gli Stati membri revochino le restrizioni alla libera circolazione sulla base di prova di vaccinazione, essi non dovrebbero assoggettare le persone vaccinate a restrizioni aggiuntive alla libera circolazione connesse alla pandemia di COVID-19, come i test per motivi di viaggio per l'infezione da SARS-CoV-2 o la quarantena o l'autoisolamento per motivi di viaggio, a meno che tali restrizioni aggiuntive, sulla base degli ultimi dati scientifici a disposizione, non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica e non siano discriminatorie.


- (34) Il regolamento (CE) n. 726/2004 introduce procedure armonizzate, alle quali sono associati tutti gli Stati membri, per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali a livello dell'Unione, garantendo che in tutta l'Unione siano immessi sul mercato e somministrati al pubblico solo medicinali di alta qualità. Di conseguenza, le autorizzazioni all'immissione in commercio da parte dell'Unione a norma di tale regolamento, inclusa la relativa valutazione del medicinale interessato in termini di qualità, sicurezza ed efficacia, sono valide in tutti gli Stati membri. Inoltre, le procedure di seguito e sorveglianza dell'efficacia dei medicinali autorizzati a norma di detto regolamento sono seguite a livello centrale per tutti gli Stati membri. La valutazione e l'approvazione dei vaccini attraverso la procedura centralizzata si attengono a norme comuni e avvengono in modo coerente a nome di tutti gli Stati membri. La partecipazione degli Stati membri all'analisi e all'approvazione della valutazione è garantita da diversi gruppi e comitati. La valutazione si avvale altresì dell'esperienza della rete europea di regolamentazione dei medicinali. L'autorizzazione attraverso la procedura centralizzata garantisce che tutti gli Stati membri possano fare affidamento sui dati relativi all'efficacia e alla sicurezza e alla coerenza dei lotti utilizzati per la vaccinazione. L'obbligo di accettare, alle stesse condizioni, i certificati di vaccinazione rilasciati da altri Stati membri dovrebbe pertanto includere i vaccini anti COVID-19 che sono stati autorizzati all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004. Al fine di sostenere il lavoro dell'OMS e di adoperarsi per migliorare l'interoperabilità globale, gli Stati membri sono incoraggiati in modo particolare ad accettare certificati di vaccinazione rilasciati per altri vaccini anti COVID-19 che abbiano completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS.
- (35) Le procedure armonizzate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 non dovrebbero impedire agli Stati membri di decidere di accettare certificati di vaccinazione rilasciati per altri vaccini anti COVID-19 che abbiano ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio dall'autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2001/83/CE, vaccini la cui distribuzione sia stata temporaneamente autorizzata a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, e vaccini che abbiano completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS. Qualora tale vaccino anti COVID-19 ottenga successivamente l'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, l'obbligo di accettare i certificati di vaccini alle stesse condizioni riguarderebbe anche i certificati di vaccinazione rilasciati da uno Stato membro per tale vaccino anti COVID-19, indipendentemente dal fatto che i certificati di vaccinazione siano stati rilasciati prima o dopo l'autorizzazione attraverso la procedura centralizzata.
- (36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.
- (37) Molti Stati membri hanno imposto ai viaggiatori di sottoporsi a un test per l'infezione da SARS-CoV-2 prima o dopo l'arrivo nel loro territorio. All'inizio della pandemia di COVID-19 gli Stati membri si affidavano generalmente al test di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), che è un test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) per la diagnosi della COVID-19 considerato dall'OMS e dall'ECDC la metodologia più affidabile per testare i casi e i contatti. Con il progredire della pandemia è diventata disponibile sul mercato dell'Unione una nuova generazione di test più rapidi e meno costosi, i cosiddetti test antigenici rapidi, che individuano la presenza di proteine virali (antigeni) per individuare un'infezione da SARS-CoV-2 in corso. La raccomandazione (UE) 2020/1743 della Commissione <sup>(12)</sup> stabilisce orientamenti per gli Stati membri in merito all'uso di tali test antigenici rapidi.
- (38) La raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 <sup>(13)</sup> stabilisce un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'Unione e prevede lo sviluppo di un elenco comune di test antigenici rapidi per la COVID-19. Sulla base di detta raccomandazione il comitato per la sicurezza sanitaria ha concordato, il 18 febbraio 2021, un elenco comune di test antigenici rapidi per la COVID-19, una scelta di test antigenici rapidi i cui risultati saranno reciprocamente riconosciuti dagli Stati membri, e una serie comune standardizzata di dati da inserire nei certificati del test per la COVID-19.

<sup>(12)</sup> Raccomandazione (UE) 2020/1743 della Commissione, del 18 novembre 2020, sull'uso di test antigenici rapidi per la diagnosi dell'infezione da SARS-CoV-2 (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 63).

<sup>(13)</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).




- (39) Malgrado tali sforzi comuni, i cittadini dell'Unione e i loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione continuano a incontrare problemi quando intendono avvalersi in uno Stato membro del risultato di un test ottenuto in un altro Stato membro. Tali problemi sono spesso connessi alla lingua in cui è redatto il risultato del test o alla mancanza di fiducia nell'autenticità del documento esibito. In tale contesto, è altresì necessario tenere conto del costo dei test. Tali problemi sono aggravati per coloro che non possono ancora essere vaccinati, in particolare i bambini, per i quali i risultati dei test potrebbero essere l'unico modo per viaggiare verso destinazioni dove sono in atto restrizioni.
- (40) Per migliorare il livello di accettazione dei risultati dei test effettuati in un altro Stato membro quando tali risultati sono presentati allo scopo di esercitare il diritto di libera circolazione, è opportuno istituire un certificato interoperabile del test, contenente le informazioni necessarie per identificare chiaramente il titolare, nonché il tipo, la data e il risultato del test per l'infezione da SARS-CoV-2. Per garantire l'attendibilità dei risultati dei test, è opportuno che soltanto i risultati dei test NAAT e dei test antigenici rapidi figuranti nell'elenco stabilito sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 siano ammissibili per ottenere un certificato del test rilasciato sulla base del presente regolamento. La serie comune standardizzata di dati da inserire nei certificati del test concordati dal comitato per la sicurezza sanitaria sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021, in particolare gli standard di codici preferiti, dovrebbe formare la base delle specifiche tecniche da adottare ai fini del presente regolamento.
- (41) Il ricorso a test antigenici rapidi consentirebbe di facilitare il rilascio di certificati di test in modo economicamente conveniente. L'accesso universale, tempestivo ed economicamente conveniente ai vaccini anti COVID-19 e ai test per l'infezione da SARS-CoV-2, alla base del rilascio dei certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell'UE, è essenziale ai fini della lotta contro la pandemia di COVID-19. Tra l'altro, l'accesso agevole a test antigenici rapidi non onerosi e conformi ai criteri di qualità può contribuire a ridurre i costi, in particolare per le persone che attraversano quotidianamente o frequentemente le frontiere per motivi di lavoro o studio, per rendere visita a parenti stretti, per ottenere assistenza medica o per prendersi cura di persone care, nonché per altri viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale, per le persone economicamente svantaggiate e per gli studenti. L'11 maggio 2021 il comitato per la sicurezza sanitaria ha adottato un elenco aggiornato di test antigenici rapidi, portando a 83 i test antigenici rapidi riconosciuti conformi ai criteri di qualità. Prima della data di applicazione della presente direttiva, diversi Stati membri offrivano già alla rispettiva popolazione possibilità di test su larga scala. Al fine di sostenere la capacità di test degli Stati membri, la Commissione ha mobilitato 100 milioni di EUR per l'acquisto di oltre 20 milioni di test antigenici rapidi. Sono altresì stati mobilitati 35 milioni di EUR nel quadro di un accordo con la Croce rossa per accrescere la capacità di test negli Stati membri attraverso capacità di test mobili.
- (42) I certificati del test per la COVID-19 con risultati negativi rilasciati dagli Stati membri in conformità del presente regolamento dovrebbero essere accettati, alle stesse condizioni, dagli Stati membri che richiedono la prova di un test per l'infezione da SARS-CoV-2 al fine di derogare alle restrizioni alla libera circolazione poste in essere per limitare la diffusione del SARS-CoV-2. Se la situazione epidemiologica lo consente, i titolari di un certificato indicante esito negativo a un test non dovrebbero essere soggetti a restrizioni aggiuntive alla libera circolazione connesse alla pandemia di COVID-19, come i test aggiuntivi all'arrivo per motivi di viaggio per l'infezione da SARS-CoV-2 o la quarantena o l'autoisolamento per motivi di viaggio, a meno che tali restrizioni aggiuntive, sulla base degli ultimi dati scientifici a disposizione, non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica e non siano discriminatorie.
- (43) In base alle prove scientifiche esistenti, è possibile che le persone che sono guarite dalla COVID-19 continuino a risultare positive ai test per il SARS-CoV-2 per un certo periodo dopo la comparsa dei sintomi. Di conseguenza, se tali persone sono tenute a sottoporsi a un test come condizione preliminare per poter esercitare il loro diritto di libera circolazione, potrebbe pertanto essere loro vietato di viaggiare sebbene non siano più infette. Al fine di agevolare la libera circolazione e fare in modo che le restrizioni alla libera circolazione attualmente in vigore durante la pandemia di COVID-19 possano essere revocate in modo coordinato sulla base degli ultimi dati scientifici disponibili, è opportuno stabilire un certificato di guarigione interoperabile, contenente le informazioni necessarie per identificare chiaramente il titolare e la data di un precedente test con esito positivo per l'infezione da SARS-CoV-2. È opportuno che il certificato di guarigione sia rilasciato non prima di 11 giorni dopo la data in cui la persona è stata sottoposta per la prima volta a un test NAAT che ha prodotto un risultato positivo e che sia valido non più di 180 giorni. Secondo l'ECDC, dati recenti dimostrano che malgrado la diffusione di SARS-CoV-2 vitale nel periodo compreso tra dieci e venti giorni dal manifestarsi dei sintomi, non vi sono studi epidemiologici convincenti che dimostrino la trasmissione del SARS-CoV-2 dopo dieci giorni. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di modificare tale periodo sulla base degli orientamenti del comitato per la sicurezza sanitaria o dell'ECDC, che studia attentamente la base di prove sulla durata dell'immunità acquisita dopo la guarigione.




- (44) Già prima della data di applicazione del presente regolamento, alcune restrizioni alla libera circolazione all'interno dell'Unione non erano applicate da vari Stati membri alle persone guarite. Qualora gli Stati membri accettino una prova di guarigione come base per non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, come l'obbligo di sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, essi dovrebbero essere tenuti ad accettare, alle stesse condizioni, certificati di guarigione dalla COVID-19 rilasciati da altri Stati membri in conformità del presente regolamento. Il 15 marzo 2021 la rete eHealth, in collaborazione con il comitato per la sicurezza sanitaria, ha pubblicato degli orientamenti sui certificati interoperabili di guarigione dalla COVID-19 per i cittadini – insieme minimo di dati. Qualora gli Stati membri revochino le restrizioni alla libera circolazione sulla base di un certificato di guarigione, essi non dovrebbero assoggettare le persone guarite a restrizioni aggiuntive alla libera circolazione connesse alla pandemia di COVID-19, come i test per motivi di viaggio per l'infezione da SARS-CoV-2 la quarantena o l'autoisolamento per motivi di viaggio, a meno che tali restrizioni aggiuntive, sulla base degli ultimi dati scientifici a disposizione, non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica e non siano discriminatorie.
- (45) Per poter ottenere rapidamente una posizione comune, la Commissione dovrebbe essere in grado di chiedere al comitato per la sicurezza sanitaria, all'ECDC o all'EMA di emanare orientamenti sui dati scientifici disponibili sugli effetti di eventi medici documentati nei certificati rilasciati in conformità del presente regolamento, compresi l'efficacia e la durata dell'immunità conferita dai vaccini anti COVID-19, il fatto che i vaccini impediscano o meno l'infezione e la trasmissione asintomatiche del SARS-CoV-2, la situazione delle persone guarite dalla COVID-19 e gli effetti delle nuove varianti del SARS-CoV-2 su persone che sono state vaccinate o già infettate.
- (46) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro di fiducia istituito dal presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (47) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi in particolare alla necessità di garantire una tempestiva attuazione del quadro di fiducia, imperativi motivi di urgenza o qualora diventino disponibili nuovi dati scientifici,
- (48) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> si applica al trattamento dei dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento. Il presente regolamento stabilisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679, necessario per il rilascio e la verifica dei certificati interoperabili previsti dal presente regolamento. Esso non disciplina il trattamento dei dati personali relativi alla documentazione di una vaccinazione, di un test o di una guarigione per altri fini, per esempio a fini di farmacovigilanza o per la conservazione di cartelle cliniche individuali. Gli Stati membri possono trattare i dati personali per altri fini se la base giuridica per il trattamento di tali dati ad altri fini, inclusi i relativi periodi di conservazione, è stabilita dalle legislazioni nazionali, che devono essere conformi alla normativa dell'Unione in materia di protezione di dati e ai principi di efficacia, necessità e proporzionalità, e dovrebbero contenere disposizioni che definiscono chiaramente l'ambito e la portata del trattamento, la finalità specifica in questione, le categorie di soggetti che possono verificare il certificato nonché le pertinenti garanzie per prevenire discriminazioni e abusi, tenendo conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento.
- (49) Qualora uno Stato membro abbia adottato o adotti, in forza del diritto nazionale, un sistema di certificati COVID-19 a fini nazionali, esso dovrebbe garantire, per il periodo di applicazione del presente regolamento, che i certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell'UE possano essere utilizzati e siano accettati anche per fini interni, in modo da evitare che coloro che si recano in altri Stati membri avvalendosi del certificato COVID digitale dell'UE siano obbligati a ottenere un certificato COVID-19 nazionale.
- (50) Secondo il principio della minimizzazione dei dati, è opportuno che i certificati COVID-19 contengano soltanto i dati personali strettamente necessari per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione durante la pandemia di COVID-19. È opportuno che il presente regolamento stabilisca le specifiche categorie di dati personali e i campi di dati da inserire nei certificati COVID-19.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).



- (51) Ai fini del presente regolamento, non è necessario trasmettere o scambiare a livello transfrontaliero i dati personali relativi a singoli certificati. In linea con l'approccio infrastrutturale a chiave pubblica, solo le chiavi pubbliche dei soggetti che hanno rilasciato i certificati devono essere trasferite o essere accessibili a livello transfrontaliero; a ciò provvederà un gateway di interoperabilità istituito e gestito dalla Commissione. In particolare, la presenza del certificato in combinazione con la chiave pubblica del soggetto che ha rilasciato il certificato dovrebbe autorizzare la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità del certificato. Al fine di prevenire e individuare i casi di frode, è opportuno che gli Stati membri possano procedere allo scambio di elenchi di certificati revocati. In linea con il principio della protezione dei dati per impostazione predefinita, è opportuno utilizzare tecniche di verifica che non richiedano la trasmissione di dati personali relativi a singoli certificati.
- (52) Allo Stato membro di destinazione o di transito, o agli operatori di servizi transfrontalieri di trasporto passeggeri tenuti a norma del diritto nazionale ad attuare determinate misure di sanità pubblica durante la pandemia di COVID-19 dovrebbe essere vietato conservare i dati personali ottenuti dal certificato. Il presente regolamento non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di una banca dati centralizzata a livello dell'Unione contenente dati personali.
- (53) A norma del regolamento (UE) 2016/679, i titolari e i responsabili del trattamento dei dati sono tenuti a prendere misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento.
- (54) Le autorità o altri organismi designati competenti per il rilascio dei certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell'UE, in qualità di titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, sono responsabili del modo in cui trattano i dati personali rientranti nell'ambito del presente regolamento. Ciò include assicurare un livello di sicurezza adeguato ai rischi, anche definendo una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Al fine di tutelare le persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali, i poteri delle autorità di controllo di cui al regolamento (UE) 2016/679 sono pienamente applicabili.
- (55) Per assicurare il coordinamento, è opportuno che la Commissione e gli altri Stati membri siano informati quando uno Stato membro richiede ai titolari di certificati di sottoporsi, dopo l'ingresso nel suo territorio, a quarantena o ad autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, o quando impone altre restrizioni nei confronti dei titolari di tali certificati.
- (56) Una comunicazione chiara, completa e tempestiva al pubblico, compresi i titolari, in merito alla finalità, al rilascio e all'accettazione di ciascun tipo di certificato che costituisce il certificato COVID digitale dell'UE è fondamentale per garantire la prevedibilità dei viaggi e la certezza del diritto. La Commissione dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri in tal senso, per esempio mettendo a disposizione le informazioni fornite dagli Stati membri sulla piattaforma web «Re-open EU».
- (57) È opportuno prevedere un periodo di introduzione graduale in modo da offrire agli Stati membri che alla data di applicazione del presente regolamento non sono in grado di rilasciare certificati in un formato conforme allo stesso la possibilità di continuare a rilasciare certificati COVID-19 che non sono ancora conformi al presente regolamento. Durante il periodo di introduzione graduale, tali certificati COVID-19 e i certificati COVID-19 rilasciati prima della data di applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere accettati dagli Stati membri a condizione che riportino i dati necessari.
- (58) In conformità della raccomandazione (UE) 2020/1475, tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 dovrebbero essere revocate non appena la situazione epidemiologica lo consente. Ciò riguarda anche i requisiti di presentare documenti diversi da quelli richiesti dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2004/38/CE, quali i certificati di cui al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi per 12 mesi a partire dalla sua data di applicazione. Entro quattro mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Al più tardi tre mesi prima della fine del periodo di applicazione del presente regolamento, tenendo conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica legata alla pandemia di COVID-19, la Commissione dovrebbe presentare una seconda relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli insegnamenti tratti dall'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne il suo impatto sulla facilitazione della libera circolazione e sulla protezione dei dati.



- (59) Per tenere conto dei progressi scientifici compiuti nel contenere la pandemia di COVID-19 o per garantire l'interoperabilità con le norme internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare il presente regolamento modificando o rimuovendo i campi di dati da includere nel certificato COVID digitale dell'UE riguardanti l'identità del titolare, le informazioni sul vaccino anti COVID-19, il test per l'infezione da SARS-CoV-2, la precedente infezione da SARS-CoV-2 e i metadati del certificato, aggiungendo campi di dati riguardanti le informazioni sul vaccino COVID-19, il test per l'infezione da SARS-CoV-2, la precedente infezione da SARS-CoV-2 e i metadati del certificato, nonché modificando il numero di giorno dopo i quali deve essere rilasciato un certificato di guarigione. Al fine di tenere conto degli orientamenti ricevuti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adattare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare le disposizioni del presente regolamento relative al certificato di guarigione, prevedendo che il suo rilascio avvenga sulla base di un test antigenico rapido positivo, di un test sierologico per la ricerca di anticorpi contro il SARS-CoV-2 o di qualsiasi altro metodo scientificamente affidabile. Tali atti delegati dovrebbero includere i necessari campi di dati relativi alle categorie di dati definite nel presente regolamento che è opportuno inserire nel certificato di guarigione. Dovrebbero inoltre contenere disposizioni specifiche sul periodo massimo di validità, che potrebbe dipendere dal tipo di test effettuato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»<sup>(16)</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (60) A norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(17)</sup>, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati durante la stesura di atti delegati o di esecuzione che incidano sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento dei dati personali. La Commissione può inoltre consultare il comitato europeo per la protezione dei dati qualora tali atti siano di particolare importanza per la tutela dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento dei dati personali.
- (61) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione durante la pandemia di COVID-19 istituendo un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, al risultato dei test e alla guarigione di una persona dalla COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (62) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), tra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e alla non discriminazione, la libertà di movimento e il diritto a un ricorso effettivo. Nell'attuazione del presente regolamento gli Stati membri devono rispettare la Carta.
- (63) Tenuto conto dell'urgenza determinata dalla pandemia di COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (64) Il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati in conformità all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 e hanno espresso un parere congiunto il 31 marzo 2021<sup>(18)</sup>,

<sup>(16)</sup> GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

<sup>(17)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

<sup>(18)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il presente regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.


Esso fornisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali necessari per rilasciare tali certificati e per il trattamento delle informazioni necessarie per verificare e comprovare l'autenticità e la validità di tali certificati nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «titolare»: una persona cui è stato rilasciato un certificato interoperabile contenente informazioni sulla vaccinazione COVID-19 di tale persona, sul risultato dei suoi test o sulla sua guarigione dalla COVID-19 in conformità del presente regolamento;
- 2) «certificato COVID digitale dell'UE»: certificati interoperabili contenenti informazioni sulla vaccinazione, sul risultato di un test o sulla guarigione del loro titolare, rilasciati nel contesto della pandemia di COVID-19;
- 3) «vaccino anti COVID-19»: medicinale immunologico indicato per l'immunizzazione attiva contro la COVID-19 provocata dal SARS-CoV-2;
- 4) «test NAAT»: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico, quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2;
- 5) «test antigenico rapido»: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale che dà risultati in meno di 30 minuti;
- 6) «test anticorpale»: test di laboratorio volto a rilevare se una persona abbia sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2, e quindi in grado di indicare che il suo titolare è stato esposto al SARS-CoV-2 e ha sviluppato anticorpi, indipendentemente dalla presenza di sintomi nella persona;
- 7) «interoperabilità»: capacità dei sistemi di verifica di uno Stato membro di utilizzare i dati codificati da un altro Stato membro;
- 8) «codice a barre»: metodo per memorizzare e rappresentare dati in un formato visivo leggibile meccanicamente;
- 9) «sigillo elettronico»: un sigillo elettronico quale definito all'articolo 3, punto 25, del regolamento (UE) n. 910/2014;
- 10) «identificativo univoco del certificato»: identificativo univoco assegnato, secondo una struttura comune, a ciascun certificato rilasciato in conformità del presente regolamento;
- 11) «quadro di fiducia»: le norme, le politiche, le specifiche, i protocolli, i formati di dati e l'infrastruttura digitale che disciplinano e consentono il rilascio e la verifica affidabili e sicuri dei certificati per assicurarne l'affidabilità, comprovandone l'autenticità, la validità e l'integrità, mediante l'uso di sigilli elettronici.



## Articolo 3

**Certificato COVID digitale dell'UE**

1. Il quadro del certificato COVID digitale dell'UE consente il rilascio, la verifica e l'accettazione transfrontaliere di uno qualunque dei seguenti certificati:

- a) un certificato comprovante che al titolare è stato somministrato un vaccino anti COVID-19 nello Stato membro di rilascio del certificato (certificato di vaccinazione);
- b) un certificato comprovante che il titolare è stato sottoposto a un test NAAT o a un test antigenico rapido figurante nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021, effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato nello Stato membro che rilascia il certificato e indicante il tipo di test, la data in cui è stato effettuato e il risultato del test (certificato di test);
- c) un certificato comprovante che, successivamente a un risultato positivo di un test NAAT effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato, il titolare risulta guarito da un'infezione da SARS-CoV-2 (certificato di guarigione).

La Commissione pubblica l'elenco dei test antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021, compresi eventuali aggiornamenti.

2. Gli Stati membri o gli organismi designati che agiscono per conto degli Stati membri rilasciano i certificati di cui al paragrafo 1 del presente articolo in formato digitale o cartaceo, o in entrambi i formati. I potenziali titolari hanno il diritto di ricevere i certificati nel formato di loro scelta. Tali certificati sono di facile utilizzo e contengono un codice a barre interoperabile che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità. Il codice a barre è conforme alle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 9. Le informazioni figuranti nei certificati sono espresse anche in formato leggibile all'uomo e presentate almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese.

3. Per ogni vaccinazione, risultato del test o guarigione è rilasciato un certificato distinto. Tale certificato non contiene dati di certificati precedenti, tranne nei casi altrimenti specificati dal presente regolamento.

4. Il certificato di cui al paragrafo 1 è rilasciato gratuitamente. Il titolare ha diritto di chiedere il rilascio di un nuovo certificato se i dati personali figuranti nel certificato originale non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, anche per quanto riguarda la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare, o se il certificato originale non è più a sua disposizione. In caso di perdita ripetuta possono essere addebitate tariffe adeguate per il rilascio di un nuovo certificato.

5. Nel certificato di cui al paragrafo 1 figura il seguente testo:


«Il presente certificato non è un documento di viaggio. I dati scientifici relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 continuano a evolvere, anche alla luce delle nuove varianti del virus che destano preoccupazione. Prima di mettersi in viaggio, verificare le misure sanitarie pubbliche applicabili e le relative restrizioni applicabili nel luogo di destinazione.»

Gli Stati membri forniscono al titolare informazioni chiare, complete e tempestive sul rilascio e sullo scopo dei certificati di vaccinazione, dei certificati di test o dei certificati di guarigione ai fini del presente regolamento.

6. Il possesso dei certificati di cui al paragrafo 1 non costituisce una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione.

7. Il rilascio di certificati a norma del paragrafo 1 del presente articolo non comporta una discriminazione basata sul possesso di una specifica categoria di certificato di cui agli articoli 5, 6 o 7.

8. Il rilascio dei certificati di cui al paragrafo 1 non pregiudica la validità di un'altra prova di vaccinazione, risultato del test o guarigione rilasciata prima del 1° luglio 2021 o per altri fini, in particolare a fini medici.



9. Gli operatori di servizio di trasporto passeggeri transfrontalieri tenuti, a norma del diritto nazionale, ad attuare determinate misure di sanità pubblica durante la pandemia di COVID-19, garantiscono che la verifica dei certificati di cui al paragrafo 1 sia integrata nel funzionamento delle infrastrutture di trasporto transfrontaliere, quali aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e autostazioni, se del caso.

10. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono che i certificati COVID-19 rilasciati da un paese terzo con il quale l'Unione e gli Stati membri hanno concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone che consente alle parti contraenti di limitare in modo non discriminatorio la libera circolazione per motivi di sanità pubblica e che non contiene un meccanismo di incorporazione degli atti giuridici dell'Unione sono equivalenti a quelli rilasciati in conformità del presente regolamento. Laddove la Commissione adotti tali atti di esecuzione, i certificati interessati sono accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8.

Prima di adottare detti atti di esecuzione la Commissione valuta se tale paese terzo rilascia certificati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del presente regolamento e ha fornito garanzie formali che accetterà i certificati rilasciati dagli Stati membri.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

11. Ove necessario, la Commissione chiede al comitato per la sicurezza sanitaria, all'ECDC o all'EMA di emanare orientamenti sui dati scientifici disponibili in merito agli effetti degli eventi medici documentati nei certificati di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda nuove varianti del SARS-CoV-2 che destino preoccupazione.

#### Articolo 4

### Quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE

1. La Commissione e gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE.

2. Il quadro di fiducia si basa su un'infrastruttura a chiave pubblica e consente il rilascio e la verifica affidabili e sicuri dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il quadro di fiducia consente l'individuazione delle frodi, in particolare delle falsificazioni. Può inoltre sostenere lo scambio bilaterale degli elenchi dei certificati revocati contenenti gli identificativi univoci dei certificati revocati. Detti elenchi dei certificati revocati non contengono altri dati personali. La verifica dei certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e, se del caso, degli elenchi dei certificati revocati non comporta la notifica della verifica all'emittente.

3. Il quadro di fiducia cerca di garantire l'interoperabilità con i sistemi tecnologici istituiti a livello internazionale.

#### Articolo 5


### Certificato di vaccinazione

1. Ciascuno Stato membro rilascia alle persone cui è stato somministrato un vaccino anti COVID-19, automaticamente o su richiesta delle persone interessate, il certificato di vaccinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Tali persone sono informate del loro diritto a un certificato di vaccinazione.

2. Il certificato di vaccinazione contiene le seguenti categorie di dati personali:

- a) l'identità del titolare;
- b) informazioni sul vaccino anti COVID-19 e sul numero di dosi somministrate al titolare;
- c) metadati del certificato, quali il soggetto che ha rilasciato il certificato o un identificativo univoco del certificato.

I dati personali sono inseriti nel certificato di vaccinazione conformemente ai campi specifici di dati di cui al punto 1 dell'allegato.



Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare il punto 1 dell'allegato modificando o rimuovendo, o aggiungendo campi di dati che rientrano nelle categorie di dati personali di cui al primo comma del presente paragrafo, lettere b) e c), qualora tale modifica sia necessaria per verificare e confermare l'autenticità, la validità e l'integrità del certificato di vaccinazione, nel caso di progressi scientifici nel contenimento della pandemia di COVID-19, o per garantire l'interoperabilità con le norme internazionali.

3. Il certificato di vaccinazione è rilasciato in un formato sicuro e interoperabile conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, dopo la somministrazione di ciascuna dose e indica chiaramente se il ciclo di vaccinazione è stato completato o meno.

4. Qualora, in caso di comparsa di nuovi dati scientifici o per garantire l'interoperabilità con le norme e i sistemi tecnologici internazionali, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 13.

5. Qualora accettino una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, gli Stati membri accettano anche, alle stesse condizioni, i certificati di vaccinazione rilasciati dagli altri Stati membri in conformità del presente regolamento relativi a un vaccino anti COVID-19 che ha ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004.

Gli Stati membri possono anche accettare, per lo stesso scopo, certificati di vaccinazione rilasciati dagli altri Stati membri in conformità del presente regolamento relativi a un vaccino anti COVID-19 che ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio dall'autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2001/83/CE, un vaccino anti COVID-19 la cui distribuzione è stata temporaneamente autorizzata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva o un vaccino anti COVID-19 che abbia completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS.

Qualora gli Stati membri accettino certificati di vaccinazione per un vaccino anti COVID-19 di cui al secondo comma, essi accettano anche, alle stesse condizioni, i certificati di vaccinazione rilasciati dagli altri Stati membri in conformità del presente regolamento per lo stesso vaccino anti COVID-19.

#### Articolo 6

#### Certificato di test

1. Ciascuno Stato membro rilascia alle persone che si sono sottoposte a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, automaticamente o su richiesta delle persone interessate, il certificato di test di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Tali persone sono informate del loro diritto a un certificato di test.

2. Il certificato di test contiene le seguenti categorie di dati personali:

a) l'identità del titolare;


b) informazioni riguardanti il test NAAT o il test antigenico rapido a cui il titolare si è sottoposto;

c) metadati del certificato, quali il soggetto che ha rilasciato il certificato o un identificativo univoco del certificato.

I dati personali sono inseriti nel certificato di test conformemente ai campi specifici di dati di cui al punto 2 dell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 al fine di modificare il punto 2 dell'allegato modificando o rimuovendo, o aggiungendo campi di dati che rientrano nelle categorie di dati personali di cui al primo comma del presente paragrafo, lettere b) e c), qualora tale modifica sia necessaria per verificare e confermare l'autenticità, la validità e l'integrità del certificato di test, nel caso di progressi scientifici nel contenimento della pandemia di COVID-19, o per garantire l'interoperabilità con le norme internazionali.

3. Il certificato di test è rilasciato in un formato sicuro e interoperabile conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.



4. Qualora, in caso di comparsa di nuovi dati scientifici o per garantire l'interoperabilità con le norme e i sistemi tecnologici internazionali, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 13.

5. Qualora richiedano una prova dell'esecuzione di un test per l'infezione da SARS-CoV-2 al fine di non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, in conformità del diritto dell'Unione e tenendo conto della situazione specifica delle comunità transfrontaliere, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, gli Stati membri accettano, alle stesse condizioni, anche i certificati di test attestanti un risultato negativo rilasciati dagli altri Stati membri in conformità del presente regolamento.

#### Articolo 7

### Certificato di guarigione

1. Ciascuno Stato membro rilascia, su richiesta, il certificato di guarigione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

I certificati di guarigione sono rilasciati non prima di 11 giorni dopo la data in cui l'interessato è risultato per la prima volta positivo a un test NAAT.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare il numero di giorni a decorrere dal quale deve essere rilasciato il certificato di guarigione, sulla base degli orientamenti ricevuti dal comitato per la sicurezza sanitaria in conformità dell'articolo 3, paragrafo 11, o di dati scientifici riesaminati dall'ECDC.

2. Il certificato di guarigione contiene le seguenti categorie di dati personali:

- a) l'identità del titolare;
- b) informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare successivamente a un test positivo;
- c) metadati del certificato, quali il soggetto che ha rilasciato il certificato o un identificativo univoco del certificato.

I dati personali sono inseriti nel certificato di guarigione conformemente ai campi specifici di dati di cui al punto 3 dell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare il punto 3 dell'allegato modificando o rimuovendo, o aggiungendo campi di dati che rientrano nelle categorie di dati personali di cui al primo comma del presente paragrafo, lettere b) e c), qualora tale modifica sia necessaria per verificare e confermare l'autenticità, la validità e l'integrità del certificato di guarigione, nel caso di progressi scientifici nel contenimento della pandemia di COVID-19, o per garantire l'interoperabilità con le norme internazionali.

3. Il certificato di guarigione è rilasciato in un formato sicuro e interoperabile conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

4. Sulla base degli orientamenti ricevuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 11, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), per consentire il rilascio del certificato di guarigione sulla base di un risultato positivo ottenuto mediante un test antigenico rapido, un test anticorpale, compreso un test sierologico per la ricerca di anticorpi contro il SARS-CoV-2, o qualsiasi altro metodo convalidato a livello scientifico. Tali atti delegati modificano anche il punto 3 dell'allegato aggiungendo, modificando o rimuovendo i campi di dati che rientrano nelle categorie di dati personali di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), del presente articolo.

5. In seguito all'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 4, la Commissione pubblica l'elenco dei test per la ricerca di anticorpi sulla base dei quali può essere rilasciato un certificato di guarigione, che deve essere elaborato dal comitato per la sicurezza sanitaria, inclusi eventuali aggiornamenti.

6. Nella relazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, la Commissione valuta l'opportunità e la fattibilità, alla luce dei dati scientifici disponibili, dell'adozione di atti delegati di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Prima di presentare tale relazione, la Commissione sollecita su base regolare, a norma dell'articolo 3, paragrafo 11, orientamenti sui dati scientifici disponibili e sul livello di standardizzazione per quanto riguarda l'eventuale rilascio di certificati di guarigione basati su test anticorpali, compreso un test sierologico per la ricerca di anticorpi contro il SARS-CoV-2, tenendo conto della disponibilità e dell'accessibilità di tali test.



7. Qualora, in caso di comparsa di nuovi dati scientifici o per garantire l'interoperabilità con le norme e i sistemi tecnologici internazionali, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 13.

8. Qualora accettino una prova di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 al fine di non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, gli Stati membri accettano, alle stesse condizioni, i certificati di guarigione rilasciati dagli altri Stati membri in conformità del presente regolamento.

#### Articolo 8

##### **Certificati COVID-19 e altri documenti rilasciati da un paese terzo**

1. Qualora un certificato di vaccinazione sia stato rilasciato in un paese terzo per un vaccino anti COVID-19 corrispondente a uno dei vaccini anti COVID-19 di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e le autorità di uno Stato membro abbiano ricevuto tutte le informazioni necessarie, compresa una prova affidabile della vaccinazione, tali autorità possono rilasciare all'interessato, su richiesta, il certificato di vaccinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare un certificato di vaccinazione per un vaccino anti COVID-19 il cui utilizzo non è autorizzato nel loro territorio.

2. La Commissione può adottare un atto di esecuzione che stabilisce che i certificati COVID-19 rilasciati da un paese terzo secondo norme e sistemi tecnologici che sono interoperabili con il quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE, che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità del certificato e che contengono i dati di cui all'allegato, sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati dagli Stati membri in conformità del presente regolamento, al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione da parte dei loro titolari.

Prima di adottare un tale atto di esecuzione, la Commissione valuta se i certificati COVID-19 rilasciati dal paese terzo soddisfano le condizioni di cui al primo comma.

L'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

La Commissione rende pubblicamente disponibile l'elenco degli atti di esecuzione adottati a norma del presente paragrafo.

3. L'accettazione da parte degli Stati membri dei certificati di cui al presente articolo è soggetta all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8.

4. Gli Stati membri che accettano certificati di vaccinazione rilasciati da un paese terzo relativo a un vaccino anti COVID-19 di cui all'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, accettano, alle stesse condizioni, anche i certificati di vaccinazione rilasciati da altri Stati membri conformemente al presente regolamento per lo stesso vaccino anti COVID-19.


5. Il presente articolo si applica ai certificati COVID-19 e agli altri documenti rilasciati dai paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 355, paragrafo 2, TFUE e al suo allegato II, nonché dalle isole Fær Øer. Esso non si applica ai certificati COVID-19 e agli altri documenti rilasciati per conto di uno Stato membro nei paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 355, paragrafo 2, TFUE e al suo allegato II, o nelle isole Fær Øer.

#### Articolo 9

##### **Specifiche tecniche**

1. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del quadro di fiducia istituito dal presente regolamento, la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti le specifiche tecniche e le norme per:

- a) rilasciare e verificare in modo sicuro i certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- b) garantire la sicurezza dei dati personali, tenendo conto della loro natura;
- c) compilare i certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, compreso il sistema di codificazione e qualsiasi altro elemento pertinente;
- d) stabilire la struttura comune dell'identificativo univoco del certificato;



- e) creare un codice a barre valido, sicuro e interoperabile;
- f) adoperarsi per garantire l'interoperabilità con le norme e i sistemi tecnologici internazionali;
- g) ripartire le responsabilità tra i titolari del trattamento e per quanto riguarda i responsabili del trattamento, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, capo IV;
- h) garantire che le persone con disabilità possano accedere alle informazioni in formato leggibile all'uomo contenute nel certificato digitale e nel certificato cartaceo, conformemente ai requisiti in materia di accessibilità contemplati nel diritto dell'Unione.

2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, in particolare per garantire l'attuazione tempestiva del quadro di fiducia, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Gli atti di esecuzione adottati ai sensi del presente paragrafo restano in vigore per il periodo di applicazione del presente regolamento.

#### Articolo 10

##### Protezione dei dati personali

1. Al trattamento dei dati personali effettuato in sede di attuazione del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679.

2. Ai fini del presente regolamento, i dati personali figuranti nei certificati rilasciati a norma del presente regolamento sono trattati unicamente al fine di accedere alle informazioni incluse nel certificato e di verificarle per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione durante la pandemia di COVID-19. Dopo la fine del periodo di applicazione del presente regolamento non si procede ad alcun ulteriore trattamento.

3. I dati personali inclusi nei certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono trattati dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione o di transito, o dagli operatori di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri tenuti, a norma del diritto nazionale, ad attuare determinate misure di sanità pubblica durante la pandemia di COVID-19, unicamente per verificare e comprovare lo stato di vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare. A tal fine, i dati personali sono limitati allo stretto necessario. I dati personali consultati a norma del presente paragrafo non sono conservati.

4. I dati personali trattati ai fini del rilascio dei certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, compreso il rilascio di un nuovo certificato, non sono conservati dal soggetto che ha rilasciato il certificato più a lungo dello stretto necessario per il loro scopo e in nessun caso oltre il periodo durante il quale i certificati possono essere utilizzati per esercitare il diritto di libera circolazione.

5. Gli elenchi di revoca dei certificati scambiati tra Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, non sono conservati dopo la fine del periodo di applicazione del presente regolamento.

6. Le autorità competenti o altri organismi designati per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono considerati titolari del trattamento quali definiti all'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679.

7. La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che ha somministrato un vaccino anti COVID-19 o ha effettuato il test per il quale deve essere rilasciato un certificato trasmette alle autorità o altri organismi designati responsabili del rilascio dei certificati i dati personali necessari per completare i campi di dati di cui all'allegato.

8. Quando un titolare del trattamento di cui al paragrafo 6 ricorre a un responsabile del trattamento, in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, non vi è trasferimento di dati dal responsabile del trattamento a un paese terzo.

#### Articolo 11

##### Restrizioni alla libera circolazione e scambio di informazioni

1. Fatta salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica, qualora accettino certificati di vaccinazione, certificati di test che attestano un risultato negativo o certificati di guarigione, gli Stati membri si astengono dall'imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione, quali ulteriori test in relazione ai viaggi per l'infezione da



SARS-CoV-2 o la quarantena o l'autoisolamento in relazione ai viaggi, a meno che non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica in risposta alla pandemia di COVID-19, anche tenendo conto delle prove scientifiche disponibili, compresi i dati epidemiologici pubblicati dall'ECDC sulla base della raccomandazione (UE) 2020/1475.

2. Qualora uno Stato membro imponga, in conformità del diritto dell'Unione, ai titolari dei certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di sottoporsi, dopo l'ingresso nel suo territorio, a quarantena o ad autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, o qualora imponga altre restrizioni ai titolari di tali certificati perché, per esempio, la situazione epidemiologica in uno Stato membro o in una regione all'interno di uno Stato membro peggiori rapidamente, in particolare a causa di una variante di SARS-CoV-2 che desti preoccupazione o interesse, esso ne informa di conseguenza la Commissione e gli altri Stati membri, se possibile 48 ore prima dell'introduzione di tali nuove restrizioni. A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni:

- a) i motivi di tali restrizioni;
- b) la portata di tali restrizioni, specificando quali titolari di certificati ne sono soggetti o esenti;
- c) la data e la durata di tali restrizioni.


3. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito al rilascio e alle condizioni di accettazione dei certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, compresi quali vaccini anti COVID-19 accettano a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma.

4. Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare, complete e tempestive in relazione ai paragrafi 2 e 3. Come regola generale, gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili tali informazioni 24 ore prima dell'entrata in vigore delle nuove restrizioni, tenendo conto del fatto che per le emergenze epidemiologiche è necessaria una certa flessibilità. Le informazioni fornite dagli Stati membri possono inoltre essere rese pubbliche dalla Commissione in modo centralizzato.

## Articolo 12

### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1º luglio 2021.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 7, paragrafi 1 o 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



*Articolo 13***Procedura d'urgenza**

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio ha sollevato obiezioni.

*Articolo 14***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

*Articolo 15***Introduzione graduale**

1. I certificati COVID-19 rilasciati da uno Stato membro prima del 1° luglio 2021 sono accettati dagli altri Stati membri fino al 12 agosto 2021 conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, se contengono i campi di dati di cui all'allegato.
2. Se uno Stato membro non è in grado di rilasciare i certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in un formato conforme al presente regolamento al 1° luglio 2021, ne informa di conseguenza la Commissione e gli altri Stati membri. Laddove contengano le serie di dati riportate nell'allegato, i certificati COVID-19 rilasciati da tale Stato membro in un formato non conforme al presente regolamento sono accettati dagli altri Stati membri conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, fino al 12 agosto 2021.

*Articolo 16***Relazione**

1. Entro il 31 ottobre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione. La relazione contiene un'analisi generale riguardo:
  - a) il numero di certificati rilasciati ai sensi del presente regolamento;
  - b) gli orientamenti richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 11, sui dati scientifici disponibili e sul livello di standardizzazione per quanto riguarda l'eventuale rilascio di certificati di guarigione basati su test anticorpali, compresi i test sierologici per la ricerca di anticorpi contro il SARS-CoV-2, tenendo conto della disponibilità e dell'accessibilità di tali test; e
  - c) le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 11.
2. Entro il 31 marzo 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

La relazione contiene, in particolare, una valutazione dell'impatto del presente regolamento sull'agevolazione della libera circolazione, inclusi sui viaggi e il turismo e l'accettazione dei diversi tipi di vaccino, i diritti fondamentali e la non discriminazione, nonché sulla protezione dei dati personali durante la pandemia di COVID-19.



La relazione può essere accompagnata da proposte legislative, in particolare per prorogare la data di applicazione del presente regolamento, tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica in relazione alla pandemia di COVID-19.

*Articolo 17*

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2021

*Per il Parlamento europeo*


*Il presidente*

D. M. SASSOLI

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A. COSTA




## ALLEGATO

**SERIE DI DATI DEL CERTIFICATO**

1. Campi di dati da inserire nel certificato di vaccinazione:
  - a) nome: cognome(-i) e nome(-i), in quest'ordine;
  - b) data di nascita;
  - c) malattia o agente in questione: COVID-19 (SARS-CoV-2 o una delle sue varianti);
  - d) vaccino o profilassi anti COVID-19;
  - e) nome del prodotto vaccinale anti COVID-19;
  - f) titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino anti COVID-19 o fabbricante del vaccino;
  - g) numero in una serie di dosi e numero complessivo di dosi di una serie;
  - h) data di vaccinazione, indicante la data dell'ultima dose ricevuta;
  - i) Stato membro o paese terzo in cui è stato somministrato il vaccino;
  - j) soggetto che ha rilasciato il certificato;
  - k) identificativo univoco del certificato.
2. Campi di dati da inserire nel certificato di test:
  - a) nome: cognome(-i) e nome(-i), in quest'ordine;
  - b) data di nascita;
  - c) malattia o agente in questione: COVID-19 (SARS-CoV-2 o una delle sue varianti);
  - d) tipo di test;
  - e) nome del test (facoltativo per un test NAAT);
  - f) fabbricante del test (facoltativo per un test NAAT);
  - g) data e ora del prelievo del campione;
  - h) risultato del test;
  - i) centro o struttura in cui è stato effettuato il test (facoltativo per un test antigenico rapido);
  - j) Stato membro o paese terzo in cui è stato effettuato il test;
  - k) soggetto che ha rilasciato il certificato;
  - l) identificativo univoco del certificato.
3. Campi di dati da inserire nel certificato di guarigione:
  - a) nome: cognome(-i) e nome(-i), in quest'ordine;
  - b) data di nascita;
  - c) malattia o agente da cui il titolare è guarito: COVID-19 (SARS-CoV-2 o una delle sue varianti);
  - d) data in cui il titolare è risultato per la prima volta positivo al test NAAT;
  - e) Stato membro o paese terzo in cui è stato effettuato il test;
  - f) soggetto che ha rilasciato il certificato;
  - g) certificato valido a decorrere dal;
  - h) certificato valido fino al (non oltre 180 giorni dalla data del primo risultato positivo del test NAAT);
  - i) identificativo univoco del certificato.

21CE1764



**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione riconosce l'importanza cruciale, nella lotta contro la pandemia di COVID-19, di vaccini anti-COVID-19 e test diagnostici per l'infezione da SARS-CoV-2 che siano accessibili, anche economicamente. Tenendo conto che al momento dell'entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2021/953 e (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio non tutta la popolazione sarà stata vaccinata, è importante garantire l'accesso a possibilità di test economicamente convenienti e ampiamente disponibili per agevolare la libera circolazione e la mobilità in Europa.

Al fine di sostenere le capacità di test degli Stati membri, la Commissione ha già mobilitato fondi a titolo dello strumento per il sostegno di emergenza per l'acquisto di test antigenici rapidi e ha lanciato un appalto congiunto per oltre mezzo miliardo di test antigenici rapidi. Anche la Federazione internazionale della Croce rossa aiuta gli Stati membri ad aumentare la capacità di effettuare test con finanziamenti provenienti dallo strumento per il sostegno di emergenza.

Per migliorare ulteriormente la disponibilità di test economicamente accessibili, in particolare per le persone che attraversano quotidianamente o frequentemente le frontiere per andare a lavorare o a scuola, visitare parenti stretti, ricevere cure mediche o occuparsi dei propri cari, la Commissione si impegna a mobilitare fondi aggiuntivi pari a 100 milioni di EUR a titolo dello strumento per il sostegno di emergenza per l'acquisto di test per l'infezione da SARS-CoV-2 che siano validi ai fini del rilascio di un certificato di test a norma del regolamento 2021/953. Ove necessario e previa approvazione dell'autorità di bilancio, potrebbero essere mobilitati finanziamenti aggiuntivi per un importo superiore a 100 milioni di EUR.

**21CE1765**

## REGOLAMENTO (UE) 2021/954 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2021

**su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,


considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'*acquis* di Schengen, i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nei territori degli Stati membri possono circolare liberamente nei territori di tutti gli altri Stati membri per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
- (2) Il 30 gennaio 2020 il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale concernente la propagazione mondiale del coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 (SARS-CoV-2), che provoca la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). L'11 marzo 2020 l'OMS ha reso la sua valutazione che qualifica la COVID-19 come pandemia.
- (3) Per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 gli Stati membri hanno adottato alcune misure che hanno inciso sulla circolazione verso e dentro il territorio degli Stati membri, quali restrizioni all'ingresso o l'obbligo per i viaggiatori transfrontalieri di sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-CoV-2. Tali restrizioni hanno effetti negativi per le persone e le imprese, in particolare per le persone che vivono in regioni frontaliere e che attraversano la frontiera quotidianamente o frequentemente per motivi di lavoro, affari, istruzione, famiglia, cure mediche o per prestare assistenza.
- (4) Il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 <sup>(2)</sup>, che ha introdotto un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19.
- (5) Il 30 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1632 <sup>(3)</sup>, che ha esortato gli Stati membri vincolati dall'*acquis* di Schengen ad applicare i principi generali, i criteri comuni, le soglie comuni e il quadro comune di misure, comprese le raccomandazioni su coordinamento e comunicazione di cui alla raccomandazione (UE) 2020/1475.
- (6) Molti Stati membri hanno avviato o prevedono di avviare iniziative per il rilascio di certificati di vaccinazione anti COVID-19. Tali certificati di vaccinazione tuttavia, affinché possano essere usati efficacemente nel contesto degli spostamenti transfrontalieri all'interno dell'Unione, devono essere pienamente interoperabili, compatibili, sicuri e verificabili. Occorre un approccio comune tra gli Stati membri per quanto riguarda il contenuto, il formato, i principi, le norme tecniche e il livello di sicurezza di tali certificati di vaccinazione.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 giugno 2021.

<sup>(2)</sup> Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio, del 30 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 nello spazio Schengen (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 25).



- (7) Prima della data di applicazione del presente regolamento vari Stati membri hanno già esentato le persone vaccinate da alcune restrizioni agli spostamenti. Qualora gli Stati membri accettino una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni agli spostamenti messe in atto, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, come l'obbligo di sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, essi dovrebbero essere tenuti ad accettare, alle stesse condizioni, certificati di vaccinazione rilasciati da altri Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. Tale accettazione dovrebbe avvenire alle stesse condizioni, vale a dire che, per esempio, se uno Stato membro considerasse sufficiente la somministrazione di una sola dose di vaccino, dovrebbe farlo anche per i titolari di un certificato di vaccinazione che indica una sola dose dello stesso vaccino.
- (8) Le procedure armonizzate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> non dovrebbero impedire agli Stati membri di decidere di accettare certificati di vaccinazione rilasciati per altri vaccini anti COVID-19 che abbiano ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio dall'autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>, vaccini la cui distribuzione è stata temporaneamente autorizzata a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, e vaccini che abbiano completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS. Qualora un tale vaccino anti COVID-19 ottenga successivamente l'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, l'obbligo di accettare i certificati di vaccinazione alle stesse condizioni riguarderebbe anche i certificati di vaccinazione rilasciati da uno Stato membro per tale vaccino anti COVID-19, indipendentemente dal fatto che i certificati di vaccinazione siano stati rilasciati prima o dopo l'autorizzazione attraverso la procedura centralizzata. Il regolamento (UE) 2021/953 istituisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19. Tale regolamento si applica ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'Unione.
- (9) Conformemente agli articoli 19, 20 e 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni <sup>(7)</sup>, i cittadini di paesi terzi cui si applicano tali disposizioni possono spostarsi liberamente nei territori degli Stati membri.
- (10) Fatte salve le norme comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone previste dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>, e al fine di agevolare la circolazione nei territori degli Stati membri ai cittadini di paesi terzi che hanno diritto di spostarsi, il quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 istituito dal regolamento (UE) 2021/953 dovrebbe applicarsi anche ai cittadini di paesi terzi che non sono già contemplati da tale regolamento, a condizione che siano regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio di uno Stato membro e che siano autorizzati a spostarsi negli altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione.
- (11) Il presente regolamento è inteso a facilitare l'applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni agli spostamenti durante la pandemia di COVID-19, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica. Esso non dovrebbe essere inteso come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di COVID-19. Inoltre, ogni requisito di verifica dei certificati istituiti dal regolamento (UE) 2021/953 non giustifica, di per sé, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne. I controlli alle frontiere interne dovrebbero restare una misura di *extrema ratio*, soggetta alle specifiche norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/399.


<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1)

<sup>(6)</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

<sup>(7)</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).



- (12) Dal momento che il presente regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi già regolarmente soggiornanti o residenti nei territori degli Stati membri, non dovrebbe essere inteso come una concessione ai cittadini di paesi terzi che desiderino recarsi in uno Stato membro del diritto di ottenere un certificato COVID digitale dell'UE da detto Stato membro prima del loro arrivo sul territorio di quest'ultimo. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di rilasciare certificati di vaccinazione presso gli uffici consolari.
- (13) Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/912 <sup>(9)</sup> relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'Unione e all'eventuale revoca di tale restrizione. Il presente regolamento non contempla le restrizioni temporanee dei viaggi non essenziali verso l'Unione.
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (15) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(10)</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Al fine di consentire agli Stati membri di accettare, alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2021/953, i certificati COVID-19 rilasciati dall'Irlanda ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel suo territorio per agevolare gli spostamenti all'interno dei territori degli Stati membri, l'Irlanda dovrebbe rilasciare a tali cittadini di paesi terzi certificati COVID-19 che soddisfino i requisiti del quadro di fiducia del certificato COVID digitale dell'UE. L'Irlanda e gli altri Stati membri dovrebbero accettare i certificati COVID-19 rilasciati ai cittadini di paesi terzi contemplati dal presente regolamento su base reciproca.
- (16) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
- (17) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen <sup>(11)</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio <sup>(12)</sup>.
- (18) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen <sup>(13)</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio <sup>(14)</sup>.
- (19) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante

<sup>(9)</sup> Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (GU L 208 I dell'1.7.2020, pag. 1).


<sup>(10)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

<sup>(11)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>(12)</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

<sup>(13)</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>(14)</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).



l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen <sup>(15)</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio <sup>(16)</sup>.

- (20) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire agevolare gli spostamenti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nei territori degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 istituendo un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, al risultato dei test e alla guarigione di una persona dalla COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (21) Tenuto conto dell'urgenza determinata dalla pandemia di COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (22) Il garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati in conformità dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(17)</sup> e hanno espresso un parere congiunto il 31 marzo 2021 <sup>(18)</sup>,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione.

#### Articolo 2

A condizione che l'Irlanda abbia notificato al Consiglio e alla Commissione che accetta i certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953 rilasciati dagli Stati membri alle persone contemplate dal presente regolamento, gli Stati membri accettano, alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2021/953, i certificati COVID-19 rilasciati dall'Irlanda nel formato conforme ai requisiti del quadro di fiducia del certificato COVID digitale dell'UE di cui al regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che hanno diritto di spostarsi liberamente nel territorio degli Stati membri.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

<sup>(15)</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>(16)</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

<sup>(17)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

<sup>(18)</sup> Non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2021

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
D. M. SASSOLI

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. COSTA

**21CE1766**



**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione conviene che la disponibilità di vaccini anti-COVID-19 e test per l'infezione da SARS-CoV-2 accessibili, anche dal punto di vista economico, è essenziale nella lotta contro la pandemia di COVID-19. Tenendo conto che all'entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2021/953 e (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio non sarà stata vaccinata tutta la popolazione, è importante garantire l'accesso a possibilità di test economicamente convenienti e ampiamente disponibili per agevolare la libera circolazione e la mobilità in Europa.

Al fine di sostenere le capacità di test degli Stati membri, la Commissione ha già mobilitato fondi a titolo dello strumento per il sostegno di emergenza per l'acquisto di test antigenici rapidi e ha lanciato un appalto congiunto per oltre mezzo miliardo di test antigenici rapidi. Anche la Federazione internazionale della Croce rossa aiuta gli Stati membri ad aumentare la capacità di effettuare test con finanziamenti provenienti dallo strumento per il sostegno di emergenza.

Onde sostenere ulteriormente la disponibilità di test economicamente accessibili, in particolare per le persone che attraversano quotidianamente o frequentemente le frontiere per andare a lavorare o a scuola, visitare parenti stretti, ricevere cure mediche o occuparsi di persone care, la Commissione si impegna a mobilitare fondi aggiuntivi pari a 100 milioni di EUR a titolo dello strumento per il sostegno di emergenza per l'acquisto di test per l'infezione da SARS-CoV-2 che siano validi ai fini del rilascio di un certificato di test a norma del regolamento 2021/953. Ove necessario e previa approvazione dell'autorità di bilancio, potrebbero essere mobilitati finanziamenti aggiuntivi per un importo superiore a 100 milioni di EUR.

**21CE1767**

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/955 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2021

**che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli, le procedure e le disposizioni tecniche per le pubblicazioni e le notifiche delle norme di commercializzazione, delle spese e degli oneri e specifica le informazioni da comunicare per la creazione e la gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, nonché i formulari, i modelli e le procedure per la comunicazione di tali informazioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 10, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 13, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno garantire la comparabilità delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare sui loro siti web riguardo alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di fondi di investimento alternativi (FIA) e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Le autorità competenti dovrebbero pertanto utilizzare modelli per la pubblicazione di tali informazioni.
- (2) Le sintesi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM dovrebbero essere facilmente accessibili. Le autorità competenti dovrebbero pertanto pubblicare tali sintesi nella stessa pagina web in cui sono pubblicate le suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili. Tali sintesi dovrebbero essere chiare, concise e facilmente comprensibili.
- (3) I gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), i gestori di fondi europei per il venture capital (EuVECA), i gestori di fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF) e le società di gestione di OICVM dovrebbero poter valutare in anticipo i costi complessivi delle attività transfrontaliere all'interno di ciascuno Stato membro. Per garantire la comparabilità delle spese e degli oneri pagati alle autorità competenti per l'esercizio delle loro funzioni in relazione a tali attività transfrontaliere, tali spese e oneri, o gli elementi essenziali per il loro calcolo, dovrebbero essere presentati sotto forma di tabella.
- (4) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe poter verificare se ha ricevuto tutte le informazioni sulle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM e sulle relative sintesi, nonché sulle spese e sugli oneri pagati in relazione alle attività transfrontaliere dei GEFIA, dei gestori di EuVECA, dei gestori di EuSEF e delle società di gestione di OICVM. L'ESMA dovrebbe altresì poter verificare se tali informazioni sono complete e aggiornate. Pertanto, nel comunicare all'ESMA i collegamenti ipertestuali ai siti web in cui sono reperibili tali informazioni, le autorità competenti dovrebbero utilizzare formulari standardizzati.

<sup>(1)</sup> GUL 188 del 12.7.2019, pag. 55.



- (5) Sia l'ESMA che le autorità competenti dovrebbero designare un punto di contatto unico per l'invio e il ricevimento delle informazioni sui collegamenti ipertestuali ai propri siti web in cui sono pubblicate informazioni sulle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM.
- (6) L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 dispone che l'ESMA pubblichi sul proprio sito web, entro il 2 febbraio 2022, una banca dati centrale contenente tutti i FIA, i GEFIA, i gestori di EuSEF, i gestori di EuVECA, gli OICVM e le società di gestione di OICVM commercializzati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine. Tale banca dati centrale deve essere alimentata con informazioni fornite dalle autorità competenti entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre che si conclude il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. Di conseguenza, qualsiasi obbligo relativo alla fornitura di tali informazioni nella banca dati centrale da parte delle autorità competenti non dovrebbe iniziare ad applicarsi prima del 2 febbraio 2022.
- (7) Affinché il portale di notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1156 funzioni correttamente, è necessario che le disposizioni tecniche prevedano la possibilità di caricare i dati di accompagnamento nel portale di notifica. L'ESMA dovrebbe garantire la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni incluse nel portale di notifica.
- (8) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate in quanto stabiliscono formulari, modelli e procedure standardizzati per la notifica all'ESMA delle informazioni relative alla distribuzione transfrontaliera di FIA e OICVM e per la pubblicazione di tali informazioni da parte delle autorità competenti sui loro siti web. Al fine di garantire la coerenza nella definizione dei formulari standardizzati e date le sostanziali interconnessioni tra le disposizioni del presente regolamento, è opportuno includere tali disposizioni in un unico regolamento.
- (9) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (10) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sulle disposizioni dei progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>. L'ESMA non ha tuttavia effettuato consultazioni sui progetti di norme tecniche di attuazione che specificano i formulari, i modelli e le procedure standard per la comunicazione delle informazioni da parte delle autorità nazionali competenti in relazione alle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione e in relazione alle spese e agli oneri regolamentari relativi alle attività transfrontaliere dei GEFIA, dei gestori di EuVECA, dei gestori di EuSEF e delle società di gestione di OICVM, né sui progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle autorità competenti nonché i formulari, i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni da parte delle autorità competenti all'ESMA ai fini della creazione e della gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, e neppure sulle disposizioni tecniche per il funzionamento del portale di notifica: sarebbe stato infatti altamente sproporzionato chiedere il parere dei portatori di interessi su disposizioni che interessano soltanto l'ESMA e le autorità competenti.
- (11) L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione dovrebbe essere allineata alla data di applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2019/1156 che riguardano tale obbligo. L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di informazioni da comunicare all'ESMA ai fini della creazione e della gestione della banca dati centrale dovrebbe essere allineata alla data di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 che riguarda tale obbligo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### **Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione**

1. Le autorità competenti pubblicano sul loro sito web le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156, utilizzando il modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate dalle autorità competenti integralmente in un'unica pagina web dedicata dei propri siti web, oppure in pagine web distinte, indicanti rispettivamente le informazioni di cui al presente paragrafo per i fondi di investimento alternativi (FIA) e per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

3. Le autorità competenti pubblicano sintesi chiare, concise e facilmente comprensibili delle informazioni di cui al paragrafo 1, utilizzando i modelli di cui all'allegato II del presente regolamento. Tali sintesi sono pubblicate nella stessa pagina web delle informazioni di cui al paragrafo 1, nella parte superiore o inferiore di tale pagina web.

#### Articolo 2

### **Pubblicazione di informazioni riguardanti le spese o gli oneri pagati alle autorità competenti per l'esercizio delle loro funzioni in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuVECA, gestori di EuSEF e società di gestione di OICVM**

Le autorità competenti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 separatamente per ogni spesa od onere, utilizzando il modello di cui all'allegato III del presente regolamento.

#### Articolo 3

### **Notifiche all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati**

1. Le autorità competenti notificano all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) i collegamenti ipertestuali ai propri siti web in cui sono pubblicate le informazioni di cui all'articolo 1, nonché qualsiasi modifica di tali collegamenti ipertestuali e delle informazioni pubblicate nelle pagine web interessate, utilizzando i modelli di cui all'allegato IV.

2. Le autorità competenti notificano all'ESMA i collegamenti ipertestuali ai propri siti web in cui sono pubblicate le informazioni di cui all'articolo 2, nonché qualsiasi modifica di tali collegamenti ipertestuali e delle informazioni pubblicate nelle pagine web interessate, utilizzando i modelli di cui all'allegato V.

3. Le autorità competenti notificano all'ESMA qualsiasi modifica dei collegamenti ipertestuali e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 entro 10 giorni lavorativi a decorrere dall'attuazione della modifica sul sito web dell'autorità competente.

#### Articolo 4

### **Punto di contatto unico**

1. Ai fini delle notifiche di cui all'articolo 3, ciascuna autorità competente designa un punto di contatto unico per l'invio delle informazioni e per la comunicazione di qualsiasi questione relativa alla presentazione di tali informazioni.

2. Le autorità competenti notificano all'ESMA il punto di contatto unico di cui al paragrafo 1.

3. L'ESMA designa un punto di contatto unico per il ricevimento delle informazioni di cui agli articoli 1 e 2 e per la comunicazione di qualsiasi questione relativa al ricevimento delle informazioni di cui al presente articolo.

4. L'ESMA notifica alle autorità competenti il punto di contatto unico di cui al paragrafo 3.



*Articolo 5***Informazioni da comunicare all'ESMA ai fini della creazione e della gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM**

1. Ai fini della creazione e della gestione della banca dati centrale di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1156, le autorità competenti degli Stati membri di origine inviano trimestralmente all'ESMA le informazioni di cui all'allegato VI, tabella 1, del presente regolamento e i relativi aggiornamenti.
2. Le autorità competenti degli Stati membri di origine inviano all'ESMA le informazioni di cui al paragrafo 1 entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre che si conclude il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre.

*Articolo 6***Disposizioni tecniche per il funzionamento del portale di notifica istituito dall'ESMA**

1. Le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in un formato XML comune, utilizzando il formato del campo di cui alla tabella 2 dell'allegato VI.
2. Le autorità competenti trasmettono i documenti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 per via elettronica attraverso il portale di notifica istituito dall'ESMA conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento.
3. L'ESMA garantisce la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 durante la loro trasmissione attraverso il portale di notifica.
4. L'ESMA provvede affinché il portale di notifica di cui al paragrafo 2 tratti e controlli automaticamente tutte le informazioni e i dati di accompagnamento trasmessi e invii un messaggio di riscontro all'autorità competente mittente in merito all'avvenuta trasmissione e agli eventuali errori verificatisi durante tale trasmissione.

*Articolo 7***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 e l'articolo 3, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 2 agosto 2021; l'articolo 5 si applica a decorrere dal 2 febbraio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO I

**Modello per la pubblicazione delle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM**

[Indicare la data in cui le informazioni sono state modificate per l'ultima volta]

Questa pagina contiene informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

**Requisiti per la commercializzazione degli OICVM**

(Inserire informazioni aggiornate ed esaustive sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione degli OICVM, compresi i collegamenti ipertestuali alle versioni integrali di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative)

Le informazioni devono includere almeno le seguenti categorie di norme in materia di:

- (a) formato e contenuto della documentazione di marketing, compresa l'individuazione delle informazioni e dei documenti da notificare all'autorità competente prima dell'inizio della commercializzazione;
- (b) verifica delle comunicazioni di marketing da parte dell'autorità competente;
- (c) obblighi di comunicazione in relazione alla commercializzazione;
- (d) regime del passaporto;
- (e) ritiro della notifica di accordi di commercializzazione;
- (f) altre norme che disciplinano la commercializzazione degli OICVM, applicabili nella giurisdizione dell'autorità competente [se del caso].

**Clausola di esclusione della responsabilità:** [Nome dell'autorità competente] ha esercitato una ragionevole diligenza per garantire che le informazioni sulle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione degli OICVM in [nome dello Stato membro] contenute in questa pagina web siano aggiornate e complete. [Nome dell'autorità competente] non è responsabile della gestione di siti web esterni né può essere chiamata a rispondere di eventuali errori od omissioni su pagine web esterne alle quali rimandano i collegamenti ipertestuali forniti in questa pagina web.


**Requisiti per la commercializzazione dei FIA**

(Inserire informazioni aggiornate ed esaustive sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione dei FIA, compresi i collegamenti ipertestuali alle versioni integrali di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative). Qualora si applichino disposizioni specifiche alla commercializzazione di determinate categorie di FIA (ad esempio FIA immobiliari, FIA di private equity ecc.), inserire le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali per ciascuna di queste categorie.

Le informazioni devono includere almeno le seguenti categorie di norme in materia di:

- (a) autorizzazione preventiva alla commercializzazione;
- (b) formato e contenuto della documentazione di marketing, compresa l'individuazione delle informazioni e dei documenti da notificare all'autorità competente prima dell'inizio della commercializzazione;
- (c) verifica delle comunicazioni di marketing da parte dell'autorità competente;
- (d) commercializzazione presso gli investitori al dettaglio o gli investitori professionali;
- (e) obblighi di comunicazione in relazione alla commercializzazione;
- (f) regime del passaporto;
- (g) distribuzione di fondi stabiliti in un paese terzo nell'ambito del regime nazionale di collocamento privato [se del caso];
- (h) distribuzione di FIA di tipo aperto e di FIA di tipo chiuso;
- (i) ritiro della notifica di accordi di commercializzazione;
- (j) altre norme che disciplinano la commercializzazione dei FIA, applicabili nella giurisdizione dell'autorità competente [se del caso].

**Clausola di esclusione della responsabilità:** [Nome dell'autorità competente] ha esercitato una ragionevole diligenza per garantire che le informazioni sulle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione dei FIA in [nome dello Stato membro] contenute in questa pagina web siano aggiornate e complete. [Nome dell'autorità competente] non è responsabile della gestione di siti web esterni né può essere chiamata a rispondere di eventuali errori od omissioni su pagine web esterne alle quali rimandano i collegamenti ipertestuali forniti in questa pagina web.



**Altri requisiti\***

Oltre alle disposizioni di cui sopra, specificamente previste per la commercializzazione di [OICVM/FIA/OICVM e FIA], eventuali altre disposizioni giuridiche possono applicarsi al momento della commercializzazione in [nome dello Stato membro], sebbene non siano specificamente concepite per la commercializzazione di [OICVM/FIA/OICVM e FIA], a seconda della situazione individuale di coloro che partecipano alla commercializzazione di azioni o quote di [OICVM/FIA/OICVM o FIA]. La commercializzazione in [nome dello Stato membro] può comportare l'applicazione di altri requisiti, quali [specificare le pertinenti legislazioni nazionali che potrebbero essere applicabili].

**Clausola di esclusione della responsabilità:** Di seguito è riportato un elenco non esaustivo delle leggi nazionali che potrebbero essere applicabili; [nome dell'autorità competente] non è responsabile di eventuali omissioni in tale elenco. La vigilanza sugli obblighi derivanti da tali leggi non è soggetta al controllo di [nome dell'autorità competente]. L'applicabilità di tali obblighi e di qualsiasi altro obbligo giuridico dovrebbe essere valutata prima della commercializzazione di [OICVM/FIA/OICVM o FIA] o dell'investimento negli stessi. In caso di dubbio, coloro che commercializzano OICVM o FIA o investono negli stessi dovrebbero ricorrere a una consulenza indipendente riguardante i requisiti applicabili alla loro situazione individuale.

\* Se i requisiti per la commercializzazione degli OICVM e i requisiti per la commercializzazione dei FIA sono pubblicati su pagine web distinte nel sito web di un'autorità competente, gli "altri requisiti" devono essere pubblicati su entrambe le pagine.



## ALLEGATO II

**Modello per la pubblicazione delle sintesi delle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM**

[Indicare la data in cui le informazioni sono state modificate per l'ultima volta, se la presente sintesi è pubblicata in una pagina web distinta da quella in cui sono pubblicate le informazioni di cui all'allegato I]

**Sintesi dei requisiti per la commercializzazione degli OICVM**

(Inserire la sintesi dei requisiti per la commercializzazione degli OICVM, identificando in particolare le norme in materia di:

- (a) notifica e approvazione preventiva delle comunicazioni di marketing;
- (b) eventuali altri requisiti per la commercializzazione degli OICVM, ritenuti opportuni dall'autorità competente [se del caso].)

**Sintesi dei requisiti per la commercializzazione dei FIA**

(Inserire la sintesi dei requisiti per la commercializzazione dei FIA, identificando in particolare le norme in materia di:

- (a) notifica e approvazione preventiva della commercializzazione;
- (b) notifica e approvazione preventiva delle comunicazioni di marketing;
- (c) commercializzazione presso gli investitori al dettaglio o professionali;
- (d) requisiti supplementari applicabili in particolare alla commercializzazione di determinate categorie di FIA esistenti in base al diritto nazionale (ad esempio FIA di private equity o immobiliari);
- (e) eventuali altri requisiti per la commercializzazione dei FIA, ritenuti opportuni dall'autorità competente [se del caso].)



## ALLEGATO III

**Modello per la pubblicazione delle spese e degli oneri regolamentari**

[Indicare la data in cui le informazioni sono state modificate per l'ultima volta]

Questa pagina contiene informazioni sulle spese e sugli oneri pagati a [nome dell'autorità competente] per l'esercizio delle sue funzioni in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuSEF, gestori di EuVECA e società di gestione di OICVM, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

[Le autorità competenti devono utilizzare il presente modello per pubblicare tutte le spese e tutti gli oneri ad esse pagati per l'esercizio delle loro funzioni in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuSEF, gestori di EuVECA e società di gestione di OICVM, suddividendo le spese e gli oneri nelle seguenti categorie (elenco non esaustivo), a seconda dei casi].

**Spese e oneri per la gestione transfrontaliera\***

- (a) spese di registrazione;
- (b) spese pagate per la notifica di documenti e per ogni successivo aggiornamento della notifica preventiva;
- (c) commissioni per il passaporto;
- (d) commissioni di gestione;
- (e) eventuali altre spese o altri oneri applicabili, stabiliti a norma del diritto dello Stato membro [se del caso].

**Spese e oneri per la commercializzazione transfrontaliera\***

- (a) spese di pre-commercializzazione;
- (b) spese di registrazione;
- (c) spese pagate per la notifica di documenti e per ogni successivo aggiornamento della notifica preventiva;
- (d) commissioni per il passaporto;
- (e) spese per il ritiro della notifica;
- (f) eventuali altre spese o altri oneri stabiliti a norma del diritto dello Stato membro [se del caso].

\* Ove non sia previsto il pagamento di spese od oneri in relazione alle categorie di cui sopra, deve essere inserita la clausola di esclusione della responsabilità seguente: «Non è previsto il pagamento di spese od oneri a [nome dell'autorità competente] in relazione a [categoria di attività pertinente]».

[Oltre all'elenco delle spese e degli oneri pagati per l'esercizio delle loro funzioni in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuSEF, gestori di EuVECA e società di gestione di OICVM, che figura di seguito, le autorità competenti possono fornire informazioni generali sulla struttura di tali spese e oneri.]

**Modello per spese e oneri****(Nome o breve descrizione della spesa o dell'onere)**


(Base giuridica e collegamento ipertestuale alla versione integrale del testo giuridico pertinente) (Entità tenuta al pagamento della spesa o dell'onere)

(Attività che dà origine alla spesa o all'onere)


(Descrizione della struttura della spesa o dell'onere, comprese, tra l'altro, le informazioni seguenti:

- (a) l'importo – se stabilito come importo fisso – o la metodologia di calcolo della spesa o dell'onere, compresi in particolare la percentuale, la base di calcolo e l'indicazione, a seconda dei casi, dell'importo minimo o massimo della spesa o dell'onere, unitamente a un esempio;
- (b) l'informazione secondo cui si tratta di una spesa o di un onere iniziale o continuativo e, se del caso, la relativa periodicità;
- (c) la data in cui la spesa o l'onere deve essere pagato; e
- (d) eventuali dettagli supplementari.)

(Le autorità competenti possono fornire informazioni supplementari sulla struttura, sulla periodicità o sulla metodologia di calcolo della spesa o dell'onere. Se l'autorità ritiene che le informazioni contenute nelle righe precedenti possano essere poco chiare o fuorvianti, è obbligatorio fornire informazioni supplementari.)




**Clausola di esclusione della responsabilità:** Le spese o gli oneri di cui sopra sono quelli pagati a [nome dell'autorità competente]. Tuttavia la commercializzazione di OICVM o FIA in [nome dello Stato membro] può comportare altri costi relativi agli obblighi amministrativi, alla consulenza di terzi o allo sviluppo commerciale. [Nome dell'autorità competente] non è responsabile della gestione di siti web esterni né può essere chiamata a rispondere di eventuali errori od omissioni su pagine web esterne alle quali rimandano i collegamenti ipertestuali forniti in questa pagina web.



## ALLEGATO IV

**Modello per la notifica di informazioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento**

<b>Formulario per la comunicazione di informazioni in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1156</b>	
<b>MITTENTE:</b>	
Stato membro:	
Autorità competente:	
Punto di contatto designato:	
Email:	
<i>(Notifica iniziale)</i>	
Gentile Signora, Egregio Signore,	
in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, desidero comunicarLe le informazioni di cui alla disposizione citata, vale a dire:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— il collegamento ipertestuale verso il sito web di <i>[nome dell'autorità competente]</i>, nel quale sono pubblicate le informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM e le relative sintesi; e</li> <li>— la sintesi dei requisiti per la commercializzazione ai fini della pubblicazione sul sito web dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.</li> </ul>	
Queste informazioni sono riportate nella tabella seguente.	
<b>Collegamenti ipertestuali verso il sito web dell'autorità competente</b>	
Collegamento ipertestuale verso il sito web di <i>[nome dell'autorità competente]</i> nel quale le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 sono pubblicate in <i>[specificare la lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale]</i>	<i>[Inserire collegamento ipertestuale]</i>
<i>(Se del caso)</i> Collegamento ipertestuale verso il sito web di <i>[nome dell'autorità competente]</i> nel quale le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 sono pubblicate in <i>[specificare l'altra lingua]</i>	<i>[Inserire collegamento ipertestuale]</i>
<b>Sintesi dei requisiti per la commercializzazione</b>	
Sintesi dei requisiti per la commercializzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 in <i>[specificare la lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale]</i>	<i>[Inserire la sintesi dei requisiti per la commercializzazione]</i>
Sintesi dei requisiti per la commercializzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 in <i>[specificare l'altra lingua]</i>	<i>[Inserire la sintesi dei requisiti per la commercializzazione]</i>
Distinti saluti.	
<i>[Firma]</i>	
<i>(Se la notifica riguarda una modifica di informazioni precedentemente notificate)</i>	



<p>Gentile Signora, Egregio Signore,</p> <p>In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1156, desidero notificare una modifica delle informazioni di cui alla disposizione citata, vale a dire il collegamento ipertestuale verso il sito web di [nome dell'autorità] nel quale sono pubblicate le informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM e le relative sintesi, (e/o) la sintesi dei requisiti per la commercializzazione ai fini della pubblicazione sul sito web dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.</p> <p>I dettagli della modifica attuata il [data di attuazione della modifica sul sito web dell'autorità competente] sono riportati nella tabella seguente.</p>	
<b>Collegamenti ipertestuali verso i siti web delle autorità competenti</b>	
<b>Collegamento ipertestuale precedente</b>	<b>Collegamento ipertestuale aggiornato</b>
<p>Collegamento ipertestuale verso il sito web di [nome dell'autorità competente] nel quale le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 sono pubblicate in [specificare la lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale]:</p> <p>[Inserire collegamento ipertestuale precedente]</p>	<p>Collegamento ipertestuale aggiornato verso il sito web di [nome dell'autorità competente] nel quale le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 sono pubblicate in [specificare la lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale]:</p> <p>[Inserire collegamento ipertestuale aggiornato]</p>
<p>Collegamento ipertestuale verso il sito web di [nome dell'autorità competente] nel quale le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 sono pubblicate in [specificare l'altra lingua]:</p> <p>[Inserire collegamento ipertestuale precedente]</p>	<p>Collegamento ipertestuale aggiornato verso il sito web di [nome dell'autorità competente] nel quale le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 sono pubblicate in [specificare l'altra lingua]:</p> <p>[Inserire collegamento ipertestuale aggiornato]</p>
e/o	
<b>Sintesi dei requisiti per la commercializzazione</b>	
<b>Sintesi precedente dei requisiti per la commercializzazione</b>	<b>Sintesi aggiornata dei requisiti per la commercializzazione</b>
<p>Versione precedente della sintesi dei requisiti per la commercializzazione pubblicata in [specificare la lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale]:</p> <p>[Inserire la versione precedente della sintesi dei requisiti per la commercializzazione]</p>	<p>Versione aggiornata della sintesi dei requisiti per la commercializzazione pubblicata in [specificare la lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale]:</p> <p>[Inserire la versione aggiornata della sintesi dei requisiti per la commercializzazione]</p>
<p>Versione precedente della sintesi dei requisiti per la commercializzazione pubblicata in [specificare l'altra lingua]:</p> <p>[Inserire la versione precedente della sintesi dei requisiti per la commercializzazione]</p>	<p>Versione aggiornata della sintesi dei requisiti per la commercializzazione pubblicata in [specificare l'altra lingua]:</p> <p>[Inserire la versione aggiornata della sintesi dei requisiti per la commercializzazione]</p>
<p>Distinti saluti.</p> <p>[Firma]</p>	



## ALLEGATO V

**Modello per la notifica di informazioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento**

<b>Formulario per la comunicazione di informazioni in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1156</b>	
<b>MITTENTE:</b>	
Stato membro:	
Autorità competente:	
Punto di contatto designato:	
Email:	
Gentile Signora, Egregio Signore,	
In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, desidero comunicare le informazioni di cui alla disposizione citata, vale a dire il collegamento ipertestuale verso il sito web di [nome dell'autorità competente] nel quale sono pubblicate le informazioni sulle spese o sugli oneri pagati in [Stato membro] in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuVECA, gestori di EuSEF e società di gestione di OICVM.	
<b>Collegamenti ipertestuali verso i siti web delle autorità competenti</b>	
Collegamento ipertestuale verso il sito web di [nome dell'autorità competente] nel quale le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 sono pubblicate in [specificare la lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale]	[Inserire collegamento ipertestuale]
(Se del caso) Collegamento ipertestuale verso il sito web di [nome dell'autorità competente] nel quale le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 sono pubblicate in [specificare l'altra lingua]	[Inserire collegamento ipertestuale]
(Se la notifica riguarda una modifica di informazioni precedentemente notificate)	
Gentile Signora, Egregio Signore,	
Desidero notificare una modifica delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1156, vale a dire il collegamento ipertestuale verso il sito web di [nome dell'autorità competente] nel quale sono pubblicate le informazioni sulle spese o sugli oneri pagati in [Stato membro] in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuVECA, gestori di EuSEF e società di gestione di OICVM.	
(Se del caso) Desidero notificare una modifica delle informazioni pubblicate sul sito web di [nome dell'autorità competente] per quanto riguarda le spese e gli oneri regolamentari pagati in [Stato membro] in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuVECA, gestori di EuSEF e società di gestione di OICVM.	
I dettagli della modifica attuata il [data di attuazione della modifica sul sito web dell'autorità competente] sono riportati nella tabella seguente.	
<b>Collegamenti ipertestuali verso i siti web delle autorità competenti</b>	
<b>Collegamento ipertestuale precedente</b>	<b>Collegamento ipertestuale aggiornato</b>
Collegamento ipertestuale verso il sito web di [nome dell'autorità competente] nel quale le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 sono state pubblicate in (specificare la lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale):	Collegamento ipertestuale aggiornato verso il sito web di [nome dell'autorità competente] nel quale le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 sono pubblicate in (specificare la lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale):
[Inserire collegamento ipertestuale precedente]	[Inserire collegamento ipertestuale aggiornato]



(Se del caso) Collegamento ipertestuale verso il sito web di [nome dell'autorità competente] nel quale le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 sono state pubblicate in [specificare l'altra lingua]: [Inserire collegamento ipertestuale precedente]	(Se del caso) Collegamento ipertestuale aggiornato verso il sito web di [nome dell'autorità competente] nel quale le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 sono pubblicate in [specificare l'altra lingua]: [Inserire collegamento ipertestuale aggiornato]
e/o	
<b>Dettagli delle spese o degli oneri regolamentari</b>	
<b>Spese o oneri regolamentari precedenti</b>	<b>Spese o oneri regolamentari aggiornati</b>
Dettagli delle spese o degli oneri regolamentari precedenti:	Dettagli delle spese o degli oneri regolamentari aggiornati:
[Inserire i dettagli delle spese o degli oneri regolamentari pertinenti precedenti]	[Inserire i dettagli delle spese o degli oneri regolamentari pertinenti aggiornati]
Distinti saluti.  [Firma]	




## ALLEGATO VI

## DATI CHE DEVONO ESSERE FORNITI ALL'ESMA PER LA CREAZIONE E LA GESTIONE DELLA BANCA DATI CENTRALE SULLA COMMERCIALIZZAZIONE TRANSFRONTALIERA DI FIA E OICVM

Tabella 1

## Campi da segnalare

Numero	Campo	Contenuto da segnalare	Standard e formato da utilizzare
1	Nome del fondo	Nome completo del fondo.	{ALPHANUM-350}
2	Codice di identificazione nazionale del fondo	Identificativo unico del fondo.	{ALPHANUM-35}
3	LEI del fondo	Identificativo della persona giuridica del fondo.	{LEI}
4	ISIN della categoria di azioni	Numero internazionale di identificazione dei titoli della categoria di azioni.	{ISIN}
5	Nome della società di gestione	Nome completo della società di gestione.	{ALPHANUM-350}
6	LEI della società di gestione	Identificativo della persona giuridica della società di gestione.	{LEI}
7	Codice di identificazione nazionale della società di gestione del fondo	Identificativo unico della società di gestione del fondo assegnato dall'autorità competente.	{ALPHANUM-35}
8	Tipo di fondo	Tipo di fondo.	Scelta dall'elenco di campi predefiniti: — [UCIT] per OICVM — [AIFS] per FIA — [ESEF] per EuSEF — [EVCA] per EuVECA — [LTIF] per «ELTIF»
9	Stato membro mittente	Nome dello Stato membro mittente.	{COUNTRYCODE_2}
10	Stato membro ospitante	Le autorità competenti devono indicare tutti gli Stati membri ospitanti nei quali il fondo è stato notificato per la commercializzazione.	{COUNTRYCODE_2}
11	Data di notifica	Per ciascuno Stato membro ospitante, l'autorità competente deve indicare la data in cui ha inviato la notifica di commercializzazione del fondo all'autorità competente degli Stati membri ospitanti.	{DATEFORMAT}




12	Data di ritiro della notifica	Per ciascuno Stato membro ospitante, l'autorità competente deve indicare la data in cui ha inviato il ritiro della notifica di commercializzazione del fondo all'autorità competente degli Stati membri ospitanti.	{DATEFORMAT}
13	Documentazione di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE nonché all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE	Le autorità competenti devono indicare il nome del file utilizzato per comunicare la documentazione di notifica.	Formato che consente di analizzare il contenuto di un documento senza dover convertire il documento in un altro formato.
14	Lingua della documentazione di notifica	Lingua nella quale è redatta la documentazione di notifica.	{LANGUAGE}
15	Documentazione di ritiro della notifica di cui all'articolo 93 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 32 bis, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE	Se del caso, viene indicato il nome del file utilizzato per comunicare la documentazione di ritiro della notifica.	Formato che consente di analizzare il contenuto di un documento senza dover convertire il documento in un altro formato.
16	Lingua della documentazione di ritiro della notifica	Lingua nella quale è redatta la documentazione di ritiro della notifica.	{LANGUAGE}
17	Commercializzato	Le autorità competenti devono indicare se il fondo è effettivamente commercializzato, ove tale dato sia disponibile.	Scelta dall'elenco di campi predefiniti: — [Y] per Sì — [N] per No — [NA] per non disponibile
18	Forma del fondo	Le autorità competenti devono indicare se il fondo è gestito internamente.	Scelta dall'elenco di campi predefiniti: — [Y] per Sì — [N] per No

Tabella 2

## Formati dei campi

Numero	Simbolo	Tipo di dati	Definizione
1	{ALPHANUM-n}	Fino a n caratteri alfanumerici	Campo di testo libero
2	{LEI}	20 caratteri alfanumerici	Identificativo della persona giuridica secondo ISO 17442
3	{ISIN}	12 caratteri alfanumerici	Codice ISIN secondo ISO 6166
4	{COUNTRYCODE_2}	2 caratteri alfanumerici	Codice del paese a 2 lettere secondo i codici paese alfa-2 dell'ISO 3166-1
5	{LANGUAGE}	Codice a 2 lettere	ISO 639-1
6	{DATEFORMAT}	Date nel formato seguente: AAAA-MM-GG; le date vanno comunicate in UTC.	Formato della data secondo ISO 8601



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/956 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 maggio 2021**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021

*Per la Commissione*  
*A nome della presidente*  
Gerassimos THOMAS  
*Direttore generale*  
*Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale*


---




## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivi
1)	2)	3)
<p>Un articolo modulare dotato di proprietà fonoassorbenti e insonorizzanti (cosiddetto «sistema room-in-room»). Una volta assemblato, misura circa 3 m di larghezza, tra 2 e 6 m di lunghezza e 2,3 m di altezza, con pareti dello spessore di circa 40 mm.</p> <p>È costituito da una struttura a telaio in alluminio di forma cubica, tenuta insieme da una serie di angoli metallici e di pannelli, che sono collocati sui lati e nella parte superiore della struttura.</p> <p>Ciascun pannello è costituito, da un lato, da uno strato fonoassorbente di tessuto ignifugo in poliestere stampato e, dall'altro lato, da un pannello di particelle in legno stratificato. L'interno del pannello è imbottito con lana di roccia (densità di 100 kg/m<sup>3</sup>).</p> <p>Il soffitto è costituito da pannelli di poliestere e travetti di supporto in alluminio. L'articolo è dotato anche di porta, finestre, un sistema di illuminazione a LED e un sistema di ventilazione.</p> <p>L'articolo è concepito come una costruzione speciale da erigere all'interno di un edificio finito esistente, in quanto non offre protezione dalle intemperie. È destinato ad essere utilizzato in uffici open space come spazio chiuso per discussioni riservate o per creare una zona tranquilla.</p> <p>Cfr. immagine (*).</p>	7610 90 90	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1, 2 a), 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7610, 7610 90 e 7610 90 90.</p> <p>La classificazione alla voce 9406 è esclusa in quanto l'articolo non è una «costruzione prefabbricata» indipendente completa o incompleta, dato che non può essere considerato un locale di abitazione, una baracca di cantiere o una costruzione simile (cfr. anche la nota 4 del capitolo 94 e le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9406). Non è adatto ad essere utilizzato all'aperto in quanto non è considerato resistente alle intemperie. L'articolo è una costruzione speciale da erigere all'interno di un edificio finito esistente.</p> <p>L'articolo è un prodotto composito il cui carattere essenziale è conferito dall'elemento costruttivo (struttura a telaio in alluminio). Esso deve pertanto essere classificato in base alla materia costitutiva di tale componente.</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7610 90 90 fra le altre costruzioni di alluminio.</p>

(\*). L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.



21CE1769



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/957 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 maggio 2021**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.


*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.


<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021

*Per la Commissione*  
*A nome della presidente*  
Gerassimos THOMAS  
*Direttore generale*  
*Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale*

---



## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivi
1)	2)	3)
<p>Articolo di forma ovale, avente lunghezza di circa 180 cm e larghezza massima di circa 95 cm. È costituito da un tessuto a trama larga che crea una struttura a rete fissata a un tubo gonfiabile di plastica che circonda la parte in tessuto. Su un lato del tubo è fissato un cuscino gonfiabile di plastica. Il tubo e il cuscino sono completamente avvolti da un tessuto di filati sintetici.</p> <p>La superficie esterna dell'articolo è interamente composta di materie tessili, il cui volume supera quello delle materie plastiche. In particolare, la struttura a rete su cui si sdraia l'utilizzatore è costituita esclusivamente da materiale tessile. Tuttavia, in peso e in valore la plastica prevale sui materiali tessili.</p> <p>L'articolo è progettato per galleggiare sull'acqua, analogamente a un materasso pneumatico.</p> <p>Cfr. immagine (*).</p>	6306 90 00	<p>Classificazione a norma delle regole generali (RGI) 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), della nota 7 f) della sezione XI della NC e del testo dei codici NC 6306 e 6306 90 00. L'articolo è un prodotto composito costituito da materiali diversi (tessuti e materie plastiche) ai sensi della RGI 3 b).</p> <p>La classificazione nel codice NC 3926 90 97 come altri lavori di materie plastiche è esclusa in quanto l'articolo presenta le caratteristiche oggettive di un articolo tessile quando lo si esamina, lo si tocca o ci si sdraia sopra, per via della superficie esterna di materiale esclusivamente tessile. Sebbene la plastica sia importante in relazione all'uso dell'articolo come oggetto galleggiante, il tessuto a rete nella parte centrale è essenziale per consentire a una persona di sdraiarsi sul dispositivo mentre galleggia. Nel complesso, quindi, i materiali tessili (rivestimento esterno, tessuto con trama a rete) conferiscono all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b).</p> <p>Considerate le caratteristiche oggettive dell'articolo (progettato per essere trasportato in luoghi diversi ed esservi utilizzato temporaneamente, leggero, facile da trasportare e da installare, simile ai materassi pneumatici), si tratta di un articolo destinato al campeggio. Cfr. anche la nota esplicativa NC della voce 6306 90 00 e le note esplicative del sistema armonizzato della voce 6306, primo comma, punto 5). L'articolo va pertanto classificato nel codice 6306 90 00 della NC come oggetti per campeggio.</p>

(\*) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.



21CE1770



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/958 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 maggio 2021**

**che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sugli attrezzi da pesca immessi sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli Stati membri e il formato per la relazione di controllo della qualità conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/904, gli Stati membri comunicano i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e ai rifiuti di attrezzi da pesca raccolti nel loro territorio nel formato stabilito dalla Commissione.
- (2) L'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 stabilisce che i dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri siano accompagnati da una relazione di controllo della qualità. Il formato della relazione di controllo della qualità dovrebbe garantire che le informazioni e i dati comunicati costituiscano una base sufficiente per verificare l'esattezza, l'attendibilità e la comparabilità di tali informazioni e dati tra gli Stati membri.
- (3) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati e le informazioni per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale sono stati raccolti.
- (4) Al fine di consentire agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma della direttiva (UE) 2019/904 e di garantire l'esattezza e la comparabilità dei dati comunicati, il formato per la comunicazione dei dati sugli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti nel loro territorio deve essere stabilito conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/904.
- (5) Il formato stabilito nell'allegato della presente decisione prevede che i quantitativi degli attrezzi da pesca immessi sul mercato e dei rifiuti di attrezzi da pesca siano indicati in base al peso. È pertanto opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che la comunicazione possa essere effettuata secondo tale formato.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico e l'attuazione delle direttive relative ai rifiuti istituito a norma dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri comunicano i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e ai rifiuti di attrezzi da pesca di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/904 nel formato di comunicazione di cui all'allegato 1 della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GUL 155 del 12.6.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUL 312 del 22.11.2008, pag. 3).



*Articolo 2*


Gli Stati membri redigono la relazione di controllo della qualità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 nel formato di cui all'allegato 2 della presente decisione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021

*Per la Commissione*  
Virginijus SINKEVIČIUS  
*Membro della Commissione*




## ALLEGATO 1

**Formato per la comunicazione dei dati sugli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio**

**A. Formato per la comunicazione dei dati sugli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato <sup>(1)</sup>**

		Pezze di rete in filo ritorto spesso <sup>(1)</sup> (Ø > 1 mm)	Pezze di rete in filo ritorto sottile (Ø ≤ 1 mm)	Altri attrezzi a base di plastica o loro parti	Parti non di plastica di un attrezzo <sup>(1)</sup>	Boe, galleggianti, corde
Totale (*) = (tonnellate)	A+B+C+D+E	A	B	C	D = I+K	E = F+J+L
Totale materie plastiche =	A+B+C+F	A	B	C		F
— Polipropilene (PP)						
— Polietilene (PE)						
— Polietilene ad alto peso molecolare (HMPE)						
— Nylon						
— Altro (PET, PVC, HDPE, EVA, ecc.)						
— Miscele di polimeri						
Totale metalli	G = I+J				I	J
— Acciaio						
— Alluminio						
— Piombo						
— Altri metalli o miscele di metalli						

<sup>(1)</sup> I dati vanno espressi in peso (tonnellate) — la relazione di controllo della qualità deve specificare se sono stati utilizzati fattori di conversione (ad esempio, dal volume alla massa).



Totale gomma	H = K+L		K	L
--------------	---------	--	---	---

(\*) È obbligatorio comunicare solo i quantitativi totali (nelle caselle bianche) degli attrezzi da pesca e dei loro componenti. Le caselle nere non vanno compilate.

(†) Per «filo ritorto» si intendono tutti i tipi di spago, filo, corda leggera, ecc. costituiti da un solo filamento (monofilamento) o da più filamenti ritorti o intrecciati tra loro a formare un'unica treccia multifilo.

(‡) Possono includere pesi metallici, rulli di gomma, dispositivi/griglie di fuga, ecc.

#### B. Formato per la comunicazione dei dati sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti (‡)

	Totale	Pezze di rete in filo ritorto spesso (†) (Ø > 1 mm)	Pezze di rete in filo ritorto sottile (Ø ≤ 1 mm)	Altri attrezzi a base di plastica o loro parti	Parti non di plastica di un attrezzo (‡)	Boe, galleggianti, corde
Totale (*) = (tonnellate)	A+B+C+D+E	A	B	C	D = I+K	E = F+J+L
Totale materie plastiche =	A+B+C+F	A	B	C		F
— Polipropi- lene (PP)						
— Polietilene (PE)						
— Polietilene ad alto peso molecolare (HMPE)						
— Nylon						
— Altro (PET, PVC, HDPE, EVA, ecc.)						
— Miscele di polimeri						
Totale metalli	G = I+J				I	J
— Acciaio						
— Alluminio						
— Piombo						
— Altri metalli o miscele di metalli						

(‡) I dati vanno espressi in peso (tonnellate) — la relazione di controllo della qualità deve specificare se sono stati utilizzati fattori di conversione (ad esempio, dal volume alla massa).



Totale gomma	H = K+L		K	L
--------------	---------	--	---	---

(\*) È obbligatorio comunicare solo i quantitativi totali (nelle caselle bianche) degli attrezzi da pesca e dei loro componenti. Vi sono inclusi tutti gli attrezzi da pesca contenenti plastica e tutti i singoli componenti, sostanze o materiali facenti parte o collegati a tali attrezzi da pesca nel momento in cui essi sono stati gettati in mare, o anche abbandonati o persi in mare. Le caselle nere non vanno compilate.

(†) Per «filo ritorto» si intendono tutti i tipi di spago, filo, corda leggera, ecc. costituiti da un solo filamento (monofilamento) o da più filamenti ritorti o intrecciati tra loro a formare un'unica treccia multifilo.

(‡) Possono includere pesi metallici, rulli di gomma, dispositivi/griglie di fuga, ecc.



## ALLEGATO 2

**Formato per la relazione di controllo della qualità che accompagna i dati di cui all'allegato 1,  
conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e  
del Consiglio**

**I. Finalità della relazione**

La relazione di controllo della qualità mira a raccogliere informazioni sui metodi di compilazione dei dati e sulla qualità dei dati trasmessi. Intende consentire una miglior comprensione delle strategie adottate dagli Stati membri per la raccolta dei dati e rendere possibile un confronto di questi ultimi tra gli Stati membri. La relazione accompagna la comunicazione degli Stati membri sugli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti.

La relazione di controllo della qualità deve valutare la qualità dei processi di raccolta dei dati, compresi l'ambito e la convalida delle fonti dei dati amministrativi e la validità statistica degli approcci fondati su indagini.

Deve inoltre prendere in considerazione le ragioni di eventuali cambiamenti significativi nei dati comunicati e garantire l'esattezza di tali dati.

**II. Formato da utilizzare per la relazione sul controllo della qualità: attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato**

1. INFORMAZIONI GENERALI

Stato membro:	
Organizzazione responsabile della trasmissione dei dati:	
E-mail di contatto:	
Numero di telefono:	
Anno di riferimento:	
Data di trasmissione/versione:	
Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:	


2. Descrizione delle parti coinvolte nella raccolta dei dati

Nome dell'istituzione	Responsabilità principali
<i>Se necessario, aggiungere righe</i>	

3. DESCRIZIONE DEI METODI UTILIZZATI

3.1. Specificazione dei metodi e delle fonti

Metodi di raccolta dei dati/fonte dei dati	Dati obbligatori (metodo/fonte: sì/no)	Dati facoltativi (eventuali) (metodo/fonte: sì/no)
Comunicazioni amministrative (censimento)		



Indagini (censimento o campionamento)		
Statistiche commerciali (ad esempio, utilizzando i dati Prodcum o Comext)		
Regime di responsabilità estesa del produttore		
Produttori/commercianti di attrezzi		
Altro (specificare)		

Nelle caselle con risposta affermativa, indicare tra parentesi il numero della fonte di riferimento, ad esempio: sì (1).

Per le caselle in cui si è risposto «sì», aggiungere spiegazioni specifiche nella tabella seguente utilizzando i numeri di riferimento corrispondenti. Se disponibile, indicare la frequenza di raccolta dei dati (ad esempio: mensile, trimestrale, annuale, continua).

N. rif.	Ulteriore spiegazione/descrizione

Se necessario, aggiungere righe

### 3.2. Specificazione dei fattori di conversione

Se sono stati utilizzati fattori di conversione <sup>(1)</sup> per stimare i dati facoltativi, specificarli nella tabella seguente.

	Totale attrezzi da pesca contenenti plastica (tonnellate)	Pezze di rete in filo ritorto spesso ( $\varnothing > 1$ mm)	Pezze di rete e lenze in filo ritorto sottile ( $\varnothing \leq 1$ mm)	Altri attrezzi a base di plastica o loro parti	Parti non di plastica di un attrezzo	Boe, galleggianti, corde	Totale per tipo di materiale
Totale (*) (tonnellate)	<b>Valore obbligatorio</b>						
Totale materie plastiche							
— Polipropilene (PP)							
— Polietilene (PE)							
— Polietilene ad alto peso molecolare (HMPE)							

<sup>(1)</sup> Un fattore di conversione è un moltiplicatore aritmetico utilizzato per convertire una quantità espressa in un insieme di unità in una quantità equivalente espressa in un altro insieme di unità.



— Nylon							
— Altro							
— Miscela							
Totale metalli							
— Acciaio							
— Alluminio							
— Piombo							
— Altri metalli o miscele di metalli							
Totale gomma							
Totale per componente attrezzo							

(\*) Le caselle nere non vanno considerate.

#### 4. ESATTEZZA DEI DATI

##### 4.1. Indagini statistiche sui quantitativi di attrezzi da pesca immessi sul mercato

Ambito dell'indagine	Anno	Unità statistiche	Percentuale della popolazione oggetto dell'indagine	Dati (t)	Livello di confidenza	Margine di errore	Adegua-menti dall'anno d'indagine all'anno corrente	Altri dettagli

Aggiungere righe per ogni indagine effettuata.

Nella tabella seguente aggiungere spiegazioni specifiche dopo aver numerato o inserito un riferimento nelle caselle di cui sopra.


N.	Ulteriore spiegazione/descrizione

Se necessario, aggiungere righe

##### 4.2. Principali problemi riguardanti l'esattezza dei dati

Descrizione dei principali problemi che incidono sull'esattezza dei dati, compresi gli errori riguardanti il campionamento, la copertura, la misurazione, il trattamento e la mancata risposta. Descrizione delle stime utilizzate.

N.	Tipo di problema	Ulteriore spiegazione/descrizione
1	Campionamento	
2	Copertura	
3	Misurazione	



4	Trattamento	
5	Mancata risposta	
6	Stime	
7	Altro (specificare)	

Se necessario, aggiungere righe

#### 4.3. Differenze rispetto ai dati dell'anno precedente

Eventuali cambiamenti metodologici significativi nel metodo di calcolo per l'anno di riferimento corrente (includere, in particolare, le revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale necessità di una segnalazione per un dato anno).

N.	Ulteriore spiegazione/descrizione

Se necessario, aggiungere righe

#### 4.4. Verifica dei dati

	Controllo incrociato (sì/no)	Controllo delle serie temporali (sì/no)	Revisione (sì/no)	Processo di verifica (sì/no)
Dati obbligatori				
Dati facoltativi				

Ulteriori informazioni sui metodi, compresa la combinazione dei metodi utilizzati.

	Descrizione dettagliata dei metodi di verifica
Dati obbligatori	
Dati facoltativi (eventuali)	

#### 5. RISERVATEZZA

##### 5.1. Per ogni voce numerata, specificare in che modo è stata garantita la riservatezza (ad esempio: misure o procedure volte ad impedire la divulgazione non autorizzata dei dati ecc.).

N.	Descrizione

Se necessario, aggiungere righe

##### 5.2. Problemi di riservatezza nella pubblicazione dei dati

N.	Descrizione

Se necessario, aggiungere righe



## 6. DIVULGAZIONE: PRINCIPALI SITI WEB E PUBBLICAZIONI NAZIONALI

Gli elementi da elencare di seguito riguardano la divulgazione dei dati.

N.	Elenco dei siti web, documenti, pubblicazioni

## 7. METADATI

Elenco dei documenti riguardanti la metodologia di raccolta dei dati, il trattamento dei dati e il controllo della qualità.

Oggetto	Documento esistente (sì/no)	Riferimento al documento (titolo, anno, eventuale link)
Raccolta dei dati		
Trattamento dei dati		
Controllo di qualità		

### III. Formato da utilizzare per la relazione di controllo della qualità: rifiuti di attrezzi da pesca raccolti

## 1. INFORMAZIONI GENERALI

Stato membro:	
Organizzazione responsabile della trasmissione dei dati:	
E-mail di contatto:	
Numero di telefono:	
Anno di riferimento:	
Data di trasmissione/versionsione:	
Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:	

## 2. DESCRIZIONE DELLE PARTI COINVOLTE NELLA RACCOLTA DEI DATI

Nome dell'istituzione	Responsabilità principali

*Se necessario, aggiungere righe*

## 3. DESCRIZIONE DEI METODI UTILIZZATI

## 3.1. Specificazione dei metodi e delle fonti

Metodi di raccolta dei dati/fonte dei dati	Dati obbligatori (metodo/fonte: sì/no)	Dati facoltativi (eventuali) (metodo/fonte: sì/no)
Comunicazioni amministrative (censimento)		



Indagini (censimento o campionamento)		
Porti		
Regime di responsabilità estesa del produttore		
Produttori/commercianti di attrezzi		
Gestori di rifiuti		
Altro (specificare)		

Nelle caselle con risposta affermativa, indicare tra parentesi il numero della fonte di riferimento, ad esempio: sì (1).

Per le caselle in cui si è risposto «sì», aggiungere spiegazioni specifiche nella tabella seguente utilizzando i numeri di riferimento corrispondenti. Se disponibile, indicare la frequenza di raccolta dei dati (ad esempio: mensile, trimestrale, annuale, continua).

N. rif.	Ulteriore spiegazione/descrizione


Se necessario, aggiungere righe

### 3.2. Specificazione dei fattori di conversione

Se sono stati utilizzati fattori di conversione <sup>(2)</sup> per stimare i dati facoltativi, specificarli nella tabella seguente.

	Totale attrezzi da pesca contenenti plastica (tonnellate)	Pezze di rete in filo ritorto spesso ( $\varnothing > 1$ mm)	Pezze di rete e lenze in filo ritorto sottile ( $\varnothing \leq 1$ mm)	Altri attrezzi a base di plastica o loro parti	Parti non di plastica di un attrezzo	Boe, galleggianti, corde	Totale per tipo di materiale
Totale (*) (tonnellate)	<b>Valore obbligatorio</b>						
<b>Totale materie plastiche</b>							
— Polipropilene (PP)							
— Polietilene (PE)							
— Polietilene ad alto peso molecolare (HMPE)							
— Nylon							

<sup>(2)</sup> Un fattore di conversione è un moltiplicatore aritmetico utilizzato per convertire una quantità espressa in un insieme di unità in una quantità equivalente espressa in un altro insieme di unità.



— Altro							
— Miscele							
<b>Totale metalli</b>							
— Acciaio							
— Alluminio							
— Piombo							
— Altri metalli o miscele di metalli							
<b>Totale gomma</b>							
<b>Totale per componente attrezzo</b>							

(\*) Le caselle nere non vanno considerate.

4. ESATTEZZA DEI DATI

4.1. Indagini statistiche sui quantitativi di rifiuti di attrezzi da pesca raccolti

Ambito dell'indagine	Anno	Unità statistiche	Percentuale della popolazione oggetto dell'indagine	Dati (t)	Livello di confidenza	Margine di errore	Adegua-menti dall'anno d'indagine all'anno corrente	Altri dettagli

Aggiungere righe per ogni indagine effettuata.

Nella tabella seguente aggiungere spiegazioni specifiche dopo aver numerato o inserito un riferimento nelle caselle di cui sopra.

N.	Ulteriore spiegazione/descrizione

Se necessario, aggiungere righe

4.2. Principali problemi riguardanti l'esattezza dei dati

Descrizione dei principali problemi che incidono sull'esattezza dei dati, compresi gli errori riguardanti il campionamento, la copertura, la misurazione, il trattamento e la mancata risposta. Descrizione delle stime utilizzate.

N.	Tipo di problema	Ulteriore spiegazione/descrizione
1	Campionamento	
2	Copertura	
3	Misurazione	



4	Trattamento	
5	Mancata risposta	
6	Stime	
7	Altro (specificare)	

Se necessario, aggiungere righe

#### 4.3. Differenze rispetto ai dati dell'anno precedente

Eventuali cambiamenti metodologici significativi nel metodo di calcolo per l'anno di riferimento corrente (includere, in particolare, le revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale necessità di una segnalazione per un dato anno).

N.	Ulteriore spiegazione/descrizione

Se necessario, aggiungere righe

#### 4.4. Verifica dei dati

	Controllo incrociato (sì/no)	Controllo delle serie temporali (sì/no)	Revisione (sì/no)	Processo di verifica (sì/no)
Dati obbligatori				
Dati facoltativi				

Ulteriori informazioni sui metodi, compresa la combinazione dei metodi utilizzati.

	Descrizione dettagliata dei metodi di verifica
Dati obbligatori	
Dati facoltativi (eventuali)	

#### 5. RISERVATEZZA

##### 5.1. Per ogni voce numerata, specificare in che modo è stata garantita la riservatezza (ad esempio: misure o procedure volte ad impedire la divulgazione non autorizzata dei dati ecc.).

N.	Descrizione

Se necessario, aggiungere righe

##### 5.2. Problemi di riservatezza nella pubblicazione dei dati

N.	Descrizione

Se necessario, aggiungere righe



## 6. DIVULGAZIONE: PRINCIPALI SITI WEB E PUBBLICAZIONI NAZIONALI

Gli elementi da elencare di seguito riguardano la divulgazione dei dati.

N.	Elenco dei siti web, documenti, pubblicazioni

## 7. METADATI

Elenco dei documenti riguardanti la metodologia di raccolta dei dati, il trattamento dei dati e il controllo della qualità.

Oggetto	Documento esistente (sì/no)	Riferimento al documento (titolo, anno, eventuale link)
Raccolta dei dati		
Trattamento dei dati		
Controllo di qualità		

21CE1771



## DECISIONE (PESC) 2021/959 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 10 giugno 2021

**che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo \***  
**(EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2021)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/124/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 28 novembre 2019 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2019/1991 <sup>(2)</sup> relativa alla nomina del sig. Lars-Gunnar WIGEMARK quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 1° dicembre 2019 al 14 giugno 2020.
- (3) L'11 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/792 <sup>(3)</sup>, che proroga il mandato del sig. Lars-Gunnar WIGEMARK quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 15 giugno 2020 al 14 giugno 2021.
- (4) Il 3 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/904 <sup>(4)</sup>, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC e proroga la durata di EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2023.
- (5) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Lars-Gunnar WIGEMARK quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 15 giugno 2021 al 14 giugno 2022,


\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

<sup>(1)</sup> GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2019/1991 del comitato politico e di sicurezza, del 28 novembre 2019, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/2/2019) (GU L 308 del 29.11.2019, pag. 105).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2020/792 del Consiglio, dell'11 giugno 2020, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 193 del 17.6.2020, pag. 9).

<sup>(4)</sup> Decisione (PESC) 2021/904 del Consiglio, del 3 giugno 2021, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 114).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il mandato del sig. Lars-Gunnar WIGEMARK quale capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) è prorogato per il periodo dal 15 giugno 2021 al 14 giugno 2022.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2021

*Per il comitato politico e di sicurezza*

*La presidente*

S. FROM-EMMESBERGER

21CE1772



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/960 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2021

**che istituisce l'Infrastruttura di luce estrema — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca («The Extreme Light Infrastructure ERIC», comunemente «ELI ERIC»)**

[notificata con il numero C(2021) 2923]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**(I testi in lingua bulgara, ceca, italiana, lituana, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Cechia, Italia, Lituania e Ungheria hanno chiesto alla Commissione di istituire l'Infrastruttura di luce estrema — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca («The Extreme Light Infrastructure ERIC», comunemente «ELI ERIC»). Germania e Bulgaria hanno reso nota la loro decisione di partecipare a ELI ERIC in un primo tempo in qualità di osservatori. I suddetti Stati hanno scelto la Repubblica ceca come Stato membro ospitante di ELI ERIC.
- (2) Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 <sup>(2)</sup>.
- (3) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa i requisiti di tale regolamento.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. È costituita l'Infrastruttura di luce estrema — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca («The Extreme Light Infrastructure ERIC», comunemente «ELI ERIC»).
2. Gli elementi essenziali dello statuto di ELI ERIC figurano nell'allegato.

*Articolo 2*

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania e l'Ungheria sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2021

*Per la Commissione*  
Mariya GABRIEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).



## ALLEGATO

## ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI ELI ERIC

## Articolo 1

**DENOMINAZIONE**

È costituita un'infrastruttura europea di ricerca ubicata in un unico sito con impianti operativi in vari Stati membri di ELI ERIC, sotto forma di consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) a norma del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio <sup>(1)</sup>, denominata «The Extreme Light Infrastructure ERIC» e comunemente denominata «ELI ERIC».

## Articolo 2

**COMPITI E ATTIVITÀ**

1. ELI ERIC gestisce gli impianti laser ad alta potenza di cui alla descrizione scientifica e tecnica (allegato I) (gli «IMPIANTI ELI») in qualità di un'unica organizzazione integrata, dotata di una governance unificata e di un'unica struttura di gestione. L'assemblea generale di ELI ERIC (l'«assemblea generale») può riconoscere e includere ulteriori IMPIANTI ELI in conformità all'articolo 25, paragrafo 9, lettera d).
2. ELI ERIC gestisce l'accesso degli utenti agli IMPIANTI ELI attraverso un sistema internazionale di valutazione tra pari. Per conseguire i suoi obiettivi ELI ERIC si adopera in particolare per:
  - a) sfruttare appieno il potenziale scientifico degli IMPIANTI ELI collaborando strettamente con le comunità di utenti, sviluppando e rendendo disponibile una serie di fonti e strumenti complementari, offrendo agli utenti servizi efficienti e condizioni ottimali e intraprendendo attività di informazione rivolte a potenziali nuovi utenti;
  - b) mantenere l'eccellenza e incrementare il valore, la qualità e l'efficacia delle comunità di ricerca dei membri mediante l'accesso internazionale soggetto a valutazione tra pari;
  - c) fornire ai membri una piattaforma unica per l'ampliamento delle competenze tecniche coordinando la ricerca e lo sviluppo di tecnologie pertinenti e la formazione congiunta del personale scientifico e tecnico, nonché promuovendo la collaborazione tra centri di ricerca d'eccellenza e con l'industria;
  - d) elaborare e attuare una politica e una strategia per l'innovazione, anche in materia di proprietà intellettuale, utilizzo tecnologico e sostegno allo sviluppo industriale;
  - e) assicurare l'efficacia della comunicazione interna ed esterna, promuovendo le attività di ELI ERIC e divulgandone i risultati scientifici e tecnici;
  - f) svolgere qualsiasi altra attività a sostegno degli obiettivi di ELI ERIC.
3. ELI ERIC opera senza scopo di lucro. ELI ERIC può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse ai suoi compiti principali e che non ne mettano a repentaglio l'esecuzione. I dettagli sono esposti nelle REGOLE FINANZIARIE.

## Articolo 3

**SEDE LEGALE**


La sede legale di ELI ERIC è a Dolní Břežany, nella Repubblica ceca.

## Articolo 4

**DURATA E SCIOGLIMENTO**

1. ELI ERIC è costituito per un periodo iniziale di vent'anni, che può essere prorogato previa decisione dell'assemblea generale in conformità all'articolo 25, paragrafo 9, lettera f).

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).



2. Lo scioglimento di ELI ERIC richiede una decisione dell'assemblea generale in conformità all'articolo 25, paragrafo 10, lettera k), ed è comunicato alla Commissione europea a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 723/2009. Nella decisione figurano almeno:

- a) il numero di liquidatori e le norme di funzionamento del collegio dei liquidatori in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori e l'indicazione del liquidatore che funge da rappresentante legale di ELI ERIC ai fini dello scioglimento;
- c) i criteri di scioglimento, compreso l'eventuale trasferimento delle attività a un altro soggetto giuridico, e i poteri dei liquidatori.

3. Dopo la chiusura della procedura di scioglimento, senza ritardi indebiti e in ogni caso entro dieci giorni dalla chiusura, ELI ERIC ne informa la Commissione.

4. In caso di estinzione, ELI ERIC resta vincolato a tutti gli obblighi e gli impegni ancora pendenti nei confronti di terzi. La disattivazione e/o il riutilizzo di ciascun IMPIANTO ELI sono presi in carico dal MEMBRO OSPITANTE.

#### Articolo 5

##### **REGIME DI RESPONSABILITÀ**

1. ELI ERIC è responsabile dei propri debiti.
2. La responsabilità finanziaria degli obblighi di ELI ERIC in capo ai MEMBRI è limitata ai rispettivi contributi a ELI ERIC nell'ultimo anno completo di attività.
3. ELI ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alle sue attività.

#### Articolo 6


##### **POLITICA DI ACCESSO DEGLI UTENTI**

1. ELI ERIC offre agli UTENTI accesso agli IMPIANTI ELI mediante un processo di selezione trasparente fondato su una procedura internazionale di revisione tra pari delle proposte, gestita tramite un punto di ingresso elettronico comune. I criteri di selezione si basano sulla qualità scientifica e sulla fattibilità dell'esperimento. Gli aspetti etici insiti nella valutazione delle proposte o dell'esecuzione dell'accesso dovrebbero essere trattati con il sostegno del comitato consultivo etico di cui all'articolo 29.
2. Gli UTENTI che chiedono e ottengono l'accesso a servizi tecnici e/o scientifici al di fuori del sistema di selezione basato sulla valutazione tra pari corrispondono il prezzo opportuno dei servizi ricevuti, conformemente alle limitazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3.
3. I principi della POLITICA DI ACCESSO DEGLI UTENTI figurano nell'allegato I del presente statuto e sono illustrati nel dettaglio in una politica specifica. Tale politica tiene conto del quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati per quanto riguarda la condivisione tra i MEMBRI dei dati personali degli UTENTI.

#### Articolo 7

##### **POLITICA DI VALUTAZIONE SCIENTIFICA**

1. ELI ERIC procede periodicamente alla valutazione e al raffronto della qualità delle sue attività scientifiche per mezzo di una valutazione internazionale tra pari, ivi compresa la valutazione periodica del suo impatto nello Spazio europeo di ricerca, nelle regioni che ospitano le sue attività e a livello internazionale.
2. ELI ERIC garantisce che le attività di ricerca svolte dai suoi UTENTI rispondano ai più elevati standard di qualità e di eccellenza e promuove la formazione e lo scambio di migliori pratiche. Gli aspetti etici dovrebbero essere valutati dal comitato consultivo etico di cui all'articolo 29. ELI ERIC valuta l'impatto e l'efficacia della sua politica di ricerca e della concezione dei suoi programmi, come pure le risorse necessarie a mantenere i suddetti standard.



*Articolo 8***POLITICA DI DIVULGAZIONE**

1. I compiti e le attività di ELI ERIC mirano a potenziare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione in Europa e nel mondo. A tal fine ELI ERIC conduce in particolare attività di comunicazione e divulgazione, servendosi di varie piattaforme per raggiungere tutti i portatori di interessi pertinenti e il pubblico generale.
2. ELI ERIC promuove la divulgazione alla comunità della ricerca, all'industria e al pubblico generale delle attività scientifiche, dei risultati, delle pubblicazioni e delle conoscenze tecnico-scientifiche derivanti dal suo operato. Coerentemente con l'articolo 6, che prevede un accesso aperto e concesso sulla base dell'eccellenza scientifica, ELI ERIC persegue anche una politica di accesso aperto agli insiemi di dati e ai metadati FAIR di cui all'articolo 13, nonché alle pubblicazioni scientifiche derivanti da attività di ricerca finanziate con fondi pubblici condotte presso ELI ERIC.

*Articolo 9***POLITICA IN MATERIA DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

1. Per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967.
2. Fatti salvi i termini di eventuali contratti conclusi tra ELI ERIC e gli utenti, i diritti di proprietà intellettuale generati, ottenuti o sviluppati dagli utenti sono di proprietà di questi ultimi.
3. ELI ERIC adotta una politica, processi e procedure specifici in materia di proprietà intellettuale in conformità all'articolo 25, paragrafo 10, lettera e).

*Articolo 10***POLITICA IN MATERIA DI PERSONALE**

1. ELI ERIC garantisce al personale parità di trattamento e di opportunità e ne sostiene la mobilità al fine di favorire la formazione e lo sviluppo professionali.
2. La politica di assunzione e gestione del personale è definita dal direttore generale di ELI ERIC (il «direttore generale») e approvata dall'assemblea generale. La politica in materia di personale applica procedure di selezione e valutazione a livello internazionale, nonché principi di remunerazione volti ad attirare e trattenere personale altamente qualificato in modo competitivo. Le procedure di selezione del personale di ELI ERIC sono trasparenti, non discriminatorie e conformi al principio delle pari opportunità. L'assunzione e l'impiego non sono discriminatori.
3. ELI ERIC si dota di una politica unica in materia di personale, definita conformemente alle leggi dei paesi nei quali il personale è impiegato.

*Articolo 11***POLITICA IN MATERIA DI APPALTI**

La politica in materia di appalti è definita dal direttore generale di ELI ERIC e approvata dall'assemblea generale. Essa rispetta i principi di trasparenza, proporzionalità, riconoscimento reciproco, parità di trattamento, concorrenza e non discriminazione.

21CE1773



**RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/961 DEL CONSIGLIO****del 14 giugno 2021****che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 168, paragrafo 6, e l'articolo 292, prima e seconda frase,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 <sup>(1)</sup>. La raccomandazione (UE) 2020/1475 ha definito un approccio coordinato sui punti chiave seguenti: l'applicazione di criteri e soglie comuni per decidere se introdurre restrizioni alla libera circolazione, una mappatura del rischio di trasmissione della COVID-19 basata su un codice cromatico concordato, e un approccio coordinato per quanto riguarda le eventuali misure che potrebbero essere opportunamente applicate alle persone che si spostano da una zona all'altra in funzione del livello di rischio di trasmissione in tali zone.
- (2) Sulla base dei criteri e delle soglie stabiliti nella raccomandazione (UE) 2020/1475, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie pubblica, una volta a settimana, una mappa degli Stati membri, suddivisi per regione, al fine di sostenere il processo decisionale degli Stati membri <sup>(2)</sup>.
- (3) Come indicato al considerando 15 della raccomandazione (UE) 2020/1475, tenuto conto della situazione epidemiologica in evoluzione, la Commissione, con il sostegno del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, dovrebbe valutare periodicamente i criteri, i dati necessari e le soglie indicati nella raccomandazione, compresa l'opportunità di valutare altri criteri o adattare le soglie, e trasmettere le sue conclusioni al Consiglio affinché le esamini, unitamente a una proposta di modifica della raccomandazione.
- (4) A seguito di una tale proposta della Commissione, il 1° febbraio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/119 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 <sup>(3)</sup> in considerazione del livello molto elevato di trasmissione comunitaria in tutta l'UE, che può essere legato all'accresciuta trasmissibilità delle nuove varianti del virus SARS-CoV-2 che destano preoccupazione.
- (5) Gli Stati membri possono, in conformità del diritto dell'Unione, limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di salute pubblica. Tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la protezione della salute pubblica. È necessario che tali limitazioni siano applicate nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente i principi di proporzionalità e non

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement>

<sup>(3)</sup> GU L 36 I del 2.2.2021, pag. 1.



discriminazione. Tutte le misure attuate dovrebbero pertanto essere rigorosamente limitate in termini di portata e durata, in linea con l'impegno profuso per ripristinare la libera circolazione nell'Unione, e non dovrebbero andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica. Tali misure dovrebbero inoltre essere coerenti con le misure adottate dall'Unione per garantire la circolazione libera e ininterrotta delle merci e dei servizi essenziali nel mercato unico, compresa quella di forniture mediche e personale medico e sanitario, attraverso i valichi di frontiera detti «corsie verdi» di cui alla comunicazione della Commissione, del 23 marzo 2020, sull'attuazione delle corsie verdi («green lanes»), previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali (\*).

- (6) Per facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto, il 20 maggio 2021, di istituire il certificato COVID digitale UE, un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19. Il certificato COVID digitale UE dovrebbe contribuire ad agevolare la revoca graduale e coordinata delle restrizioni alla libera circolazione attuate, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2. Agevolare la libera circolazione è uno dei presupposti fondamentali per avviare una ripresa economica.
- (7) Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/816 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e alla possibile revoca di tale restrizione (†), in cui raccomanda agli Stati membri di allentare le restrizioni dei viaggi non essenziali verso l'UE, in particolare per i cittadini di paesi terzi cui sia stata somministrata l'ultima dose raccomandata di un vaccino anti COVID-19 che ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (‡). Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di consentire i viaggi non essenziali verso l'UE dei cittadini di paesi terzi cui sia stata somministrata l'ultima dose raccomandata di un vaccino anti COVID-19 che ha completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS (§). La raccomandazione (UE) 2021/816 ha inoltre innalzato le soglie per il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni usate per determinare l'elenco dei paesi terzi da cui dovrebbero essere permessi i viaggi non essenziali. Allo stesso tempo, per limitare il rischio che entrino nell'UE varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse del virus SARS-CoV-2, la raccomandazione (UE) 2021/816 prevede un meccanismo di «freno di emergenza» che consente agli Stati membri di intervenire rapidamente e in modo coordinato per limitare al minimo indispensabile tutti i viaggi in provenienza dai paesi terzi colpiti. È opportuno adattare la raccomandazione (UE) 2020/1475 per tenere conto di tali evoluzioni, compresa la modifica della soglia per il tasso dei casi registrati.
- (8) Nelle conclusioni del 25 maggio 2021 (¶) il Consiglio europeo ha dichiarato che è opportuno proseguire gli sforzi per garantire un approccio coordinato in vista dell'estate. In tale contesto ha accolto con favore l'accordo raggiunto sul certificato COVID digitale UE e ne ha chiesto la rapida attuazione. Come tappa successiva, al fine di agevolare la libera circolazione nell'UE, il Consiglio europeo ha chiesto la revisione entro metà giugno della raccomandazione (UE) 2020/1475. Ha inoltre accolto con favore l'adozione della raccomandazione (UE) 2021/816.
- (9) Il regolamento sul certificato COVID digitale UE (¶) si applicherà dal 1° luglio 2021. A partire da tale data le persone vaccinate, sottoposte a test o guarite avranno il diritto di ottenere un certificato COVID digitale UE, anche se sono state vaccinate prima della data di applicazione del regolamento sul certificato COVID digitale UE, pure nell'ambito di una sperimentazione clinica. È quindi opportuno adattare la raccomandazione (UE) 2020/1475 per utilizzare al meglio il quadro del certificato COVID digitale UE. In particolare, i certificati COVID digitali UE permettono di rilasciare, verificare e accettare in modo sicuro certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione; i certificati rilasciati a norma del regolamento sul certificato COVID digitale UE dovrebbero pertanto costituire lo strumento principale da usare per i viaggi all'interno dell'UE.
- (10) Il regolamento sul certificato COVID digitale UE prevede un periodo introduttivo di sei settimane durante il quale gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare certificati in un formato conforme a detto regolamento fin dalla sua data di applicazione potranno continuare a rilasciare certificati non ancora conformi al regolamento stesso. Durante il periodo introduttivo tali certificati, come pure i certificati rilasciati prima della data di applicazione del regolamento sul certificato COVID digitale UE, dovranno essere accettati da tutti gli Stati membri, purché contengano i dati necessari. Ai fini della raccomandazione (UE) 2020/1475, tali certificati dovrebbero quindi essere considerati rilasciati in conformità del regolamento sul certificato COVID digitale UE.

(\*) GU C 961 del 24.3.2020, pag. 1.

(†) GU L 182 del 21.5.2021, pag. 1.

(‡) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

(§) <https://extranet.who.int/pqweb/key-resources/documents/status-covid-19-vaccines-within-who-eulpq-evaluation-process>

(¶) EUCO 5/21.

(¶) Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).



- (11) È opportuno offrire a coloro che non sono in possesso di un certificato COVID digitale UE, in particolare perché sono stati vaccinati prima della data di applicazione del regolamento sul certificato COVID digitale UE, ogni ragionevole possibilità di dimostrare con altri mezzi che dovrebbero beneficiare della deroga alle restrizioni della libera circolazione concessa da uno Stato membro ai titolari di tali certificati.
- (12) È importante impegnarsi per un'agevole introduzione del certificato COVID digitale UE. A tal fine gli Stati membri dovrebbero avvalersi nella massima misura possibile delle possibilità già offerte dal diritto nazionale riguardo al rilascio di certificati relativi alla COVID-19 per cominciare a rilasciare certificati in un formato conforme al regolamento sul certificato COVID digitale UE già prima che quest'ultimo entri in applicazione, sulla base delle specifiche tecniche da essi elaborate tramite la rete eHealth<sup>(10)</sup>. Laddove il diritto nazionale preveda la verifica dei certificati relativi alla COVID-19, i titolari del certificato COVID digitale UE potrebbero già utilizzarli quando viaggiano. La Commissione concorre a questo processo realizzando il nucleo centrale del certificato COVID digitale UE, vale a dire il gateway dell'UE in cui sono conservate le chiavi pubbliche necessarie per la verifica di un certificato COVID digitale UE. Dato che nessun dato personale è scambiato tramite il gateway dell'UE, gli Stati membri potrebbero usarne le funzionalità già prima dell'entrata in applicazione del regolamento sul certificato COVID digitale UE.
- (13) Il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni nell'area UE/SEE mostra una forte e costante tendenza alla diminuzione, legata soprattutto al significativo aumento della copertura vaccinale nell'Unione. Al 27 maggio 2021 la percentuale cumulativa di adulti di età pari o superiore a 18 anni che aveva ricevuto almeno una dose di vaccino toccava il 42,8 % mentre la percentuale cumulativa di persone nella stessa fascia di età che avevano completato il percorso vaccinale era del 18,9 %. È importante notare che la percentuale cumulativa di persone che avevano completato il percorso vaccinale toccava livelli elevati in gruppi prioritari quali le persone di età pari o superiore a 80 anni e gli operatori sanitari<sup>(11)</sup>. Nel decidere se applicare le restrizioni gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione il livello di protezione garantito dall'aumento della copertura vaccinale, specialmente nei gruppi prioritari.
- (14) Data questa evoluzione positiva, gli Stati membri hanno iniziato a revocare gradualmente le restrizioni imposte per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, per quanto riguarda sia i viaggi che altre attività. Affinché tale revoca risponda a condizioni di sicurezza, molti Stati membri ricorrono a certificati COVID-19 attestanti la vaccinazione, i risultati dei test e/o la guarigione. Al fine di coordinare gli sforzi volti a revocare gradualmente le restrizioni alla libera circolazione attuate, in conformità del diritto dell'UE, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, è opportuno adattare la raccomandazione (UE) 2020/1475. Tenendo conto delle differenti situazioni epidemiologiche tra le zone classificate con i diversi colori previsti dalla raccomandazione (UE) 2020/1475, e al fine di fornire maggiore chiarezza e certezza alle persone che si spostano nell'Unione, è opportuno chiarire ulteriormente le restrizioni che potrebbero essere applicate dagli Stati membri sulla base dei rispettivi processi decisionali.
- (15) Considerati i bassi tassi di infezione nelle zone classificate «arancioni», le persone provenienti da tali zone non dovrebbero essere sottoposte a obblighi di quarantena o di autoisolamento. Gli Stati membri potrebbero però imporre a tali viaggiatori di sottoporsi a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, oppure a un test all'arrivo.
- (16) Per semplificare i viaggi all'interno dell'Unione è opportuno fissare periodi uniformi di validità dei test per l'infezione da SARS-CoV-2, tenendo conto anche dell'imminente introduzione del certificato COVID digitale UE interoperabile. La maggior parte degli Stati membri prevede già che, affinché un test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) sia ammissibile, il campione debba essere prelevato non più di 72 ore prima dell'arrivo. Per i test antigenici rapidi elencati nell'allegato I dell'elenco comune di test antigenici rapidi per la COVID-19 concordato dal comitato per la sicurezza sanitaria<sup>(12)</sup> è giustificato, laddove tali test siano accettati da uno Stato membro ai fini del viaggio, un periodo di validità più breve, di non più di 48 ore. In entrambi i casi i test devono essere eseguiti da professionisti sanitari o da personale qualificato.
- (17) Come osservato nel regolamento sul certificato COVID digitale UE, gli Stati membri sono incoraggiati a fare in modo che i test abbiano prezzi accessibili e siano ampiamente disponibili per agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione, tenendo conto del fatto che non tutta la popolazione ha già avuto la possibilità di vaccinarsi. L'uso dei test antigenici rapidi servirebbe a facilitare il rilascio di certificati riguardanti i risultati dei test a prezzi accessibili. La Commissione ha dichiarato che avrebbe mobilitato 100 milioni di EUR per aiutare gli Stati membri a offrire test a prezzi accessibili.

<sup>(10)</sup> Disponibile al seguente indirizzo: [https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19\\_it](https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_it).

<sup>(11)</sup> <https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab>

<sup>(12)</sup> Disponibile al seguente indirizzo: [https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness\\_response/docs/covid-19\\_rat\\_common-list\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf).




- (18) Le persone provenienti da zone classificate «rosse» potrebbero essere ancora tenute a sottoporsi a quarantena o autoisolamento, tranne se in possesso di un certificato di test che rientri nei periodi uniformi di validità. Coloro che non possiedono tale certificato di test potrebbero essere tenuti a sottoporsi a un test per l'infezione da SARS-CoV-2 all'arrivo e, se necessario, alla quarantena o all'autoisolamento fino all'ottenimento di un risultato negativo del test.
- (19) L'obbligo di quarantena o autoisolamento imposto alle persone provenienti da altri Stati membri costituisce una restrizione significativa alla libera circolazione. Tale obbligo dovrebbe essere imposto soltanto se assolutamente necessario per proteggere la salute pubblica, ad esempio perché la persona arriva da una zona classificata «rossa» senza essersi sottoposta a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, oppure arriva da una zona classificata «rosso scuro», o nella quale è stata attestata un'elevata prevalenza di varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse del virus SARS-CoV-2. I viaggiatori che, in simili situazioni, si sottopongono alla quarantena o all'autoisolamento dovrebbero poterne abbreviare la durata se ottengono un risultato negativo di un test tra cinque e sette giorni dopo l'arrivo, purché non sviluppino sintomi della COVID-19 o non provengano da una zona con elevata prevalenza di varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse del virus SARS-CoV-2.
- (20) Le varianti del virus SARS-CoV-2 continuano a suscitare preoccupazione e dovrebbero essere prese in considerazione dagli Stati membri nel contesto delle restrizioni alla libera circolazione attuate in risposta alla pandemia di COVID-19. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie valuta regolarmente le nuove prove sulle varianti rilevate attraverso l'analisi epidemiologica, l'individuazione delle varianti genomiche secondo precise regole o altre fonti scientifiche <sup>(13)</sup>. Ciò vale soprattutto per le varianti che destano preoccupazione, per le quali prove chiare dimostrano un effetto rilevante sulla trasmissibilità, sulla gravità e/o sull'immunità che potrebbe ripercuotersi sulla situazione epidemiologica nell'UE/SEE, e per le varianti di interesse, per le quali prove delle proprietà genomiche, prove epidemiologiche o prove in vitro indicano la possibilità di un effetto rilevante sulla trasmissibilità, sulla gravità e/o sull'immunità che è realistico prevedere che si ripercuoterebbe sulla situazione epidemiologica nell'UE/SEE. Per fornire una panoramica della proporzione delle varianti che destano preoccupazione e delle varianti di interesse nell'UE/SEE, insieme ai volumi di sequenziamento, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie mette a disposizione un «pannello di controllo delle varianti del virus SARS-CoV-2» <sup>(14)</sup>. Per ottenere informazioni tempestive ed esatte sulla comparsa e sulla circolazione delle varianti che destano preoccupazione e delle varianti di interesse del virus SARS-CoV-2, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie raccomanda che i volumi di sequenziamento degli Stati membri raggiungano un livello pari almeno al 10 % o a 500 sequenze di casi positivi di SARS-CoV-2 sequenziati alla settimana, in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Fare fronte comune per sconfiggere la COVID-19» <sup>(15)</sup>. Un volume insufficiente di sequenziamento comporta una scarsa capacità di individuare la circolazione di varianti che destano preoccupazione prima che abbiano ripercussioni sulla situazione epidemiologica complessiva. Allo stesso tempo, è importante che gli Stati membri tengano conto delle differenze nel volume di sequenziamento, così da non scoraggiare livelli elevati di sequenziamento.
- (21) È quindi opportuno continuare a scoraggiare decisamente tutti i viaggi non essenziali verso le zone classificate «rosso scuro» e in provenienza dalle stesse, verso le zone con un'elevata prevalenza di varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse del virus SARS-CoV-2 e in provenienza dalle stesse, specialmente se si tratta di varianti che aumentano la trasmissibilità o la gravità della malattia o che incidono sull'efficacia del vaccino, e verso le zone con prevalenza ignota per insufficiente volume di sequenziamento e in provenienza dalle stesse.
- (22) I dati scientifici attuali e tuttora in evoluzione sembrano mostrare che le persone vaccinate e le persone guarite dalla COVID-19 nei sei mesi precedenti presentano un rischio ridotto di trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2. La libera circolazione delle persone che, secondo solide prove scientifiche, non costituiscono un rischio significativo per la salute pubblica, ad esempio perché sono immuni da SARS-CoV-2 e non possono trasmetterlo, non dovrebbe essere soggetta a restrizioni, poiché queste non sarebbero necessarie a conseguire l'obiettivo di proteggere la salute pubblica. Laddove la situazione epidemiologica lo consenta, tali persone non dovrebbero essere soggette a ulteriori restrizioni alla libera circolazione legate alla pandemia di COVID-19, come l'obbligo a sottoporsi a un test per il SARS-CoV-2 per motivi di viaggio o all'autoisolamento o alla quarantena per motivi di viaggio, a meno che tali ulteriori restrizioni non siano, secondo gli ultimi dati scientifici disponibili, conformi al principio di precauzione, necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica, e non siano discriminatorie.
- (23) Molti Stati membri esentano già, o prevedono di esentare, le persone vaccinate dalle restrizioni alla libera circolazione all'interno dell'Unione, e l'imminente introduzione del certificato COVID digitale UE interoperabile renderà più facile per i viaggiatori dimostrare di essere stati vaccinati. Secondo gli orientamenti provvisori sui vantaggi della vaccinazione completa contro la COVID-19 per quanto riguarda la trasmissione e le implicazioni per gli interventi non farmaceutici, pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie il 21 aprile 2021 <sup>(16)</sup>, gli obblighi di test e quarantena per i viaggiatori, laddove applicati, possono essere eliminati o

<sup>(13)</sup> <https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern>

<sup>(14)</sup> <https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard>

<sup>(15)</sup> COM(2021) 35 final.


<sup>(16)</sup> Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Interim-guidance-benefits-of-full-vaccination-against-COVID-19-for-transmission-and-implications-for-non-pharmaceutical-interventions.pdf>.



modificati per le persone cui è stato somministrato un ciclo completo di vaccinazione, purché nella loro comunità all'interno del paese di origine la circolazione di varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse sia assente o molto ridotta. La probabilità che un viaggiatore completamente vaccinato rischi di trasmettere la COVID-19 è infatti considerata molto bassa, tranne se accresciuta da fattori quali l'elevata prevalenza di varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse. Di conseguenza, le persone cui è stato somministrato un ciclo completo di vaccinazione con un vaccino anti COVID-19 che ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 non dovrebbero essere soggette a ulteriore test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio o all'autoisolamento o alla quarantena per motivi di viaggio quando si spostano all'interno dell'Unione. Allo stesso tempo, data l'attuale situazione epidemiologica nell'area UE/SEE, è opportuno mantenere negli spazi pubblici e nei grandi assembramenti, anche durante i viaggi, gli interventi non farmaceutici come il distanziamento fisico, l'uso di mascherine e l'igiene delle mani e delle vie respiratorie, a prescindere dallo stato di vaccinazione delle singole persone.

- (24) Per semplificare gli spostamenti all'interno dell'Unione è opportuno stabilire un'interpretazione comune delle condizioni alle quali le persone vaccinate dovrebbero essere esentate dalle restrizioni di viaggio. Le persone vaccinate dovrebbero essere esentate dalle restrizioni una volta trascorsi almeno 14 giorni dalla vaccinazione completa. È opportuno considerare completamente vaccinate le persone cui è stata somministrata la seconda dose in una serie di vaccino anti COVID-19 bidose, anche nel caso in cui, conformemente alle strategie nazionali di vaccinazione, siano state amministrate due dosi di vaccini anti COVID-19 diversi, e le persone a cui è stato somministrato un vaccino monodose.
- (25) Per una rapida campagna vaccinale, alcuni Stati membri hanno attuato strategie che prevedono la vaccinazione del numero massimo di persone possibile nei gruppi che presentano un rischio elevato di contrarre una forma grave di COVID-19. È inoltre raccomandato di somministrare una sola dose di vaccino (in un programma a due dosi) a coloro che hanno precedentemente contratto l'infezione da SARS-CoV-2. Secondo una relazione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie del 6 maggio 2021, nove dei 23 paesi UE/SEE che hanno riferito i loro dati raccomandano di somministrare una dose unica (per i vaccini con un programma a due dosi) alle persone precedentemente infettate<sup>(17)</sup>. Stanno emergendo prove del fatto che, quando ricevono una singola dose di Comirnaty e del vaccino anti COVID-19 Moderna (vaccini a mRNA), le persone precedentemente infettate da SARS-CoV-2 hanno risposte in termini di anticorpi, cellule B e cellule T simili o superiori a coloro che non sono stati precedentemente infettati. Alcuni studi hanno inoltre dimostrato che una singola dose di vaccino somministrata a persone precedentemente infettate sembra generare risposte in termini di anticorpi, cellule B e cellule T simili a quelle riscontrate in persone non infettate che hanno ricevuto due dosi di vaccino. Emergono inoltre prove del fatto che i livelli di anticorpi osservati dopo una sola dose del vaccino Vaxzevria in persone precedentemente infettate sono superiori a quelli osservati dopo una sola dose in persone non precedentemente infettate, e una sola dose in persone precedentemente infettate sembra generare risposte in termini di anticorpi simili a quelle osservate in persone non infettate cui sono state somministrate due dosi di vaccino. Fatta salva la competenza degli Stati membri quanto alla definizione della rispettiva strategia di vaccinazione, una persona precedentemente infettata dal SARS-CoV-2 cui è stata somministrata una sola dose di un vaccino anti COVID-19 bidose che ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 dovrebbe essere considerata, ai fini dei viaggi, completamente vaccinata, se il certificato di vaccinazione attesta che il ciclo di vaccinazione è stato completato con la somministrazione di una sola dose.
- (26) Gli Stati membri potrebbero revocare le restrizioni in altri contesti. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, del regolamento sul certificato COVID digitale UE, qualora accettino una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni alla libera circolazione anche in altre situazioni, ad esempio dopo la prima dose di una serie di vaccino bidose, gli Stati membri dovrebbero accettare anche, alle stesse condizioni, i certificati di vaccinazione relativi a un vaccino anti COVID-19 di cui alla stessa disposizione. Gli Stati membri dovrebbero poter accettare, per lo stesso scopo, anche i certificati di vaccinazione rilasciati per un vaccino anti COVID-19 di cui all'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento sul certificato COVID digitale UE.
- (27) I dati emergenti suggeriscono di raccomandare che non è necessario sottoporre le persone guarite da una COVID-19 confermata in laboratorio a ulteriori test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio, né all'autoisolamento o alla quarantena, almeno per i 180 giorni successivi al primo test NAAT positivo, purché si mantengano interventi non farmaceutici come il distanziamento fisico, le mascherine e l'igiene delle mani e delle vie respiratorie. Di conseguenza molti Stati membri esentano già, o prevedono di esentare, le persone guarite dalle restrizioni alla libera circolazione all'interno dell'Unione, e l'imminente introduzione del certificato COVID digitale UE interoperabile renderà più facile per i viaggiatori dimostrare la guarigione dopo un test NAAT positivo per l'infezione da SARS-CoV-2.

<sup>(17)</sup> Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/overview-implementation-covid-19-vaccination-strategies-and-vaccine-deployment>.



- (28) In linea con il principio di precauzione dovrebbe essere introdotto un meccanismo di «freno di emergenza» per consentire agli Stati membri di imporre nuovamente ai titolari di certificati di vaccinazione o certificati di guarigione di sottoporsi a un test per l'infezione da SARS-CoV-2 e/o a quarantena/autoisolamento qualora un dato Stato membro, o una sua regione, mostri un rapido peggioramento della situazione epidemiologica, in particolare qualora sia osservata un'elevata prevalenza di varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse del virus SARS-CoV-2 tali da aumentare la trasmissibilità o la gravità della malattia o da incidere sull'efficacia del vaccino. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sul certificato COVID digitale UE, in tali situazioni lo Stato membro interessato deve dare notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, se possibile 48 ore in anticipo, dell'introduzione delle nuove restrizioni. Per assicurare il coordinamento, in particolare qualora le restrizioni siano imposte a causa di una nuova variante che desta preoccupazione o variante di interesse del SARS-CoV-2, è opportuno incaricare il Consiglio, in stretta cooperazione con la Commissione, di rivedere la situazione in modo coordinato sulla base di tali informazioni.
- (29) Per garantire che le famiglie in viaggio restino unite, i minori che viaggiano con il genitore o i genitori o con un'altra persona che li accompagna non dovrebbero essere tenuti a sottoporsi a quarantena/autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto alla persona che li accompagna, ad esempio perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. Inoltre, l'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non dovrebbe applicarsi ai bambini di età inferiore a 12 anni.
- (30) Si incoraggiano gli Stati membri ad agevolare per quanto possibile i viaggi dai paesi e i territori d'oltremare di cui all'articolo 355, paragrafo 2, TFUE ed elencati nel relativo allegato II o dalle Isole Fær Øer.
- (31) Il tracciamento dei contatti è un elemento centrale della lotta contro la diffusione del virus, specialmente in connessione con la comparsa di nuove varianti. È però più difficile tracciare i contatti in modo efficace e tempestivo quando occorre farlo a livello transfrontaliero e per elevati volumi di viaggiatori sistemati gli uni vicino agli altri. Per affrontare tale problema gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di imporre alle persone che entrano nel loro territorio tramite modalità di trasporto collettivo con assegnazione anticipata del posto o della cabina, specialmente se sono sottoposte a test soltanto all'arrivo, di presentare il modulo per la localizzazione dei passeggeri (Passenger Locator Forms, PLF) nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati. A tale scopo EU Healthy Gateways ha predisposto un modulo comune digitale per la localizzazione dei passeggeri <sup>(18)</sup> che gli Stati membri possono eventualmente usare. È opportuno incoraggiare gli Stati membri ad aderire alla piattaforma di scambio PLF, che fa parte del sistema di allarme rapido e di reazione, al fine di potenziare le capacità transfrontaliere di tracciamento dei contatti per tutte le modalità di trasporto. La piattaforma di scambio PLF permetterà uno scambio di dati sicuro, tempestivo ed efficace tra le autorità competenti degli Stati membri, consentendo loro la trasmissione interoperabile e automatica delle informazioni ricavate dai rispettivi sistemi digitali PLF nazionali e delle informazioni epidemiologiche alle altre autorità competenti. A questo scopo la Commissione ha adottato, il 27 maggio 2021, la decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 per quanto riguarda gli allarmi generati da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il tracciamento dei contatti dei passeggeri identificati tramite i moduli di localizzazione dei passeggeri <sup>(19)</sup>.
- (32) È opportuno incoraggiare gli Stati membri a pubblicare le informazioni pertinenti anche in formato leggibile meccanicamente, per facilitarne il trattamento da parte dei portatori di interessi, quali gli operatori di servizi transfrontalieri di trasporto passeggeri.
- (33) Tenuto conto della situazione epidemiologica in evoluzione, e man mano che diventano disponibili dati scientifici più rilevanti, anche riguardo alla necessità di ripetere l'immunizzazione per proteggere dalle varianti emergenti o alla necessità di somministrare dosi di richiamo del vaccino a intervalli regolari, è opportuno che la Commissione, con il sostegno del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, continui a sottoporre a periodica revisione la presente raccomandazione, in particolare dopo che sarà stato raggiunto un livello significativo di copertura vaccinale. Detta revisione dovrebbe inoltre valutare i criteri, i dati necessari e le soglie indicati nella presente raccomandazione, compresa l'opportunità di valutare altri criteri, quali il tasso di test effettuati, i tassi di ricovero ospedaliero, la copertura vaccinale e il volume di sequenziamento, o di adeguare le soglie, e trasmettere le sue conclusioni al Consiglio affinché le esamini, unitamente a una proposta di modifica della raccomandazione, ove necessario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:


La raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 è così modificata:

1. Al punto 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il «tasso di test», ossia il numero di test per l'infezione da COVID-19 per 100 000 abitanti effettuati durante l'ultima settimana;».

<sup>(18)</sup> <https://www.euplf.eu/en/home/index.html>

<sup>(19)</sup> C(2021) 3921.



2. Al punto 8, sono aggiunte le lettere d) ed e) seguenti:
- «d) la copertura vaccinale indicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie <sup>(20)</sup>;
  - e) la prevalenza di varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse del virus SARS-CoV-2 segnalata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, tenendo conto del volume di sequenziamento e del loro livello di trasmissione nell'area UE/SEE.».
3. Al punto 10, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) verde, se il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività dei test per l'infezione da COVID-19 è inferiore al 4 %; oppure se il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni è inferiore a 75 e il tasso di positività dei test per l'infezione da COVID-19 è inferiore all'1 %;
  - b) arancione, se il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività dei test per l'infezione da COVID-19 è pari o superiore al 4 %; se il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni è pari o superiore a 50 ma inferiore a 75 e il tasso di positività dei test per l'infezione da COVID-19 è pari o superiore all'1 %; oppure se il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni è compreso tra 75 e 200 e il tasso di positività dei test per l'infezione da COVID-19 è inferiore al 4 %;
  - c) rosso, se il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni è compreso tra 75 e 200 e il tasso di positività dei test per l'infezione da COVID-19 è pari o superiore al 4 %, oppure se il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni è superiore a 200 ma inferiore a 500;».
4. Al punto 13, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
- «b) gli Stati membri potrebbero tener conto di ulteriori criteri e tendenze, compresa la copertura vaccinale. A tal fine, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie fornirà dati sulle dimensioni della popolazione, sul tasso di ricoveri ospedalieri, sul tasso di ricoveri in terapia intensiva e sul tasso di mortalità, se disponibili, su base settimanale;
  - c) gli Stati membri dovrebbero tenere conto della situazione epidemiologica nel proprio territorio, compresi la prevalenza di varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse del virus SARS-CoV-2, la copertura vaccinale, le strategie in materia di test, il numero di test effettuati e i tassi di positività dei test, nonché altri indicatori epidemiologici;
  - d) gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle strategie in materia di test e prestare particolare attenzione alla situazione delle zone con elevati tassi di test effettuati, in particolare le zone con un tasso di test effettuati per l'infezione da COVID-19 pari a o superiore a 10 000 per 100 000 abitanti nel corso dell'ultima settimana.».
5. Al punto 13, la lettera e) è soppressa.
6. Il punto 16 bis è sostituito dal seguente:
- «Gli Stati membri dovrebbero scoraggiare fortemente tutti i viaggi non essenziali verso le zone classificate “rosso scuro” ai sensi del punto 10 e in provenienza dalle stesse.
- Gli Stati membri dovrebbero scoraggiare fortemente tutti i viaggi non essenziali verso le zone con elevata prevalenza di varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse del virus SARS-CoV-2 e in provenienza dalle stesse, e verso le zone con prevalenza ignota per insufficiente volume di sequenziamento, e in provenienza dalle stesse.
- Al contempo gli Stati membri dovrebbero mirare a evitare perturbazioni dei viaggi essenziali e mantenere mobili i flussi di trasporto in linea con il sistema delle “corsie verdi”, ed evitare interruzioni delle catene di approvvigionamento e della circolazione dei lavoratori dipendenti e autonomi che si spostano per motivi professionali o commerciali.».

7. Il punto 17 è sostituito dal seguente:

«In linea di massima gli Stati membri non dovrebbero rifiutare l'ingresso dei viaggiatori provenienti da altri Stati membri.

<sup>(20)</sup> <https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html>



Gli Stati membri che reputano necessario introdurre restrizioni alla libera circolazione per motivi di salute pubblica, sulla base dei propri processi decisionali, potrebbero imporre ai viaggiatori provenienti da una zona classificata "arancione", "rossa" o "grigia" ai sensi del punto 10 di essere in possesso di un certificato di test rilasciato in conformità del regolamento sul certificato COVID digitale UE, che attesti il risultato negativo di un test ottenuto:

- non più di 72 ore prima dell'arrivo, nel caso di test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT); o
- non più di 48 ore prima dell'arrivo, nel caso di test antigenico rapido (RAT).

Le persone provenienti da una zona classificata "arancione" ai sensi del punto 10 che non sono in possesso di tale certificato di test potrebbero essere tenute a sottoporsi a un test dopo l'arrivo.

Le persone provenienti da una zona classificata "rossa" o "grigia" ai sensi del punto 10 che non sono in possesso di tale certificato di test potrebbero essere tenute a sottoporsi a quarantena/autoisolamento fino all'ottenimento di un risultato negativo di un test dopo l'arrivo, a meno che non sviluppino sintomi della COVID-19.

Gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi di coordinamento per quanto riguarda la durata della quarantena/ dell'autoisolamento e le possibili alternative. Ove possibile e conformemente alle strategie decise dagli Stati membri, è opportuno incoraggiare lo sviluppo dei test.

Il test per l'infezione da SARS-CoV-2 richiesto ai sensi del presente punto potrebbe essere un test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) o un test antigenico rapido elencato nell'allegato I dell'elenco comune di test antigenici rapidi per la COVID-19 concordato dal comitato per la sicurezza sanitaria<sup>(2)</sup>, secondo la decisione dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i test abbiano prezzi accessibili e siano ampiamente disponibili, garantendo tuttavia che ciò non arrechi pregiudizio all'erogazione dei servizi sanitari pubblici essenziali, soprattutto in termini di capacità di laboratorio.»

8. È inserito il punto 17 bis bis seguente:

«In deroga ai punti 17 e 17 bis e fatto salvo il punto 18 bis, i titolari di certificati di vaccinazione rilasciati in conformità del regolamento sul certificato COVID digitale UE per un vaccino anti COVID-19 di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, di tale regolamento, attestanti che sono trascorsi almeno 14 giorni dalla vaccinazione completa non dovrebbero essere soggetti a ulteriori restrizioni alla libera circolazione, come l'obbligo di sottoporsi a test aggiuntivi per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio o ad autoisolamento o quarantena per motivi di viaggio. Ai fini della presente raccomandazione, per vaccinazione completa si intende:

- a) l'avvenuta somministrazione della seconda dose di una serie di vaccino bidose;
- b) l'avvenuta somministrazione di un vaccino monodose;
- c) l'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino bidose dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2.

Gli Stati membri potrebbero inoltre revocare tali ulteriori restrizioni dopo la prima dose di una serie di vaccino bidose, tenendo conto al contempo dell'impatto delle varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse del virus SARS-CoV-2 sull'efficacia del vaccino dopo l'amministrazione di una sola dose, come anche nel caso dei vaccini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento sul certificato COVID digitale UE».

9. È inserito il punto 17 bis ter seguente:

«In deroga ai punti 17 e 17 bis e fatto salvo il punto 18 bis, i titolari di certificati di guarigione rilasciati in conformità del regolamento sul certificato COVID digitale UE attestanti che sono trascorsi almeno 180 giorni dalla data del primo risultato positivo di un test non dovrebbero essere soggetti a ulteriori restrizioni alla libera circolazione, come l'obbligo di sottoporsi a test aggiuntivi per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio o ad autoisolamento o quarantena per motivi di viaggio.»


10. Dopo il punto 17 ter è inserito il titolo seguente:

«Rispondere alle varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse».

11. Il punto 18 è sostituito dal seguente:

«Stati membri dovrebbero tenere conto della prevalenza di varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse del virus SARS-CoV-2, specialmente di varianti che aumentano la trasmissibilità o la gravità della malattia o che incidono sull'efficacia del vaccino, nonché del volume di sequenziamento e del loro livello di trasmissione nell'area UE/SEE, a prescindere dalla classificazione della zona in questione. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero utilizzare i dati e le valutazioni del rischio pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sulle

<sup>(2)</sup> Disponibile al seguente indirizzo: [https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness\\_response/docs/covid-19\\_rat\\_common-list\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf).



varianti che destano preoccupazione e sulle varianti di interesse nell'area UE/SEE. Per ottenere informazioni tempestive ed esatte sulla comparsa e sulla circolazione delle varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse del SARS-CoV-2, gli Stati membri dovrebbero raggiungere volumi di sequenziamento pari almeno al 10 % o a 500 sequenze di casi positivi di SARS-CoV-2 sequenziati alla settimana, secondo le raccomandazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Gli Stati membri dovrebbero fornire, su base settimanale, dati relativi ai risultati del sequenziamento dei casi positivi di SARS-CoV-2 e al volume di sequenziamento, anche a livello regionale, così da garantire che le misure possano essere mirate alle regioni in cui sono strettamente necessarie.».

12. È inserito il punto 18 bis seguente:

«Nel caso in cui un dato Stato membro, o una sua regione, mostri un rapido peggioramento della situazione epidemiologica, in particolare a causa di un'elevata prevalenza di varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse del virus SARS-CoV-2:

a) che aumentano la trasmissibilità della variante e la gravità dell'infezione, si ripercuotono sull'immunità o incidono sull'efficacia del vaccino, e

b) non si registra, nella maggior parte degli altri Stati membri, una rilevante trasmissione comunitaria paragonabile,

gli Stati membri potrebbero innescare un freno di emergenza. Su tale base gli Stati membri dovrebbero, in via eccezionale e temporanea, imporre ai titolari di certificati di vaccinazione o certificati di guarigione emessi in linea con il regolamento sul certificato COVID digitale UE di sottoporsi a un test per l'infezione da SARS-CoV-2 e/o a quarantena/autoisolamento. Ove possibile, tali misure dovrebbero essere limitate al livello regionale.

Prima di innescare il freno di emergenza, gli Stati membri, sulla base della valutazione dei pertinenti dati da parte del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e delle autorità sanitarie nazionali, dovrebbero prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse con casi di trasmissione comunitaria successiva individuati nella zona interessata e

b) il volume di sequenziamento nello Stato membro interessato, in particolare se è significativamente inferiore o superiore ai livelli raccomandati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione e agli Stati membri a norma dell'articolo 11 del regolamento sul certificato COVID digitale UE, in particolare qualora le restrizioni siano imposte a causa di nuove varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse del virus SARS-CoV-2, il Consiglio, in stretta cooperazione con la Commissione e con il sostegno del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, dovrebbe rivedere la situazione in modo coordinato. In questa occasione la Commissione potrebbe, se necessario e opportuno, presentare proposte su criteri armonizzati per la mappatura di zone in cui sono state segnalate nuove varianti che destano preoccupazione o varianti di interesse del virus SARS-CoV-2.».


13. Dopo il punto 18 bis è inserito il titolo seguente:

«Specifiche categorie di viaggiatori e altre disposizioni».

14. Il punto 19 bis è sostituito dal seguente:

«In conformità del punto 17 bis e fatte salve le deroghe di cui ai punti 17 bis bis e 17 bis ter, i viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale provenienti da una zona "rosso scuro" dovrebbero rispettare prescrizioni relative ai test e sottoporsi a quarantena/autoisolamento, purché ciò non abbia un effetto sproporzionato sull'esercizio di detta funzione o necessità.

In deroga a quanto sopra, i lavoratori del settore dei trasporti e i fornitori di servizi di trasporto di cui al punto 19 ter non dovrebbero essere tenuti a sottoporsi a test per l'infezione da COVID-19 o a quarantena in conformità dei punti 17 e 17 bis nell'esercizio di tale funzione essenziale. Qualora uno Stato membro inneschi il freno di emergenza ai sensi del punto 18 bis e, di conseguenza, obblighi i lavoratori del settore dei trasporti e i fornitori di servizi di trasporto a sottoporsi a un test per l'infezione da COVID-19, dovrebbe essere usato un test antigenico rapido e non dovrebbe essere imposta alcuna quarantena, e ciò non dovrebbe causare perturbazioni dei trasporti. Qualora si verificano perturbazioni dei trasporti o delle catene di approvvigionamento, gli Stati membri dovrebbero revocare o abrogare immediatamente tale prescrizione sistematica di test per preservare il funzionamento delle "corsie verdi".».



15. Il punto 19 ter è sostituito dal seguente:

«In aggiunta alle deroghe di cui al punto 19 bis, gli Stati membri non dovrebbero imporre un test né la quarantena/ l'autoisolamento a coloro che vivono in regioni frontaliere e che attraversano la frontiera quotidianamente o frequentemente per motivi di lavoro, affari, istruzione, famiglia, cure mediche o assistenza, in particolare a coloro che esercitano funzioni critiche o essenziali per le infrastrutture critiche. Se in tali regioni è introdotto un obbligo di test per gli spostamenti transfrontalieri, la frequenza e il tipo di test sulle persone di cui sopra dovrebbero essere proporzionati e dovrebbero potersi applicare le deroghe di cui ai punti 17 bis bis e 17 bis ter. Se la situazione epidemiologica sui due lati della frontiera è simile, non dovrebbe essere imposto alcun obbligo di sottoporsi a test per motivi di viaggio. Coloro che sostengono di ricadere nell'ambito di applicazione del presente punto potrebbero essere tenuti a fornire prove documentali o a presentare una dichiarazione in tal senso.».

16. È inserito il punto 19 quater seguente:

«I minori che viaggiano con il genitore o i genitori o con un'altra persona che li accompagna non dovrebbero essere tenuti a sottoporsi a quarantena/autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto alla persona che li accompagna, ad esempio a motivo delle deroghe di cui ai punti 17 bis bis e 17 bis ter. Inoltre, l'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non dovrebbe applicarsi ai bambini di età inferiore a 12 anni.».

17. Il punto 20 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di imporre alle persone che entrano nel loro territorio tramite modalità di trasporto collettivo con assegnazione anticipata del posto o della cabina di presentare il modulo per la localizzazione dei passeggeri (PLF) nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati. A tale scopo gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare il modulo digitale comune per la localizzazione dei passeggeri predisposto da EU Healthy Gateways. <sup>(2)</sup> Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare se aderire alla piattaforma di scambio PLF per potenziare le capacità di tracciamento dei contatti a livello transfrontaliero per tutte le modalità di trasporto.».

18. Il punto 23 è sostituito dal seguente:

«Se una persona sviluppa sintomi all'arrivo a destinazione, il test, la diagnosi, l'isolamento e il tracciamento dei contatti dovrebbero avvenire in conformità delle pratiche locali e l'ingresso non dovrebbe essere rifiutato. Le informazioni sui casi individuati all'arrivo dovrebbero essere condivise immediatamente con le autorità sanitarie dei paesi in cui la persona ha soggiornato nei 14 giorni precedenti, a fini di tracciamento dei contatti, tramite la piattaforma di scambio PLF ove applicabile, o altrimenti attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione.».

19. Il punto 25 è sostituito dal seguente:

«In conformità dell'articolo 11 del regolamento sul certificato COVID digitale UE, gli Stati membri dovrebbero fornire ai portatori di interessi e al pubblico, con il massimo anticipo possibile rispetto all'entrata in vigore delle nuove misure, informazioni chiare, complete e tempestive sulle eventuali restrizioni alla libera circolazione, sugli eventuali requisiti complementari (ad esempio la necessità di sottoporsi a un test prima della partenza, i test specifici per l'infezione da COVID-19 da usare per l'esenzione dalle restrizioni, o la necessità di presentare il modulo per la localizzazione dei passeggeri) e sulle misure applicate ai viaggiatori provenienti da zone a rischio. Come regola generale, tali informazioni dovrebbero essere pubblicate 24 ore prima dell'entrata in vigore delle misure, tenendo conto del fatto che per le emergenze epidemiologiche è necessaria una certa flessibilità. Le informazioni dovrebbero essere pubblicate anche in formato leggibile meccanicamente.

Tali informazioni dovrebbero essere aggiornate con regolarità dagli Stati membri ed essere messe a disposizione anche sulla piattaforma web "Re-open EU", che dovrebbe contenere la mappa pubblicata periodicamente dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie conformemente ai punti 10 e 11.

Dovrebbero essere indicati chiaramente il contenuto saliente delle misure, il relativo ambito di applicazione geografico e le categorie di persone alle quali si applicano.».

20. Dopo il punto 25 è inserito il titolo seguente:


«Introduzione del certificato COVID digitale UE».

21. È inserito il punto 25 bis seguente:

«Il certificato COVID digitale UE dovrebbe essere introdotto non appena possibile, sulla base delle specifiche tecniche elaborate dagli Stati membri tramite la rete eHealth <sup>(3)</sup>.

<sup>(2)</sup> <https://www.euplf.eu/en/home/index.html>

<sup>(3)</sup> Disponibile al seguente indirizzo: [https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19\\_it](https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_it).




Prima che entri in applicazione il regolamento sul certificato COVID digitale UE, i riferimenti contenuti nella presente raccomandazione ai certificati rilasciati in conformità di detto regolamento dovrebbero valere anche per i certificati rilasciati in altro formato, fatto salvo l'uso di certificati in altri formati conformemente a detto regolamento.».

Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2021

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. MENDES GODINHO

21CE1774



## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/962 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2021

relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 85, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che, per un periodo transitorio che scade il 18 giugno 2021, l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibili alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici e a soggetti stabiliti per fornire un risarcimento ai membri di tali schemi in caso di inadempimento. Il periodo transitorio è stato introdotto per evitare gli effetti negativi della compensazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati e per concedere il tempo necessario per sviluppare soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento, da parte degli schemi pensionistici, di garanzie in contanti e non in contanti a titolo di margini di variazione.
- (2) L'articolo 85, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 conferisce alla Commissione il potere di prorogare tale periodo transitorio due volte, ogni volta di un anno, qualora concluda che non sono ancora state sviluppate soluzioni tecniche praticabili e che permane l'effetto negativo della compensazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati. L'articolo 85, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento prevede che, fino alla proroga finale del periodo transitorio, la Commissione prepari relazioni annuali in cui valuta se siano state sviluppate soluzioni tecniche praticabili e se debbano essere adottate misure per agevolarle.
- (3) La Commissione ha adottato la sua prima relazione <sup>(2)</sup> il 23 settembre 2020, nella quale ha evidenziato che nel corso degli anni i partecipanti al mercato si sono adoperati per sviluppare soluzioni tecniche praticabili e che alcuni schemi pensionistici hanno iniziato a compensare a livello centrale una parte dei loro derivati su base volontaria. La relazione ha concluso che la principale sfida ancora da affrontare per gli schemi pensionistici è la necessità di costituire margini di variazione in contante nelle situazioni di tensione del mercato, quando le CCP possono richiedere loro di costituire margini di variazione di importo rilevante.

<sup>(1)</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, modificato dal regolamento (UE) n. 834/2019, atto a valutare se siano state sviluppate soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie in contanti e non in contanti come margini di variazione, nonché la necessità di eventuali misure volte a facilitare tali soluzioni tecniche praticabili (COM(2020) 574 final del 23 settembre 2020).



- (4) L'articolo 85, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede inoltre che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), in cooperazione con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, l'Autorità bancaria europea e il Comitato europeo per il rischio sistemico, presenti alla Commissione relazioni annuali in cui valuta, tra l'altro, se le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi pensionistici abbiano profuso sforzi adeguati per sviluppare soluzioni tecniche praticabili che facilitino la partecipazione di tali schemi alla compensazione centrale, tramite la costituzione di garanzie in contante e non in contante come margini di variazione, comprese le implicazioni di tali soluzioni sulla liquidità del mercato e sulla pro-ciclicità e le loro potenziali implicazioni giuridiche o di altro genere. Nella sua relazione del 17 dicembre 2020, l'ESMA ha concluso che nel corso degli anni le parti interessate hanno esaminato alcune soluzioni per superare le sfide cui devono far fronte gli schemi pensionistici, che nel loro insieme potrebbero rappresentare un sostegno sia in tempi normali che in periodi di stress. L'ESMA ha tuttavia concluso che tali soluzioni devono essere ulteriormente sviluppate o potrebbero dover essere accompagnate da alcune modifiche regolamentari in determinati casi e si è pertanto espressa a favore di una proroga di un anno del periodo transitorio.
- (5) La Commissione, tenendo conto della relazione dell'ESMA, è del parere che sia effettivamente necessario prorogare di un anno il periodo transitorio per consentire che le soluzioni previste giungano a maturazione e siano ulteriormente perfezionate.
- (6) È pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio previsto all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza in modo che l'attuale periodo transitorio sia prorogato prima della sua scadenza o quanto prima possibile dopo la sua scadenza. Un'entrata in vigore tardiva determinerebbe incertezza del diritto per gli schemi pensionistici in merito alla necessità di iniziare a prepararsi in previsione dell'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il periodo transitorio previsto all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 è prorogato fino al 18 giugno 2022.

*Articolo 2*


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

21CE1775



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/963 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2021

**recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 120, paragrafi 1 e 2,visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 2,visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 109, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, norme generali sulla responsabilità degli Stati membri di istituire un sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti, compresi gli equini. Tale regolamento prevede che gli Stati membri devono istituire e mantenere una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti (di seguito la «base dati informatizzata»). Esso stabilisce inoltre che la base dati informatizzata debba registrare determinate informazioni minime relative agli equini, ossia un codice unico per l'equino (di seguito il «codice unico»), il metodo di identificazione dell'equino e lo stabilimento in cui l'equino è abitualmente detenuto. Il suddetto regolamento stabilisce inoltre obblighi per gli operatori che detengono equini. Essi sono tenuti a provvedere affinché tali animali siano identificati individualmente mediante: il codice unico, un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato (il documento unico di identificazione a vita) e un mezzo fisico di identificazione o altro metodo che colleghi in maniera inequivocabile l'equino con un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale nonché al loro ingresso nell'Unione, comprese le norme relative all'emissione di certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori. In particolare, esso dispone che, nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, determinate informazioni prescritte dallo stesso regolamento debbano figurare in un documento unico di identificazione a vita degli equini.
- (3) Il regolamento (UE) 2019/6 stabilisce norme in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego dei medicinali veterinari e prevede, tra l'altro, norme specifiche sulla somministrazione di medicinali veterinari agli animali destinati alla produzione di alimenti, compresi gli equini. In particolare, esso stabilisce obblighi in materia di conservazione delle registrazioni per gli equini e per quanto riguarda le informazioni che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.<sup>(3)</sup> GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.

- (4) Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione <sup>(4)</sup>, adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, contiene una definizione ampia di equino registrato, prevede prescrizioni aggiuntive per l'identificazione degli equini e stabilisce norme per quanto riguarda il rilascio di duplicati di documenti o di documenti sostitutivi. Esso prevede inoltre che, al fine di beneficiare delle specifiche condizioni per i movimenti di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione <sup>(5)</sup>, il documento unico di identificazione a vita debba contenere un marchio di convalida o, in caso di cavalli registrati, una licenza che attesti lo stato sanitario elevato dell'animale.
- (5) Il regolamento delegato (UE) 2021/577 della Commissione <sup>(6)</sup> stabilisce norme per quanto riguarda il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita. Si tratta in sostanza di informazioni indicanti se un singolo equino è escluso dalla macellazione per il consumo umano o se ha ricevuto un trattamento con medicinali contenenti sostanze considerate essenziali per il trattamento della specie equina o che comportano un beneficio clinico supplementare rispetto ad altri tipi di trattamento disponibili per la specie equina e per le quali il tempo di attesa per la specie equina è di sei mesi.
- (6) L'articolo 108, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 prevede che, se del caso, gli Stati membri possono designare un'altra autorità o autorizzare un altro organismo o una persona fisica al fine di assicurare l'applicazione pratica del sistema di identificazione e registrazione, compreso il rilascio di documenti di identificazione. Il capo III del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup> stabilisce norme e condizioni particolareggiate per tale delega. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 90/427/CEE del Consiglio <sup>(8)</sup> impone alle organizzazioni e alle associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici il rilascio di documenti di identificazione degli equidi registrati. Tale direttiva è tuttavia abrogata dal regolamento (UE) 2016/1012 a decorrere dal 21 aprile 2021. Non è pertanto chiaro in quale misura gli Stati membri delegheranno l'applicazione pratica del sistema di identificazione degli equini agli enti selezionatori, alle organizzazioni che gestiscono cavalli per competizioni e corse o ad altri organismi delegati. Il presente regolamento dovrebbe di conseguenza prevedere una delega parziale o totale di tali compiti agli organismi delegati e chiarire il ruolo degli enti selezionatori e delle organizzazioni che gestiscono cavalli per competizioni e corse nel processo di identificazione degli equini.
- (7) La maggioranza delle osservazioni formulate nel quadro della consultazione pubblica sul presente documento <sup>(9)</sup> riguardava il rilascio di documenti di identificazione da parte degli enti selezionatori. Richieste analoghe sono state avanzate da diversi Stati membri. Il rilascio di certificati zootecnici per gli equini iscritti nei libri genealogici istituiti da enti selezionatori riconosciuti in Stati membri diversi dallo Stato membro di nascita ha rappresentato un problema particolarmente complesso.
- (8) Al fine di rendere pratico il sistema di identificazione degli equini, pur rispettando le prescrizioni di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, il presente regolamento dovrebbe prevedere il rilascio di documenti di identificazione degli equini registrati da parte di enti selezionatori e di organizzazioni e associazioni che gestiscono cavalli per competizioni e corse, anche se tali strutture non sono organismi delegati. In tal caso, il rilascio del documento di identificazione sarebbe limitato alla relativa compilazione con le informazioni prescritte, alla stampa e alla rilegatura e alla registrazione degli estremi nelle basi dati, mentre il documento sarebbe consegnato all'operatore richiedente dall'autorità competente o dall'organismo delegato. È opportuno che tali disposizioni non incidano sui sistemi operativi esistenti per il rilascio e la consegna di documenti unici di identificazione a vita da parte di organismi delegati in stretta collaborazione con gli enti selezionatori e le organizzazioni e le associazioni che gestiscono cavalli per competizioni e corse.

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

<sup>(6)</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/577 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento (GU L 123 del 9.4.2021, pag. 3).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).


<sup>(8)</sup> Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55).

<sup>(9)</sup> <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11855-Laying-down-rules-on-equine-passports>.



- (9) I documenti unici di identificazione a vita non dovrebbero essere rilasciati a meno che non siano debitamente compilati con gli estremi di identificazione richiesti, contenenti le informazioni prescritte dal diritto dell'Unione, che dovrebbero anche essere registrati nella base dati informatizzata conformemente al presente regolamento.
- (10) La base dati informatizzata istituita conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e che conserva le informazioni a norma dell'articolo 64 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione dovrebbe essere accessibile, con vari livelli di sicurezza, agli operatori, ai veterinari responsabili nonché alle autorità competenti o agli organismi delegati di altri Stati membri. È inoltre opportuno incoraggiare lo scambio di dati elettronici tra gli Stati membri al fine di facilitare la tracciabilità degli equini e i controlli sull'integrità della catena alimentare. È pertanto necessario prevedere requisiti minimi per tale scambio di dati tenendo conto delle prescrizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e delle pertinenti norme di cui all'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione <sup>(10)</sup>.
- (11) Sebbene un numero significativo di Stati membri preferisca un formato semplice per il documento unico di identificazione a vita, in cui figurano solo le informazioni prescritte conformemente all'articolo 65 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/577, tale formato semplice non sarebbe sufficiente per utilizzare il documento unico di identificazione a vita come un documento polivalente che accompagna gli equini a fini di riproduzione o sportivi. È pertanto giustificato prevedere un formato del documento unico di identificazione a vita che ne consenta il rilascio nel rispetto delle prescrizioni minime in materia di sanità animale e pubblica, come pure un formato esteso idoneo anche a fini di riproduzione, competizioni e corse.
- (12) Recenti indagini condotte negli Stati membri hanno rilevato come una semplice marcatura degli equini mediante transponder iniettabile possa non essere sufficiente per garantirne l'identificazione, in particolare a scopo di tutela della sanità pubblica. Una descrizione dell'equino consistente in una descrizione testuale e in una descrizione grafica che evidenzia le particolarità fenotipiche acquisite e ereditarie, quali segni bianchi, colori specifici, remolini, cicatrici e, se necessario, la forma delle castagnette, costituisce pertanto un ulteriore elemento di identificazione necessario per prevenire la macellazione fraudolenta di equini precedentemente esclusi dalla macellazione per il consumo umano.
- (13) Per far sì che gli equini siano descritti correttamente nei documenti unici di identificazione a vita che li accompagnano, le autorità competenti degli Stati membri o, ove applicabile, gli organismi delegati dovrebbero adoperarsi per seguire le migliori pratiche e formare il personale incaricato della descrizione degli equini.
- (14) È altresì necessario stabilire disposizioni per i casi in cui il documento unico di identificazione a vita originale rilasciato a norma del presente regolamento per tutta la vita dell'equino sia stato perso, non sia più leggibile o contenga informazioni errate non derivanti da pratiche illecite. Tali disposizioni dovrebbero per quanto possibile escludere il possesso illegale di più documenti unici di identificazione a vita, di modo che lo status dell'equino sia correttamente documentato come escluso dalla macellazione per il consumo umano.
- (15) Quando esistono informazioni sufficienti e verificabili, dovrebbe essere rilasciato un duplicato del documento unico di identificazione a vita, contrassegnato come tale, che escluda in generale l'equino dalla macellazione per il consumo umano. In altri casi dovrebbe essere rilasciato un documento unico di identificazione a vita sostitutivo, anch'esso contrassegnato come tale e che escluda l'equino dalla macellazione per il consumo umano e dalle condizioni specifiche per i movimenti degli equini registrati di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688.
- (16) Conformemente all'articolo 67 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, tali procedure dovrebbero essere applicate anche agli equini che sono presentati per l'identificazione dopo i termini stabiliti per la prima identificazione dell'equino, così da ridurre al minimo il rischio di acquisizione fraudolenta di un documento di identificazione supplementare che potrebbe essere utilizzato per reintrodurre nella catena alimentare un equino precedentemente escluso dalla macellazione per il consumo umano in conformità della legislazione applicabile.

<sup>(10)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).



- (17) A norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035, gli operatori devono provvedere affinché gli equini siano sempre accompagnati dal loro documento unico di identificazione a vita. Tale obbligo implica, indipendentemente dai movimenti dell'animale, la rimessa del documento unico di identificazione a vita da parte del proprietario precedente al nuovo proprietario in caso di cambiamento di proprietà dell'equino.
- (18) Sebbene gli equini debbano essere sempre accompagnati dai loro documenti unici di identificazione a vita conformemente alla legislazione dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento preveda una deroga al suddetto obbligo quando la conservazione del documento unico di identificazione a vita per tutta la vita dell'equino è impossibile o difficilmente attuabile oppure quando tale documento non è stato rilasciato in quanto l'equino è stato macellato prima di avere raggiunto l'età massima prescritta per la prima identificazione.
- (19) Per i movimenti quotidiani nei territori nazionali degli Stati membri, tessere in plastica o smart card come pure applicazioni per smartphone o tablet che indichino le informazioni essenziali contenute nel documento unico di identificazione a vita sembrano essere utili elementi integrativi del documento unico di identificazione a vita ed è opportuno stabilire nel presente regolamento determinate norme per il loro utilizzo.
- (20) Inoltre, l'obbligo secondo cui il documento unico di identificazione a vita deve accompagnare la carcassa dell'equino fino allo stabilimento o all'impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> si è rivelato difficilmente attuabile in determinate circostanze e dovrebbe pertanto essere limitato alle situazioni di cui all'allegato III, capo III, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> o essere disciplinato dalla legislazione nazionale.
- (21) Gli equini possono diventare equini destinati alla macellazione ad un certo momento della loro vita. I solipedi (sinonimo di equini) sono definiti come facenti parte degli «ungulati domestici» nell'allegato I, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
- (22) Per evitare che i transponder siano introdotti nella catena alimentare, la parte delle carni ottenute da equini dalla quale non è stato possibile rimuovere il transponder al momento della macellazione dovrebbe essere dichiarata non idonea al consumo umano conformemente all'articolo 45, lettera m), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione <sup>(4)</sup>. Per facilitare la localizzazione dei transponder impiantati, la posizione di impianto dovrebbe essere standardizzata e registrata nei documenti unici di identificazione a vita.
- (23) Il sistema UELN (Universal Equine LIFE Number) è stato concordato su scala mondiale tra le principali organizzazioni operanti nel campo dell'allevamento equino, delle competizioni e delle corse. È stato messo a punto su iniziativa della World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), dell'International Stud-Book Committee (ISBC), della World Arabian Horse Organization (WAHO), della European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO), dell'International Anglo-Arabian Confederation (CIAA), dell'International Federation for Equestrian Sports (FEL) e dell'European Trotting Union (UET). Informazioni su tale sistema sono disponibili sul sito web dell'UELN <sup>(5)</sup>, ospitato dall'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE).


<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

<sup>(5)</sup> <http://www.ueln.net>.



- (24) Il sistema UELN è adatto per l'attribuzione a un equino, in occasione della sua prima identificazione, di un codice unico di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) 2016/429. Quando sono assegnati codici alla base dati informatizzata o a basi dati istituite da organismi delegati o enti selezionatori nel quadro della base dati informatizzata degli Stati membri, i codici di tali basi dati e il formato del codice unico registrato dei singoli equini non dovrebbero creare confusione con il sistema UELN esistente. È pertanto opportuno consultare l'elenco dei codici UELN già attribuiti prima di assegnare un nuovo codice a una base dati che registra gli estremi di identificazione degli equini.
- (25) La registrazione di un codice unico compatibile con il sistema UELN e il suo utilizzo per identificare l'autorità competente o l'organismo delegato a cui è stato delegato il compito di rilasciare i documenti unici di identificazione a vita degli equini dovrebbero inoltre facilitare la restituzione del documento unico di identificazione a vita all'autorità competente di rilascio dopo la macellazione o la morte dell'equino. Al fine di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti per l'assistenza reciproca, gli Stati membri dovrebbero utilizzare, ove possibile, gli organi di collegamento da essi designati a norma dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (26) L'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), in collaborazione con l'International Horse Sports Confederation (IHSC), ha elaborato raccomandazioni per i movimenti internazionali sicuri di cavalli da competizione e il concetto di cavalli di stato sanitario elevato e ad alte prestazioni (HHP) <sup>(16)</sup>. Al capitolo 4.17 del codice sanitario per gli animali terrestri <sup>(17)</sup> dell'OIE sono formulate le raccomandazioni relative all'istituzione di una sottopopolazione di cavalli di stato sanitario elevato e al capitolo 5.12 del medesimo codice figura il modello di passaporto per i movimenti internazionali di cavalli da competizione.
- (27) Inoltre, l'idoneità degli animali riproduttori di razza pura della specie equina a partecipare a competizioni internazionali è disciplinata da accordi privati internazionali. Tenuto conto della dimensione internazionale del settore equino, è opportuno che la Commissione prenda in considerazione tali accordi così da preservare l'idoneità di tali animali riproduttori di razza pura della specie equina a partecipare a competizioni a livello internazionale e ad avere accesso a concorsi organizzati conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, lettera a), della direttiva 90/428/CEE del Consiglio <sup>(18)</sup>.
- (28) In deroga all'articolo 91, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688, la validità del certificato sanitario richiesto per i movimenti verso un altro Stato membro può essere prorogata da 10 a 30 giorni alle condizioni di cui all'articolo 92 di tale regolamento, fatte salve determinate misure sanitarie supplementari, comprese misure per la prevenzione di malattie che colpiscono gli equini diverse dalle malattie elencate per tali specie nell'allegato regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>(19)</sup>.
- (29) L'allegato II, sezione II, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 prevede che gli operatori del settore alimentare che gestiscono i macelli devono assicurare, tra l'altro, che le procedure da essi messe in atto garantiscano che ogni animale o, se del caso, ogni lotto di animali ammesso nei locali del macello sia adeguatamente identificato.
- (30) Inoltre, l'allegato II, sezione III, punti da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 prevede che i gestori dei macelli devono ricevere e controllare le informazioni sulla catena alimentare precisanti l'origine, la storia e la gestione degli animali destinati alla produzione di alimenti nonché intervenire di conseguenza. Per gli equini, conformemente all'allegato II, sezione III, punto 7, di tale regolamento, l'autorità competente può consentire che determinate informazioni sulla catena alimentare siano inviate al macello contemporaneamente agli animali e non prima. Il documento di identificazione che accompagna gli equini per la macellazione dovrebbe pertanto integrare tali informazioni sulla catena alimentare. Conformemente al punto 8 della suddetta sezione III, gli operatori del settore alimentare devono controllare i passaporti che accompagnano gli equini per assicurare che gli animali non siano esclusi dalla macellazione per il consumo umano. Se gli operatori del settore alimentare accettano gli animali per la macellazione, essi devono dare i passaporti al veterinario ufficiale.

<sup>(16)</sup> Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), *Facilitation of International Competition Horse Movement. OIE - IHSC partnership for safe international movements of competition horses*;

<https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/>.

<sup>(17)</sup> <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/> (edizione 2019).

<sup>(18)</sup> Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60).

<sup>(19)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).



- (31) Il regolamento (UE) 2019/6 definisce gli animali destinati alla produzione di alimenti facendo riferimento alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(20)</sup>. Alcune disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, comprese quelle di cui agli articoli 112 e 115, si applicano a specie di animali considerati come destinati alla produzione di alimenti, compresi quindi singoli animali non destinati a essere utilizzati per il consumo umano, ma appartenenti a una specie legalmente utilizzata per il consumo umano nell'Unione.
- (32) Data la situazione specifica degli equini nati come animali di una specie destinata alla produzione di alimenti, ma che non sono sempre allevati principalmente a tale scopo e nella maggior parte dei casi non sono detenuti per tutta la loro vita dagli operatori del settore alimentare quali definiti all'articolo 3, punto 3), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(21)</sup>, è necessario prevedere una procedura che garantisca un collegamento senza interruzioni tra i controlli del documento unico di identificazione a vita per ragioni di sanità pubblica e la gestione di tale documento unico di identificazione a vita conformemente al presente regolamento.
- (33) La base dati informatizzata che deve essere istituita dagli Stati membri è quindi anche fondamentale per verificare determinate informazioni indicate nel documento unico di identificazione a vita prima che sia adottata la decisione di accettare un equino per la macellazione per il consumo umano. Nel caso in cui le informazioni circa l'esclusione dalla macellazione per il consumo umano contenute nell'apposita sezione del documento unico di identificazione a vita non corrispondano alle informazioni registrate nella base dati informatizzata, dovrebbero prevalere le informazioni contenute nel documento o nella base dati che comportano l'esclusione dell'equino dalla macellazione per il consumo umano.
- (34) Se l'identità di un equino non può essere determinata con certezza, può essere necessario escluderlo dalla macellazione per il consumo umano. Occorre pertanto stabilire norme che consentano di documentare l'esclusione di un equino dalla macellazione per il consumo umano indipendentemente dalla somministrazione di un medicinale conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6.
- (35) Poiché la somministrazione di un medicinale a norma dell'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6 resta la sola ragione per escludere un equino dalla macellazione per il consumo umano, tranne nel caso in cui tale esclusione sia disposta dall'autorità competente per motivi amministrativi, non dovrebbe più essere necessario prevedere una controfirma dell'operatore dell'animale quando si esclude un equino dalla macellazione per il consumo umano conformemente alla legislazione dell'Unione.
- (36) Nel contempo la somministrazione di medicinali veterinari autorizzati a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6 a un equino dovrebbe essere consentita solo dopo che l'animale è stato escluso dalla macellazione per il consumo umano a seguito della somministrazione di un medicinale conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, di tale regolamento.
- (37) A norma dell'articolo 109, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, è inoltre necessario stabilire un modello per le informazioni necessarie per somministrare i medicinali inclusi nell'elenco di sostanze stabilito conformemente all'articolo 115, paragrafo 5, di tale regolamento. Attualmente l'elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equini o recanti un maggior beneficio clinico rispetto ad altre opzioni terapeutiche disponibili per la specie equina e per le quali il periodo di attesa per la specie equina è di sei mesi figura nel regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione <sup>(22)</sup>.
- (38) Il formato delle informazioni necessarie per applicare l'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita è anche adeguato per registrare una sospensione amministrativa che ritarda per un periodo minimo di sei mesi la macellazione per il consumo umano di un equino destinato alla produzione di alimenti nei casi in cui, a condizioni rigorose, sia rilasciato un duplicato del documento unico di identificazione a vita senza escludere l'animale dalla macellazione per il consumo umano.

<sup>(20)</sup> Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

<sup>(21)</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

<sup>(22)</sup> Regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi e di sostanze recanti un maggior beneficio clinico (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 33).



- (39) Le norme stabilite nella direttiva 96/22/CE del Consiglio <sup>(23)</sup> si applicano agli animali da azienda, compresi gli equini, come pure agli animali selvatici di tali specie qualora siano stati allevati in un'azienda. A norma dell'articolo 7 della suddetta direttiva gli scambi di equidi registrati cui sono stati somministrati medicinali veterinari contenenti trembolone allilico o sostanze  $\beta$ -agoniste a scopi zootecnici, come specificato nell'articolo 4 della medesima direttiva, possono aver luogo prima della fine del periodo di sospensione purché siano soddisfatte le condizioni di somministrazione di tali prodotti e purché la natura e la data del trattamento siano indicate sul certificato o sul passaporto che accompagna detti animali.
- (40) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>(24)</sup> stabilisce, tra l'altro, condizioni per l'ingresso nell'Unione di equini provenienti da paesi terzi e per la manipolazione di tali animali dopo il loro ingresso. Il presente regolamento dovrebbe prevedere una norma di trenta giorni per l'identificazione degli equini che entrano nell'Unione. Poiché un numero considerevole di cavalli arriva nell'Unione su base temporanea, il periodo di trenta giorni dovrebbe iniziare dopo l'ultimazione delle operazioni connesse al regime doganale di immissione in libera pratica di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(25)</sup>.
- (41) I cavalli registrati per competizioni e corse sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 136, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 139, paragrafo 1, e dell'articolo 141, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione <sup>(26)</sup> per quanto riguarda il regime di ammissione temporanea. Tali disposizioni consentono, tra l'altro, di dichiarare le merci con «altro atto», compreso varcare la frontiera del territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento.
- (42) Gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che entrano nell'Unione a scopo di riproduzione possono essere vincolati al regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, ai sensi del quale merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell'Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette ai dazi all'importazione, ad altri oneri e alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione. Il regime di perfezionamento attivo fa sì che i cavalli da riproduzione e i relativi prodotti della riproduzione possano essere immessi in libera pratica o riesportati al termine delle operazioni di perfezionamento e offre inoltre altre modalità alternative di appuramento di tale regime.
- (43) Quando un documento unico di identificazione a vita è rilasciato per un equino entrato nell'Unione da un paese terzo e immesso in libera pratica, l'autorità competente, dopo l'ingresso nell'Unione, dovrebbe escludere l'equino dallo status di animale idoneo alla macellazione per il consumo umano se il paese terzo di origine non è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>(27)</sup> o se vi sono altri motivi per non certificare l'attestato di sanità pubblica di cui al punto II.1.6 del certificato ufficiale che accompagna l'equino alla frontiera e figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione <sup>(28)</sup>.
- (44) Il regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione <sup>(29)</sup> stabilisce il contenuto e il formato dei certificati zootecnici rilasciati per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le norme per l'inserimento delle informazioni sugli animali riproduttori di razza pura della specie equina nel certificato zootecnico che figura nel documento unico di identificazione a vita.

<sup>(23)</sup> Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

<sup>(24)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).


<sup>(25)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>(26)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

<sup>(27)</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>(28)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).

<sup>(29)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione, del 13 luglio 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi (GU L 275 del 25.10.2017, pag. 1).



- (45) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio <sup>(30)</sup> definisce «equide registrato» con riferimento alla direttiva 90/426/CEE del Consiglio <sup>(31)</sup>. Poiché il suddetto termine non è utilizzato nel regolamento (UE) 2016/429, è opportuno chiarire che tale termine è sinonimo di «equino registrato» quale definito nel presente regolamento.
- (46) Ai fini di un'applicazione uniforme della legislazione dell'Unione relativa all'identificazione degli equini negli Stati membri e per assicurarne la chiarezza e la trasparenza, il presente regolamento di esecuzione dovrebbe stabilire le date di cui all'articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Dato che il regolamento delegato (UE) 2019/2035 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. Tuttavia, poiché il regolamento delegato (UE) 2021/577 si applica solo a decorrere dal 28 gennaio 2022, l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione <sup>(32)</sup> dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 27 gennaio 2022.
- (47) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, del comitato permanente per i medicinali veterinari e del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### PARTE I

#### NORME GENERALI

##### Articolo 1


#### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento attua le norme di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per quanto riguarda gli equini detenuti:
  - a) nati nell'Unione;
  - b) dopo il loro ingresso nei territori elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625 e la loro immissione in libera pratica, tranne qualora si tratti della reintroduzione nell'Unione dopo un'esportazione temporanea in paesi terzi.
2. Il presente regolamento stabilisce norme generali e specifiche per l'applicazione uniforme del sistema di identificazione e registrazione di cui all'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per gli equini e le diverse categorie di equini, al fine di garantire il buon funzionamento di tale sistema, e in particolare per quanto riguarda:
  - a) l'accesso uniforme ai dati contenuti nella base dati informatizzata di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 64 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, come pure le specifiche tecniche e le modalità di funzionamento della medesima, nonché i termini, gli obblighi e le procedure per la trasmissione di informazioni da parte degli operatori o di altre persone fisiche o giuridiche e per la registrazione degli equini nelle basi dati informatizzate;
  - b) le specifiche tecniche e le procedure, i formati, la concezione e le modalità di funzionamento dei mezzi e metodi di identificazione degli equini, compresi:
    - i) i termini per l'applicazione dei mezzi e metodi di identificazione;
    - ii) la rimozione, modifica o sostituzione dei mezzi e metodi di identificazione e i termini per tali operazioni;
    - iii) la configurazione del codice di identificazione;

<sup>(30)</sup> Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

<sup>(31)</sup> Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42).

<sup>(32)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1).



- c) le specifiche tecniche, i formati e le modalità di funzionamento relativi ai documenti unici di identificazione a vita degli equini;
- d) l'applicazione pratica di deroghe alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di determinati equini destinati alla macellazione e degli equini detenuti allo stato semiselvatico;
- e) le norme sull'uso del documento unico di identificazione a vita per i movimenti di equini effettuati conformemente alla deroga alla durata di validità del certificato sanitario di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
- f) i modelli necessari per utilizzare il documento unico di identificazione a vita a fini sportivi e per i movimenti internazionali di cavalli da competizione secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);
- g) l'identificazione degli equini entrati nell'Unione da paesi terzi.

3. Il presente regolamento stabilisce le norme relative ai modelli necessari per applicare l'articolo 112, paragrafo 4, e l'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 e il regolamento delegato (UE) 2021/577 che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita, nonché le norme per documentare determinati trattamenti conformemente alla direttiva 96/22/CEE.


4. Il presente regolamento stabilisce le norme relative ai modelli per l'inserimento delle informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, del regolamento (UE) 2016/1012 e al regolamento delegato (UE) 2017/1940, che devono figurare in un documento unico di identificazione a vita per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «equino»: un animale detenuto di una delle specie appartenenti al genere *Equus* (compresi cavalli, asini e zebre) nonché un animale derivato dall'incrocio di tali specie;
- 2) «stabilimento»: uno stabilimento quale definito all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429;
- 3) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di equini, anche per un periodo limitato, eccetto i veterinari;
- 4) «proprietario»: la persona fisica o giuridica che ha la proprietà di un equino;
- 5) «equino registrato» o «equide registrato»:
  - a) un animale riproduttore di razza pura delle specie *Equus caballus* o *Equus asinus*, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore riconosciuto conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1012 o da un organismo di allevamento inserito nell'elenco conformemente all'articolo 34 del medesimo regolamento;
  - b) un equino della specie *Equus caballus*, registrato presso un'associazione od organizzazione internazionale, direttamente o tramite la sua federazione o le sue filiali nazionali, che gestisce cavalli per competizioni o corse («cavallo registrato»);
- 6) «libro genealogico»: un libro genealogico quale definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2016/1012;
- 7) «sezione principale»: la sezione principale di un libro genealogico quale definita all'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2016/1012;
- 8) «ente selezionatore»: un ente selezionatore quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2016/1012;
- 9) «organismo di allevamento»: un organismo di allevamento quale definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2016/1012;
- 10) «equini destinati alla macellazione»: equini che devono essere trasportati a un macello, direttamente o dopo essere stati oggetto di un'operazione di raccolta;




- 11) «equino di stato sanitario elevato»: un equino idoneo ai movimenti verso altri Stati membri conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
- 12) «autorità competente»: l'autorità veterinaria centrale di uno Stato membro quale definita all'articolo 4, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429;
- 13) «autorità zootecnica»: l'autorità competente quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2016/1012;
- 14) «certificato zootecnico»: il certificato zootecnico definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2016/1012 e che figura nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940;
- 15) «marchio»: qualsiasi caratteristica individuale distintiva di un equino, ereditaria o acquisita, che è visibile, o può essere resa visibile, e può essere registrata a fini di identificazione;
- 16) «transponder»: l'identificatore elettronico quale definito all'articolo 2, punto 23), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- 17) «codice unico»: il codice unico quale definito all'articolo 2, punto 17), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- 18) «Universal Equine LIFE Number» o «numero UELN»: un codice alfanumerico unico a 15 caratteri contenente informazioni sul singolo equino nonché sulla base dati e sul paese in cui tali informazioni sono registrate per la prima volta conformemente al sistema di codifica gestito dall'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), che ospita il sito web UELN;
- 19) «smart card»: un dispositivo in plastica nel quale è incorporato un chip capace di memorizzare dati e di trasmetterli elettronicamente a sistemi informatici compatibili;
- 20) «veterinario responsabile»: il veterinario di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (UE) 2019/6 responsabile del trattamento di un equino con medicinali e della documentazione di tale trattamento e del relativo effetto sullo status dell'equino come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione conformemente al presente regolamento;
- 21) «base dati informatizzata»: la base dati informatizzata istituita da uno Stato membro per la registrazione delle informazioni relative agli animali detenuti della specie equina di cui all'articolo 109, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera d), del regolamento (UE) 2016/429;
- 22) «documento unico di identificazione a vita»: il documento unico valido a vita tramite il quale gli operatori di equini sono tenuti ad assicurare che tali animali siano identificati individualmente, secondo quanto previsto all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429;
- 23) «marchio di convalida»: una voce nel documento unico di identificazione a vita inserita dall'autorità competente conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688 e per le finalità ivi indicate;
- 24) «licenza»: una voce nel documento unico di identificazione a vita inserita dalla federazione nazionale della Fédération Equestre Internationale (FEI) ai fini della partecipazione a competizioni equestri a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, o dall'autorità competente per le corse ippiche ai fini della partecipazione a tali corse, conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 e per le finalità ivi indicate;
- 25) «organismo delegato»: l'organismo delegato quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, designato conformemente all'articolo 108, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 al fine di assicurare l'applicazione pratica del sistema di identificazione e registrazione istituito per gli equini, compresi il rilascio e la consegna dei documenti unici di identificazione a vita degli equini. Tale organismo è indicato come «organismo di rilascio» al titolo IV, capi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

### Articolo 3

#### Ruolo degli operatori e dei proprietari

1. L'operatore di un equino, che non sia il proprietario o uno dei proprietari dell'animale, agisce conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento per conto e con l'accordo del proprietario o di un rappresentante dei proprietari dell'equino.



2. Gli Stati membri e, ove applicabile, gli organismi delegati possono esigere che le seguenti domande che hanno ricevuto dagli operatori siano presentate dal proprietario o da un rappresentante dei proprietari:
- le domande di rilascio dei documenti unici di identificazione a vita di cui all'articolo 22;
  - le domande di rilascio di duplicati dei documenti di identificazione di cui all'articolo 25;
  - le domande di rilascio di documenti di identificazione sostitutivi di cui all'articolo 26;
  - le domande di modifica degli estremi di identificazione figuranti nei documenti unici di identificazione a vita esistenti di cui all'articolo 30.

## PARTE 2

### APPLICAZIONE UNIFORME DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUINI

#### CAPO I

##### *Norme uniformi relative alla base dati informatizzata istituita per gli equini*

#### Articolo 4

##### **Informazioni relative alle autorità competenti e agli organismi delegati che rilasciano documenti unici di identificazione a vita degli equini**

- Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco delle autorità competenti e, ove applicabile, degli organismi delegati responsabili del rilascio dei documenti unici di identificazione a vita degli equini e mettono tale elenco a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico su un sito web istituito dall'autorità competente.
- L'elenco di cui al paragrafo 1:
  - include i dati di contatto necessari per soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 22, 27 e 28;
  - è sufficientemente comprensibile per chi non è di madrelingua e direttamente accessibile attraverso il link fornito alla Commissione conformemente al paragrafo 3, che è mantenuto sempre attivo.
- Al fine di aiutare gli Stati membri a mettere a disposizione gli elenchi aggiornati di cui al paragrafo 1, la Commissione crea un sito web per il quale ogni Stato membro fornisce un link diretto alle informazioni prescritte figuranti sul sito web di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 5

##### **Assegnazione di un codice alla base dati informatizzata e alle basi dati degli organismi delegati**

- L'autorità competente assegna un codice alla base dati informatizzata e, ove applicabile, a ciascuna delle basi dati istituite nel quadro della base dati informatizzata dagli organismi delegati, dagli enti selezionatori e dalle organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 2, punto 5), lettera b), che registrano gli estremi di identificazione degli equini.
- Il codice di cui al paragrafo 1 è compatibile con il sistema di codifica dell'UEN ed è composto da un codice a sei caratteri, per la base dati informatizzata e ciascuna base dati istituita nel quadro della base dati informatizzata, comprendente:
  - tre caratteri per il codice numerico ISO 3166 del paese;
  - tre caratteri alfanumerici per la base dati.



## Articolo 6


**Registrazione degli estremi di identificazione nella base dati informatizzata**

1. Al momento della prima identificazione di un equino, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato, gli enti selezionatori e le organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 2, punto 5), lettera b), registrano gli estremi di identificazione dell'animale nella base dati informatizzata con il codice unico.
2. Il codice unico di cui al paragrafo 1 è composto:
  - a) dal codice assegnato alla base dati informatizzata o alle basi dati degli organismi delegati, degli enti selezionatori e delle organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 2, punto 5), lettera b), conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, seguito da
  - b) un numero di identificazione individuale a nove cifre attribuito all'equino.
3. Il codice unico è il riferimento per qualsiasi accesso alle basi dati informatizzate e alle basi dati degli organismi delegati, degli enti selezionatori e delle organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 2, punto 5), lettera b), e per qualsiasi scambio di dati tra di esse.
4. Gli organismi delegati, gli enti selezionatori e le organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 2, punto 5), lettera b), che istituiscono basi dati nel quadro della base dati informatizzata provvedono affinché perlomeno le informazioni di cui alla sezione I, parte A, punti da 1 a 7, e parte C, e alla sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, siano riprese nella base dati informatizzata.

## Articolo 7

**Modalità di funzionamento delle basi dati informatizzate degli equini e accesso ai dati in esse contenuti**

1. Gli Stati membri attuano misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare che le basi dati informatizzate continuino a funzionare in caso di potenziali perturbazioni come pure per garantire la sicurezza, la protezione, l'integrità e l'autenticità delle informazioni registrate nelle basi dati informatizzate.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, su loro richiesta, gli operatori di stabilimenti, per quanto riguarda gli equini detenuti nei loro stabilimenti, gli operatori di equini, per quanto riguarda i loro animali, e gli operatori di macelli, per quanto riguarda gli equini presentati ai loro macelli ai fini della macellazione, dispongano almeno dell'accesso gratuito in sola lettura alle seguenti informazioni contenute nella base dati informatizzata relativamente agli equini di cui sopra:
  - a) il codice unico di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
  - b) se disponibile, il codice di identificazione dell'animale di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, o parte 2, punto 2, e indicato dai mezzi fisici di identificazione di cui all'allegato III, lettere a), b), c), e) o f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
  - c) lo status dell'equino, come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione.
3. Gli Stati membri forniscono alle autorità competenti e agli organismi delegati l'accesso in lettura e scrittura alla base dati informatizzata ai fini dell'inserimento degli estremi di identificazione degli equini o dello scambio di dati tra la base dati informatizzata e le basi dati gestite dagli organismi delegati.
4. Gli Stati membri forniscono alle autorità competenti di altri Stati membri o, ove applicabile, agli organismi delegati di tali altri Stati membri elencati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, l'accesso gratuito in sola lettura alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), contenute nelle loro basi dati informatizzate per gli equini abitualmente detenuti nel loro territorio.
5. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono concedere agli operatori di equini di cui all'articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 e ai veterinari responsabili l'accesso in lettura e scrittura a serie di dati pertinenti presenti nella base dati informatizzata, purché sia garantita la protezione dei dati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.



*Articolo 8***Condizioni tecniche e modalità per lo scambio di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri per quanto riguarda gli equini**

1. Qualora gli Stati membri decidano, conformemente all'articolo 108, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, di scambiare gli estremi di identificazione degli equini contenuti nelle loro basi dati informatizzate direttamente con le corrispondenti basi dati informatizzate di altri Stati membri, le informazioni di cui all'articolo 64, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 sono scambiate come dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri nel formato XML Schema Definition (XSD) messo a disposizione dalla Commissione sulla base delle norme pertinenti di cui all'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
2. L'autorità competente responsabile dello stabilimento in cui l'equino in questione è stato spostato per risiedervi abitualmente può richiedere all'autorità competente dello stabilimento di origine le informazioni di cui al paragrafo 1 e ogni trasmissione riporta una marcatura temporale.

*Articolo 9***Termini e obblighi per la registrazione degli equini nella base dati informatizzata**


Gli operatori di equini garantiscono la trasmissione all'autorità competente delle informazioni richieste conformemente all'articolo 64, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 entro un termine stabilito dall'autorità competente, che non supera i sette giorni dalla data in cui l'equino è stato registrato conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2016/429 come abitualmente residente nello stabilimento dell'operatore.

*CAPO II****Specifiche tecniche e procedure, formati, concezione e modalità di funzionamento dei mezzi e metodi di identificazione****Sezione 1***Specifiche tecniche e procedure, formati, concezione e modalità di applicazione dei mezzi e metodi di identificazione***Articolo 10***Specifiche tecniche relative ai mezzi e metodi di identificazione**

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per garantire l'unicità del codice indicato dai transponder utilizzati negli identificatori elettronici, come i transponder iniettabili, i marchi auricolari elettronici o le fasce per pastorale elettroniche, ai fini dell'identificazione degli equini nati nell'Unione o immessi in libera pratica nell'Unione dopo essere entrati da un paese terzo.
2. Gli identificatori elettronici sono conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, parte 1.
3. I marchi auricolari e le fasce per pastorale sono conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, parte 2.

*Articolo 11***Termini per l'applicazione dei mezzi di identificazione**

1. Gli operatori di equini provvedono affinché i transponder iniettabili o, conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, i marchi auricolari siano applicati agli equini contestualmente alla compilazione del modulo di identificazione necessario per chiedere il rilascio del documento unico di identificazione a vita entro il termine per l'identificazione di cui all'articolo 21, o poco prima della data di compilazione di tale modulo.



2. Gli operatori di equini destinati a essere spostati in un macello conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, provvedono affinché i mezzi di identificazione siano applicati a tali animali immediatamente dopo aver ricevuto dall'autorità competente la documentazione corrispondente rilasciata in un formato fornito da tale autorità per soddisfare i requisiti in materia di informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004.

3. L'intervallo di tempo limitato tra l'applicazione dei mezzi di identificazione e la compilazione del modulo di identificazione per chiedere il rilascio di un documento unico di identificazione a vita di cui al paragrafo 1 non è applicabile in caso di identificazione di:

- a) equini che vivono allo stato semiselvatico e sono identificati conformemente all'articolo 60 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- b) puledri di età inferiore a sei mesi, se marcati con un mezzo di identificazione a fini di certificazione per accompagnare la madre per un soggiorno temporaneo:
  - i) in un altro Stato membro per un periodo inferiore a 30 giorni o conformemente all'articolo 64, lettera c), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; o
  - ii) in un paese terzo.

#### Articolo 12

##### Misure per individuare un'identificazione precedente degli equini

1. Prima di applicare i mezzi di identificazione a un equino conformemente all'articolo 13, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato o il veterinario o la persona qualificata di cui all'articolo 13, paragrafo 1, provvede affinché siano adottate misure per individuare eventuali segni o marchi di un'identificazione precedente dell'equino mediante transponder iniettabili o marchi auricolari. Tali misure includono almeno:

- a) un controllo dell'equino per individuare eventuali transponder iniettabili impiantati in precedenza, utilizzando un dispositivo di lettura conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 1, punto 2, lettera b), almeno quando il lettore è in contatto diretto con la superficie corporea dell'equino nel punto in cui sarebbe stato impiantato un transponder conformemente all'articolo 13, paragrafo 2;
- b) eventuali segni clinici indicanti che un transponder impiantato in precedenza o che un marchio precedentemente apposto è stato rimosso per via chirurgica o modificato;
- c) eventuali segni o indicazioni che all'equino è stato applicato un metodo di identificazione alternativo autorizzato conformemente all'articolo 16.

2. Se le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo rivelano l'esistenza di un transponder iniettabile impiantato in precedenza o di marchi auricolari o di altri metodi di identificazione alternativi applicati conformemente all'articolo 16, indicanti un'identificazione precedente completa conformemente al capo III, sezione 2, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato:


- a) rilascia un duplicato del documento di identificazione conformemente all'articolo 25 o un documento di identificazione sostitutivo conformemente all'articolo 26, a seconda delle informazioni disponibili;
- b) inserisce in modo adeguato il codice indicato dal transponder o dai marchi auricolari, o le informazioni sul metodo alternativo di verifica dell'identità, nei campi da utilizzare per gli estremi di identificazione di cui alla sezione I, parte A, e nella descrizione grafica di cui alla sezione I, parte B, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.

3. Se la rimozione non documentata di un transponder iniettabile, di un marchio auricolare o di un metodo di identificazione alternativo di cui al paragrafo 1, lettera c), è confermata in un equino nato nell'Unione, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato rilascia un duplicato del documento di identificazione conformemente all'articolo 25 o un documento di identificazione sostitutivo conformemente all'articolo 26.

#### Articolo 13

##### Procedure e modalità di funzionamento relative ai mezzi e metodi di identificazione

1. I mezzi di identificazione sono applicati da un veterinario o, se previsto dalla legislazione nazionale, da una persona autorizzata e debitamente formata e qualificata.



2. Il transponder iniettabile è impiantato per via parenterale, dopo un'adeguata preparazione del luogo di inoculazione, sul lato sinistro del collo dell'equino, a metà tra il margine posteriore dell'occipitale e il garrese e a livello dell'area del legamento nucale.
3. Se l'identificazione è effettuata mediante marchio auricolare conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, tale marchio è applicato sulla parte esterna dell'orecchio sinistro dell'equino.
4. Il codice indicato dai mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettere a), b), c), e) o f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, dopo l'inoculazione o l'applicazione, è registrato dalla persona di cui al paragrafo 1, o sotto la sua responsabilità, nel campo apposito del modulo di identificazione necessario per chiedere il rilascio di un documento unico di identificazione a vita o direttamente nella sezione I, parte A, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.

#### Articolo 14


##### **Rimozione, modifica o sostituzione dei mezzi di identificazione e termini per tali operazioni**

1. Se un transponder ha cessato di funzionare e deve essere sostituito, l'equino è identificato con un nuovo transponder indicante un nuovo codice e in questo caso anche il nuovo codice del transponder è registrato nella base dati informatizzata e, ove applicabile, nella base dati dell'organismo delegato e nel documento unico di identificazione a vita di cui alla sezione I, parte C, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
2. Se un marchio auricolare applicato conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, è stato perso o è illeggibile, esso viene sostituito da un marchio auricolare indicante un nuovo codice e in questo caso il nuovo codice è registrato anche nella base dati informatizzata e, ove applicabile, nella base dati dell'organismo delegato e nel documento unico di identificazione a vita di cui alla sezione I, parte C, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
3. Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione siano sostituiti il prima possibile dopo essere stati persi o aver cessato di funzionare correttamente e comunque entro un termine stabilito dall'autorità competente, che non deve superare i 30 giorni dalla data di constatazione della perdita o del malfunzionamento, e prima che l'equino lasci lo stabilimento di residenza abituale.
4. In deroga al paragrafo 2, se un equino è stato identificato da più identificatori oltre a un singolo marchio auricolare, l'autorità competente può consentire che il marchio auricolare che è diventato illeggibile o è stato perso sia sostituito da un nuovo marchio auricolare recante il codice di identificazione dell'animale indicato dai mezzi di identificazione rimanenti.
5. Gli operatori di equini registrati informano l'ente selezionatore o l'organizzazione o associazione di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, rispettivamente, di qualsiasi modifica del codice indicato dai mezzi di identificazione.

#### Articolo 15

##### **Misure da adottare per quanto riguarda i mezzi di identificazione in caso di macellazione, abbattimento o morte degli equini**

1. L'autorità competente adotta le misure necessarie per garantire che, alla macellazione o alla morte di un equino, i mezzi di identificazione siano protetti da un successivo utilizzo fraudolento mediante il loro recupero e la loro distruzione o il loro smaltimento sul posto.
2. Qualora il transponder iniettabile non possa essere recuperato dal corpo di un equino macellato per il consumo umano e le carni, o la parte delle carni in cui è contenuto il transponder, siano dichiarate non idonee al consumo umano conformemente all'articolo 45, lettera m), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, i sottoprodotti di origine animale ottenuti sono smaltiti in modo da soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.



## Sezione 2

**Metodi di identificazione alternativi**

## Articolo 16

**Autorizzazione di metodi di identificazione alternativi**

1. Qualora uno Stato membro abbia autorizzato, conformemente all'articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, idonei metodi di identificazione alternativi per la verifica dell'identità degli equini detenuti nati nel suo territorio, compresi marchi distintivi ereditari o acquisiti e marcatori genetici, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato provvede affinché i dati relativi al metodo di identificazione alternativo siano stati verificati prima della loro registrazione nel documento unico di identificazione a vita e nella base dati informatizzata.
2. Gli Stati membri possono richiedere l'uso di metodi alternativi di verifica dell'identità basati su marcatori genetici, a integrazione dei requisiti di identificazione di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2016/429, per gli equini nati o abitualmente residenti nello Stato membro in questione.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico sul sito web di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le informazioni sui metodi di identificazione alternativi da essi autorizzati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Qualora per identificare gli equini sia utilizzato un metodo di identificazione alternativo, come indicato al paragrafo 1 del presente articolo, le informazioni sono registrate nel formato esteso del documento unico di identificazione a vita.
5. Nel caso di equini con marchi cromatici unici, come le zebre, presenti in stabilimenti confinati, l'autorità competente può autorizzare la sostituzione di una descrizione grafica completa con una fotografia di alta qualità.
6. Qualora sia utilizzato un metodo di identificazione alternativo, come indicato al paragrafo 1, l'operatore fornisce i mezzi per accedere alle informazioni di identificazione o, ove applicabile, sostiene i costi o sopporta le conseguenze dei ritardi nella verifica dell'identità dell'equino.

## CAPO III

**Specifiche tecniche, formati e modalità di funzionamento del documento unico di identificazione a vita**


## Sezione 1

**Specifiche tecniche e formati del documento unico di identificazione a vita**

## Articolo 17

**Prescrizioni minime per quanto riguarda il formato, la concezione e il contenuto del documento unico di identificazione a vita**

1. Il documento unico di identificazione a vita presenta uno dei seguenti formati:
  - a) formato standard (documento di identificazione standard) sufficiente a contenere le informazioni minime per l'identificazione degli equini richieste a norma dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2019/6, comprendente le sezioni I, II e III del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento e conforme alle prescrizioni aggiuntive di cui alla parte 2 di tale allegato;



- b) formato esteso (documento di identificazione esteso) sufficiente a contenere le informazioni minime per l'identificazione degli equini richieste a norma dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2019/6, (UE) 2016/1012 e dell'articolo 65, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, comprendente le sezioni da I a X del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento e conforme alle prescrizioni aggiuntive di cui alla parte 2 di tale allegato.
2. Il documento unico di identificazione a vita è rilasciato solo dopo che sono state inserite almeno le informazioni richieste a norma della parte A, punti 1 e 2 e da 4 a 7, e della parte B, punti da 12 a 18, e, ove applicabile conformemente all'articolo 16, di cui alla sezione X del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
3. La forma della sagoma dell'equino che figura nella descrizione grafica di cui alla sezione I, parte B, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, può essere adattata se il documento è rilasciato per un equino diverso da un cavallo.
4. L'autorità competente può autorizzare che, nel caso di un documento di identificazione standard, le seguenti informazioni siano fornite solo se l'equino è stato escluso dalla macellazione per il consumo umano conformemente all'articolo 39, paragrafo 2:
- a) sezione I, parte A, punto 3, lettere da a) a h), del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1;
- b) sezione I, parte B, punti da 12 a 18, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
5. Il contorno delle castagnette di cui alla sezione X del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, è richiesto solo nei documenti unici di identificazione a vita rilasciati per gli equini non identificati mediante transponder iniettabile o marchio auricolare che sono privi di marcature o presentano non più di tre remolini.
6. La posizione sul corpo in cui è impiantato il transponder iniettabile è indicata nella descrizione grafica di cui alla sezione I, parte B, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.

#### Articolo 18

##### **Prescrizioni minime per quanto riguarda le specifiche tecniche del documento unico di identificazione a vita**

1. Il documento unico di identificazione a vita soddisfa le prescrizioni aggiuntive di cui all'allegato II, parte 2.
2. Quando nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 4, il documento unico di identificazione a vita è rilasciato nel formato esteso costituito da due parti, comprendenti il formato standard di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e le sezioni da IV a X inserite come un insieme indivisibile nella tasca della copertina, come stabilito all'allegato II, parte 2, lettera b), il codice unico inserito nella sezione IV stabilisce il collegamento tra il formato standard, da un lato, e le sezioni da IV a X, dall'altro.

#### Articolo 19

##### **Registrazione del codice del transponder nel documento di identificazione**

1. Qualora un transponder iniettabile sia impiantato in un equino conformemente all'articolo 11, l'autorità competente o l'organismo delegato inserisce le seguenti informazioni nel documento unico di identificazione a vita:
- a) almeno gli ultimi 15 caratteri del codice trasmesso dal transponder e visualizzato dal lettore in seguito all'impianto e facoltativamente:
- i) un'etichetta autoadesiva con un codice a barre, a condizione che la pagina del documento di identificazione sia poi sigillata; o
- ii) una stampa del codice a barre di cui al punto i) indicante almeno gli ultimi 15 caratteri del codice trasmesso dal transponder;



- b) la firma della persona che ha compilato la descrizione nella sezione I, parte A, e la descrizione grafica nella sezione I, parte B, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, e che ha letto il codice indicato dal transponder dopo il suo impianto, o della persona che riproduce tali informazioni ai fini del rilascio del documento di identificazione conformemente alle norme dell'autorità competente o, ove applicabile, dell'organismo delegato, o dell'ente selezionatore o dell'organizzazione o associazione di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, rispettivamente.
2. Qualora un equino sia stato precedentemente identificato con un transponder iniettabile non conforme alle norme ISO vigenti, il sistema di lettura è inserito nella sezione I, parte A, punto 5, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.

#### Articolo 20

##### **Uso di tessere in plastica, smart card o applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili insieme ai documenti unici di identificazione a vita**

1. Qualora il documento unico di identificazione a vita sia rilasciato insieme a una tessera in plastica o a una smart card, tali dispositivi sono conformi alle prescrizioni stabilite all'allegato III.
2. Gli Stati membri possono autorizzare l'uso di applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili che indichino almeno gli estremi di identificazione conservati nella base dati informatizzata ai fini dell'identificazione dell'equino durante i movimenti:
- nel territorio nazionale;
  - verso Stati membri nell'ambito della deroga di cui all'articolo 69 del regolamento delegato (UE) 2020/688;
  - verso paesi terzi che hanno autorizzato tale identificazione.
3. Tuttavia gli Stati membri non autorizzano l'uso di tessere in plastica, smart card o applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili come unico documento di identificazione in caso di movimenti verso un macello.

#### Sezione 2

##### **Modalità di funzionamento del documento unico di identificazione a vita**

#### Articolo 21

##### **Termini per l'identificazione**

1. L'operatore di un equino provvede affinché l'equino sotto la sua responsabilità sia identificato entro un termine che deve essere fissato dallo Stato membro e non può superare i 12 mesi dalla data di nascita dell'animale e, in ogni caso, prima che l'animale lasci lo stabilimento di nascita per un periodo superiore a 30 giorni, salvo nei casi in cui:
- si applichino le deroghe di cui all'articolo 66, paragrafo 2, lettera c) o e), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; o
  - tali movimenti avvengano conformemente all'articolo 43, paragrafo 2; o
  - l'equino appartenga a una popolazione di equini che vivono allo stato semiselvatico e si applichino le condizioni di cui all'articolo 60 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti selezionatori che hanno istituito libri genealogici per animali riproduttori di razza pura della specie equina possono esigere, conformemente ai requisiti di identificazione di cui all'allegato I, parte 3, punto 1, del regolamento (UE) 2016/1012, che l'identificazione degli animali sia effettuata in quanto «redo».



3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, un nuovo documento unico di identificazione a vita può essere rilasciato in qualsiasi momento:
- dall'autorità competente, o su sua richiesta, oppure, ove applicabile, dall'organismo delegato, o su sua richiesta, qualora il documento unico di identificazione a vita esistente non sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 17 o qualora alcuni dati negli estremi di identificazione di cui alle sezioni I, II o III del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, non siano stati inseriti correttamente dall'autorità competente di rilascio o, ove applicabile, dall'organismo delegato; o
  - se il documento unico di identificazione a vita rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento non può essere adattato per essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 17.
4. Un nuovo documento unico di identificazione a vita è rilasciato nel formato esteso o il documento di identificazione standard esistente è completato come documento di identificazione esteso con l'aggiunta delle sezioni da IV a X del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento nel caso di un equino destinato a essere
- promosso a equino di stato sanitario elevato conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688; o
  - iscritto come animale riproduttore di razza pura della specie equina nella sezione principale o registrato come equino in una sezione supplementare di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato conformemente all'articolo 8 o all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012; o
  - registrato come cavallo registrato ai sensi dell'articolo 2, punto 5), lettera b), conformemente alle norme della rispettiva associazione od organizzazione che gestisce cavalli per competizioni o corse.
5. Prima del rilascio di un nuovo documento unico di identificazione a vita conformemente ai paragrafi 3 e 4 e della relativa consegna all'operatore dell'equino, il documento unico di identificazione a vita esistente è recuperato dall'autorità competente o, ove applicabile, dall'organismo delegato per essere invalidato e l'invalidamento del documento di identificazione esistente e il rilascio di quello nuovo sono registrati nella base dati informatizzata con un riferimento al codice unico originariamente attribuito all'equino.

#### Articolo 22

##### **Domande di documenti di identificazione di equini nati nell'Unione e rilascio e consegna di tali documenti**

1. L'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento di nascita dell'equino rilascia e consegna, su domanda dell'operatore, documenti unici di identificazione a vita per gli equini diversi dagli equini di cui ai paragrafi 2 e 3.

Su richiesta dell'operatore, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato può rilasciare il documento unico di identificazione a vita di cui al primo comma nel formato standard.

2. Gli enti selezionatori che realizzano programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8 o all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012 nello Stato membro in cui si trova lo stabilimento di nascita dell'equino rilasciano, su domanda dell'operatore, documenti di identificazione estesi per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera a), e per gli equini da registrare in una sezione supplementare di un libro genealogico per la razza in questione.

3. Le federazioni, le filiali o le autorità nazionali di organizzazioni o associazioni internazionali che gestiscono cavalli per competizioni o corse nello Stato membro in cui si trova lo stabilimento di nascita dell'equino rilasciano, su domanda dell'operatore, documenti di identificazione estesi per gli equini registrati di cui all'articolo 2, punto 5), lettera b).



4. Tranne qualora i compiti di rilascio e consegna dei documenti unici di identificazione a vita estesi siano stati delegati entrambi agli enti selezionatori e alle organizzazioni e associazioni di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato consegna il documento unico di identificazione a vita rilasciato conformemente al paragrafo 2 o al paragrafo 3 all'operatore richiedente di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.
5. Per la consegna del documento unico di identificazione a vita conformemente al paragrafo 4, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato stabilisce le procedure per:
  - a) il trasferimento sicuro dagli enti selezionatori e dalle organizzazioni e associazioni di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3
    - i) del documento unico di identificazione a vita rilasciato conformemente al paragrafo 2 o al paragrafo 3;
    - ii) delle informazioni necessarie che devono essere inserite nella base dati informatizzata conformemente all'articolo 6;
  - b) la consegna del documento unico di identificazione a vita all'operatore richiedente di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.

#### Articolo 23


##### **Modalità di funzionamento del documento unico di identificazione a vita**

1. Le autorità competenti o, ove applicabile, l'organismo delegato nonché gli enti selezionatori e le organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, rispettivamente, provvedono affinché l'ordine e la numerazione delle sezioni dei documenti di identificazione stabiliti nel modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, rimangano invariati e affinché, per le sezioni provviste di spazio per inserire più voci, sia previsto un numero sufficiente di pagine nel documento di identificazione.
2. L'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato o gli enti selezionatori e le organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, rispettivamente, sono responsabili della gestione sicura dei documenti di identificazione, compilati e in bianco, nei loro locali.
3. Qualora sia autorizzato un metodo di identificazione alternativo, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato o gli enti selezionatori e le organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, rispettivamente, inseriscono le informazioni nella sezione I, parte A, punto 6 o punto 7, e, se del caso, nella sezione X del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, e registrano tali informazioni nella base dati informatizzata.

#### Articolo 24

##### **Deroga per i movimenti o il trasporto di equini accompagnati da un documento di identificazione provvisorio**

1. Su domanda dell'operatore dell'equino, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato rilascia un documento provvisorio, contrassegnato come tale, conformemente al modello di documento di identificazione provvisorio riportato nell'allegato IV, che consente i movimenti o il trasporto dell'equino all'interno di uno stesso Stato membro per un periodo non superiore a 45 giorni, durante il quale il documento di identificazione è restituito all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato ai fini dell'aggiornamento degli estremi di identificazione in esso contenuti.
2. Il documento di identificazione provvisorio di cui al paragrafo 1 è integrato da un modulo conforme alla sezione II del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, per l'inserimento delle informazioni di cui all'articolo 40.
3. Conformemente all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/2035, gli operatori non possono trasportare a un macello, ai fini della macellazione per il consumo umano, equini accompagnati dal documento provvisorio di cui al paragrafo 1.
4. Non può essere richiesto un documento provvisorio per un equino i cui estremi di identificazione siano disponibili in applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili e che sia detenuto in uno Stato membro che ha autorizzato e messo in atto l'uso di applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili conformemente all'articolo 20, paragrafo 2.



## Articolo 25


**Rilascio di duplicati dei documenti di identificazione**

1. Un duplicato del documento di identificazione è rilasciato nei seguenti casi:
  - a) il documento di identificazione originale è stato perso ed è possibile stabilire l'identità dell'equino, in particolare mediante il codice trasmesso dal transponder o il metodo alternativo di verifica dell'identità conformemente all'articolo 16; o
  - b) l'equino non è stato identificato entro i termini previsti all'articolo 21, all'articolo 37 o all'articolo 43, paragrafo 2.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente responsabile della zona amministrativa in cui l'equino è abitualmente detenuto o, ove applicabile, l'organismo delegato, su domanda dell'operatore:
  - a) dispone, se necessario, l'applicazione all'equino di un mezzo fisico di identificazione o l'identificazione dell'animale mediante un metodo alternativo di verifica dell'identità autorizzato conformemente all'articolo 16;
  - b) chiede all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato, o all'ente selezionatore o all'organizzazione o associazione di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, che ha rilasciato il documento unico di identificazione a vita originale che è stato perso
    - i) di rilasciare un duplicato del documento di identificazione in formato standard o in formato esteso, a seconda della richiesta dell'operatore;
    - ii) di trasferire il duplicato del documento all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato di cui alla frase introduttiva del presente paragrafo per la consegna all'operatore;
  - c) registra nella base dati informatizzata il duplicato del documento di identificazione chiaramente contrassegnato come tale e con un riferimento al codice unico registrato nella base dati informatizzata dell'autorità competente o, ove applicabile, dell'organismo delegato, o dell'ente selezionatore o dell'organizzazione o associazione di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, che:
    - i) ha rilasciato il documento unico di identificazione a vita originale che è stato perso; o
    - ii) ha rilasciato il duplicato del documento di identificazione per un equino di cui al paragrafo 1, lettera b);
  - d) se l'equino non è già stato escluso dalla macellazione per il consumo umano, adatta il suo status conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), punto ii), o paragrafo 2, lettera b), nel duplicato del documento di identificazione.
3. I dati relativi al duplicato del documento di identificazione rilasciato conformemente al paragrafo 2 sono inseriti con un riferimento al codice unico nella base dati informatizzata.
4. Se il documento unico di identificazione a vita originale che è stato perso era stato rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento da un organismo di rilascio che ha cessato di esistere e non è stato sostituito, il duplicato del documento di identificazione è rilasciato conformemente al paragrafo 2 dall'autorità competente o, ove applicabile, dall'organismo delegato dello Stato membro in cui l'equino risiede abitualmente.

## Articolo 26

**Rilascio di documenti di identificazione sostitutivi**

1. Un documento unico di identificazione a vita sostitutivo è rilasciato per un equino nei seguenti casi:
  - a) il documento unico di identificazione a vita originale è stato perso e:
    - i) l'identità dell'equino non può essere accertata;
    - ii) non vi è alcuna indicazione o prova che un documento unico di identificazione a vita sia stato rilasciato in precedenza per l'equino in questione; o
  - b) l'identificatore fisico o il documento unico di identificazione a vita è stato rimosso, modificato o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente dello stabilimento in cui l'equino è abitualmente detenuto.



2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente responsabile della zona amministrativa in cui l'equino è abitualmente detenuto o, ove applicabile, l'organismo delegato, su domanda dell'operatore o su richiesta dell'autorità competente:

- a) dispone l'applicazione all'equino di un mezzo fisico di identificazione;
- b) attribuisce all'animale un nuovo codice unico che corrisponde alla base dati informatizzata nella quale è registrato il rilascio del suddetto documento di identificazione sostitutivo;
- c) rilascia e consegna un documento di identificazione sostitutivo chiaramente contrassegnato come tale in formato standard o in formato esteso, a seconda della richiesta dell'operatore;
- d) dichiara l'equino come non destinato alla macellazione per il consumo umano mediante la voce appropriata nella sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, e nella base dati informatizzata.

3. I dati relativi al documento di identificazione sostitutivo rilasciato conformemente al paragrafo 2 sono inseriti con un riferimento al codice unico nella base dati informatizzata.

#### Articolo 27

##### **Misure da adottare per quanto riguarda il documento unico di identificazione a vita in caso di macellazione, abbattimento, morte o perdita degli equini**

1. In caso di macellazione o abbattimento di un equino, sono adottate le seguenti misure in relazione al documento unico di identificazione a vita, sotto la responsabilità dell'autorità competente:


- a) il documento è recuperato e protetto da un successivo utilizzo fraudolento;
- b) il documento viene effettivamente invalidato;
- c) il documento:
  - i) è distrutto presso il macello in cui l'equino è stato macellato e un attestato è trasmesso all'organismo di rilascio che ha rilasciato il documento unico di identificazione a vita prima della data di applicazione del presente regolamento, o all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato indicati, a seconda dei casi, nella sezione I, parte A, del documento unico di identificazione a vita, direttamente o tramite il punto di contatto di cui all'articolo 28, paragrafo 2, indicando la data di macellazione dell'equino con un riferimento al suo codice unico; o
  - ii) è restituito, dopo essere stato invalidato come indicato alla lettera b), all'organismo di rilascio, nel caso di un documento unico di identificazione a vita rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento, o all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato indicati nella sezione I, parte A, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, direttamente o tramite il punto di contatto di cui all'articolo 28, paragrafo 2, unitamente alle informazioni sulla data di macellazione o abbattimento dell'animale a fini di controllo delle malattie.

2. In tutti i casi di morte o perdita di un equino, furto compreso, non contemplati al paragrafo 1 del presente articolo, l'operatore dell'equino restituisce il documento unico di identificazione a vita entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di morte o perdita dell'equino all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato indicati nella sezione I, parte A, o aggiornati nella sezione I, parte C, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.

#### Articolo 28

##### **Obbligo degli Stati membri e delle autorità competenti di garantire la trasmissione di informazioni dopo la macellazione, l'abbattimento, la morte o la perdita degli equini**

1. Gli Stati membri mettono in atto procedure per la restituzione dei documenti unici di identificazione a vita invalidati all'autorità competente o all'organismo delegato di rilascio come previsto all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), punto ii).



2. Gli Stati membri possono istituire un punto di contatto che riceve l'attestato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), punto i), o i documenti di identificazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), punto ii), per poi trasmetterli al rispettivo organismo di rilascio, nel caso di un documento unico di identificazione a vita rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento, o all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato nel loro territorio.

Tale punto di contatto può essere un organo di collegamento di cui all'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

3. Se del caso, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, i dati relativi al punto di contatto sono messi a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico sul sito web istituito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1.

4. L'organismo di rilascio, nel caso di un documento unico di identificazione a vita rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento, o l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato che ha ricevuto le informazioni sulla morte o sulla perdita di un equino conformemente all'articolo 27 inserisce o completa, o qualora si tratti di un organismo di rilascio chiede all'autorità competente di inserire o completare, nella base dati informatizzata le registrazioni relative agli estremi di identificazione contenuti nel documento di identificazione dell'equino che è stato restituito.

5. Se il regolamento interno di un'autorità competente o, ove applicabile, dell'organismo delegato lo consente, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato provvede affinché i documenti unici di identificazione a vita siano effettivamente invalidati prima di essere restituiti al proprietario in ricordo dell'equino, al fine di prevenire qualsiasi utilizzo fraudolento del documento unico di identificazione a vita o delle informazioni in esso contenute.

### Sezione 3

#### **Termini, obblighi e procedure per la trasmissione di informazioni da parte degli operatori o di altre persone fisiche o giuridiche e per la registrazione degli equini detenuti nelle basi dati informatizzate**

### Articolo 29

#### **Obblighi degli operatori per quanto riguarda la gestione dei documenti di identificazione in modo da garantire l'identificazione a vita dell'equino**


1. Gli operatori di equini provvedono affinché almeno i seguenti estremi di identificazione figuranti nel documento unico di identificazione a vita siano in ogni momento aggiornati e corretti:

- a) lo status dell'equino per quanto riguarda la sua idoneità alla macellazione per il consumo umano;
- b) il codice leggibile del transponder o del marchio auricolare o i marchi distintivi utilizzati come metodo alternativo;
- c) ove applicabile, il marchio di convalida o la licenza rilasciati conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
- d) le informazioni sulla proprietà dell'equino, se richieste conformemente alla legislazione nazionale.

2. Qualora sia necessario aggiornare gli estremi di identificazione di cui alle sezioni da I a III del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, l'operatore dell'equino consegna il documento di identificazione all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato nello Stato membro in cui l'equino risiede abitualmente:

- a) immediatamente dopo l'evento che comporta la necessità di modificare gli estremi di identificazione, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a);
- b) entro sette giorni dall'evento che comporta la necessità di modificare gli estremi di identificazione dell'equino, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), o, se l'operatore è il proprietario, al paragrafo 1, lettera d).

3. L'operatore provvede affinché le informazioni di cui alle sezioni da IV a IX siano aggiornate e corrette secondo le norme stabilite dall'ente selezionatore o dall'organizzazione o associazione che ha rilasciato il documento conformemente all'articolo 22, paragrafo 2 o paragrafo 3.



4. In deroga all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035, in caso di cambiamento di proprietà, il documento unico di identificazione a vita è consegnato al nuovo proprietario.

#### Articolo 30

#### **Obblighi per quanto riguarda la gestione dei documenti di identificazione in modo da garantire l'identificazione a vita dell'equino**

1. L'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato:
  - a) procede ai necessari aggiornamenti degli estremi di identificazione figuranti nel documento di identificazione, utilizzando per gli aggiornamenti riguardanti la sezione I, parte A o parte B, i campi della sezione I, parte C, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1;
  - b) compila le voci della sezione IV del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, se il cambiamento di proprietà è richiesto dalla legislazione nazionale;
  - c) inserisce o completa nella base dati informatizzata le registrazioni relative agli estremi di identificazione contenuti nel documento di identificazione consegnato come previsto all'articolo 29, paragrafo 2;
  - d) informa l'autorità competente, l'organismo delegato, l'ente selezionatore o l'organizzazione o associazione che ha rilasciato il documento modificato di qualsiasi modifica di cui sopra agli estremi di identificazione nel documento unico di identificazione a vita e nella base dati informatizzata.
2. Gli enti selezionatori e le organizzazioni e associazioni che hanno rilasciato i documenti unici di identificazione a vita conformemente all'articolo 22, paragrafo 2 o paragrafo 3, informano l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato che ha consegnato il documento all'operatore conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, di qualsiasi modifica apportata alle sezioni da I a III del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, per ogni documento unico di identificazione a vita da essi rilasciato.

#### CAPO IV

#### **Applicazione pratica delle deroghe alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione degli equini detenuti**

#### Articolo 31

#### **Equini detenuti allo stato semiselvatico**

1. In aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 60 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 per le deroghe relative all'identificazione degli equini detenuti che vivono allo stato semiselvatico, le informazioni che gli Stati membri devono fornire sulle popolazioni di equini e sulle zone in cui tali animali sono detenuti allo stato semiselvatico sono mantenute aggiornate e sono accompagnate dai dati geografici sulla zona dello stabilimento in cui tali equini sono detenuti.
2. Qualora gli equini detenuti allo stato semiselvatico siano allontanati dalla popolazione equina per essere trasportati a un macello, in deroga all'articolo 43, paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il movimento verso un macello in tale Stato membro conformemente alla deroga di cui all'articolo 43, paragrafo 2, o garantisce la tracciabilità ininterrotta di tali animali mediante misure equivalenti.



## CAPO V

**Norme relative ai movimenti effettuati conformemente alla deroga alla durata di validità del certificato sanitario di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688**

## Articolo 32


**Responsabilità dell'autorità competente di fornire un marchio di convalida di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688**

1. L'autorità competente stabilisce le norme e le procedure secondo le quali gli operatori di stabilimenti che detengono equini possono chiedere, per uno o più equini detenuti abitualmente in tali stabilimenti, un marchio di convalida come prescritto per la deroga alla durata di validità del certificato sanitario di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688.
2. L'autorità competente ispeziona lo stabilimento, o lo fa ispezionare per suo conto, e rilascia il marchio di convalida di cui al paragrafo 1 per gli equini che risiedono abitualmente in tale stabilimento purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) lo stabilimento è gestito in linea con le norme applicabili in materia di identificazione, registrazione e tracciabilità degli equini e applica misure di biosicurezza per ridurre al minimo il rischio di introduzione di malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882;
  - b) lo stabilimento è oggetto di frequenti visite di sanità animale di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/429 e tali visite sono adeguatamente documentate;
  - c) gli equini detenuti abitualmente o temporaneamente nello stabilimento sono sottoposti a controlli di identità e prove sanitarie supplementari, frequenti e documentati, e alle vaccinazioni contro malattie elencate e non elencate nel contesto delle visite di sanità animale di cui alla lettera b), o in quanto tali controlli, prove e vaccinazioni sono richiesti per utilizzare gli animali a fini di riproduzione o per sport equestri e corse;
  - d) la riproduzione naturale nello stabilimento è effettuata solo garantendo una separazione sufficiente dagli altri equini detenuti abitualmente o temporaneamente in tale stabilimento.
3. Il marchio di convalida di cui al paragrafo 1 è inserito nel documento di identificazione conformemente alle istruzioni di cui alla sezione III del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
4. Il rilascio del marchio di convalida di cui al paragrafo 1 è registrato nella base dati informatizzata con un riferimento al codice unico dell'equino.

## Articolo 33

**Rilascio della licenza di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688**

1. La federazione nazionale della Fédération Equestre Internationale (FEI), ai fini della partecipazione a competizioni equestre organizzate a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, o l'autorità competente per le corse ippiche, ai fini della partecipazione a tali corse, stabilisce le norme e le procedure secondo le quali gli operatori di un equino registrato possono chiedere per tale animale una licenza come previsto all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688.
2. Le organizzazioni e le autorità di cui al paragrafo 1 rilasciano la licenza di cui a tale paragrafo purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) l'equino è registrato presso la rispettiva organizzazione o autorità di cui al paragrafo 1 ai fini della partecipazione a competizioni o corse;



- b) l'equino registrato è identificato mediante un documento di identificazione esteso in cui si attesta che l'equino in questione:
- è stato vaccinato da un veterinario contro l'influenza equina e, se del caso, contro altre malattie come richiesto dalle norme e dai regolamenti delle organizzazioni che gestiscono cavalli per competizioni o corse, comprese le malattie non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882;
  - è stato sottoposto almeno a due visite all'anno da parte di un veterinario, compresi gli esami veterinari per la vaccinazione e per i movimenti verso altri Stati membri o paesi terzi;
  - è stato sottoposto a test zoosanitari, anche a fini di certificazione in relazione ai movimenti verso paesi terzi.
3. La licenza è inserita nel documento di identificazione conformemente alle istruzioni di cui alla sezione III del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
4. Il rilascio di una licenza è registrato nella base dati informatizzata con un riferimento al codice unico dell'equino.

#### CAPO VI

#### **Norme relative all'uso del documento unico di identificazione a vita a fini sportivi e per i movimenti internazionali di cavalli da competizione**

#### Articolo 34

#### **Informazioni sul proprietario nella sezione IV del documento unico di identificazione a vita**

1. Le informazioni sul proprietario nella sezione IV del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, sono inserite:
- dall'autorità competente o, ove applicabile, dall'organismo delegato, se richiesto dalla legislazione nazionale;
  - dalle organizzazioni e dalle autorità di cui all'articolo 33, paragrafo 1, se richiesto dalle norme e dai regolamenti di tali organizzazioni e autorità.
2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni relative al proprietario possono essere fornite sotto forma di un certificato di proprietà o di una scheda di registrazione, purché quest'ultima sia registrata nella base dati informatizzata e indichi:
- il codice unico dell'equino; o
  - il numero del documento di identificazione, ove applicabile, e il codice del transponder o un metodo di identificazione alternativo autorizzato.
3. Il certificato di proprietà o la scheda di iscrizione di cui al paragrafo 2 sono restituiti all'autorità competente o alle organizzazioni e alle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo in caso di morte, vendita, perdita, furto, macellazione o abbattimento dell'equino.

#### Articolo 35

#### **Informazioni relative alle vaccinazioni e alle prove sanitarie da inserire nelle sezioni VII, VIII e IX del documento unico di identificazione a vita**

1. Qualora le norme e i regolamenti di un'organizzazione o di un'autorità di cui all'articolo 33, paragrafo 1, richiedano vaccinazioni e prove sanitarie specifiche per l'accesso a determinate competizioni equestre e corse ippiche:
- il veterinario incaricato della somministrazione inserisce i dati relativi alla vaccinazione contro l'influenza equina o altre malattie rispettivamente nella sezione VII o nella sezione VIII del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1;



- b) il veterinario che agisce per conto dell'autorità competente, o delle organizzazioni e delle autorità di cui all'articolo 33, paragrafo 1, che richiedono le prove sanitarie, inserisce i risultati delle prove sanitarie per la ricerca di una malattia trasmissibile elencata o non elencata, effettuate da un veterinario o da un laboratorio, nella sezione IX del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
2. Qualora l'autorità competente abbia autorizzato l'uso di smart card o di applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono inserite anche in tali smart card o applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili.

#### CAPO VII

#### **Identificazione degli equini entrati nell'Unione da paesi terzi**

##### Articolo 36

#### **Identificazione degli equini entrati nell'Unione**


I documenti di identificazione rilasciati nei paesi terzi sono considerati validi conformemente al presente regolamento per l'identificazione degli equini immessi in libera pratica purché rispettino le seguenti condizioni:

- a) i documenti di identificazione sono stati rilasciati:
- nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, da un organismo di allevamento di un paese terzo che rilascia il certificato zootecnico e che è uno degli organismi di allevamento elencati conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012; o
  - nel caso di un cavallo registrato, da una federazione o filiale nazionale di un'organizzazione o associazione internazionale che gestisce cavalli per competizioni o corse e ha sede in un paese terzo elencato per l'ingresso nell'Unione di equini; o
  - in tutti gli altri casi, dall'autorità competente del paese terzo di origine dell'equino;
- b) i documenti di identificazione sono conformi a tutte le prescrizioni di cui all'articolo 17.

##### Articolo 37

#### **Domanda di documenti di identificazione per gli equini entrati nell'Unione e immessi in libera pratica**

1. Gli operatori di equini entrati nell'Unione da un paese terzo chiedono all'autorità competente del luogo di residenza abituale dell'equino o, ove applicabile, all'organismo delegato il rilascio di un documento unico di identificazione a vita, o la registrazione del documento di identificazione esistente di cui all'articolo 36 del presente regolamento nella base dati informatizzata, entro un termine di 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni connesse al regime doganale di immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. Se il documento di identificazione esistente di cui al paragrafo 1 non è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 17, l'autorità competente o, ove applicabile l'organismo delegato, su richiesta dell'operatore:
- completa il documento di identificazione per renderlo conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 17;
  - registra gli estremi di identificazione dell'equino e le informazioni complementari nella base dati informatizzata.
3. Il documento di identificazione esistente di cui all'articolo 36, qualora non possa essere modificato in modo da essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 17, non è considerato valido a fini di identificazione conformemente al presente regolamento e l'equino è identificato mediante il rilascio, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, di un nuovo documento unico di identificazione a vita basato sulle informazioni contenute nel documento di identificazione presentato quando l'equino è entrato nell'Unione.




## PARTE 3

**DOCUMENTAZIONE SULLO STATUS DI UN EQUINO COME DESTINATO ALLA MACELLAZIONE PER IL CONSUMO UMANO O ESCLUSO DA TALE MACELLAZIONE***Articolo 38***Esclusione di un equino dalla macellazione per il consumo umano e ritardo di tale macellazione**

1. Gli equini sono considerati destinati alla macellazione per il consumo umano tranne qualora siano irrevocabilmente esclusi da tale macellazione mediante la compilazione e la firma della voce corrispondente nella sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, da parte:
  - a) del veterinario responsabile prima di un trattamento conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento; o
  - b) dall'autorità competente:
    - i) in caso di rilascio di un nuovo documento unico di identificazione a vita conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, per un equino la cui precedente esclusione dalla macellazione per il consumo umano era stata registrata nel documento unico di identificazione a vita o nella base dati informatizzata;
    - ii) in caso di rilascio di un duplicato del documento unico di identificazione a vita conformemente all'articolo 25 o di un documento unico di identificazione a vita sostitutivo conformemente all'articolo 26;
    - iii) in caso di equini entrati nell'Unione da un paese terzo o territorio non elencato per gli equini nell'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione, o per i quali l'attestato di sanità pubblica di cui al punto II.6 del certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di equini non destinati alla macellazione (MODELLO «EQUI-X») che accompagna l'equino alla frontiera, che figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, non è stato certificato per altri motivi.
2. La macellazione di un equino destinato alla produzione di alimenti è ritardata per un periodo di almeno sei mesi:
  - a) dal veterinario responsabile prima di un trattamento con un medicinale contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione e documentato nella sezione II, parte III, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento;
  - b) in deroga al paragrafo 1, lettera b), punto ii), e con decisione dell'autorità competente, documentata nella sezione II, parte V, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento, in caso di rilascio di un duplicato del documento di identificazione entro 30 giorni dalla data della perdita, dichiarata e comprovata, del documento unico di identificazione a vita, qualora l'operatore possa dimostrare in modo soddisfacente che lo status dell'equino come destinato alla macellazione per il consumo umano non è stato compromesso da alcun trattamento con medicinali.

*Articolo 39***Obblighi del veterinario responsabile in relazione alla documentazione dello status di un equino come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione nel documento unico di identificazione a vita**

1. Prima di qualsiasi trattamento con un medicinale veterinario autorizzato conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6, o con un medicinale somministrato conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del medesimo regolamento, o contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze stabilito conformemente all'articolo 115, paragrafo 5, del medesimo regolamento, il veterinario responsabile accerta lo status dell'animale come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione, che è documentato nel documento unico di identificazione a vita e, qualora abbia ottenuto l'accesso, nella base dati informatizzata.



2. Qualora un'indicazione riguardante un equino destinato alla macellazione per il consumo umano richieda la somministrazione di un medicinale conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6 e l'operatore abbia accettato tale trattamento per conto del proprietario, il veterinario responsabile provvede affinché l'equino in questione, prima del trattamento, sia irrevocabilmente dichiarato come non destinato alla macellazione per il consumo umano compilando e firmando la sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento.

3. Qualora un'indicazione riguardante un equino destinato alla macellazione per il consumo umano richieda la somministrazione di un medicinale contenente una sostanza inclusa nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione e l'operatore abbia accettato tale trattamento per conto del proprietario, il veterinario responsabile inserisce le informazioni richieste sul medicinale contenente tali sostanze nella sezione II, parte III, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento.

Il veterinario responsabile appone la data dell'ultima somministrazione di tale medicinale, come prescritto, e informa l'operatore della data alla quale scadrà il tempo di attesa di sei mesi.

#### Articolo 40

##### **Obblighi dei veterinari in relazione alla documentazione dello status di un equino come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione nei documenti provvisori**


1. Qualora un'indicazione riguardante un equino identificato mediante un documento di identificazione provvisorio richieda un trattamento con un medicinale veterinario autorizzato conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6, o con un medicinale somministrato conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del medesimo regolamento, o contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, il veterinario responsabile, prima di somministrare il medicinale:

- a) verifica l'identità dell'equino sulla base delle informazioni fornite nel documento di identificazione provvisorio;
- b) qualora abbia ottenuto l'accesso alla base dati informatizzata, verifica lo status come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione nel documento di identificazione provvisorio e nella base dati informatizzata;
- c) qualora l'equino non sia già escluso dalla macellazione per il consumo umano, inserisce le informazioni richieste nel documento di identificazione provvisorio con il modulo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, al fine di:
  - i) escludere definitivamente l'equino dalla macellazione per il consumo umano prima della somministrazione di un medicinale conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6; o
  - ii) registrare la data dell'ultima somministrazione dei medicinali e le sostanze essenziali incorporate nel medicinale prima della somministrazione di un medicinale contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione.

2. Dopo che le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono state ultimate, il veterinario responsabile:

- a) fornisce il documento provvisorio modificato all'operatore dell'equino;
- b) presenta senza indugio, e comunque entro sette giorni dalla data della sua compilazione, una copia del documento di identificazione provvisorio modificato all'autorità competente che è in possesso del documento unico di identificazione a vita conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 affinché quest'ultima possa adattare il documento unico di identificazione a vita e registrare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i) o punto ii), del presente articolo nella base dati informatizzata.

3. Il paragrafo 2, lettera b), del presente articolo non si applica se il veterinario responsabile ha ottenuto l'accesso diretto alla base dati informatizzata per inserire le informazioni relative all'esclusione dell'equino dallo status di animale destinato alla macellazione per il consumo umano o relative al fatto che gli animali non devono essere macellati per un periodo di sei mesi dalla data di somministrazione del medicinale.



## Articolo 41


**Obblighi degli operatori di equini in relazione alla documentazione dello status di un equino come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione**

1. Dopo che le misure di cui all'articolo 39, paragrafo 2, sono state ultimate, l'operatore dell'equino consegna il documento unico di identificazione a vita all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato, o fornisce le informazioni online qualora abbia ottenuto l'accesso alla base dati informatizzata, entro un termine massimo di sette giorni dalla data della firma nella sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1.
2. Gli Stati membri possono adottare misure per garantire che, in deroga alle prescrizioni per gli operatori di cui all'articolo 29, paragrafo 2, il veterinario responsabile:
  - a) notifichi all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato le misure attuate conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, e all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), e fornisca le informazioni necessarie per aggiornare la base dati informatizzata entro sette giorni dalla data della firma nella sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1; o
  - b) inserisca le informazioni sulle misure attuate conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, e all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), direttamente nella base dati informatizzata, qualora abbia ottenuto l'accesso conformemente all'articolo 7, paragrafo 5.

## Articolo 42

**Identificazione ad hoc degli equini in caso di indicazione medica**

1. Qualora un'indicazione riguardante un equino non identificato conformemente all'articolo 58, all'articolo 67 o all'articolo 68 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 richieda un trattamento con un medicinale somministrato conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6, o contenente una sostanza inclusa nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, l'equino è considerato identificato ai fini dell'articolo 112, paragrafo 4, o dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6, purché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Il veterinario responsabile, prima della somministrazione del medicinale di cui al paragrafo 1 o immediatamente dopo la somministrazione se l'animale è in pericolo di vita:
  - a) identifica l'equino in loco mediante l'impianto di un transponder iniettabile nell'animale o mediante l'applicazione di un altro mezzo fisico di identificazione degli animali terrestri detenuti di cui all'allegato III, lettere a), b), c) o f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e compila il modulo di identificazione con i dati di cui alla sezione I, parti A e B, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento;
  - b) esclude definitivamente l'equino dalla macellazione per il consumo umano inserendo la voce appropriata nel modulo di identificazione.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, l'esclusione dell'equino dalla macellazione per il consumo umano non è richiesta se sussistono le seguenti condizioni:
  - a) il medicinale contenente una sostanza essenziale inclusa nell'elenco di sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione è somministrato a un equino non identificato di età inferiore a 12 mesi;
  - b) la data dell'ultima somministrazione del medicinale contenente la sostanza essenziale inclusa nell'elenco di sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione è registrata nel modulo di identificazione dell'equino.
4. Dopo che le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono state ultimate e il trattamento è stato somministrato, il veterinario responsabile rilascia il modulo di identificazione compilato e firmato e lo consegna all'operatore dell'equino.
5. Una volta presentato il modulo di identificazione di cui al paragrafo 4 ed entro sette giorni dalla data della sua compilazione, l'operatore dell'equino chiede all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato
  - a) di rilasciare
    - i) un documento unico di identificazione a vita conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, nel caso in cui l'equino non identificato abbia un'età inferiore a 12 mesi; o
    - ii) un duplicato del documento di identificazione conformemente all'articolo 25 o un documento di identificazione sostitutivo conformemente all'articolo 26; e



- b) di registrare nella base dati informatizzata l'esclusione dalla macellazione per il consumo umano o il divieto di macellazione per almeno sei mesi, a seconda del trattamento con medicinali somministrato.
6. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono adottare misure per garantire che, entro sette giorni dalla data della firma del modulo di identificazione di cui al paragrafo 4, il veterinario responsabile
- a) fornisca il modulo di identificazione all'autorità competente o, ove applicabile, all'organismo delegato; o
- b) inserisca le informazioni direttamente nella base dati informatizzata, qualora abbia ottenuto l'accesso conformemente all'articolo 7, paragrafo 5.

#### Articolo 43

##### **Movimenti e trasporto di equini destinati alla macellazione**

1. Durante il movimento o il trasporto verso un macello gli equini destinati alla macellazione sono accompagnati:
- a) dal documento unico di identificazione a vita; o
- b) dal duplicato del documento di identificazione rilasciato conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b).
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di equini destinati alla macellazione per i quali non è stato rilasciato alcun documento di identificazione direttamente dallo stabilimento di nascita a un macello all'interno dello stesso Stato membro purché:
- a) gli equini destinati alla macellazione abbiano un'età inferiore a 12 mesi;
- b) la tracciabilità dallo stabilimento di nascita al macello sia ininterrotta;
- c) prima di essere trasportati al macello gli equini destinati alla macellazione siano marcati individualmente con uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettere a), b), c), e) o f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- d) le informazioni sulla catena alimentare, richieste conformemente all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004, comprendano un riferimento alla marcatura individuale di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

#### Articolo 44

##### **Uso delle registrazioni dei trattamenti nei documenti unici di identificazione a vita conformemente all'articolo 4 della direttiva 96/22/CE**

La sezione II, parte IV, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento è utilizzata per inserire informazioni sulla somministrazione, conformemente all'articolo 4 della direttiva 96/22/CE, di un medicinale veterinario contenente trembolone allilico o sostanze  $\beta$ -agoniste nel caso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva.


#### PARTE 4

##### **CERTIFICATI ZOOTECNICI PER EQUINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA**

#### Articolo 45

##### **Norme relative al certificato zootecnico come parte integrante del documento unico di identificazione a vita degli equini riproduttori di razza pura**

1. Le informazioni richieste per compilare le parti I e II del certificato zootecnico di cui alla sezione V del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento sono fornite dall'ente selezionatore o dall'organismo di allevamento che ha istituito un libro genealogico in cui l'equino riproduttore di razza pura è iscritto o idoneo a essere iscritto.



2. Le parti I e II del certificato zootecnico di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940 figurano nel documento unico di identificazione a vita o in un duplicato del documento di identificazione degli animali riproduttori di razza pura della specie equina e sono conformi ai seguenti criteri:

- a) la parte I del certificato zootecnico di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940 è la sezione V del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento;
- b) la parte II del certificato zootecnico di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940:
  - i) fa parte della sezione di cui alla lettera a), nel qual caso deve essere prevista più di una pagina per detta parte II per gli aggiornamenti delle informazioni; o
  - ii) previo consenso dell'autorità zootecnica conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012, è allegata al documento unico di identificazione a vita, nel qual caso è collegata alla parte I di cui alla lettera a) del presente paragrafo tramite l'indicazione del codice unico attribuito all'animale conformemente all'articolo 6 del presente regolamento o del numero unico di identificazione a vita attribuito all'animale prima della data di applicazione del presente regolamento.

3. Un documento unico di identificazione a vita rilasciato nel formato esteso conserva la propria validità se comprende una pagina aggiuntiva che contiene il nome dell'ente selezionatore di rilascio, la razza e la sezione supplementare, nonché il numero del libro genealogico e ulteriori informazioni pertinenti su un equino registrato in una sezione supplementare di un libro genealogico istituito o tenuto dall'ente selezionatore di rilascio che realizza il suo programma genetico approvato conformemente all'articolo 8 o all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012.

La pagina aggiuntiva è in un formato che non può essere confuso con la sezione V del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento e non interferisce con l'ordine delle sezioni in esso contenute.

#### PARTE 5

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Articolo 46

#### Misure transitorie relative all'abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262

1. Conformemente all'articolo 86, lettere a) e c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035:
  - a) i termini per l'identificazione degli equini nati nell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione restano applicabili fino al 20 aprile 2021;
  - b) le norme relative al formato e al contenuto dei documenti di identificazione rilasciati per gli equini nati nell'Unione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione restano applicabili fino al 27 gennaio 2022.
2. Su richiesta dell'operatore, l'autorità competente o, ove applicabile, l'organismo delegato aggiunge la sezione III del modello di documento di identificazione degli equini di cui all'allegato II, parte 1, del presente regolamento a un documento unico di identificazione a vita rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie per il rilascio di un marchio di convalida o di una licenza conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a) o lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688.


##### Articolo 47

#### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 7 luglio 2021.


L'allegato II si applica tuttavia a decorrere dal 28 gennaio 2022.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO I

## PARTE 1


**Specifiche tecniche dei mezzi elettronici di identificazione degli equini**

1. Se applicati agli equini, i mezzi elettronici di identificazione di cui all'allegato III, lettere c), e) ed f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 (i mezzi elettronici di identificazione) devono indicare:
  - a) un codice paese di tre caratteri compatibile con la norma ISO-3166;
  - b) un codice numerico individuale dell'animale di dodici caratteri.
  
2. I mezzi elettronici di identificazione devono essere:
  - a) transponder passivi per sola lettura che applicano la tecnologia HDX o FDX-B e sono conformi alle norme ISO 11784 e 11785;
  - b) leggibili da dispositivi di lettura conformi alla norma ISO 11785 e in grado di leggere transponder HDX e FDX-B.
  
3. I mezzi elettronici di identificazione devono essere leggibili alla distanza minima di lettura di:
  - a) 12 centimetri per i marchi auricolari allorché sono letti con un lettore portatile;
  - b) 15 centimetri per i transponder iniettabili allorché sono letti con un lettore portatile.
  
4. I mezzi elettronici di identificazione devono essere stati sottoposti a prove con esito favorevole per quanto riguarda:
  - a) la conformità alle norme ISO 11784 e 11785, secondo il metodo di cui al punto 7 della norma ISO 24631-1;
  - b) il conseguimento della prestazione minima in merito alle distanze di lettura di cui al punto 3 della presente parte, conformemente alle procedure di cui al punto 7 della norma ISO 24631-3.

## PARTE 2

**Specifiche tecniche dei mezzi di identificazione degli equini**

1. I mezzi di identificazione degli equini di cui all'allegato III, lettere a), b), c) ed f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 devono essere:
  - a) non riutilizzabili;
  - b) di materiale non degradabile;
  - c) a prova di manomissione;
  - d) di facile lettura per tutta la vita degli equini;
  - e) concepiti in modo da rimanere apposti in modo sicuro sugli equini senza essere dannosi per loro;
  - f) facilmente rimuovibili dalla catena alimentare.
  
2. I mezzi di identificazione di cui al punto 1 devono recare le seguenti diciture non asportabili:
  - a) un codice paese di tre caratteri compatibile con la norma ISO-3166;
  - b) un codice numerico individuale dell'animale di almeno dodici caratteri.



3. I mezzi di identificazione di cui al punto 1 possono recare altre informazioni, se autorizzate dall'autorità competente e a condizione che le diciture di cui al punto 2 rimangano visibili e leggibili.

—



## ALLEGATO II

## PARTE I

**Contenuto del documento unico di identificazione a vita**

## DOCUMENT D'IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS

Ces instructions sont rédigées en vue d'assister l'utilisateur et n'entravent pas l'application des règles établies par le règlement d'exécution (UE) 2021/963.

- I. Le document d'identification doit comporter toutes les instructions nécessaires à son utilisation ainsi que les coordonnées de l'autorité compétente ou de l'organisme délégué en français, en anglais et dans une des langues officielles de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'autorité compétente ou l'organisme délégué a son siège.
- II. Le document d'identification doit contenir les renseignements suivants:

**1. Section I - Identification**

L'équidé doit être identifié par l'autorité compétente ou par l'organisme délégué ou la personne physique visés à l'article 22, paragraphe 3, du règlement d'application (UE) n° 2021/963. Le numéro unique d'identification valable à vie doit permettre d'identifier clairement l'équidé ainsi que la base de données établie par l'autorité compétente ou l'organisme délégué qui a délivré le document d'identification et doit être compatible avec le numéro universel d'identification des équidés (UELN).

Dans la description à la partie A de la section I, notamment au point 3, l'utilisation d'abréviations doit être évitée autant que possible. Au point 5 de la partie A de la section I, un champ doit être prévu pour insérer au moins quinze chiffres du code transmis par le transpondeur.

À la partie B de la section I le signalement graphique doit être renseigné en utilisant un stylo à bille à encre rouge pour les marques et un stylo à bille à encre noire pour les épis, ou en conséquence si complété par voie électronique, en tenant compte des lignes directrices fournies par la Fédération Équestre Internationale (FEI) ou par Weatherbys.

La partie C de la section I doit être utilisée pour enregistrer toute rectification aux détails d'identification.

**2. Section II – Administration de médicaments**

Les parties I et II ou la partie III de cette section doivent être dûment complétées suivant les instructions établies dans cette section.

**3. Section III – Marque de validation/Licence**

Nécessaire pour les mouvements conformément à l'article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688.

**4. Section IV – Propriétaire**


Le nom du propriétaire ou de son agent ou représentant doit être mentionné si l'autorité compétente, l'organisme délégué ou l'organisation qui gère les chevaux enregistrés en vue des compétitions ou courses le requiert.

**5. Section V – Certificat zootechnique**

Si l'équidé est inscrit ou enregistré et admissible à l'entrée dans un livre généalogique tenu par une organisme de sélection, le document d'identification doit indiquer le pedigree ainsi que la classe du livre généalogique dans laquelle l'équidé est inscrit conformément aux règles de l'organisme de sélection qui délivre le certificat zootechnique.

**6. Section VI – Enregistrement des contrôles d'identité**

À chaque fois que les lois et règlements l'exigent, l'identité de l'équidé doit faire l'objet d'une vérification enregistrée par l'autorité compétente, au nom de l'organisme délégué ou de l'organisation qui gère les chevaux enregistrés en vue des compétitions ou courses.



7. **Sections VII et VIII – Enregistrement des vaccinations**

Toutes les vaccinations doivent être enregistrées à la section VI (grippe équine seulement) et à la section VII (toutes les autres vaccinations). Ces informations peuvent être fournies par l'apposition d'un autocollant.

8. **Section IX – Examen de laboratoire**

Les résultats de tous les examens pratiqués pour déceler une maladie transmissible peuvent être consignés.

9. **Section X – Châtaignes (en option)**

Cette section est nécessaire au respect du modèle de document d'identification de la Fédération Equestre Internationale (FEI).

III. Sauf s'il est détruit sous surveillance officielle à l'abattoir, le document d'identification doit être retourné à l'autorité compétente ou à l'organisme délégué après que l'animal est mort, a dû être détruit, a été perdue ou volée ou a été abattu à des fins de contrôle de la maladie.

IDENTIFICATION DOCUMENT FOR EQUIDAE

These instructions are drawn up to assist the user and do not impede on the rules laid down in Implementing Regulation (EU) 2021/963.

I. The identification document must contain all the instructions needed for its use and the details of the competent authority, or as appropriate the delegated body, in French, English and one of the official languages of the Member State or third country where the competent authority or delegated body has its headquarters.

II. The identification document must contain the following information:

1. **Section I – Identification**

The equine animal shall be identified by the competent authority or by the delegated body or natural person as referred to in Article 22(3) of Implementing Regulation (EU) 2021/963. The unique code shall clearly identify the equine animal and the database established by the competent authority or delegated body which issued the identification document and shall be compatible with the universal equine life number (UELN).

In the description in Part A of Section I, in particular in point 3 thereof, abbreviations must be avoided, where possible. In point 5 of Part A of Section I, the space must be provided for at least 15 digits of the transponder code.

In Part B of Section I the outline diagram shall be completed using red ball point ink for marks and black ball point ink for whorls, or accordingly if completed electronically, taking into account the guidelines provided for by the International Federation for Equestrian Sports (FEI) or the Weatherbys.

Part C of Section I must be used to record modifications to identification details.

2. **Section II – Administration of medicinal products**

Parts I and II or Part III of this Section must be duly completed in accordance with the instructions set out in this Section.

3. **Section III – Validation mark/Licence**

Required for movements in accordance with Article 92(2) of Delegated Regulation (EU) 2020/688.

4. **Section IV – Owner**

The name of the owner or its agent or representative must be stated where required by the competent authority, delegated body or the organisation which manages registered horses for competitions or races.



**5. Section V – Zootechnical certificate**

If the equine animal is entered or registered and eligible for entry in a breeding book maintained by a breed society, the identification document shall contain the pedigree and the breeding book class in which the equine animal is entered in accordance with the rules of the breed society issuing the zootechnical certificate.

**6. Section VI – Recording of identity checks**

Whenever laws and regulations so require, checks conducted on the identity of the equine animal must be recorded by the competent authority, the delegated body or by the organisation which manages registered horses for competitions or races.

**7. Sections VII and VIII – Vaccination record**

All vaccinations must be recorded in Section VII (equine influenza only) and in Section VIII (all other vaccinations). The information may take the form of a sticker.

**8. Section IX – Laboratory health tests**

The results of all tests carried out to detect transmissible diseases may be recorded.

**9. Section X – Chestnuts (optional)**

This section shall be required for compliance with the model of the identification document of the International Federation for Equestrian Sports (FEL).

- III. Except where it is destroyed under the official supervision at the slaughterhouse, the identification document must be returned to the competent authority or delegated body after the animal has died, had to be destroyed, was lost or stolen or was slaughtered for disease control purposes.

**DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI**

Queste istruzioni hanno lo scopo di agevolare l'utente e non ostano all'applicazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963.


- I. Il documento di identificazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il suo uso e i dati relativi all'autorità competente, o se del caso all'organismo delegato, in francese, in inglese e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o del paese terzo in cui ha sede l'autorità competente o l'organismo delegato.

- II. Il documento di identificazione deve contenere le seguenti informazioni:

**1. Sezione I – Identificazione**

L'equino deve essere identificato dall'autorità competente o dall'organismo delegato o dalla persona fisica di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963. Il codice unico deve identificare chiaramente l'equino e la base dati istituita dall'autorità competente o dall'organismo delegato che ha rilasciato il documento di identificazione e deve essere compatibile con il sistema UELN (Universal Equine LIFE Number).

Nella descrizione di cui alla sezione I, parte A, in particolare al punto 3, occorre evitare per quanto possibile l'uso di abbreviazioni. Nella sezione I, parte A, il punto 5 deve contenere uno spazio sufficiente per inserire almeno i quindici caratteri del codice del transponder.



Nella sezione I, parte B, la descrizione grafica deve essere effettuata utilizzando una penna a sfera con inchiostro rosso per i marchi e una penna a sfera con inchiostro nero per i remolini oppure utilizzando i medesimi colori in caso di compilazione per via elettronica, in base agli orientamenti forniti dall'International Federation for Equestrian Sports (FEI) o da Weatherbys.

La parte C della sezione I deve essere utilizzata per registrare le modifiche degli estremi di identificazione.

## 2. Sezione II – Somministrazione di medicinali

Le parti I e II o la parte III di questa sezione devono essere debitamente compilate seguendo le istruzioni fornite nella medesima sezione.

## 3. Sezione III – Marchio di convalida/licenza

Richiesti per i movimenti a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688.

## 4. Sezione IV – Proprietario

Il nome del proprietario o del suo agente o rappresentante deve essere riportato ove richiesto dall'autorità competente, dall'organismo delegato o dall'organizzazione che gestisce cavalli registrati per competizioni o corse.

## 5. Sezione V – Certificato zootecnico

Se l'equino è iscritto o registrato e idoneo a essere iscritto in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore, il documento di identificazione deve contenere la genealogia e la classe di libro genealogico nella quale è iscritto l'equino conformemente alle norme dell'ente selezionatore che rilascia il certificato zootecnico.

## 6. Sezione VI – Registrazione dei controlli di identità

Quando le leggi e i regolamenti lo richiedono, i controlli effettuati sull'identità dell'equino devono essere registrati dall'autorità competente, dall'organismo delegato o dall'organizzazione che gestisce cavalli registrati per competizioni o corse.

## 7. Sezioni VII e VIII – Registrazione delle vaccinazioni

Tutte le vaccinazioni devono essere registrate nella sezione VII (solo l'influenza equina) e nella sezione VIII (tutte le altre vaccinazioni). Le relative informazioni possono figurare in un'etichetta autoadesiva.


## 8. Sezione IX – Prove di laboratorio

I risultati di tutte le prove effettuate per individuare una malattia trasmissibile possono essere registrati.

## 9. Sezione X – Castagnette (facoltativa)

Questa sezione è necessaria ai fini della conformità al modello del documento di identificazione dell'International Federation for Equestrian Sports (FEI).

III. Tranne qualora sia distrutto sotto controllo ufficiale presso il macello, il documento di identificazione deve essere restituito all'autorità competente o all'organismo delegato dopo la morte, la distruzione, la perdita o il furto dell'animale o dopo la macellazione dell'animale a fini di controllo delle malattie.



## SEZIONE I

## Partie A - Détails d'identification

## Part A - Identification details

## Parte A - Estremi di identificazione


(1)(a)	Espèce: Species: Specie:	(4)	Code Unique ou Numéro unique d'identification valable à vie (15 chiffres): Unique Code or lifer number: (15 digits): Codice unico o numero unico di identificazione a vita (15 caratteri): □□□-□□□-□□□□□□□□□□ Code-barres (optionnel) Bar-Code (optional) Codice a barre (facoltativo)
(1)(b)	Sexe: Sex: Sesso:		
(2)(a)	Date de naissance: Date of birth: Data di nascita:		
(2)(b)	Lieu et pays de naissance: Place and country of birth: Luogo e paese di nascita:	(5)	Code du transpondeur (si disponible) Transponder code (where available) Codice del transponder (se disponibile) □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ Système de lecture (si différent de ISO 11784) Reading system (if not ISO 11784) Sistema di lettura (se diverso da ISO 11784) Code-barres (optionnel) Bar-Code (optional) Codice a barre (facoltativo)
(2)(c)	Nom (optionnel): Name (optional): Nome (facoltativo):		
(3)	Signalement: Description: Descrizione:	(6)	Méthode alternative de vérification d'identité (si applicable)/Alternative method for identity verification (if applicable)/Metodo alternativo di verifica dell'identità (se del caso):
(3)(a)	Robe: Colour: Mantello:		
(3)(b)	Tête: Head: Testa:		
(3)(c)	Ant. G: Foreleg L: Ant. S:		
(3)(d)	Ant. D: Foreleg R: Ant. D:		
(3)(e)	Post G: Hind leg L: Post. S:		
(3)(f)	Post D: Hind leg R: Post. D:		
(3)(g)	Corps: Body: Corpo:		
(3)(h)	Marques: Markings: Marcature:	(7)	Information sur toute autre méthode appropriée donnant des garanties pour vérifier l'identité de l'animal (groupe sanguin/code ADN) (optionnel)/ Information on any other appropriate method providing guarantees to verify the identity of the animal (blood group/DNA code) (optional)/ Informazioni su altri eventuali metodi appropriati che offrono garanzie per la verifica dell'identità dell'animale (gruppo sanguigno/codice DNA) (facoltativo):
Cachet de l'autorité compétente ou de l'organisme délégué/stamp of competent authority or delegated body/Timbro dell'autorità competente o dell'organismo delegato		(8)	Date/Date/Data:
		(9)	Lieu/Place/Luogo:
		(10)	Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales)/Signature of qualified person (name in capital letters)/Firma della persona qualificata (nome in stampatello)



Partie B – Signalement graphique

Part B – Outline Diagram

Parte B – Descrizione grafica




Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales) et chachet de l'autorité compétente ou de l'organisme délégué

Signature of the qualified person (name in capital letters) and stamp of the competent authority or delegated body

Firma della persona qualificata (nome in stampatello) e timbro dell'autorità competente o dell'organismo delegato

Nota per l'autorità competente o l'organismo delegato [da non riportare nel documento di identificazione]: sono consentite lievi variazioni rispetto a questo modello di descrizione grafica, purché utilizzate prima della data di applicazione del presente regolamento.




**Partie C – Castration, vérification de la description, autres modifications**

**Part C – Castration, verification of the description, other modifications**

Parte C – Castrazione, verifica della descrizione e altre modifiche

Castration/Castrazione	Identification/Identificazione
Date et lieu de la castration/Date and place of castration/Data e luogo della castrazione  Signature et cachet du vétérinaire/Signature and stamp of veterinarian/Firma e timbro del veterinario	Vérification de la description/Verification of the description/Verifica della descrizione Mentionner/inclure/Indicare: 1. Rectifications/Amendments/Modifiche 2. Adjonctions/Additions/Aggiunte 3. Enregistrement d'un document d'identification dans la base de données d'un autorité compétente ou d'un organisme délégué autre que celui qui a délivré le document original/Registration of an identification document in the database of a competent authority or delegated body other than that which issued the original document/Registrazione di un documento di identificazione nella base dati di un'autorità competente o di un organismo delegato diverso da quello che ha rilasciato il documento originale
	Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales)/Signature of qualified person (name in capital letters)/Firma della persona qualificata (nome in stampatello)
	Cachet de l'autorité compétente ou l'organisme délégué/Stamp of competent authority or delegated body/Timbro dell'autorità competente o dell'organismo delegato
	Date et lieu/Date and place/Data e luogo

Nota per l'autorità competente o l'organismo delegato [da non riportare nel documento di identificazione]: sono consentite lievi variazioni rispetto a questo modello, purché utilizzate prima della data di applicazione del presente regolamento. La parte C della sezione I può essere compilata a mano.



SEZIONE II

Code Unique/Unique Code/Codice unico:

Administration de médicaments

Administration of medicinal products

Somministrazione di medicinali

Partie/Part/Parte I

Date et lieu de délivrance de la présente section 1/Date and place of issue of this Section 1/Data e luogo di emissione della presente sezione 1: .....


Autorité compétente ou organisme délégué de la présente section du document d'identification 1/Competent authority or delegated body for this Section of the identification document 1/Autorità competente od organismo delegato per la presente sezione del documento di identificazione 1: .....

Partie/Part/Parte II

Remarque/Note/Nota

L'équidé n'est pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine, et par conséquent, l'équidé peut recevoir des médicaments vétérinaires autorisés conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6 ou des médicaments administrés conformément à l'article 112, paragraphe 4, du ledit règlement./The equine animal is not intended for slaughter for human consumption, and may therefore undergo the administration of veterinary medicinal products authorised in accordance with Article 8(4) of Regulation (EU) 2019/6 or medicinal products administered in accordance with Article 112(4) of that Regulation./L'equino non è destinato alla macellazione per il consumo umano e può pertanto essere sottoposto alla somministrazione di medicinali veterinari autorizzati conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6 o di medicinali somministrati conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, di tale regolamento.

Déclaration/ Declaration/ Dichiarazione	L'animal équine décrit dans le présent document d'identification n'est pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine./The equine animal described in this identification document is not intended for slaughter for human consumption./L'equino descritto nel presente documento di identificazione non è destinato alla macellazione per il consumo umano	
Date et lieu/Date and place/Data e luogo:	Vétérinaire responsable conformément à l'article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6/Veterinarian responsible acting in accordance with Article 112(4) of Regulation (EU) 2019/62/Veterinario responsabile che agisce conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/62:	Vétérinaire responsable/Veterinarian responsible/Veterinario responsabile  Nom/Name/Nome: ..... Signature/Signature/Firma Adresse/Address/Indirizzo: ..... Code postal/Postal code/Codice postale: ..... Lieu/Place/Luogo: ..... Téléphone/Telephone/Telefono: .....
Autorité compétente <sup>2</sup> ou organisme délégué <sup>2</sup> /Competent authority <sup>2</sup> or delegated body <sup>2</sup> /Autorità competente <sup>2</sup> od organismo delegato <sup>2</sup>	Nom (en lettres capitales) et signature de la personne responsable <sup>2</sup> /Name (in capital letters) and signature of the person responsible <sup>2</sup> /Nome (in stampatello) e firma della persona responsabile <sup>2</sup>	




**Partie/Part/Parte III**

Remarque/Nota/Nota:

**L'équidé est destiné à l'abattage pour la consommation humaine./The equine animal is intended for slaughter for human consumption. /L'equino è destinato alla macellazione per il consumo umano.**  
 Sans préjudice du règlement (CE) n° 470/2009 ni de la directive 96/22/CE, l'équidé peut faire l'objet d'un traitement médicamenteux conformément à l'article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 à condition que l'équidé ainsi traité ne soit abattu en vue de la consommation humaine qu'au terme d'un temps d'attente général de six mois suivant la date de la dernière administration de substances listées conformément à l'article 115, paragraphe 5, du ledit règlement./Without prejudice to Regulation (EC) No 470/2009 and Directive 96/22/EC, the equine animal may be subject to medicinal treatment in accordance with Article 115(1) of Regulation (EU) 2019/6 under the condition that the equine animal so treated may only be slaughtered for human consumption after the end of the general withdrawal period of six months following the date of last administration of the substances listed in accordance with Article 115(5) of that Regulation./Fatti salvi il regolamento (CE) n. 470/2009 e la direttiva 96/22/CE, l'equino può essere sottoposto a trattamento con medicinali conformemente all'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 a condizione che l'equino così trattato sia macellato per il consumo umano solo dopo la fine del tempo di attesa generale di sei mesi dalla data dell'ultima somministrazione di sostanze elencate a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, di tale regolamento.

ENREGISTREMENT DE LA MÉDICAMENT/MEDICATION RECORD/REGISTRAZIONE DEI TRATTAMENTI

<p>Date et lieu de la dernière administration, telle que prescrite, conformément à l'article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6<sup>(3)</sup>/Date and place of last administration, as prescribed, in accordance with Article 115(1) of Regulation (EU) 2019/6<sup>(3)</sup>/Data e luogo dell'ultima somministrazione, secondo la prescrizione, conformemente all'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6<sup>(3)</sup></p>	<p>Substance(s) essentielle(s) incorporée(s) dans le médicament administré conformément à l'article 115, du règlement (UE) 2019/6<sup>(2)</sup>, comme mentionné dans la première colonne<sup>(3)</sup>  <sup>(4)</sup>/Essential substance(s) incorporated in the medicinal product administered in accordance with Article 115 of Regulation (EU) 2019/6 as mentioned in the first column<sup>(3)(4)</sup>/Sostanze essenziali incorporate nel medicinale somministrato conformemente all'articolo 115 del regolamento (UE) 2019/6, secondo quanto indicato nella prima colonna<sup>(2)(3)(4)</sup></p>	<p>Vétérinaire responsable administrant et/ou prescrivant l'administration d'un médicament/                  Veterinarian responsible administering and/or prescribing the administration of the medicinal product/                  Veterinario responsabile che somministra e/o prescrive il medicinale</p>
		<p>Nom/Name/Nome<sup>5</sup>: .....                  Adresse/Address/Indirizzo<sup>5</sup>: .....                  Code postal/Postal code/Codice postale<sup>5</sup>: .....                  Lieu/Place/Luogo<sup>5</sup>: .....                  Téléphone/Telephone/Telefono<sup>6</sup>: .....</p>
		<p>Signature/Signature/Firma</p> <p>Nom/Name/Nome<sup>5</sup>: .....                  Adresse/Address/Indirizzo<sup>5</sup>: .....                  Code postal/Postal code/Codice postale<sup>5</sup>: .....                  Lieu/Place/Luogo<sup>5</sup>: .....                  Téléphone/Telephone/Telefono<sup>6</sup>: .....</p>



**Partie/Part/Parte IV(7)**

**Remarque/Note/Nota:**

Les échanges des équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant du trembolone allyle ou des substances beta-agonistes aux fins indiquées à l'article 4 de la Directive 96/22/CE peuvent s'effectuer avant la fin de la période d'attente, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la Directive 96/22/CE/Trade in registered equidae to which veterinary medicinal products containing allyl trenbolone or beta-agonists have been administered for the purposes referred to in Article 4 of Directive 96/22/EC, may take place before the end of the withdrawal period, in accordance with Article 7(1) of Directive 96/22/EC/Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/22/CE, gli scambi di equidi registrati cui sono stati somministrati medicinali veterinari contenenti trembolone allilico o sostanze beta-agoniste per i fini di cui all'articolo 4 della direttiva 96/22/CE possono aver luogo prima della fine del periodo di sospensione

Date de la dernière administration conformément à l'article 4 de la Directive 96/22/CE/Date of last administration in accordance with Article 4 of Directive 96/22/EC/Data dell'ultima somministrazione conformemente all'articolo 4 della direttiva 96/22/CE	Substance(s) incorporée(s) dans le médicament vétérinaire administré conformément à l'article 4 Directive 96/22/CE/Substance(s) incorporated in the veterinary medicinal product administered in accordance with Article 4 of Directive 96/22/EC/Sostanze incorporate nel medicinale veterinario somministrato conformemente all'articolo 4 della direttiva 96/22/CE	Vétérinaire responsable administrant et/ou prescrivant l'administration d'un médicament vétérinaire/ Veterinarian responsible administering and/or prescribing administration of veterinary medicinal product/ Veterinario responsabile che somministra e/o prescrive il medicinale veterinario
		Nom/Name/Nome <sup>1</sup> : ..... Adresse/Address/Indirizzo <sup>2</sup> : ..... Code postal/Postal code/Codice postale <sup>3</sup> : ..... Lieu/Place/Luogo <sup>4</sup> : ..... Téléphone/Telephone/Telefono <sup>6</sup> : .....
Signature/Signature/Firma		


**Partie/Part/Parte V<sup>(8)</sup>**

**Remarque/Note/Nota:**


**L'équidé est destiné à l'abattage pour la consommation humaine./The equine animal is intended for slaughter for human consumption./**  
**L'equino è destinato alla macellazione per il consumo umano.**  
 L'abattage de l'équidé est pour des raisons administratives retardé d'au moins six mois conformément à l'article 38, paragraphe 2(b) du règlement d'exécution (UE) 2021/963/The slaughter of the equine animal is for administrative reasons delayed for at least six months in accordance with Article 38(2)(b) of Implementing Regulation (EU) 2021/963/Per motivi amministrativi la macellazione dell'equino è ritardata di almeno sei mesi conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963.

Date de la suspension/Date of suspension/Data della sospensione	Lieu/Place/Luogo	Autorité compétente <sup>2</sup> ou organisme délégué <sup>3</sup> /Competent authority <sup>2</sup> or delegated body <sup>3</sup> /Autorità competente <sup>2</sup> od organismo delegato <sup>3</sup>	Nom (en lettres capitales) et signature de la personne responsable/ Name (in capital letters) and signature of the person responsible/ Nome (in stampatello) e firma della persona responsabile

1. Information à ne fournir que si la présente section est délivrée à une autre date que la section I./Information only required if this Section is issued at a different date than Section I./Informazione necessaria solo se questa sezione è emessa in una data diversa dalla sezione I.



2. Biffer les mentions inutiles./Cross out what is not applicable./Barrare le diciture non pertinenti.
3. Il est indispensable de spécifier les substances en se fondant sur la liste de substances établie conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6./Specification of substances against list of substances established in accordance with Article 115(5) of Regulation (EU) is compulsory./È obbligatorio specificare le sostanze in base all'elenco di sostanze stabilito conformemente all'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6.
4. Les informations relatives à d'autres médicaments vétérinaires administrés conformément au règlement (UE) 2019/6 sont facultatives./Information on other veterinary medicinal products administered in accordance with Regulation (EU) 2019/6 is optional./Le informazioni su altri medicinali veterinari somministrati conformemente al regolamento (UE) 2019/6 sono facoltative.
5. Nom, adresse, code postal et lieu (en lettres capitales)/Name, address, postal code and place (in capital letters)/Nome, indirizzo, codice postale e luogo (in stampatello).
6. Numéro de téléphone selon le modèle [+ code pays (code régional) numéro]/Telephone in format [+ country code (regional code) number]/Telefono in formato [+ prefisso paese (prefisso locale) numero].
7. La partie IV doit être complétée conformément à l'article 44 du règlement d'application (UE) 2021/963/Part IV to be completed in accordance with Article 44 of Implementing Regulation (EU) 2021/963/La parte IV deve essere compilata conformemente all'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963.
8. L'impression de cette référence n'est obligatoire que pour les duplicata de document d'identification délivrés conformément à l'article 38, paragraphe (2)(b), du règlement (UE) 2021/963./The print of this reference is only mandatory for duplicate identification documents issued in accordance with Article 38(2)(b) of Regulation (EU) 2021/963./Indicazione obbligatoria solo per i duplicati di documenti di identificazione rilasciati conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/963.




SEZIONE III

Marque de validation ou licence/Validation Mark or Licence/Marchio di convalida o licenza

Code Unique/Unique Code/Codice unico: □□□-□□□-□□□□□□□□□□□□	Autorité compétente ou organisme délégué/Competent authority or delegated body/Autorità competente od organismo delegato	Date/Date/Data Lieu/Place/Luogo Nom (en lettres capitales) et signature de la personne qualifiée/Name (in capital letters) and signature of qualified person /Nome (in stampatello) e firma della persona qualificata Cachet de l'autorité compétente ou de l'organisme délégué/Stamp of competent authority or delegated body/Timbro dell'autorità competente o dell'organismo delegato
Conformément à l'article 92, paragraphe (2), du règlement délégué (UE) 2021/688/In accordance with Article 92(2) of Delegated Regulation (EU) 2020/688/Conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688		
Marque de validation valable jusque à/Validation mark valid until/Marchio di convalida valido fino al: .....		
o Licence valable jusque à/Licence valid until/Licenza valida fino al: .....		

Note: (da non riportare nel documento di identificazione)

- sono consentite lievi variazioni rispetto a questo modello;
- nel caso di un documento unico di identificazione a vita rilasciato prima della data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, la presente sezione deve essere aggiunta senza modifiche all'ordine e alla numerazione delle sezioni esistenti del documento di identificazione;
- la tessera di riconoscimento dell'International Federation for Equestrian Sports (FEI) unitamente all'etichetta autoadesiva di convalida è considerata equivalente a una voce della presente sezione.



Codice unico  
□ □ □ □ - □ □ □ □ - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

*Informazioni sulla proprietà*


#### SEZIONE IV

#### Details of ownership

#### Coordonnées du propriétaire

1. Pour les compétitions sous compétence de la Fédération équestre internationale (FEI), la nationalité du cheval doit être celle de son propriétaire.
2. En cas de changement de propriétaire, le document d'identification doit être immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après ré-enregistrement.
3. S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom de la personne responsable du cheval doit être inscrit dans le document d'identification ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.
4. Lorsque la FEI approuve la location d'un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.
1. For competition purposes under the auspices of the International Federation for Equestrian Sports (FEI) the nationality of the horse shall be that of its owner.
2. On change of ownership the identification document must immediately be lodged with the issuing body, organisation, association or official service, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.
3. If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the identification document together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.
4. When the FEI approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.

Date d'enregistrement par l'organisation, l'association ou le service officiel Date of registration by the organisation, association, or official service /Data di registrazione da parte dell'organizzazione, dell'associazione o del servizio ufficiale	Nom du propriétaire Name of owner /Nome del proprietario	Adresse du propriétaire Address of owner /Indirizzo del proprietario	Nationalité du propriétaire Nationality of owner /Nazionalità del proprietario	Signature du propriétaire Signature of owner /Firma del proprietario	Cachet de l'organisation, association ou service officiel et signature Organisation, association or official service stamp and signature /Timbro e firma dell'organizzazione, dell'associazione o del servizio ufficiale




Nota: (da non riportare nel documento di identificazione)  
 La casella relativa al codice unico non è necessaria se il documento unico di identificazione a vita è rilasciato come documento in formato esteso comprendente le sezioni da I a X come un insieme indivisibile.

SEZIONE V


**Certificat zootechnique pour les échanges de reproducteurs de race pure de l'espèce équine (Equus caballus et Equus asinus), conformément à l'annexe V, partie 2, chapitre I, du règlement (UE) 2016/1012**

**Zootechnical certificate for trade in purebred breeding animals of the equine species (Equus caballus and Equus asinus), in accordance with Chapter I of Part 2 of Annex V to Regulation (EU) 2016/1012**

*Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura della specie equina (Equus caballus ed Equus asinus), in conformità all'allegato V, parte 2, capo I, del regolamento (UE) 2016/1012*

PARTE I

1. Nome dell'ente selezionatore o dell'autorità competente che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)	
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza
4. Nome e nome commerciale dell'animale (¹) e codice del paese di nascita (²)	5.1. Numero di identificazione individuale (³)
6. Numero di iscrizione nel libro genealogico (⁴)	5.2. Numero unico di identificazione a vita (⁵) □□□-□□□-□□□ □□□ □□□
7. Identificazione dell'animale (⁶) (⁷)	□□□ □□□ □□□ □□□ □□□
7.1. Codice del transponder (¹) Sistema di lettura (se diverso da ISO 11784) (¹) Codice a barre (¹)	
7.2. Metodo alternativo di verifica dell'identità (¹)	
8. Data di nascita dell'animale (utilizzare il formato gg/mm/aaaa)	9. Paese di nascita dell'animale
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica (¹) dell'allevatore	



11. Genealogia <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>			
11.1. Padre Libro genealogico n. e sezione	11.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione	11.1.1.1. <sup>(3)</sup> Bisnonno paterno Libro genealogico n. e sezione	
		11.1.1.2. <sup>(3)</sup> Bisnonna paterna Libro genealogico n. e sezione	
	11.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione	11.1.2.1. <sup>(3)</sup> Bisnonno paterno Libro genealogico n. e sezione	
		11.1.2.2. <sup>(3)</sup> Bisnonna paterna Libro genealogico n. e sezione	
11.2. Madre Libro genealogico n. e sezione	11.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione	11.2.1.1. <sup>(3)</sup> Bisnonno materno Libro genealogico n. e sezione	
		11.2.1.2. <sup>(3)</sup> Bisnonna materna Libro genealogico n. e sezione	
	11.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione	11.2.2.1. <sup>(3)</sup> Bisnonno materno Libro genealogico n. e sezione	
		11.2.2.2. <sup>(3)</sup> Bisnonna materna Libro genealogico n. e sezione	
12.1. Fatto a (inserirne il luogo di emissione)	12.2. Fatto il (inserirne la data di emissione nel formato gg/mm/aaaa)		
12.3. Nome e qualifica del firmatario (inserirne in stampatello il nome e la qualifica della persona <sup>(4)</sup> autorizzata a firmare questa parte del certificato zootecnico dall'ente selezionatore o dall'autorità competente che rilascia il certificato)		12.4. Firma	

<sup>(1)</sup> Compilare solo se pertinente.

<sup>(2)</sup> Inserire il codice del paese ove previsto dagli accordi internazionali per la razza in questione.

<sup>(3)</sup> Il numero di identificazione individuale in conformità all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, denominato «codice unico» all'articolo 11.4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e registrato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963.

<sup>(4)</sup> Numero unico di identificazione a vita quale definito all'articolo 2, lettera o), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262, se attribuito in conformità a tale regolamento di esecuzione.

<sup>(5)</sup> Da indicare se diverso dal numero di identificazione individuale o dal numero unico di identificazione a vita attribuito in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262.



(<sup>4</sup>) Compilazione non necessaria se la parte I del certificato zootecnico è parte integrante del documento unico di identificazione a vita rilasciato da un ente selezionatore. Se il documento unico di identificazione a vita è stato rilasciato in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262, indicare il numero unico di identificazione a vita quale definito all'articolo 2, lettera o), di tale regolamento di esecuzione.


(<sup>5</sup>) Ove necessario, indicare ulteriori generazioni.

(<sup>6</sup>) Inserire il numero di identificazione individuale in conformità all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, denominato «codice unico» all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Se il numero di identificazione individuale non è disponibile o è diverso dal numero di iscrizione dell'animale nel libro genealogico, inserire il numero di iscrizione nel libro genealogico.

(<sup>7</sup>) La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore o dell'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012.


PARTE II

1.1. Numero di identificazione individuale ( <sup>1</sup> )	2. Identificazione dell'animale ( <sup>2</sup> )
1.2. Numero unico di identificazione a vita ( <sup>3</sup> ) □□□-□□□-□□□□□□□□□□	2.1. Codice del transponder ( <sup>4</sup> ) □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ Sistema di lettura (se diverso da ISO 11784) ( <sup>5</sup> ) Codice a barre ( <sup>6</sup> )
3. Sesso	2.2. Metodo alternativo di verifica dell'identità ( <sup>7</sup> )
4. Classe della sezione principale del libro genealogico ( <sup>8</sup> )	5. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ( <sup>9</sup> ) del proprietario ( <sup>7</sup> )
4.1. Nome del libro genea- 4.2. Classe della sezione principale ( <sup>8</sup> ) logico ( <sup>8</sup> )	
6. Informazioni supplementari ( <sup>8</sup> ) ( <sup>8</sup> ) ( <sup>8</sup> )	
6.1. Risultati della prova di performance	
6.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg/mm/aaaa)	
6.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche dell'animale in relazione al programma genetico	
6.4. Sistema di verifica dell'identità e risultato ( <sup>10</sup> ) ( <sup>11</sup> )	6.5. Risultati del controllo di parentela ( <sup>10</sup> ) ( <sup>12</sup> )
7. Inseminazione/Accoppiamento ( <sup>8</sup> ) ( <sup>8</sup> )	
7.1. Data (utilizzare il formato gg/mm/aaaa)	
7.2. Numero del certificato di copertura ( <sup>13</sup> )	
7.3. Identificazione del maschio donatore	
7.3.1. Numero di identificazione individuale ( <sup>1</sup> )	
7.3.2. Numero unico di identificazione a vita ( <sup>1</sup> ) □□□-□□□-□□□□□□□□□□	
7.3.3. Sistema di verifica dell'identità e risultato ( <sup>8</sup> ) ( <sup>10</sup> ) ( <sup>11</sup> )	7.3.4. Risultati del controllo di parentela ( <sup>4</sup> )



- 8.1. Fatto a  
(*inserirne il luogo di emissione*)
- 8.2. Fatto il  
(*inserirne la data di emissione nel formato gg/mm/aaaa*)
- 8.3. Nome e qualifica del firmatario  
(inserirne in stampatello il nome e la qualifica della persona <sup>(10)</sup> autorizzata a firmare questa parte del certificato dall'ente selezionatore o dall'autorità competente che rilascia il certificato)
- 8.4. Firma
- (<sup>10</sup>) Il numero di identificazione individuale in conformità all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, denominato «codice unico» all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e registrato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963.
- (<sup>11</sup>) Numero unico di identificazione a vita quale definito all'articolo 2, lettera o), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262, se attribuito in conformità a tale regolamento di esecuzione.
- (<sup>12</sup>) Compilazione non necessaria se le informazioni corrispondono a quelle indicate al punto 7 della parte I e se le parti I e II costituiscono un insieme unico e indivisibile e figurano nel documento unico di identificazione a vita o sono a esso allegate. Se il documento unico di identificazione a vita è stato rilasciato in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262, indicare il numero unico di identificazione a vita quale definito all'articolo 2, lettera o), di tale regolamento.
- (<sup>13</sup>) Compilare solo se pertinente.
- (<sup>14</sup>) Da indicare se diverso dal punto 2 della parte I.
- (<sup>15</sup>) Compilazione non necessaria se queste informazioni sono indicate nella sezione V del documento di identificazione rilasciato in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione.
- (<sup>16</sup>) Compilazione non necessaria se informazioni aggiornate sul proprietario sono indicate in altre parti del documento unico di identificazione a vita.
- (<sup>17</sup>) Se necessario utilizzare fogli supplementari.
- (<sup>18</sup>) Se le informazioni genetiche sono accessibili su un sito web, è possibile indicare solo un riferimento a tale sito, previo consenso dell'autorità competente in conformità all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012.
- (<sup>19</sup>) Sulla base dell'analisi del DNA o del gruppo sanguigno.
- (<sup>20</sup>) Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto dagli enti selezionatori in conformità all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni. Indicare informazioni dettagliate o il numero di caso che rimanda alla base dati in cui esse sono disponibili.
- (<sup>21</sup>) Ove richiesto dal programma genetico.
- (<sup>22</sup>) Da indicare nel caso di femmine gravide. Le informazioni possono essere fornite in un documento separato.
- (<sup>23</sup>) Barrare la dicitura che non interessa.
- (<sup>24</sup>) Se non pertinente, indicare i risultati del controllo di parentela al punto 7.3.4.
- (<sup>25</sup>) La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore o dell'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012.

Nota per l'autorità che rilascia il certificato: (da non riportare nel documento di identificazione): sono consentite variazioni rispetto a questo modello, purché siano fornite le informazioni minime prescritte. Le note a piè di pagina possono non essere riportate, purché sia fatto riferimento a una spiegazione accessibile.











## SEZIONE X

**Châtaignes**

Dessiner le contour de chaque châtaigne dans la carré correspondant: à ne remplir que pour les chevaux sans marque et avec moins de trois épis

**Chestnuts**

The outline of each of the four chestnut must be drawn in the appropriate square for all horses without markings and with less than three whorls.

## Castagnette

Per tutti i cavalli privi di marchi e con meno di tre remolini, il contorno di ciascuna delle quattro castagnette deve essere disegnato nel riquadro appropriato.

Antérieur droit/Right Foreleg/Anteriore destro	Postérieur droit/Right Hindleg/Posteriore destro
Antérieur gauche/Left Foreleg/Anteriore sinistro	Postérieur gauche/Left Hindleg/Posteriore sinistro

## PARTE 2

**Prescrizioni aggiuntive per il documento unico di identificazione a vita degli equidi**

Il documento unico di identificazione a vita deve:

- avere il formato di un passaporto stampato su carta di dimensioni comprese tra 210 x 148 mm (A5) e 250 x 200 mm;
- avere una copertina distinta (fronte e retro) tale da fornire una protezione sufficiente, che può recare il logo dell'autorità competente, dell'organismo delegato, dell'ente selezionatore o dell'autorità che gestisce competizioni o corse e che può presentare all'interno una tasca in cui inserire le pagine contenenti le sezioni da IV a X come un insieme indivisibile, se del caso;
- avere almeno le sezioni I, II e III rivettate a macchina in modo indivisibile per impedire la rimozione o la sostituzione fraudolenta di pagine. Se le sezioni I, II e III sono rilasciate come documento standard, disporre di un margine sufficiente per un'eventuale successiva rilegatura in un documento unico di identificazione a vita rilasciato nel formato esteso;
- nel caso in cui si utilizzino numeri di serie, presentare almeno le sezioni I, II e III stampate su pagine recanti il numero di serie del documento unico di identificazione a vita;
- presentare almeno ogni pagina delle sezioni I, II e III numerata nel formato «numero di pagina/numero totale di pagine»;
- avere almeno le informazioni di cui alla sezione I, parte A, protette da alterazioni fraudolente mediante pellicola o mediante stampa del documento, o almeno delle sue parti essenziali, su carta di sicurezza specifica, come carta goffrata o filigranata;
- presentare a stampa le istruzioni generali figuranti nella parte 1 se il documento contiene le sezioni da I a X. Nel caso di un documento unico di identificazione a vita composto unicamente dalle sezioni I, II e III, la stampa delle istruzioni generali figuranti nella parte 1 è facoltativa.



## ALLEGATO III

## PARTE 1

**Informazioni contenute nelle tessere in plastica o nelle smart card**

La tessera in plastica o la smart card deve contenere almeno le seguenti informazioni:


1. Informazioni visibili sulla tessera in plastica o sulla smart card:
  - autorità competente;
  - codice unico;
  - specie e sesso;
  - gli ultimi 15 caratteri del codice trasmesso dal transponder;
  - una fotografia dell'equino (facoltativa).
2. Informazioni elettroniche nella smart card accessibili mediante software standard:
  - tutte le informazioni obbligatorie di cui alle sezioni da I a X del documento unico di identificazione a vita;
  - registrazione di eventuali modifiche di informazioni precedentemente inserite;
  - una fotografia dell'equino (facoltativa).

## PARTE 2

**Caratteristiche fisiche delle tessere in plastica e delle smart card**

Le tessere in plastica e le smart card devono presentare le seguenti caratteristiche fisiche:

- conformità alla norma ISO 7810 e alla norma ISO 7816-1;
- il materiale utilizzato deve essere protetto contro le falsificazioni;
- le informazioni contenute nella parte anteriore e nella parte posteriore devono essere leggibili a occhio nudo, con dimensione minima dei caratteri pari a 5 punti.




ALLEGATO IV

**Modello di documento di identificazione provvisorio di cui all'articolo 24**

Autorità competente	<p style="text-align: center;"><b>DOCUMENTO PROVVISORIO</b> (Articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione)</p> Nome e indirizzo del detentore/proprietario: .....	Nome del paese  Codice unico □□-□□-□□-□□-□□-□□-□□ Codice a barre del codice unico (se disponibile)
Nome dell'animale:		
Sesso:		
Mantello:	Codice del transponder/marchio auricolare □□□ □□□ □□□ □□□ □□□	
Data di nascita:	Codice a barre (facoltativo)/marchio auricolare	
Metodo alternativo di verifica dell'identità (se disponibile):		
Data e luogo di emissione:	Nome (in stampatello) e qualifica del firmatario	Firma

Nota per l'autorità competente o l'organismo delegato [da non riportare nel documento di identificazione]: sono consentite lievi variazioni rispetto a questo modello.

\_\_\_\_\_



## DECISIONE (UE) 2021/964 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2021

**relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2003, la Commissione ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea». Il piano d'azione di cui a tale comunicazione («piano d'azione FLEGT») invocava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione FLEGT sono state adottate nell'ottobre 2003 e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l'11 luglio 2005.
- (2) Conformemente alla decisione (UE) 2020/2185 del Consiglio <sup>(2)</sup>, l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea («accordo») è stato firmato il 23 febbraio 2021, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato a nome dell'Unione l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Approvazione del 26 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2020/2185 del Consiglio, del 18 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 63).

<sup>(3)</sup> Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.



*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 31 dell'accordo <sup>(4)</sup>.

*Articolo 3*

L'Unione è rappresentata dalla Commissione in seno al comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell'articolo 19 dell'accordo.

Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di attuazione quali membri della delegazione dell'Unione.

*Articolo 4*

Ai fini delle modifiche degli allegati dell'accordo, conformemente all'articolo 26 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio <sup>(5)</sup>, ad approvare le modifiche a nome dell'Unione.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2021

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. do C. ANTUNES

---

<sup>(4)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).



**ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI  
HONDURAS SULL'APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE NEL SETTORE FORESTALE, SULLA  
GOVERNANCE E SUL COMMERCIO DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI IMPORTATI  
NELL'UNIONE EUROPEA**

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione»

e

LA REPUBBLICA DI HONDURAS, di seguito «l'Honduras»;

di seguito denominate congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO la relazione in essere tra l'Unione e l'Honduras, in particolare nel contesto dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, sottoscritto nel 2012;

CONSIDERANDO il dialogo politico e l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, firmato nel 2003, nonché l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, firmato nel 1993;

CONSIDERANDO la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea» come un primo passo per affrontare l'urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname;

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi di gestione sostenibile delle foreste enunciati nella dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo e, in particolare, del principio 10 riguardante l'importanza di sensibilizzare e di far partecipare il pubblico alle questioni ambientali e del principio 22 riguardante il ruolo vitale delle popolazioni indigene e delle altre collettività locali nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo;

VISTA la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e floraselvatiche minacciate di estinzione (CITES) e in particolare le condizioni di tale convenzione cui è subordinato il rilascio ad opera delle parti della CITES di licenze di esportazione per gli esemplari delle specie elencate nelle appendici I, II e III di tale convenzione, nonché nello specifico il fatto che tali esemplari non siano stati ottenuti violando le leggi pertinenti sulla tutela della fauna e della flora;

RIAFFERMANDO l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano il commercio multilaterale, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e dagli altri accordi multilaterali elencati nell'allegato 1A dell'accordo di Marrakech del 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

VISTO il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

VISTO l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, in particolare l'articolo 289 del titolo VIII sul commercio di prodotti forestali, ai sensi del quale le parti si impegnano a collaborare per migliorare l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale e a promuovere il commercio legale di legname e suoi derivati e la gestione sostenibile delle foreste attraverso strumenti quali la CITES gli accordi volontari di partenariato in materia di applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT);

RIAFFERMANDO l'impegno e la determinazione delle parti in relazione agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e in particolare il contributo che l'attuazione di un accordo volontario di partenariato (AVP) apporterà all'obiettivo 15 concernente la promozione di una gestione sostenibile delle foreste, arrestando la deforestazione e adottando misure per affrontare l'offerta e la domanda di prodotti illegali della flora e fauna selvatiche;

RICONOSCENDO il contributo che l'attuazione dell'AVP-FLEGT offrirà alla lotta contro il cambiamento climatico, in linea con gli sforzi tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovute alla deforestazione e al degrado forestale (REDD+) promuovendo l'applicazione della normativa e la governance nel settore forestale;



RICONOSCENDO che il sistema di verifica della legalità honduregno per il legname e i suoi derivati (SVL) mira principalmente a fare in modo che tutto il legname e i suoi derivati rientrino nel quadro giuridico nonché, analogamente, all'applicazione delle prescrizioni dell'SVL senza eccezioni al mercato nazionale e alle esportazioni di legname e suoi derivati dall'Honduras;

CONSIDERANDO l'importanza attribuita dalle parti alla partecipazione di tutte le parti interessate pertinenti, ivi compresi la società civile, il settore privato, le popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras e la popolazione locale, indipendentemente dal genere, dell'età, dall'ubicazione, dalla religione o dal credo, dall'origine etnica, dalla razza, dalla lingua, o dalla disabilità o da qualsiasi altra condizione di dette parti, al successo delle politiche in materia di governance forestale, in particolare attraverso consultazioni e la comunicazione di informazioni al pubblico;

CONSIDERANDO che le risorse forestali dell'Honduras rappresentano un patrimonio strategico gestito in maniera sostenibile dall'Istituto Nazionale di Conservazione e Sviluppo Forestale, Aree Protette e Flora e Fauna Selvatiche (*Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre - ICF*) attraverso un modello di politica forestale nazionale orientato a rispondere efficacemente alle sfide della gestione forestale sostenibile e ad espletare in maniera efficace i compiti di guida, regolamentazione, gestione e agevolazione degli investimenti nello sviluppo del settore forestale pubblico e privato;

CONSIDERANDO che nell'ambito della politica forestale dell'Honduras e in conformità della sua legge su silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche, sono stati compiuti sforzi relativamente alla protezione e dello sviluppo economico delle aree protette, del recupero e della gestione sostenibile delle foreste di conifere, della protezione delle foreste di latifoglie e della promozione di una gestione forestale sostenibile, del coinvolgimento delle organizzazioni comunitarie nella gestione sostenibile delle foreste, della promozione della conservazione e del rimboscimento ambientale nazionale, della gestione integrata dei microbacini, del monitoraggio globale del disboscamento e del commercio illegali di legname e flora e fauna selvatiche, nonché dell'ammodernamento istituzionale della silvicoltura, delle aree protette e del settore della flora e fauna selvatiche;

CONSIDERANDO che il presente accordo costituirà un pilastro fondamentale dei programmi di sviluppo sociale attuati in Honduras allo scopo di creare occupazione, migliorare le condizioni di investimento, formulare politiche per la pianificazione territoriale, contribuire a rivitalizzare l'industria e ad assicurare l'uso sostenibile delle risorse da un punto di vista sociale e ambientale;


CONSIDERANDO che la legge honduregna in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche è concepita per stabilire il quadro giuridico per l'amministrazione e la gestione delle risorse forestali, delle aree protette e della flora e fauna selvatiche, nonché per la protezione, il ripristino, l'uso produttivo, la conservazione e la promozione delle stesse, promuovendo in tal modo uno sviluppo sostenibile adeguato agli interessi sociali, economici, ambientali e culturali del paese;

CONSIDERANDO che i trattati internazionali in materia di ambiente e silvicoltura ratificati dal Congresso nazionale della Repubblica di Honduras costituiscono parte della legislazione nazionale, la quale a sua volta costituisce la base per la formulazione e l'attuazione della politica forestale del paese;

CONSIDERANDO che tramite la sottoscrizione del presente accordo l'Honduras spera di: rafforzare la governance, i diritti di proprietà fondiaria e di utilizzo del territorio e la legislazione nel settore forestale; stabilire processi solidi ed efficaci per le varie parti interessate, creando così condizioni per investimenti su più larga scala e più trasparenti; stabilire politiche in materia di utilizzo del territorio e politiche di investimento a sostegno della produzione legale, nonché sostenere l'attuazione delle politiche volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alla deforestazione e al degrado forestale (REDD+) affrontando direttamente talune delle cause della deforestazione e del degrado delle foreste;

CONSIDERANDO che l'attuazione del presente accordo sosterrà gli sforzi destinati ad affrontare i cambiamenti climatici, conformemente agli sforzi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alla deforestazione e al degrado forestale (REDD+);

TENUTO CONTO del fatto che la dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo costituisce un testo di riferimento per un consenso globale in materia di gestione, conservazione e lavorazione boschiva ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste, e tenendo conto della recente adozione dello strumento non vincolante sotto il profilo giuridico relativo a tutti i tipi di foreste da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,



CONVENGONO QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1

##### Obiettivo

L'obiettivo del presente accordo, conformemente all'impegno comune delle parti per la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, è fornire un quadro giuridico inteso a garantire che tutte le importazioni nell'Unione dall'Honduras di legname e suoi derivati contemplati dal presente accordo siano state prodotte legalmente, in modo da promuovere il commercio di tale legname e suoi derivati.


Il presente accordo fornisce inoltre una base per il dialogo e la cooperazione tra le parti destinati ad agevolarne e promuoverne l'attuazione completa, nonché a rafforzare l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale.

#### ARTICOLO 2

##### Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- a) «importazione nell'Unione»: l'immissione in libera pratica nell'Unione, ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, di legname e suoi derivati che non possono essere classificati come «merci prive di carattere commerciale» ai sensi dell'articolo 1, punto 21), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;
- b) «esportazione»: l'operazione mediante la quale il legname e i suoi derivati lasciano materialmente o sono portati fuori da una qualsiasi zona del territorio dell'Honduras, ad eccezione del legname e dei suoi derivati in transito in Honduras;
- c) «legname e suoi derivati in transito»: qualsiasi prodotto del legno proveniente da un paese terzo che entra nel territorio dell'Honduras sotto controllo doganale e lo lascia nella stessa forma senza modifica del proprio paese di origine o senza essere commercializzato in Honduras;
- d) «legname e suoi derivati»: i prodotti elencati nell'allegato I;
- e) «codice SA»: codice fino a sei cifre che figura nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci stabilito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane;
- f) «licenza FLEGT»: un documento che conferma la provenienza di un carico da fonte legale e verificata conformemente ai criteri stabiliti nel presente accordo;
- g) «autorità di rilascio delle licenze»: autorità designata dall'Honduras per il rilascio e la convalida delle licenze FLEGT;
- h) «autorità competenti»: autorità designate dagli Stati membri dell'Unione per la ricezione, l'accettazione e la verifica delle licenze FLEGT;
- i) «carico»: quantitativo di legname e suoi derivati coperto da una licenza FLEGT, spedito dall'Honduras da uno speditore o spedizioniere e presentato per l'immissione in libera pratica a un ufficio doganale dell'Unione;
- j) «legname prodotto legalmente»: legname e suoi derivati raccolti, prodotti, trasformati, trasportati e commercializzati mediante processi conformi alla legislazione in vigore in Honduras, come stabilito nell'allegato II, e/o importati e prodotti conformemente alla stessa;
- k) «immissione in libera pratica»: regime doganale dell'Unione che conferisce la posizione doganale di merce dell'Unione ad una merce che non proviene dall'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 e che implica: la riscossione dei dazi dovuti all'importazione; la riscossione, ove opportuno, di altri oneri; l'applicazione delle misure di politica commerciale, nonché di divieti e restrizioni; l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione delle merci.



## ARTICOLO 3

**Sistema di licenze FLEGT**

1. È istituito tra le parti un sistema di licenze per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale («sistema di licenze FLEGT») che stabilisce una serie di procedure e condizioni allo scopo di verificare e certificare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell'Unione sono stati prodotti legalmente. Conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e al presente accordo, l'Unione non accetta l'importazione nel proprio territorio di carichi provenienti dall'Honduras a meno che gli stessi non siano coperti da licenze FLEGT.
2. Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell'allegato I.
3. Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per applicare il sistema di licenze FLEGT.

## ARTICOLO 4


**Autorità di rilascio delle licenze**

1. L'Honduras designa l'autorità di rilascio delle licenze e ne invia gli estremi alla Commissione europea. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.
2. L'autorità di rilascio delle licenze verifica che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti legalmente conformemente alla normativa di cui all'allegato II e rilascia licenze FLEGT che coprono i carichi di legname e suoi derivati prodotti legalmente in Honduras e destinati all'esportazione nell'Unione. Se del caso, l'Honduras emette la documentazione necessaria per il legname e i suoi derivati in transito nel suo territorio sotto il controllo delle autorità doganali dell'Honduras.
3. L'autorità può non rilasciare licenze FLEGT per il legname e i suoi derivati composti da, o che comprendono, legname o suoi derivati importati in Honduras da un paese terzo se le leggi di tale paese ne vietano l'esportazione oppure qualora esistano prove che il legname e i suoi derivati in questione sono stati prodotti in violazione delle leggi del paese in cui sono stati abbattuti gli alberi.
4. Conformemente al principio di trasparenza, l'autorità di rilascio delle licenze registra e rende pubbliche le proprie procedure per il rilascio delle licenze FLEGT. Detta autorità conserva inoltre registrazioni di tutti i carichi coperti da licenze FLEGT e, conformemente alla legislazione nazionale in materia di protezione dei dati, fornisce tali registrazioni ai fini di una verifica indipendente, nel rispetto della riservatezza dei dati degli esportatori.

## ARTICOLO 5

**Autorità competenti dell'Unione**

1. La Commissione europea comunica all'Honduras gli estremi delle autorità competenti designate dagli Stati membri dell'Unione. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.
2. Le autorità competenti verificano che ogni carico sia coperto da una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nell'Unione. L'immissione in libera pratica può essere sospesa e il carico trattenuto in caso di dubbi circa la validità della licenza FLEGT conformemente all'allegato III.
3. Le autorità competenti conservano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.
4. In conformità della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alle persone e agli organismi designati dall'Honduras come controllori indipendenti l'accesso ai documenti e ai dati pertinenti.
5. Al momento dell'ingresso nell'Unione di legname e suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della CITES e per i quali è stata rilasciata una licenza FLEGT, gli stessi sono sottoposti unicamente alla verifica prevista dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Indipendentemente dal caso in esame, il sistema di licenze FLEGT fornisce garanzie circa la raccolta legale di tali prodotti.



## ARTICOLO 6

**Licenze FLEGT**

1. L'autorità di rilascio delle licenze rilascia licenze FLEGT come mezzo per certificare che il legname e suoi derivati sono stati prodotti legalmente.
2. Le licenze FLEGT sono rilasciate utilizzando la versione in lingua spagnola del modulo di cui all'allegato IV, appendice IV.
3. Le parti possono predisporre, di comune accordo, sistemi elettronici per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.
4. La procedura per il rilascio delle licenze FLEGT e le specifiche tecniche figurano nell'allegato IV.

## ARTICOLO 7

**Definizione di «legname prodotto legalmente»**

Ai fini del presente accordo, l'allegato II contiene una definizione di «legname prodotto legalmente». Tale allegato definisce la normativa nazionale honduregna a cui devono conformarsi il legname e i suoi derivati per poter essere coperti da una licenza FLEGT. Tale allegato stabilisce altresì i principi, i criteri, gli indicatori e i parametri di controllo necessari per dimostrare il rispetto di detta legislazione.

## ARTICOLO 8


**Verifica della legalità del legname prodotto o acquisito**

1. L'Honduras istituisce un sistema per verificare che il legname e i suoi derivati destinati alla spedizione siano stati prodotti legalmente e che soltanto i carichi debitamente verificati siano esportati nell'Unione. Il sistema di verifica della legalità comprende controlli di conformità allo scopo di fornire una garanzia che il legname e i suoi derivati da esportare nell'Unione europea siano stati prodotti o acquisiti legalmente e che non siano state rilasciate licenze FLEGT per carichi di legname e suoi derivati che non sono stati prodotti o acquisiti legalmente o che provengono da fonti sconosciute. Il sistema prevede inoltre procedure volte a evitare che il legname di origine illegale o sconosciuta entri nella catena di approvvigionamento.
2. Il sistema predisposto per verificare che i carichi di legname e suoi derivati siano stati prodotti legalmente è descritto nell'allegato V.

## ARTICOLO 9

**Immissione in libera pratica di carichi coperti da licenza FLEGT**

1. Le procedure che disciplinano l'immissione in libera pratica all'interno dell'Unione di carichi coperti da licenza FLEGT figurano nell'allegato III.
2. In caso di dubbi circa la validità di una licenza, l'autorità competente dello Stato membro dell'Unione che riceve il carico può chiedere immediatamente ulteriori informazioni e/o chiarimenti all'autorità di rilascio delle licenze. Qualora quest'ultima non risponda entro 21 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di informazioni integrative, l'autorità competente agisce in conformità della propria legislazione nazionale in vigore e non accetta la licenza. Nel caso in cui, in seguito alla presentazione delle informazioni integrative, si accerti che le informazioni riportate sulla licenza non corrispondono al carico, l'autorità competente agisce secondo la legislazione nazionale in vigore e non accetta la licenza. L'autorità di rilascio delle licenze è informata di ogni mancata accettazione di una licenza FLEGT nonché del motivo di detta mancata accettazione.
3. I contrasti o le difficoltà persistenti che dovessero emergere in relazione a consultazioni sulle licenze FLEGT possono essere sottoposti al comitato congiunto di attuazione dell'accordo (CCA).



## ARTICOLO 10

**Controllore indipendente**

1. Per accertare le prestazioni e l'efficienza del sistema di verifica della legalità honduregno per il legname e i suoi derivati (SVL) e del sistema di licenze FLEGT di cui all'allegato VI, le parti convengono sulla necessità di avvalersi in periodi prestabiliti dei servizi di un controllore indipendente.
2. In consultazione con l'Unione, l'Honduras assume un controllore indipendente incaricato di svolgere le mansioni di cui all'allegato VI.
3. Il controllore indipendente comunica le proprie osservazioni alle parti tramite relazioni predisposte secondo la procedura descritta nell'allegato VI. Le relazioni del controllore indipendente sono pubblicate in linea con la procedura di cui all'allegato VI.
4. Le parti agevolano il lavoro del controllore indipendente, in particolare garantendogli l'accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni sul territorio di ciascuna parte. Le parti possono tuttavia trattenere, conformemente alle rispettive normative sulla protezione dei dati, informazioni che non sono autorizzate a divulgare.

## ARTICOLO 11

**Irregolarità**

Conformemente all'articolo 21, le parti si informano reciprocamente di qualsiasi sospetta o comprovata elusione o irregolarità del sistema di licenze FLEGT, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

- a) commercio fraudolento, in particolare la deviazione di scambi dall'Honduras all'Unione attraverso un paese terzo, quando vi siano motivi di ritenere che ciò sia stato fatto nell'intento di eludere l'obbligo di licenza;
- b) rilascio di licenze FLEGT per il legname e suoi derivati che comprendono legname importato da paesi terzi, sospettato di essere prodotto illegalmente; e
- c) ottenimento o uso fraudolenti di licenze FLEGT.

## ARTICOLO 12

**Data di inizio dell'attuazione del sistema di licenze FLEGT**

1. Le parti si avvisano reciprocamente, mediante il CCA, quando ritengano di aver concluso i preparativi necessari per rendere pienamente operativo il sistema di licenze FLEGT.
2. Le parti commissionano, tramite il CCA, una valutazione indipendente del sistema di licenze FLEGT sulla base dei criteri di cui all'allegato VII. La valutazione accerta se l'SVL sul quale si fonda il sistema di licenze FLEGT di cui all'allegato V assolve adeguatamente le proprie funzioni.
3. Basandosi sulle raccomandazioni del CCA, le parti stabiliscono di comune accordo la data a decorrere dalla quale il sistema di licenze FLEGT entrerà in vigore. Le parti si notificano reciprocamente tale data tramite i mezzi scritti che il CCA ritiene opportuno adottare.

## ARTICOLO 13

**Applicazione del sistema di licenze FLEGT al legname e ai suoi derivati non esportati nell'Unione**

1. L'Honduras si adopera per verificare la legalità del legname e dei suoi derivati tanto per quelli destinati al consumo interno quanto per quelli destinati all'esportazione in mercati diversi dall'Unione. Si adopera inoltre per verificare la legalità del legname e dei suoi derivati importati utilizzando i sistemi di verifica della legalità sviluppati per l'attuazione del presente accordo.



2. Al fine di sostenere tali sforzi, l'Unione, attraverso il dialogo con le parti interessate, incoraggia l'uso dei sistemi sviluppati per attuare il presente accordo per gli scambi commerciali in altri mercati internazionali e con paesi terzi.

## ARTICOLO 14

**Calendario di attuazione dell'accordo**

1. Le parti, operando attraverso il CCA, approvano un calendario per l'attuazione del presente accordo.
2. Le parti valutano lo stato di avanzamento dell'attuazione con riferimento al calendario approvato dal CCA.

## ARTICOLO 15


**Misure complementari e di sostegno**

1. I settori in cui sono necessarie risorse tecniche e finanziarie aggiuntive al fine di attuare il presente accordo e di affrontare le cause profonde e i fattori trainanti del disboscamento illegale sono riportati nell'allegato VIII.
2. L'Honduras garantisce che lo sviluppo di capacità necessario per attuare il presente accordo è incluso nei suoi strumenti di pianificazione nazionale, nelle strategie di riduzione della povertà e nel bilancio generale della Repubblica.
3. Le parti provvedono affinché le attività legate all'attuazione del presente accordo siano coordinate con iniziative di sviluppo esistenti e future, in particolare con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alla deforestazione e al degrado forestale (REDD+).
4. La messa a disposizione di risorse supplementari conformemente al paragrafo 1 è soggetta alle normali procedure per la programmazione dell'assistenza all'Honduras e alle procedure di bilancio dell'Honduras stesso.
5. Le parti prevedono la necessità di un accordo o un meccanismo comune di coordinamento del finanziamento e dei contributi tecnici della Commissione europea e degli Stati membri dell'Unione a sostegno dell'attuazione del presente accordo.

## ARTICOLO 16

**Partecipazione delle parti interessate all'attuazione del presente accordo**

1. L'Honduras coinvolge le pertinenti parti interessate nell'attuazione del presente accordo.
2. L'Honduras provvede affinché l'attuazione e il monitoraggio del presente accordo coinvolgano le parti interessate, inclusi la società civile, il settore privato, le popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras e le comunità locali, indipendentemente dal genere, dall'età, dall'ubicazione, dalla religione o dal credo, dall'origine etnica, dalla razza, dalla lingua, dalla disabilità o da qualsiasi altra condizione.
3. La partecipazione al CCA deve riflettere la varietà di gruppi di attori coinvolti nel settore forestale honduregno: settori pubblici e privati, società civile, popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras, comunità locali e altri, ove necessario.
4. L'Unione consulta regolarmente le parti interessate sull'attuazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi obblighi a norma della convenzione del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.



## ARTICOLO 17

**Clausole di salvaguardia sociale**

1. Nell'intento di ridurre al minimo i potenziali effetti negativi sulle parti interessate di cui all'articolo 16, paragrafo 2, le parti valutano l'incidenza del presente accordo sullo stile di vita di dette parti interessate.
2. Le parti sorvegliano le ripercussioni del presente accordo sulle parti interessate di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e adottano misure ragionevoli e adeguate per attenuare eventuali effetti negativi. Le parti possono concordare misure complementari per affrontare eventuali effetti negativi sulla base di un metodo di valutazione del presente accordo da concordare dalle parti.

## ARTICOLO 18

**Incentivi di mercato**

Tenendo conto dei suoi obblighi internazionali, l'Unione si adopera per agevolare l'accesso al mercato per il legname e i suoi derivati contemplati dal presente accordo. A tal fine essa incoraggia anche:

- a) politiche di approvvigionamento pubblico e privato che riconoscono gli sforzi profusi per garantire una fornitura di legname e suoi derivati ottenuti legalmente; e
- b) una percezione più favorevole dei prodotti corredati di licenze FLEGT sul mercato dell'Unione.

## ARTICOLO 19

**Comitato congiunto di attuazione**

1. Le parti istituiscono un comitato congiunto di attuazione (CCA) responsabile dell'attuazione e del monitoraggio del presente accordo e della gestione dell'audit indipendente. Il CCA favorisce altresì il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti.
2. Il CCA è istituito entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo in conformità dell'articolo 31. Ciascuna parte nomina i rispettivi rappresentanti presso il CCA, che delibera per consenso.
3. Il CCA esamina qualsiasi questione relativa all'effettiva attuazione del presente accordo. In particolare, il CCA:
  - a) si riunisce almeno due volte l'anno nei primi due anni, e almeno una volta l'anno negli anni successivi, in un luogo, a un'ora e con un ordine del giorno precedentemente concordati dalle parti;
  - b) elabora l'ordine del giorno dei propri lavori e il quadro di riferimento per l'azione comune;
  - c) stabilisce il proprio regolamento interno;
  - d) stabilisce un sistema di copresidenza per la presidenza delle sue riunioni;
  - e) redige, rivede, aggiorna e approva i documenti e le procedure per l'attuazione del presente accordo;
  - f) provvede affinché i propri lavori siano trasparenti e le informazioni in merito al proprio operato e alle proprie decisioni siano accessibili al pubblico;
  - g) all'occorrenza, istituisce gruppi di lavoro o altri organi ausiliari nei settori di attività che richiedono competenze specifiche;
  - h) concorda un metodo per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione e dell'impatto del presente accordo; e
  - i) pubblica una relazione annuale. I dettagli sul contenuto di tale relazione figurano nell'allegato X.
4. Le funzioni e i compiti specifici del CCA sono descritti nell'allegato IX.
5. Ulteriori riunioni del CCA possono essere convocate su richiesta di una qualsiasi delle parti.



## ARTICOLO 20

**Trasparenza e accesso a informazioni pubbliche**

1. Al fine di migliorare la governance, la comunicazione di informazioni alle parti interessate costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. Le informazioni sono pubblicate periodicamente per agevolare l'attuazione e il monitoraggio dei sistemi, aumentare la trasparenza in modo da migliorare la fiducia delle parti interessate e dei consumatori, oltre ad assicurare la responsabilizzazione delle parti. I dettagli delle informazioni da pubblicare figurano nell'allegato IX.

2. Ciascuna parte valuta i meccanismi più appropriati (mezzi di comunicazione, documenti, Internet, workshop, relazioni annuali) per divulgare le informazioni al pubblico. Tali meccanismi sono descritti nell'allegato IX. In particolare, le parti si adoperano per mettere a disposizione delle diverse parti interessate del settore forestale informazioni affidabili, pertinenti e aggiornate.

## ARTICOLO 21

**Comunicazioni sull'attuazione del presente accordo**

1. I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull'attuazione del presente accordo sono:

- per l'Unione europea: il capo della delegazione dell'Unione europea in Honduras;
- per l'Honduras, il ministro direttore dell'*Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre* (ICF).

2. Le parti si comunicano tempestivamente le informazioni necessarie per l'attuazione del presente accordo.

## ARTICOLO 22

**Informazioni riservate**

1. Ciascuna parte si impegna, nei limiti prescritti dalle proprie normative, a non divulgare le informazioni riservate scambiate nel contesto del presente accordo. Nessuna delle parti rivela al pubblico né autorizza le proprie autorità a divulgare segreti commerciali o informazioni commerciali riservate scambiati nell'ambito del presente accordo.


2. Fatto salvo il paragrafo 1, le informazioni seguenti non sono considerate riservate:

- a) numero di licenze FLEGT rilasciate dall'Honduras e ricevute dall'Unione, nonché volume di legname e suoi derivati esportati dall'Honduras e ricevuti dall'Unione sulla base di tali licenze;
- b) nome e indirizzo dei titolari delle licenze FLEGT e degli importatori;
- c) importi dei diritti e tasse versati da ciascun esportatore; e
- d) sanzioni pecuniarie comminate o azioni normative adottate nei confronti di qualsiasi contraente o titolare di licenza FLEGT.

## ARTICOLO 23

**Applicazione territoriale**

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori cui è applicabile il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, al territorio dell'Honduras.



## ARTICOLO 24

**Risoluzione delle controversie**

1. Le parti cercano di comporre qualsiasi controversia riguardante l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive.
2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono avviate tramite una richiesta scritta che indichi la questione o le questioni da risolvere e la data e il luogo della consultazione.
3. Qualora una controversia non sia stata risolta tramite consultazioni entro tre mesi dalla data della richiesta iniziale di consultazioni, ciascuna parte può sottoporre la controversia al CCA, che si adopera per risolverla. Al CCA sono fornite tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il CCA è tenuto a esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare l'effettiva attuazione del presente accordo.
4. Nel caso in cui il CCA non riesca a comporre la controversia, le parti possono chiedere congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo.
5. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 3, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notizia all'altra; l'altra parte provvede quindi a designare un secondo arbitro entro trenta giorni di calendario dalla data di nomina del primo. Le parti nominano congiuntamente un terzo arbitro entro due mesi dalla data di nomina del secondo.
6. I lodi arbitrali sono adottati a maggioranza entro sei mesi dalla data di nomina del terzo arbitro.
7. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti ed è inappellabile.
8. Il CCA definisce le procedure operative per l'arbitrato.

## ARTICOLO 25

**Sospensione**

1. Se una delle parti intende sospendere il presente accordo deve notificare tale intenzione per iscritto all'altra parte. La questione è successivamente discussa dalle parti, tenendo conto dei pareri delle pertinenti parti interessate.
2. Ciascuna delle parti può sospendere l'attuazione del presente accordo nel caso in cui l'altra parte:
  - a) non adempia i suoi obblighi specificati nel presente accordo;
  - b) non mantenga le misure e i provvedimenti normativi e amministrativi necessari per attuare il presente accordo; o
  - c) agisca od ometta di agire in maniera tale da comportare rischi significativi per l'ambiente, la salute o la sicurezza delle persone dell'Unione o dell'Honduras.


La decisione di sospensione e le relative motivazioni sono notificate per iscritto all'altra parte.

3. Le condizioni del presente accordo cessano di applicarsi trenta giorni lavorativi dopo la notifica di cui al paragrafo 2.
4. L'applicazione del presente accordo riprende dopo 30 giorni lavorativi da quando la parte che ha sospeso l'applicazione informa l'altra parte che i motivi della sospensione non sussistono più.

## ARTICOLO 26

**Modifiche**

1. Se una parte intende modificare il presente accordo, presenta una proposta almeno tre mesi prima della riunione successiva del CCA. Quest'ultimo discute della proposta e, in caso di consenso, formula una raccomandazione. Ciascuna parte esamina la raccomandazione e, se concorda, la approva secondo le proprie procedure.



2. Le modifiche così approvate da entrambe parti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Il CCA può adottare modifiche degli allegati del presente accordo.
4. Tutte le notifiche relative a modifiche sono inviate ai depositari congiunti del presente accordo.

## ARTICOLO 27

**Durata**

Con effetto dalla sua entrata in vigore, il presente accordo ha una validità di cinque anni tacitamente prorogabile per un termine equivalente, a meno che non venga denunciato ai sensi della procedura di cui all'articolo 28.

## ARTICOLO 28

**Denuncia del presente accordo**

Fatto salvo l'articolo 27, ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dodici mesi dopo la data di tale notifica.

## ARTICOLO 29

**Allegati**

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

## ARTICOLO 30

**Testi facenti fede**


Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevale il testo in lingua spagnola.

## ARTICOLO 31

**Entrata in vigore**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie a tal fine.
2. Le notifiche sono trasmesse al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri dell'Honduras, depositari congiunti del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, plenipotenziari, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.



Съставено в Брюксел на двадесет и трети февруари две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.

V Bruselu dne dvacátého třetího února dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Bruxelles den tregotyvende februar to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Februar zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhante kahekümne esimese aasta veebruarikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Brussels on the twenty-third day of February in the year two thousand and twenty one.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois février deux mille vingt et un.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset trećeg veljače godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré febbraio duemilaventuno.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada divdesmit trešajā februārī..

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų vasario dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-huszonegyedik év február havának huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta' Frar fis-sena elfejn u wiehed u għoxrin.

Gedaan te Brussel, drieëntwintig februari tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego lutego roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei februarie două mii douăzeci și unu..

V Bruseli dvadsiateho tretieho februára dvetisícdvadsafjeden.

V Bruslju, dne triindvajsetega februarja leta dva tisoč enaindvajset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje februari år tjugohundratjugoett.




За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 Za Evropskou unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Za Europsku uniju  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā –  
 Europos Sąjungos vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Ghall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Európsku úniu  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen

Nuno Brito


Jutta Urpilainen

За Република Хондурас  
 Por la República de Honduras  
 Za Honduraskou republiku  
 For Republikken Honduras  
 Für die Republik Honduras  
 Hondurase Vabariigi nimel  
 Για τη Δημοκρατία της Ονδούρας  
 For the Republic of Honduras  
 Pour la République du Honduras  
 Za Republiku Honduras  
 Per la Repubblica di Honduras  
 Hondurasas Republikas vārdā  
 Hondūro Respublikos vardu  
 A Hondurasi Köztársaság részéről  
 Ghar-Repubblika tal-Honduras  
 Voor de Republiek Honduras  
 W imieniu Republiki Hondurasu  
 Pela República das Honduras  
 Pentru Republica Honduras  
 Za Honduraskú republiku  
 Za Republika Honduras  
 Hondurasin tasavallan puolesta  
 För Republiken Honduras



## ALLEGATI

- I. Elenco del legname e suoi derivati coperti dal sistema di licenze FLEGT
  - II. Griglie di valutazione della legalità dell'Honduras
  - III. Condizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica nell'Unione del legname e dei suoi derivati esportati dall'Honduras e oggetto di licenza FLEGT
  - IV. Procedura per il rilascio di licenze FLEGT
  - V. Sistema di verifica della legalità honduregno per il legname e i suoi derivati (SVL)
  - VI. Audit indipendente
  - VII. Criteri per la valutazione del sistema di verifica della legalità honduregno per il legname e i suoi derivati (SVL)
  - VIII. Misure complementari e di sostegno
  - IX. Trasparenza e accesso a informazioni pubbliche
  - X. Comitato congiunto di attuazione
- 



## ALLEGATO I

## ELENCO DEL LEGNAME E SUOI DERIVATI COPERTI DAL SISTEMA DI LICENZE FLEGT

Il presente allegato contiene 19 tipi di legname e loro derivati, compresi i cinque derivati obbligatori ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea <sup>(1)</sup> e 14 derivati supplementari selezionati dall'Honduras sulla base di un esame di dati provenienti da varie fonti: la Banca Centrale dell'Honduras per il mercato di esportazione e il registro dell'*Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre* (ICF) per il mercato interno. Nel 2013 si sono inoltre svolte consultazioni con i vari operatori del settore forestale nelle principali regioni del paese in merito al legname e ai suoi derivati da includere nel presente allegato.

La legge honduregna in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche (LFAPVS) proibisce l'esportazione di taluni tipi di legname e loro derivati. L'articolo 102 di detta legge prevede che il legname ottenuto da specie di latifoglie provenienti da foreste naturali possa essere esportato soltanto sotto forma di legname trasformato. Di conseguenza, non è consentita l'esportazione di legno rotondo o squadrato di queste specie.

Sebbene sia vietata, l'esportazione di legno rotondo o squadrato di queste specie è coperta dal sistema di verifica della legalità honduregno per il legname e i suoi derivati (SVL) (*Sistema para Asegurar la Legalidad de los productos de la madera de Honduras*), in qualsiasi stadio della trasformazione <sup>(2)</sup>.


L'elenco che figura nella tabella che segue fa riferimento al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane e alla nomenclatura combinata del sistema doganale comune dell'UE.

Codici del sistema armonizzato (SA) e della nomenclatura combinata (NC) per i legnami e i loro derivati coperti dal sistema di licenze FLEGT

Numero	Codice	Descrizione	Nome comune in Honduras
1.	4401.21	Legno di conifere in piccole placche o in particelle	<i>Astillas o chips</i>
2.	4401.22	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle	<i>Astillas o chips</i>
3.	4401.31	Pellet di legno	<i>Pellet, briquetas</i>
4.	Ex. 4403  Ex. 4403 4985	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato; ad eccezione del legno rotondo o squadrato di latifoglia proveniente da foreste naturali, corrispondente al codice 4403 4985  Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato. Non trattato con vernice, creosoto o altri conservanti, non di conifera. Di legno tropicale proveniente da foreste naturali (SA 4403.49.00.00 in Honduras). Esportazione vietata a norma della legge honduregna. Conformemente all'articolo 3 del presente accordo, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da una licenza FLEGT e, pertanto, non possono essere importati nell'UE	<i>Madera en rollo, timber</i>
5.	4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrassato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili	<i>Estacas, palos de escoba, palillos, nasas, tampus</i>

<sup>(1)</sup> GU UE L 347 del 30.12.2005, pag.1.

<sup>(2)</sup> In Honduras il legname derivante da latifoglie è definito come originario di boschi di latifoglie.



Numero	Codice	Descrizione	Nome comune in Honduras
6.	4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili	Durmientes
7.	4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore superiore a 6 mm	Madera aserrada, madera cepillada, madera en bloque, cuartones
8.	4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Chapa, enchapado, plywood
9.	4409	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli, estremità o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa	Molduras, pisos, forros, cielos, machimbres
10.	4410	Pannelli di particelle, pannelli detti « <i>oriented strand board</i> » (OSB) e pannelli simili (per esempio: « <i>wafersboard</i> »), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici	Tableros, OSB
11.	4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici	Tableros, MDF
12.	4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato	Contrachapada
13.	4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (roccetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno	Pallet, tarimas, cajas
14.	4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura (« <i>shingles</i> » e « <i>shakes</i> »), di legno	Puertas, ventanas, marcos, contramarcos, encofrados, postes, vigas
15.	4419	Articoli di legno per la tavola o per la cucina	
16.	9403.30	Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici	
17.	9403.40	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine	
18.	9403.50	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto	
19.	9403.60	Altri mobili di legno	



## ALLEGATO II

## GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA LEGALITÀ DELL'HONDURAS

**Definizione di legname e suoi derivati legali**

Ai fini del presente accordo, il legname e i suoi derivati sono considerati legali quando l'origine, la raccolta, il trasporto, la segatura, la trasformazione e il commercio sui mercati nazionali e internazionali di tali prodotti sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di foreste, ambiente, economia, affari sociali, cultura, imposte e vendite, in linea con quanto stabilito nel presente allegato e conformemente all'allegato V.

Il pieno e attivo coinvolgimento delle istituzioni governative, del settore privato, delle organizzazioni della società civile, di gruppi agroforestali, delle comunità, del mondo accademico e delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras ha consentito di definire le griglie di valutazione della legalità garantendo che contenessero le informazioni chiave necessarie per migliorare la governance della silvicoltura.

Le griglie di valutazione della legalità honduregne si basano su 6 principi, 17 criteri, 36 indicatori e 56 mezzi di verifica. Sono strutturate tenendo conto delle leggi relative al settore forestale e che disciplinano vari aspetti della gestione pubblica in termini di:

- procedure amministrative per il riconoscimento dei diritti di proprietà di terreni pubblici e privati;
- corretta applicazione delle procedure per l'allocazione di terreni forestali pubblici a persone o gruppi;
- rispetto per i diritti ancestrali delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras;
- rispetto per i diritti in materia di lavoro dei lavoratori del settore forestale.

Nella catena di produzione forestale, l'obiettivo è garantire:


- il rispetto dei requisiti tecnici e degli obblighi di legge per l'approvazione e l'uso di autorizzazioni al taglio di legname e suoi derivati;
- il rispetto delle disposizioni giuridiche per il trasporto di legname e suoi derivati lungo tutta la catena di approvvigionamento;
- il rispetto delle disposizioni tecniche e giuridiche per la registrazione e l'esercizio di imprese di trasformazione (primaria e secondaria) di prodotti forestali e dei depositi di legname;
- il rispetto delle disposizioni giuridiche per il commercio locale, nazionale e internazionale;
- il rispetto delle disposizioni tariffarie e fiscali.

Le griglie non includono un principio specifico relativo all'ambiente dato che tale aspetto è considerato come una questione trasversale in tutte le griglie e implicitamente nel principio 3, dato che le attività forestali e le attività di raccolta si basano su piani di gestione forestale il cui scopo è quello di garantire una corretta gestione e sostenibilità di tale risorsa. Nello specifico, l'ambiente è contemplato nell'indicatore 3.4.2, che si riferisce alla valutazione dell'impatto ambientale nei piani di gestione forestale, e nell'indicatore 3.6.2, che menziona il rispetto da parte delle imprese forestali delle misure di attenuazione dell'impatto ambientale.

**1. Principi**

Le griglie sono organizzate secondo i sei principi seguenti:

- 1) diritti di proprietà e possesso di aree forestali;
- 2) diritti delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras che vivono nelle aree forestali;
- 3) rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla gestione forestale e alla raccolta, al trasporto, all'industrializzazione e al commercio di legname e suoi derivati da parte degli operatori del settore forestale;
- 4) obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro;
- 5) norme sul commercio internazionale di legname e suoi derivati;
- 6) obblighi fiscali e in materia di tariffe.



## 2. Considerazioni per la verifica della legalità

I mezzi di verifica per gli indicatori di ciascuno dei sei principi di cui alle presenti griglie di valutazione della legalità sono costituiti da documenti e registrazioni amministrativi prodotti dalle istituzioni pubbliche in base alla domanda di servizi. Un manuale per la verifica descrive le metodologie di creazione e verifica e la frequenza di verifica per ciascun indicatore, oltre a individuare gli archivi fisici ed elettronici presso i quali sono conservati i mezzi di verifica. La competenza per questo manuale spetta al CCA il quale lo esaminerà, aggiornerà e approverà, secondo quanto necessario.

Al fine di garantire il rispetto dei principi, saranno stabiliti dispositivi di cooperazione tra le istituzioni coinvolte nella catena di produzione forestale e l' *Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre* (ICF).

## 3. Fonti di legname

La legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche (LFAPVS) descrive i tipi di proprietà delle aree nelle quali è tagliato, trasformato e venduto il legname in Honduras, illustrati nei punti seguenti.

A. Aree forestali pubbliche: si tratta di aree forestali nazionali situate in terreni di proprietà dello Stato, aree forestali comunali (aree *ejido*) situate su terreni di proprietà dei comuni e aree forestali acquisite da istituzioni statali, unitamente a tutte le aree forestali possedute e affittate dallo Stato (articoli 45, 46 e 47 della LFAPVS). L'affitto si riferisce al processo attraverso il quale il proprietario concede l'uso e il godimento di una zona forestale per un periodo specifico e a determinate condizioni a una persona fisica o giuridica.

a) Le aree forestali nazionali sono costituite da:

- terreni forestali situati entro i confini territoriali dello Stato di proprietà di nessun altro;
- terreni forestali acquisiti dallo Stato o da una delle sue istituzioni, mediante espropriazione, acquisto, vendita o qualsiasi atto di proprietà legittimo ai sensi dei quali lo Stato detiene i diritti di proprietà, registrati o meno presso il registro fondiario. Si tratta di terreni noti come *bienes fiscales* o *bienes nacionales* [proprietà statale o nazionale] (articolo 46 della LFAPVS);

b) le aree forestali comunali (*ejido*) sono costituite da:

- terreni forestali coperti da titoli fondiari precedentemente concessi dallo Stato a comuni come «*ejidos*» (terreni di proprietà comunale);
- altri terreni forestali di proprietà di comuni con qualsiasi altro titolo di proprietà, in conformità della LFAPVS (articolo 47). Le aree forestali comunali sono pubbliche; tuttavia, per quanto riguarda la raccolta di legname, l'ICF considera un comune come un proprietario privato;

c) le aree forestali acquisite da istituzioni statali o *terrenos fiscales* (terreni di proprietà dello Stato) sono proprietà dello Stato i cui titoli fondiari sono detenuti da un ente pubblico. La raccolta di legname può essere effettuata in foreste demaniali se la loro categoria di gestione lo consente e se tale attività è stata debitamente autorizzata dall'autorità competente nel pertinente piano di gestione forestale. Se ciò avviene nel contesto di una foresta demaniale (registrata nel catalogo delle risorse forestali pubbliche inalienabili (CPPFI) e presso il registro fondiario) allora detta foresta dovrebbe essere considerata una foresta privata piuttosto che una pubblica.

B. Aree forestali private: si tratta di aree forestali situate su terreni appartenenti a persone fisiche o giuridiche di diritto privato, la cui piena proprietà è riconosciuta da un titolo fondiario legittimo originariamente rilasciato dallo Stato e registrato presso il catasto (articolo 45 della LFAPVS).

- Le aree forestali private comunitarie o intercomunitarie sono costituite da foreste situate su terreni di proprietà di comunità rurali e aree forestali possedute, o meno, dalle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras. In ragione di diritti ancestrali, le aree forestali su terreni tradizionalmente appartenenti alle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras sono rispettate dallo Stato in conformità delle leggi nazionali e la convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui popoli indigeni e tribali nei paesi indipendenti, indipendentemente dal fatto che detengano un titolo fondiario o meno.

C. Aree non forestali: attualmente non esiste un quadro giuridico o normativo concernente l'uso di legname proveniente da queste aree, che a volte forniscono legname proveniente da alberi sparsi. Le misure complementari di cui all'allegato VIII comprendono la struttura di tale quadro normativo.



#### 4. Modifiche al quadro normativo, organizzativo e istituzionale dell'Honduras

Poiché tutti i quadri normativi, amministrativi e istituzionali sono soggetti a modifiche, potrebbe essere necessario apportare modifiche alle procedure in Honduras che porterebbero ad adeguamenti del contenuto degli indicatori descritti nelle presenti griglie di valutazione della legalità. Almeno una volta ogni due anni, tali modifiche saranno analizzate e, se necessario, approvate dal comitato congiunto di attuazione (CCA). Il CCA analizzerà altresì, almeno una volta ogni due anni, eventuali revisioni o aggiornamenti del presente allegato che potrebbero rendersi necessari per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti ai quadri normativi, amministrativi e istituzionali occorse in Honduras.



## GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA LEGALITÀ

PRINCIPIO 1. GLI OPERATORI DEL SETTORE FORESTALE RISPETTANO I DIRITTI DI PROPRIETÀ E IL POSSESSO DELLE AREE FORESTALI IN CONFORMITÀ DELLA LEGISLAZIONE ESISTENTE.		
<p>Criterio 1.1. Gli operatori pubblici e privati del settore forestale coinvolti in attività di produzione basate sulle foreste rispettano la legislazione vigente in materia di dimostrazione della proprietà delle aree forestali.</p> <p>Indicatore 1.1.1. I proprietari di aree forestali private, nonché di aree forestali comunitarie o intercomunitarie e comunali (<i>ejido</i>) dispongono di documenti comprovanti la proprietà.</p>		
<p>Mezzi di verifica</p> <p>1. Certificato completo aggiornato della proprietà registrata.</p>	<p>Riferimento legale</p> <p>Articoli 37, 94 e 95 del decreto n. 82-2004, legge in materia di proprietà.</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>Istituto della proprietà (IP), Direzione generale per la registrazione dei terreni e la geografia (DGRCG).</p>
<p>Indicatore 1.1.2. Le aree forestali nazionali di proprietà dello Stato sono registrate nel registro fondiario dell'IP e nel catalogo delle risorse forestali pubbliche inalienabili dell'ICF.</p>		
<p>Mezzi di verifica</p> <p>1. Iscrizione del titolo fondiario nel registro fondiario dell'IP.</p> <p>2. Iscrizione della registrazione del titolo fondiario nel catalogo delle risorse forestali pubbliche inalienabili (CPIPF) dell'ICF.</p>	<p>Riferimento legale</p> <p>Per il mezzo 1: articolo 37 del decreto n. 82-2004, legge in materia di proprietà.</p> <p>Per il mezzo 2: articoli 56 e 61 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>Per il mezzo 1: IP, Direzione generale per la registrazione dei terreni e la geografia.</p> <p>Per il mezzo 2: ICF, Centro per le risorse forestali e l'informazione in materia (CIPF).</p>
<p>Criterio 1.2. Allocazione di aree forestali nazionali e comunali (<i>ejido</i>) a comunità, gruppi agroforestali e persone fisiche o giuridiche.</p>		
<p>Indicatore 1.2.1. L'ICF stipula contratti di gestione forestale in aree nazionali per svolgere attività di gestione forestale nel breve, medio e lungo termine.</p>		
<p>Mezzi di verifica (uno o l'altro)</p> <p>1. Contratto firmato e valido per la gestione forestale o attività forestali (si applica alle persone fisiche e giuridiche).</p> <p>2. Contratto di gestione di foreste comunitarie firmato e valido (applicabile a comunità e gruppi agroforestali).</p>	<p>Riferimento legale</p> <p>Per entrambi i mezzi: articolo 77 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>Per il mezzo 1: ICF, Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.</p> <p>Per il mezzo 2: ICF, Dipartimento per lo sviluppo delle foreste comunitarie.</p>



<p>Indicatore 1.2.2. Il comune stipula contratti di gestione di foreste comunitarie in aree comunali (<i>ejido</i>) per svolgere attività di gestione forestale nel breve, medio e lungo termine.</p>	<p>Mezzi di verifica</p> <p>1. Contratto di gestione di foreste comunitarie firmato e valido per i terreni comunali (<i>ejido</i>).</p>	<p>Riferimento legale</p> <p>Articolo 128 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.</p> <p>Articolo 451 dell'accordo esecutivo n. 031-2010, regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.</p> <p>Accordo ICF n. 027-2015 sulla gestione forestale di aree comunali (<i>ejido</i>) nel contesto forestale della comunità.</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>Il comune, il consiglio comunale.</p> <p>ICF, Dipartimento per lo sviluppo delle foreste comunitarie.</p>
<p><b>PRINCIPIO 2. LO STATO DELL'HONDURAS RISPETTA I DIRITTI DELLE POPOLAZIONI INDIGENE E DI DISCENDENZA AFRICANA DELL'HONDURAS CHE VIVONO NELLE AREE FORESTALI.</b></p>			
<p>Criterio 2.1. Lo Stato dell'Honduras rispetta la convenzione n. 169 dell'OIL per quanto concerne il riconoscimento dei diritti di proprietà e di consultazione («libero, previo e informato consenso») per le aree possedute ancestralmente dalle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras.</p>			
<p>Indicatore 2.1.1. Lo Stato, attraverso le istituzioni competenti, l'IP, l'Istituto Agrario Nazionale (INA) e l'ICF, emette titoli fondiari e l'IP registra i terreni forestali posseduti ancestralmente dalle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras (PIAH) per consentire la raccolta commerciale di legname.</p>			
<p>Mezzi di verifica</p> <p>Per i terreni nazionali e comunali (<i>ejido</i>) (per i mezzi 1 e 2):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. titolo fondiario registrato nel registro fondiario dell'IP;</li> <li>2. titolo fondiario registrato nel registro agrario nazionale dell'INA.</li> </ol> <p>Per i terreni delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras interamente di proprietà dell'ICF (mezzo 3):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. titolo fondiario, derivante dalla separazione, iscritto nel registro fondiario dell'IP.</li> </ol>	<p>Riferimento legale</p> <p>Per i mezzi 1, 2 e 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— articoli 13, 14, 15, 18 e 19 del decreto n. 26-94 (ratifica della convenzione n. 169 dell'OIL).</li> </ul> <p>Per i mezzi 1 e 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— articoli 93, 94, 95, 100, 101 e 125 del decreto n. 82-2004, legge in materia di proprietà e relativo regolamento di esecuzione;</li> <li>— articolo 92 della legge sulla riforma agraria modificata dalla legge sull'ammendamento e lo sviluppo del settore agricolo, decreto n. 31-92.</li> </ul> <p>Per il mezzo 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— articolo 69 della legge modificata sui comuni, decreto n. 127-2000.</li> </ul> <p>Per il mezzo 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— articolo 45 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche;</li> </ul>	<p>Istituzione competente</p> <p>Per il mezzo 1:</p> <p>IP, Direzione generale per la registrazione dei terreni e la geografia.</p> <p>Per il mezzo 2:</p> <p>INA, registro agrario nazionale.</p> <p>Per il mezzo 3:</p> <p>ICF, Centro per le risorse forestali e l'informazione in materia (CIPF).</p>	



	<p>— decreto n. 61-2013 del 17 aprile 2013, che autorizza l'ICF a rispondere alle richieste di titoli fondiari per aree comunali e intercomunali presentate da organizzazioni delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras;</p> <p>— accordo n. 031-2012 del 3 agosto 2012, nel quale l'ICF definisce la procedura per il rilascio di titoli fondiari per i terreni occupati ancestralmente dalle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras che vivono nella riserva della biosfera del Río Plátano;</p> <p>— come stabilito nell'accordo n. 031-2012 del 3 agosto 2012, occorre pubblicare un decreto legislativo per autorizzare la separazione delle aree forestali identificate e possedute dall'ICF, affinché i titoli fondiari possano essere trasferiti alle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras.</p>	
<p>Indicatore 2.1.2. L'ICF rispetta il diritto del libero, previo e informato consenso nei territori delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras dove si prevede di effettuare la raccolta commerciale di legname e dalla quale tali popolazioni sono direttamente interessate.</p>		
<p>Mezzi di verifica</p> <p>1. Relazione sulla consultazione tenuta dall'ICF. Nota: la relazione sulla consultazione tenuta dall'ICF stabilisce i risultati della consultazione (ossia l'accordo o l'approvazione necessari per le misure proposte per effettuare la raccolta commerciale di legname) ai sensi della convenzione n. 169 dell'OIL relativa alle popolazioni indigene e tribali e della legislazione nazionale in vigore.</p>	<p>Riferimento legale</p> <p>Articoli 6 e 15 del decreto n. 26-94 (ratifica della convenzione n. 169 dell'OIL).</p> <p>Andrà incluso un riferimento alla legge nazionale in materia di libero, previo e informato consenso dopo che la stessa sarà stata approvata.</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>ICF, Dipartimento per lo sviluppo delle foreste comunitarie.</p>
<p>PRINCIPIO 3. GLI OPERATORI DEL SETTORE FORESTALE RISPETTANO LE LEGGI E LE NORME IN MATERIA DI GESTIONE FORESTALE, RACCOLTA, TRASPORTO, TRASFORMAZIONE E COMMERCIO DI LEGNAME E SUOI DERIVATI.</p>		
<p>Criterio 3.1. I proprietari e gli usufruttuari di terreni soggetti a contratti di gestione forestale dispongono di piani di gestione forestale o piani speciali per i sistemi agroforestali che soddisfano gli obblighi di legge pertinenti.</p>		
<p>Indicatore 3.1.1. I proprietari di aree forestali private e comunali (<i>ejido</i>) che svolgono attività di raccolta dispongono di un piano di gestione forestale approvato e valido.</p>		
<p>Mezzi di verifica</p> <p>1. Piano approvato e valido di gestione forestale.</p>	<p>Riferimento legale</p> <p>Articoli 70 e 74 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>ICF, Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.</p>




<p>Indicatore 3.1.2. Gli usufruttuari (comunità, organizzazioni agroforestali e persone fisiche o giuridiche) delle aree forestali pubbliche nazionali registrati presso l'ICF che svolgono attività di raccolta dispongono di un piano approvato e valido di gestione forestale.</p>		
<p>Mezzi di verifica 1. Piano approvato e valido di gestione forestale per le aree forestali pubbliche nazionali.</p>	<p>Riferimento legale Articoli 70 e 74 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.</p>	<p>Istituzione competente ICF, Dipartimento di sviluppo delle foreste comunitarie e Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.</p>
<p>Indicatore 3.1.3. I proprietari di aree con sistemi agroforestali di proprietà privata e comunale (<i>ajido</i>) che svolgono attività di raccolta dispongono di un piano speciale approvato e valido per sistemi agroforestali.</p>		
<p>Mezzi di verifica 1. Piano speciale approvato e valido per sistemi agroforestali (PESA).</p>	<p>Riferimento legale Accordo ICF n. 010-2015 che approva le istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per i piani speciali relativi ai sistemi agroforestali, su tenute inferiori a 100 ettari.</p>	<p>Istituzione competente L'ufficio forestale regionale pertinente dell'ICF.</p>
<p>Indicatore 3.1.4. I proprietari e gli usufruttuari delle aree forestali con un piano approvato e valido di gestione forestale dispongono di un piano operativo annuale, mentre i proprietari con un piano speciale per i sistemi agroforestali dispongono di un piano annuale di abbattimento.</p>		
<p>Mezzi di verifica 1. Piano operativo annuale (PAO) approvato (per i proprietari di aree forestali e usufruttuari di foreste che dispongono di un piano approvato e valido di gestione forestale). 2. Piano annuale di abbattimento (PAA) (per i titolari di Piani Speciali relativi ai Sistemi Agroforestali (PESA).</p>	<p>Riferimento legale Per il mezzo 1: articolo 70, secondo comma, del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche, per piani di gestione. Per il mezzo 2: accordo ICF n. 010-2015, sezione IV e sezione V, punto 3, istruzioni per l'applicazione di norme tecniche nei Piani Speciali relativi ai Sistemi Agroforestali (PESA) relativi a meno di 100 ettari. Per i PESA di dimensioni pari o superiori a 100 ettari, la legislazione in vigore sarà rivista e modificata (cfr. la misura complementare pertinente di cui all'allegato VIII).</p>	<p>Istituzione competente ICF, Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.</p>



<p>Criterio 3.2. Gli operatori incaricati dell'attuazione delle attività forestali e di svolgere tali attività ai sensi di un'autorizzazione al taglio per piani operativi annuali, piani annuali di abbattimento, piantagioni forestali, piani di salvataggio e piani di recupero, sono persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti per operare nel settore forestale.</p>	<p>Indicatore 3.2.1. I tecnici forestali qualificati incaricati dell'attuazione delle attività forestali, ai sensi di autorizzazioni al taglio per piani operativi annuali, piani annuali di abbattimento, piantagioni forestali, piani di salvataggio e piani di recupero, sono registrati presso l'ICF e nelle registrazioni per le corrispondenti autorizzazioni al taglio.</p>	<p>Riferimento legale          Articolo 477 dell'accordo esecutivo n. 031-2010, regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.          Articolo 159 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.</p>	<p>Istituzione competente          ICF, Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.</p>
<p>Indicatore 3.2.2. Le persone giuridiche o fisiche che hanno stipulato un contratto per l'attuazione di attività forestali per piani operativi annuali, piani annuali di abbattimento, piantagioni forestali, piani di salvataggio e piani di recupero, sono registrate presso l'ICF e incluse nelle registrazioni per le corrispondenti autorizzazioni al taglio.</p>	<p>Mezzi di verifica          1. Scheda di identificazione aggiornata del contraente.          2. Relazione preoperativa nei PAO.</p>	<p>Riferimento legale          Per il mezzo 1:          articoli 216 e 217 dell'accordo esecutivo n. 031-2010, regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche;          istruzioni per l'applicazione dell'accordo n. 045 A-2013 sui costi addebitati per i servizi forniti nel contesto di imprese di trasformazione (primaria e secondaria) di prodotti forestali, nonché presso depositi di legname.          Per il mezzo 2:          per i PAO relativi a pinete, capitolo 4, lettera c), Guida amministrativa ai piani di raccolta per le pinete, circolare ICF n. DE-ICF-001-2013.          Per tutte le altre autorizzazioni al taglio, attualmente non vi sono riferimenti normativi per il mezzo 2, di conseguenza è incluso come misura complementare come stabilito nell'allegato VIII.</p>	<p>Istituzione competente          Per il mezzo 1:          ICF, Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.          Per il mezzo 2:          l'ufficio forestale regionale pertinente dell'ICF.</p>




<p>Indicatore 3.2.3. I tecnici forestali indipendenti sono competenti per il corretto svolgimento delle attività forestali, ai sensi di autorizzazioni al taglio per piani annuali di abbattimento, piantagioni forestali, piani di salvataggio e piani di recupero. I tecnici forestali indipendenti sono membri di un organismo professionale, solventi e iscritti nelle registrazioni per le corrispondenti autorizzazioni al taglio.</p>	<p>Mezzi di verifica</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prova di solvibilità del tecnico forestale indipendente (carta o certificato).</li> <li>2. Relazione del tecnico forestale indipendente che consente ad attuare l'autorizzazione al taglio.</li> </ol>	<p>Riferimento legale</p> <p>Per il mezzo 1: articolo 1 del decreto n. 73 (emanato il 17 maggio 1962), legge sull'iscrizione obbligatoria a un organo professionale.</p> <p>Per il mezzo 2: accordo dell'ICF sull'ordine strutturato per la presentazione di piani di gestione forestale, da sviluppare come misura complementare nell'allegato VIII.</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>ICF, Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.</p>
<p>Criterio 3.3. I titolari e gli usufruttuari dei piani di gestione e delle autorizzazioni al taglio di legname raccolgono legname e altri prodotti forestali diversi dal legname conformemente agli obblighi di legge.</p>	<p>Indicatore 3.3.1. I titolari di piani di gestione e altre autorizzazioni al taglio di legname soddisfano le norme tecniche per la raccolta di legname durante lo svolgimento delle attività elencate nei piani operativi annuali e in altre autorizzazioni al taglio di legname.</p>		
<p>Mezzi di verifica</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relazioni di ispezione sul campo (per pinete e foreste di latifoglie).</li> <li>2. Registrazione del rispetto (o meno) delle norme tecniche al termine del PAO (solo per le pinete).</li> </ol>	<p>Riferimento legale</p> <p>Per i mezzi 1 e 2: titoli IX e XI della Guida amministrativa ai piani di raccolta per le pinete.</p> <p>Per il mezzo 1: sezione 6.17 dell'accordo ICF n. 050-2012 sulle norme tecniche e le linee guida per la stesura di piani di gestione forestale e piani operativi nelle foreste di latifoglie.</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>L'ufficio forestale regionale pertinente dell'ICF.</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>L'ufficio forestale regionale pertinente dell'ICF e il Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.</p>
<p>Indicatore 3.3.2. I proprietari o gli usufruttuari delle aree forestali che svolgono attività di raccolta dispongono di piani di salvataggio validi per foreste colpite da disastri naturali, malattie o infestazioni, progetti di costruzione pubblici e/o privati e cambiamenti di vegetazione sui terreni utilizzati per l'agricoltura.</p>	<p>Mezzi di verifica</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Decisione che approva il piano di salvataggio.</li> </ol>	<p>Riferimento legale</p> <p>Articolo 147 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche. Accordo ICF n. 030/2013, approvazione dei piani di salvataggio.</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>L'ufficio forestale regionale pertinente dell'ICF e il Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.</p>




<p>Indicatore 3.3.3. I proprietari di piantagioni forestali dispongono di un certificato di piantagione approvato e valido e di un'autorizzazione al taglio per la raccolta e la vendita di prodotti derivati dalla gestione di aree nazionali, comunali (<i>ejido</i>) e private occupate, coperte da foreste od oggetto di rimboschimento.</p>		
<p>Mezzi di verifica</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificato di piantagione forestale.</li> <li>2. Licenza per la raccolta in piantagioni certificate.</li> </ol>	<p>Riferimento legale</p> <p>Articolo 149, decimo e undicesimo comma, del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.</p> <p>Risoluzione ICF n. DE-MP-071-2010, Manuale sulle norme per l'emissione di certificati per piantagioni forestali.</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>Per il mezzo 1: ICF, Programma nazionale di rimboschimento.</p> <p>Per il mezzo 2: l'ufficio forestale regionale pertinente dell'ICF.</p>
<p>Criterio 3.4. I titolari e gli usufruttuari di autorizzazione al taglio di legname applicano misure di protezione ambientale che soddisfano gli obblighi di legge.</p>		
<p>Indicatore 3.4.1. I proprietari nominati nei piani di gestione forestale per aree forestali nazionali, comunali (<i>ejido</i>) e private rispettano il programma di protezione relativo a incendi, infestazioni, malattie forestali, sorgenti d'acqua, flora e fauna.</p>		
<p>Mezzi di verifica</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programma annuale di protezione.</li> <li>2. Relazione tecnica sul rispetto del programma di protezione da parte dei piani operativi annuali approvati.</li> </ol>	<p>Riferimento legale</p> <p>Articolo 172, terzo comma, dell'accordo esecutivo n. 031-2010, regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.</p> <p>Sezione 6.2, sottosezioni 6.2.1 e 6.2.2, dell'accordo n. 050-2012</p> <p>Capitolo 1, paragrafo 5, della risoluzione ICF n. DE-MP-285-2010, Linee guida e norme per una migliore gestione delle foreste.</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>L'ufficio forestale regionale pertinente dell'ICF.</p>
<p>Indicatore 3.4.2. I proprietari nominati nei piani di gestione forestale rispettano il programma di valutazione dell'impatto ambientale per le attività forestali.</p>		
<p>Mezzi di verifica</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programma approvato e valido di valutazione dell'impatto ambientale per le attività forestali.</li> <li>2. Relazioni di conformità tecnica per il programma di valutazione dell'impatto ambientale contenuto nei piani operativi annuali approvati.</li> </ol>	<p>Riferimento legale</p> <p>Per il mezzo 1: articolo 70 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche;</p> <p>articolo 170 dell'accordo esecutivo n. 031-2010, regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.</p> <p>Per il mezzo 2: risoluzione ICF, n. DE-MP-285-2010, Linee guida e norme per una migliore gestione delle foreste, capitolo III, paragrafo 3.1.</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>ICF, Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste (DMDF).</p>



<p>Criterio 3.5. Il trasporto del legname è conforme alle leggi e alle normative vigenti.</p>		
<p>Indicatore 3.5.1. Il legname trasportato dalla foresta a un centro di raccolta del legname, le imprese di trasformazione primaria e secondaria di prodotti forestali e i depositi di legname dispongono di un permesso di trasporto.</p>		
<p>Mezzi di verifica 1. Permesso di trasporto. NB: l'ICF autorizza tre tipi di permesso di trasporto: 1) per legname tondo; 2) per prodotti e sottoprodotti e 3) per legname segato.</p>	<p>Riferimento legale Articolo 103 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche; articolo 239 dell'accordo esecutivo n. 031-2010, regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche. Per foreste di latifoglie: riferimento normativo che si applicherà soltanto alle foreste di latifoglie (cfr. corrispondente misura complementare di cui all'allegato VIII).</p>	<p>Istituzione competente L'ufficio forestale regionale pertinente dell'ICF.</p>
<p>Indicatore 3.5.2. Le fatture autorizzate sono utilizzate per il trasporto, verso qualsiasi destinazione, di legname trasformato venduto da imprese di trasformazione primaria o secondaria di prodotti forestali o da depositi di legname.</p>		
<p>Mezzi di verifica 1. Fatture autorizzate.</p>	<p>Riferimento legale Articolo 12 dell'accordo n. 189-2014, regolamento di esecuzione per il sistema di fatturazione e relative modifiche. Articolo 236 dell'accordo esecutivo n. 031-2010, regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.</p>	<p>Istituzione competente SAR, Dipartimento per la fatturazione. L'ufficio forestale regionale pertinente dell'ICF.</p>
<p>Indicatore 3.5.3. Lettere di vettura valide sono utilizzate per il trasporto di legname verso qualsiasi destinazione.</p>		
<p>Mezzi di verifica 1. Lettera di vettura.</p>	<p>Riferimento legale Articoli 11, 19 e 44 dell'accordo n. 189-2014, regolamento di esecuzione per il sistema di fatturazione e relative modifiche.</p>	<p>Istituzione competente SAR, Dipartimento per la fatturazione.</p>




<p>Criterio 3.6. Le persone fisiche o giuridiche che possiedono aziende e depositi di legname rispettano la legislazione in vigore al momento della costituzione e durante la gestione di imprese di trasformazione primaria e secondaria di prodotti forestali e depositi di legname.</p>	<p>Indicatore 3.6.1. Le persone fisiche o giuridiche che possiedono un'impresa di trasformazione primaria o secondaria di prodotti forestali o un deposito di legname sono registrate presso il comune e l'ICF.</p>	<p><b>Mezzi di verifica</b>                  1. Licenza commerciale.                  2. Licenza di esercizio.</p>	<p><b>Riferimento legale</b>                  Per il mezzo 1:                  articolo 119 dell'accordo n. 018-93, regolamento di esecuzione della legge sui comuni.                  Per il mezzo 2:                  articolo 98 del decreto n. 98-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.</p>	<p><b>Istituzione competente</b>                  Per il mezzo 1:                  il comune, l'ufficio amministrativo o l'ispettorato delle imposte.                  Per il mezzo 2:                  ICF, Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste.</p>
<p>Indicatore 3.6.2. Le persone fisiche o giuridiche proprietarie di imprese di trasformazione primaria e secondaria di prodotti forestali e depositi di legname rispettano le misure di monitoraggio ambientale in conformità con la categorizzazione dell'impatto ambientale.</p>	<p><b>Mezzi di verifica</b>                  1. Certificato di licenza ambientale.                  2. Parere tecnico di monitoraggio e verifica sul contratto relativo alle misure di monitoraggio ambientale.</p>	<p><b>Riferimento legale</b>                  MiAmbiente:                  — articolo 11, lettera c), e articolo 83, del decreto n. 104-93, legge generale sull'ambiente;                  — articolo 10, paragrafo 3, e articolo 24, paragrafo 6, dell'accordo esecutivo n. 008-2015, che attua il regolamento per il sistema nazionale di valutazione dell'impatto ambientale.                  Comuni con poteri di licenza ambientale:                  — articolo 1, paragrafo 28-A, del decreto n. 181-2007, modifica della legge generale sull'ambiente;                  — articolo 19 dell'accordo esecutivo n. 008-2015, regolamento di esecuzione per il sistema nazionale di valutazione dell'impatto ambientale.                  Comuni con autonomia legale:                  articoli 12 e 12A della legge sui comuni, decreto n. 134-90.</p>	<p><b>Istituzione competente</b>                  Ministero dell'Energia, delle risorse naturali, dell'ambiente e delle miniere (MiAmbiente), Direzione generale per il monitoraggio e la valutazione ambientale (DECA).                  Comuni con un accordo sui poteri di rilascio di licenze ambientali o con autonomia legale.</p>	




<p>Criterio 3.7. Gli operatori coinvolti nella catena di produzione forestale rispettano le norme vigenti in materia di commercio interno di legname e suoi derivati.</p> <p>Indicatore 3.7.1. Gli operatori nella catena di produzione forestale rispettano le norme di cui alle presenti griglie di valutazione della legalità che si applicano al mercato nazionale del legname e dei suoi derivati.</p>		
<p>Mezzi di verifica</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relazione mensile sulle imprese di trasformazione primaria e secondaria di prodotti forestali e i depositi di legname.</li> <li>2. Registrazione di fattori in entrata e in uscita.</li> <li>3. Fascicolo di dovuta diligenza.</li> </ol>	<p>Riferimento legale</p> <p>Per il mezzo 1: articoli 225 e 229 del regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.</p> <p>Per il mezzo 2: articolo 219 del regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.</p> <p>Per il mezzo 3: articoli specifici da redigere dopo che sarà stata approvata la legislazione corrispondente (cfr. la misura complementare corrispondente di cui all'allegato VIII).</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>Per i mezzi 1, 2 e 3: ICF, Dipartimento del commercio e dell'industria (le sue responsabilità saranno gestite dal Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste fino alla sua creazione).</p>
<p><b>PRINCIPIO 4. I DATORI DI LAVORO NEL SETTORE FORESTALE RISPETTANO GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO E LE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.</b></p>		
<p>Criterio 4.1. I datori di lavoro nel settore forestale rispettano le normative in materia di assunzione e retribuzione per i dipendenti del settore forestale.</p>		
<p>Indicatore 4.1.1. I datori di lavoro nel settore forestale assumono formalmente i loro dipendenti (permanenti o temporanei).</p>		
<p>Mezzi di verifica</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Documento o relazione di ispezione attestante che i datori di lavoro nel settore forestale rispettano l'indicatore.</li> </ol>	<p>Riferimento legale</p> <p>Articolo 11, lettera e), e articolo 13, lettera 1), del decreto n. 178-2016, della legge sull'ispettorato del lavoro.</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>Ministero per l'occupazione e la sicurezza sociale (STSS), ispettorato generale del lavoro (DGIT).</p>
<p>Indicatore 4.1.2. I datori di lavoro nella catena di produzione forestale pagano ai loro dipendenti (permanenti o temporanei) almeno il salario minimo.</p>		
<p>Mezzi di verifica</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Documento o relazione di ispezione attestante che i datori di lavoro della catena di approvvigionamento forestale rispettano l'indicatore.</li> </ol>	<p>Riferimento legale</p> <p>Articolo 11, lettera e), e articolo 13, lettera 1), del decreto n. 178-2016, della legge sull'ispettorato del lavoro.</p> <p>Articolo 2 del decreto n. 103 della legge sul salario minimo approvata il 3 giugno 1971, come modificata.</p> <p>Articoli 381 e 387 del decreto n. 189-1959, codice del lavoro.</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>Ministero per l'occupazione e la sicurezza sociale (STSS) e ispettorato generale del lavoro (DGIT).</p>



Criterio 4.2. I datori di lavoro della catena di produzione forestale rispettano le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i dipendenti.		
Indicatore 4.2.1. I datori di lavoro della catena di approvvigionamento forestale garantiscono la salute e la sicurezza sul lavoro dei loro dipendenti sul luogo di lavoro.		
Mezzi di verifica	Riferimento legale	Istituzione competente
1. Relazione di ispezione in materia di salute e sicurezza attestante che i datori di lavoro della catena di approvvigionamento forestale rispettano l'indicatore.	Articoli 391 e 392, titolo V, capitolo I, del decreto n. 189-1959, codice del lavoro. Articolo 36, capitolo VII, del regolamento generale di esecuzione sulle misure per prevenire incidenti sul lavoro e malattie professionali.	Ministero per l'occupazione e la sicurezza sociale (STSS), Direzione generale per l'assistenza sociale, Dipartimento per i servizi di ispezione e la salute e sicurezza sul lavoro.
Criterio 4.3. I datori di lavoro nel settore forestale rispettano le norme in materia di assistenza sociale dei dipendenti.		
Indicatore 4.3.1. I datori di lavoro della catena di produzione forestale registrano i propri dipendenti presso l'Istituto per la sicurezza sociale dell'Honduras (IHSS).		
Mezzi di verifica	Riferimento legale	Istituzione competente
1. Iscrizione e registrazioni sulla solvibilità. 2. Dati estratti dalla banca dati che mostrano un riepilogo dei libri paga. 3. Relazione di ispezione (se disponibile).	Per i mezzi 1 e 2: articolo 7 del decreto n. 140-1959, legge in materia di sicurezza sociale, e decreto 080-2001 del 1° giugno 2001, che ne contiene le modifiche. Per il mezzo 3: articolo 96 del decreto n. 140-1959, legge in materia di sicurezza sociale.	Istituto per la sicurezza sociale dell'Honduras (IHSS), Dipartimento per le ispezioni aziendali.
PRINCIPIO 5. GLI OPERATORI NEL SETTORE FORESTALE RISPETTANO LE NORME SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI.		
Criterio 5.1. Gli esportatori e gli importatori di prodotti del legno operano legalmente disponendo dell'autorizzazione necessaria e rispettano i propri obblighi fiscali e doganali		
Indicatore 5.1.1. Gli importatori e gli esportatori rispettano gli obblighi in materia doganale conformemente al regime doganale.		
Mezzi di verifica	Riferimento legale	Istituzione competente
1. Dati estratti dal Sistema automatizzato delle entrate doganali (SARAH) che mostra un riepilogo delle registrazioni doganali relative all'importatore/all'esportatore.	Articolo 23 della risoluzione n. 224-2008 (COMIECO-XLIX), regolamento di esecuzione del codice doganale unificato centroamericano (RECAUCA).	Segreteria di coordinamento generale del governo, sottodirezione delle entrate doganali (DARA).



<p>Indicatore 5.1.2. Gli importatori soddisfano le prescrizioni in materia di dovuta diligenza applicabili alle importazioni di legname e suoi derivati.</p>		
<p>Mezzi di verifica</p> <p>1. Fascicolo di dovuta diligenza dell'importatore.</p>	<p>Riferimento legale</p> <p>Articoli specifici da redigere dopo che sarà stata approvata la legislazione corrispondente (cfr. la misura complementare corrispondente di cui all'allegato VIII).</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>ICF, Dipartimento del commercio e dell'industria (le sue responsabilità saranno gestite dal Dipartimento per la gestione e lo sviluppo delle foreste fino alla sua creazione).</p>
<p>Indicatore 5.1.3. Gli esportatori di legname e suoi derivati ottenuti da specie coperte dalla convenzione CITES rispettano le prescrizioni di detta convenzione.</p>		
<p>Mezzi di verifica</p> <p>1. Certificato CITES.</p>	<p>Riferimento legale</p> <p>Articolo 116 del decreto n. 098-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche. Accordo SAG n. 936-13, regolamento interno per l'attuazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>Ministero dell'Agricoltura e della zootecnia (SAG), Ufficio CITES nazionale.</p>
<p><b>PRINCIPIO 6. GLI OPERATORI NEL SETTORE FORESTALE ADEMPONO I LORO OBBLIGHI IN MATERIA DI TARIFFE E IMPOSTE.</b></p>		
<p>Criterio 6.1. Gli operatori nel settore forestale sono legalmente stabiliti.</p>		
<p>Indicatore 6.1.1. Gli operatori del settore forestale sono registrati presso l'amministrazione fiscale.</p>		
<p>Mezzi di verifica</p> <p>1. Documento rilasciato dal registro tributario nazionale (RTN).</p>	<p>Riferimento legale</p> <p>Articoli 1 e 2 del decreto legge n. 102-1974, legge sul registro tributario nazionale.</p> <p>Articolo 27 del decreto n. 51-2003, legge sulla tassazione equa.</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>Servizio di amministrazione delle entrate (SAR), Dipartimento assistenza tributaria.</p>
<p>Criterio 6.2. Gli operatori nel settore forestale adempiono i loro obblighi fiscali nei confronti del governo centrale e dell'amministrazione comunale.</p>		
<p>Indicatore 6.2.1. I titolari di autorizzazioni al taglio pagano i diritti di licenza in relazione a una licenza per la raccolta o lo sfruttamento di risorse naturali in conformità con il regolamento di esecuzione della legge sui comuni, nonché gli oneri stabiliti nel piano di tassazione comunale in vigore.</p>		
<p>Mezzi di verifica</p> <p>1. Ricevuta del pagamento della tassa per il rilascio di una licenza per la raccolta o lo sfruttamento di risorse naturali.</p> <p>2. Ricevuta del pagamento dei diritti per il rilascio di una licenza per la raccolta o lo sfruttamento di risorse naturali.</p>	<p>Riferimento legale</p> <p>Per il mezzo 1: articoli 128 e 130 dell'accordo n. 018-93, regolamento generale di esecuzione della legge sui comuni.</p> <p>Per il mezzo 2: articolo 152, lettera c), punto 15, dell'accordo n. 018-93, regolamento generale di esecuzione della legge sui comuni.</p>	<p>Istituzione competente</p> <p>Il comune, l'ufficio amministrativo o l'ispettorato delle imposte.</p>



Indicatore 6.2.2. Gli operatori del settore forestale pagano le imposte sul reddito, il contributo di solidarietà e le imposte sul patrimonio netto.		
Mezzi di verifica 1. Dichiarazioni dei redditi a) Dichiarazione CPAT-272 (reddito di persone fisiche) o b) Dichiarazione CPAT-352 (reddito delle persone giuridiche).	Riferimento legale Articolo 30 del decreto n. 25-1963, legge relativa all'imposta sul reddito.	Istituzione competente Servizio di amministrazione delle entrate (SAR), Dipartimento di <i>intelligence</i> tributaria.
Indicatore 6.2.3. Gli operatori del settore forestale utilizzano il sistema di fatturazione per le vendite di legname e le vendite di servizi erogati da segherie.		
Mezzi di verifica 1. Dati estratti dal modulo di fatturazione che mostrano una registrazione delle fatture autorizzate dal SAR.	Riferimento legale Articolo 10 dell'accordo n. 189-2014, regolamento di esecuzione relativo al sistema di fatturazione, altri documenti fiscali e registrazione fiscale degli stampatori.	Istituzione competente Servizio di amministrazione delle entrate (SAR), Dipartimento di fatturazione.
Criterio 6.3. Gli operatori nel settore forestale adempiono i loro obblighi tariffari nei confronti del governo centrale.		
Indicatore 6.3.1. Gli operatori del settore forestale adempiono i loro obblighi tariffari.		
Mezzi di verifica 1. Certificato di solvibilità fiscale.	Riferimento legale Articolo 49 del decreto n. 17-2010, legge sul rafforzamento delle entrate, sull'uguaglianza sociale e sulla razionalizzazione della spesa pubblica.	Istituzione competente Servizio di amministrazione delle entrate (SAR), Dipartimento di riscossione e recupero.



## Appendici


### 1. Definizione degli operatori nel settore forestale inclusi nei documenti di cui al presente accordo

Nel contesto del presente accordo, un «operatore nel settore forestale» è una persona fisica o giuridica che svolge attività nell'ambito della catena di produzione forestale. Gli operatori del settore forestale sono tenuti a rispettare i diversi indicatori e mezzi di verifica descritti nel presente allegato relativi al loro coinvolgimento nelle diverse fasi della catena di produzione forestale.

Operatore	Definizione/Concetto	Indicatore/Mezzi di verifica
1. Operatori nel settore forestale	Persone fisiche o giuridiche che svolgono attività nella catena di produzione forestale. Queste attività comprendono, tra l'altro, la gestione forestale, la raccolta, la trasformazione, il trasporto, la vendita, l'importazione e l'esportazione di legname e prodotti del legno, oltre alla modifica dell'uso di una zona forestale. Gli operatori incaricati tramite subappalto di svolgere queste attività rientrano in questa definizione; ad esempio, operatori di motosega, verificatori o spedizionieri, rappresentanti di vendita, trasportatori e destinatari di legname e suoi derivati.	Sotto diverse voci nel contesto della tabella.
2. Comunità rurale	Gruppo di persone fisiche e le loro organizzazioni che hanno sede in una località rurale (villaggio o frazione), in aree forestali o ai margini di queste aree, con accesso alla gestione forestale e ad altre risorse agroforestali.	1.1.1/1 - 1.2.1/2 - 1.2.2/1 - 2.1.2/1 - 3.1.2/1 - 3.3.2/1
3. Gruppo comunitario	Organizzazione comunitaria con personalità giuridica, che comprende organizzazioni agroforestali, gruppi etnici, imprese forestali rurali e comunità organizzate situate in una zona forestale nazionale, il cui scopo è gestire, raccogliere, trasformare e vendere beni e servizi relativi alle foreste.	1.1.1/1 - 1.2.1/2 - 1.2.2/1 - 2.1.1/1 - 2.1.1/2 - 2.1.1/3 - 2.1.2/1 - 3.1.2/1 - 3.3.2/1
4. Proprietario della foresta	Persona fisica o giuridica che possiede terreni sui quali vi è copertura forestale, che può essere, ad esempio, privata, comunale ( <i>ejido</i> ), nazionale, di comunità o di proprietà congiunta di popolazioni indigene, tra l'altro.	1.1.1/1 - 1.1.2/1 - 1.1.2/2 - 1.2.1/1 - 1.2.1/2 - 1.2.2/1 - 2.1.1/1 - 2.1.1/2 - 2.1.1/3 - 2.1.2/1 - 3.1.1/1 - 3.1.2/1 - 3.1.3/1 - 3.3.2/1 - 3.3.3/1 - 3.3.3/2
5. Proprietario di una foresta privata	Persona fisica o giuridica che detiene la piena proprietà su terreni nei quali vi è copertura forestale.	1.1.1/1 - 2.1.1/1 - 2.1.1/2 - 2.1.2/1 - 3.1.1/1 - 3.1.3/1 - 3.3.2/1 - 3.3.3/1 - 3.3.3/2
6. Proprietario di una foresta comunale ( <i>ejido</i> )	Un comune che detiene la proprietà di terreni sui quali vi è copertura forestale.	1.1.1/1 - 1.2.2/1 - 2.1.1/1 - 2.1.1/2 - 2.1.2/1 - 3.1.1/1 - 3.1.3/1 - 3.3.2/1 - 3.3.3/1 - 3.3.3/2
7. Proprietario nominato nel contesto di un piano di gestione forestale per una foresta nazionale	Persona fisica o giuridica beneficiaria di un piano di gestione forestale approvato per una foresta nazionale.	2.1.2/1 - 3.1.2/1 - 3.1.4/1 - 3.2.1/1 - 3.2.1/2 - 3.2.2/1 - 3.2.2/2 - 3.2.3/1 - 3.2.3/2 - 3.3.1/1 - 3.3.1/2 - 3.3.2/1 - 3.4.1/1 - 3.4.1/2 - 3.4.2/1 - 3.4.2/2 - 3.5.1/1 - 3.5.2/1 - 3.5.3/1 - 6.2.1/1 - 6.2.1/2




Operatore	Definizione/Concetto	Indicatore/Mezzi di verifica
8. Proprietario nominato nel contesto di un piano di gestione forestale per una foresta comunale ( <i>ejido</i> )	Persona fisica o giuridica beneficiaria di un piano di gestione forestale approvato per una foresta comunale ( <i>ejido</i> ).	2.1.2/1 - 3.1.1/1 - 3.1.4/1 - 3.2.1/1 - 3.2.1/2 - 3.2.2/1 - 3.2.2/2 - 3.2.3/1 - 3.2.3/2 - 3.3.1/1 - 3.3.1/2 - 3.3.2/1 - 3.4.1/1 - 3.4.1/2 - 3.4.2/1 - 3.4.2/2 - 3.5.1/1 - 3.5.2/1 - 3.5.3/1 - 6.2.1/1 - 6.2.1/2
9. Proprietario menzionato nel contesto di un piano di gestione forestale per una foresta privata	Persona fisica o giuridica beneficiaria di un piano di gestione forestale approvato per una foresta privata.	2.1.2/1 - 3.1.1/1 - 3.1.4/1 - 3.2.1/1 - 3.2.1/2 - 3.2.2/1 - 3.2.2/2 - 3.2.3/1 - 3.2.3/2 - 3.3.1/1 - 3.3.1/2 - 3.3.2/1 - 3.4.1/1 - 3.4.1/2 - 3.4.2/1 - 3.4.2/2 - 3.5.1/1 - 3.5.2/1 - 3.5.3/1 - 6.2.1/1 - 6.2.1/2
10. Proprietario di una zona con un sistema agroforestale	Persona fisica o giuridica che detiene la proprietà di terreni con un sistema di produzione che combina prodotti agricoli e forestali.	1.1.1/1 - 2.1.1/1 - 2.1.1/2 - 2.1.2/1 - 3.1.3/1 - 3.1.4/2 - 3.2.1/1 - 3.2.1/2 - 3.2.2/1 - 3.2.3/1 - 3.2.3/2 - 3.3.1/1 - 3.3.2/1 - 3.5.1/1 - 3.5.2/1 - 3.5.3/1 - 6.2.1/1 - 6.2.1/2
11. Proprietario di una piantagione forestale	Persona fisica o giuridica che è il titolare effettivo e unico di terreni che ospitano piantagioni forestali.	1.1.1/1 - 2.1.1/1 - 2.1.1/2 - 2.1.2/1 - 3.2.1/1 - 3.2.1/2 - 3.2.2/1 - 3.2.3/1 - 3.2.3/2 - 3.3.1/1 - 3.3.2/1 - 3.3.3/1 - 3.3.3/2 - 3.5.1/1 - 3.5.2/1 - 3.5.3/1 - 6.2.1/1 - 6.2.1/2
12. Utilizzatore/occupante	Persona fisica o giuridica in possesso di o che occupa una zona nazionale o comunale ( <i>ejido</i> ) in assenza di un titolo fondiario che attesti la proprietà legale di tali terreni. Questo operatore beneficia delle procedure di legalizzazione per ottenere un contratto di usufrutto che consente, tra le altre cose, di svolgere attività di gestione forestale.	1.2.1/1 - 2.1.2/1 - 3.1.2/1 - 3.3.2/1
13. Usufruttuario forestale	Persona fisica o giuridica che è stata incaricata dall'amministrazione forestale dello Stato o dall'amministrazione comunale di gestire in maniera sostenibile una foresta pubblica (nazionale o comunale/ <i>ejido</i> ) a proprio vantaggio.	1.2.1/1 - 2.1.2/1 - 3.1.2/1 - 3.3.2/1
14. Contraente	Persona fisica o giuridica che svolge attività di raccolta in pinete e foreste di latifoglie naturali e/o piantate, incaricata dal proprietario nominato nel contesto di un piano approvato e valido di gestione forestale.	3.2.2/1 - 3.2.2/2 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1
15. Trasportatore	Persona fisica o giuridica nel settore forestale la cui attività consiste nel trasporto di legname e suoi derivati.	3.5.1/1 - 3.5.2/1 - 3.5.3/1 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1
16. Tecnico forestale qualificato (TFQ)	Professionista del settore della silvicoltura o professionista analogo che assicura la gestione e lo sviluppo sostenibile delle foreste attraverso piani di gestione o piani operativi approvati nel contesto di foreste pubbliche o private e che, conformemente alle sue mansioni professionali, è un funzionario con facoltà di certificazione.	3.2.1/1 - 3.2.1/2 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1
17. Tecnico forestale indipendente (TFI)	Professionista forestale privato che svolge attività nel settore forestale, esclusa l'attuazione di piani operativi.	3.2.3/1 - 3.2.3/2 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1



Operatore	Definizione/Concetto	Indicatore/Mezzi di verifica
18. Esportatore	Persona fisica o giuridica che commercia legname e suoi derivati al di fuori del territorio nazionale.	5.1.1/1 - 5.1.3/1 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1
19. Importatore	Persona fisica o giuridica che acquista prodotti del legno dall'estero per distribuirli, venderli e/o trasformarli all'interno o all'esterno del paese.	5.1.1/1 - 5.1.2/1 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1
20. Proprietario di un'impresa di trasformazione primaria di prodotti forestali	Persona fisica o giuridica proprietaria o rappresentante legale di un'impresa di trasformazione di prodotti forestali che effettua la prima trasformazione del legname tondo (nel suo stato naturale) o qualsiasi altra materia prima legata al legname o meno ottenuta dalla foresta.	3.6.1/1 - 3.6.1/2 - 3.6.2/1 - 3.6.2/2 - 3.7.1/1 - 3.7.1/2 - 3.7.1/3 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1
21. Proprietario di un'impresa di trasformazione secondaria di prodotti forestali	Persona fisica o giuridica proprietaria o rappresentante legale di un'impresa di trasformazione di prodotti forestali che trasforma i prodotti generati da un'impresa di trasformazione primaria di prodotti forestali o qualsiasi altra materia prima legata al legname o meno ottenuta dalla foresta.	3.6.1/1 - 3.6.1/2 - 3.6.2/1 - 3.6.2/2 - 3.7.1/1 - 3.7.1/2 - 3.7.1/3 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1
22. Proprietario di un deposito di legname	Persona fisica o giuridica proprietaria o rappresentante legale di un appezzamento di terreno, di un sito o di una zona di deposito presso i quali il legname è acquistato e venduto a livello nazionale/nel mercato interno.	3.6.1/1 - 3.6.1/2 - 3.6.2/1 - 3.6.2/2 - 3.7.1/1 - 3.7.1/2 - 3.7.1/3 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1
23. Datore di lavoro	Persona fisica o giuridica, di diritto privato o pubblico, che utilizza i servizi di uno o più dipendenti attraverso un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro. Questa definizione si applica a tutti i livelli.	4.1.1/1 - 4.1.2/1 - 4.2.1/1 - 4.3.1/1 - 4.3.1/2 - 4.3.1/3 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1

## 2. Istituzioni statali legate alle griglie di valutazione della legalità


Istituzione interessata	Mezzi di verifica
Istituto nazionale per la conservazione e lo sviluppo di foreste, aree protette e flora e fauna selvatiche (ICF)	1.1.2/2 - 1.2.1/1 - 1.2.1/2 - 1.2.2/1 - 2.1.1/3 - 2.1.2/1 - 3.1.1/1 - 3.1.2/1 - 3.1.3/1 - 3.1.4/1 - 3.1.4/2 - 3.2.1/1 - 3.2.1/2 - 3.2.2/1 - 3.2.2/2 - 3.2.3/1 - 3.2.3/2 - 3.3.1/1 - 3.3.1/2 - 3.3.2/1 - 3.3.3/1 - 3.3.3/2 - 3.4.1/1 - 3.4.1/2 - 3.4.2/1 - 3.4.2/2 - 3.5.1/1 - 3.5.2/1 - 3.6.1/2 - 3.7.1/1 - 3.7.1/2 - 3.7.1/3 - 5.1.2/1
Comuni	1.2.2/1 - 3.6.1/1 - 3.6.2/1 - 3.6.2/2 - 6.2.1/1 - 6.2.1/2
Servizio di amministrazione delle entrate (SAR)	3.5.2/1 - 3.5.3/1 - 6.1.1/1 - 6.2.2/1 - 6.2.3/1 - 6.3.1/1
Istituto della proprietà (IP)	1.1.1/1 - 1.1.2/1 - 2.1.1/1
Ministero dell'Occupazione e della sicurezza sociale (STSS)	4.1.1/1 - 4.1.2/1 - 4.2.1/1
Ministero dell'Energia, delle risorse naturali, dell'ambiente e delle miniere (MiAmbiente)	3.6.2/1 - 3.6.2/2
Istituto agrario nazionale (INA)	2.1.1/2
Ministero dell'Agricoltura e della zootecnia (SAG)	5.1.3/1
Sottodirezione delle entrate doganali (DARA)	5.1.1/1
Istituto per la sicurezza sociale dell'Honduras (IHSS)	4.3.1/1




### 3. Elenco degli strumenti giuridici inclusi nelle griglie di valutazione della legalità

Il presente elenco è stato stilato tenendo conto dell'ordine dei riferimenti normativi citati nelle griglie di valutazione della legalità, a partire dal principio 1.

1. Decreto n. 082-2004, legge sulla proprietà.
2. Decreto n. 098-2007, legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.
3. Accordo ICF n. 027-2015 sulla gestione forestale di aree comunali (*ejido*) nel contesto forestale della comunità.
4. Decreto n. 026-94, ratifica della convenzione n. 169 dell'OIL.
5. Accordo n. 003-2010, regolamento di esecuzione della legge sulla proprietà.
6. Decreto legge n. 170 sulla riforma agraria modificato dal decreto n. 031-92 sulla modernizzazione e lo sviluppo del settore agricolo.
7. Decreto n. 61-2013 che autorizza l'ICF a rispondere alle richieste di titoli fondiari per aree comunali e intercomunali presentate da organizzazioni delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras.
8. Accordo ICF n. 031-2012 sulla procedura per il rilascio di titoli fondiari per i terreni occupati ancestralmente dalle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras che vivono nella riserva della biosfera del Río Plátano.
9. Accordo ICF n. 010-2015, istruzioni per l'applicazione di norme tecniche nei piani speciali di gestione per i sistemi agroforestali (PESA) inferiori a 100 ettari.
10. Accordo n. 031-2010, regolamento generale di esecuzione della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche.
11. Istruzioni per l'applicazione dell'accordo n. 045 A-2013 sui costi addebitati per i servizi forniti nel contesto di imprese di trasformazione (primaria e secondaria) di prodotti forestali, nonché presso depositi di legname.
12. Circolare ICF n. DE-ICF-001-2013, Linee guida amministrative per i piani di raccolta nelle pinete.
13. Decreto n. 073, legge sull'iscrizione obbligatoria a un organismo professionale.
14. Accordo ICF n. 050-2012 sulle norme tecniche e le linee guida per la stesura di piani di gestione forestale e piani operativi nelle foreste di latifoglie.
15. Accordo ICF n. 030-2013, approvazione dei piani di salvataggio.
16. Risoluzione ICF n. DE-MP-071-2010, Manuale sulle norme per l'emissione di certificati per piantagioni forestali.
17. Risoluzione ICF n. DE-MP-285-2010, Linee guida e norme per una migliore gestione delle foreste.
18. Accordo n. 189-2014, regolamento di esecuzione per il sistema di fatturazione e relative modifiche.
19. Accordo n. 018-93, regolamento generale di esecuzione della legge sui comuni.
20. Decreto n. 104-93, legge generale sull'ambiente.
21. Accordo esecutivo n. 008-2015, regolamento di esecuzione per il sistema nazionale di valutazione dell'impatto ambientale.
22. Decreto n. 181-2007, modifiche della legge generale sull'ambiente.
23. Decreto n. 134-90, legge sui comuni.
24. Decreto n. 189-1959, codice del lavoro.
25. Decreto n. 178-2016, legge sull'ispettorato del lavoro.
26. Decreto 103, legge sul salario minimo approvata il 3 giugno 1971 e successive modifiche.
27. Accordo n. 053-04, regolamento generale di esecuzione sulle misure per prevenire incidenti sul lavoro e malattie professionali.
28. Decreto n. 140-1959, legge in materia di sicurezza sociale, e decreto 080-2001 del 1° giugno 2001, che ne contiene le modifiche.
29. Risoluzione n. 224-2008 (COMIECO-XLIX), regolamento di esecuzione del codice doganale uniforme centroamericano (RECAUCA).
30. Accordo SAG n. 936-13, regolamento interno per l'attuazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).
31. Decreto legge n. 102-1974, legge sul registro tributario nazionale.
32. Decreto n. 051-2003, legge sulla tassazione equa.



33. Decreto n. 25-1963, legge relativa all'imposta sul reddito.
  34. Decreto n. 017-2010, legge sul rafforzamento delle entrate, sull'uguaglianza sociale e sulla razionalizzazione della spesa pubblica.
- 



## ALLEGATO III

**CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELL'UNIONE DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI ESPORTATI DALL'HONDURAS E OGGETTO DI LICENZA FLEGT**

## QUADRO

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea <sup>(1)</sup> e il suo regolamento di esecuzione <sup>(2)</sup> disciplinano le condizioni per l'ingresso nel mercato dell'Unione di legname e suoi derivati dall'Honduras coperti da una licenza FLEGT.

Tali regolamenti prevedono l'adattamento delle procedure ivi previste alle condizioni nazionali e, in particolare, alla possibilità che le autorità competenti responsabili dell'accettazione delle licenze FLEGT per l'entrata nell'Unione siano le autorità doganali o un altro organo amministrativo. Per questo motivo, la descrizione del processo suddivide la verifica in due fasi: 1) controlli sui documenti di licenza e 2) controlli fisici per garantire la conformità del carico alla licenza FLEGT.

La presente procedura mira a rafforzare i controlli istituiti dall'Honduras e verificare che le licenze FLEGT presentate all'entrata nell'Unione siano esattamente quelle debitamente rilasciate e registrate dall'autorità di rilascio delle licenze honduregna e coprano i carichi come previsto dalle autorità del paese. Le autorità competenti possono rivolgere le loro domande in merito al sistema destinato a garantire la legittimità e la validità delle licenze FLEGT honduregne al comitato congiunto di attuazione (CCA) conformemente agli articoli 9, 11, 19 e 24 del presente accordo, nel rispetto delle procedure di richiesta di informazioni per le autorità competenti di cui all'articolo 3 del presente allegato.

## ARTICOLO 1

**Trattamento di licenze FLEGT**

1. La licenza FLEGT è presentata alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il carico oggetto della licenza è dichiarato per l'immissione in libera pratica <sup>(3)</sup>. Tale operazione può essere eseguita elettronicamente o tramite altri mezzi celeri.
2. Non appena una licenza FLEGT è accettata, le autorità competenti di cui al paragrafo 1, paragrafo 1, informano le autorità doganali secondo le procedure nazionali in vigore.

## ARTICOLO 2

**Controlli della validità della documentazione di licenza FLEGT**

1. Le licenze FLEGT cartacee sono conformi al modello di cui all'allegato IV. Qualsiasi licenza FLEGT che non soddisfi i requisiti e le specifiche di cui all'allegato IV non è valida.
2. Una licenza FLEGT è considerata nulla se è presentata in una data successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa.

<sup>(1)</sup> GU UE L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 23).

<sup>(3)</sup> L'immissione in libera pratica è un regime doganale dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 201, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, l'immissione in libera pratica comporta: a) la riscossione dei dazi dovuti all'importazione; b) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri; c) l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente (in questo caso specifico, occorre verificare l'esistenza di una licenza FLEGT); e d) l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci. L'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce dell'Unione a una merce non UE.



3. Non sono ammesse cancellature o alterazioni della licenza FLEGT, salvo che tali cancellature o alterazioni siano state convalidate dall'autorità di rilascio della licenza.
4. Non sono accettate estensioni della validità della licenza FLEGT, salvo che siano state convalidate dall'autorità di rilascio della licenza.
5. Non sono accettati duplicati di licenze FLEGT o licenze FLEGT sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall'autorità di rilascio delle licenze.

## ARTICOLO 3


**Richiesta di ulteriori informazioni**

1. In caso di dubbi in merito alla validità o all'autenticità di una licenza FLEGT, del duplicato di una licenza FLEGT o di una licenza sostitutiva FLEGT, le autorità competenti possono richiedere ulteriori informazioni all'autorità di rilascio delle licenze.
2. Alla richiesta potrà essere allegata copia della licenza FLEGT, del duplicato o della licenza FLEGT sostitutiva.
3. Se necessario, l'autorità di rilascio delle licenze FLEGT ritira la licenza FLEGT e rilascia una copia corretta che è autenticata con la stampigliatura «Duplicado» (Duplicato) e inoltra all'autorità competente.

## ARTICOLO 4

**Verifica della conformità della licenza FLEGT con il carico**

1. Qualora si ritenga necessario effettuare ulteriori verifiche del carico prima che le autorità competenti possano decidere in merito all'accettazione di una licenza FLEGT, è possibile effettuare controlli per verificare se il carico in questione è conforme alle informazioni fornite nella licenza FLEGT e alle informazioni relative alla licenza in possesso dell'autorità preposta al rilascio.
2. Se il volume o il peso del legname e dei suoi derivati che costituiscono il carico presentato per l'immissione in libera pratica non si discostano in misura superiore al 10 % rispetto al volume o al peso indicati nella licenza FLEGT corrispondente, il carico è ritenuto conforme alle informazioni fornite in detta licenza in termini di volume e peso.
3. In caso di dubbi sul fatto che il carico sia conforme alla licenza FLEGT, l'autorità competente può chiedere ulteriori chiarimenti all'autorità di rilascio delle licenze.
4. L'autorità di rilascio delle licenze può chiedere all'autorità competente di inviare copia della licenza FLEGT o del documento sostitutivo in questione.
5. Se necessario, l'autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza FLEGT e rilascia una copia corretta che è autenticata con la stampigliatura «Duplicado» (Duplicato) e inoltra all'autorità competente.
6. Se l'autorità competente non riceve risposta entro 21 giorni lavorativi dalla richiesta di ulteriori chiarimenti, come previsto dall'articolo 9 del presente accordo, l'autorità competente non accetta la licenza FLEGT e agisce in conformità con la legislazione e le procedure applicabili.
7. Non sono accettate licenze FLEGT che, in base alle maggiori informazioni eventualmente fornite a norma dell'articolo 3 del presente allegato o in seguito ad indagini svolte a norma del presente articolo, risultino non corrispondenti al carico.



## ARTICOLO 5

**Verifica antecedente l'arrivo del carico**

1. Una licenza FLEGT può essere presentata prima dell'arrivo del relativo carico.
2. Una licenza FLEGT è accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite nell'allegato IV e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente allegato.

## ARTICOLO 6


**Altre questioni**

1. I costi sostenuti durante il completamento della verifica sono a carico dell'importatore, eccetto nel caso in cui la legislazione e le procedure vigenti dello Stato membro dell'Unione interessato dispongano diversamente.
2. Eventuali disaccordi o difficoltà persistenti risultanti dalla verifica delle licenze FLEGT possono essere sottoposti al CCA.

## ARTICOLO 7

**Immissione in libera pratica**

1. Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale è redatta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza relativa al legname e suoi derivati soggetti a dichiarazione.
2. Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite strumenti informatici, l'indicazione è riportata nel riquadro previsto.
3. Il legname e i suoi derivati possono essere immessi in libera pratica soltanto una volta espletate le procedure descritte nel presente allegato.




## ALLEGATO IV

## PROCEDURA PER IL RILASCIO DI LICENZE FLEGT

## ARTICOLO 1

## Requisiti generali per le licenze FLEGT

1. Per poter entrare nell'Unione il legname e suoi derivati provenienti dall'Honduras elencati nell'allegato I devono essere coperti da una licenza FLEGT.
2. La «licenza FLEGT» è emessa dall'*Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre* (ICF) e conferma che il carico di legname e suoi derivati destinati all'esportazione verso l'Unione è stato legalmente prodotto e verificato conformemente ai criteri e alle procedure di cui al presente accordo.
3. Le licenze FLEGT sono emesse in formato cartaceo o elettronico.
4. Una licenza FLEGT è rilasciata per un singolo carico di un singolo esportatore nel primo punto di entrata nell'Unione.
5. Le licenze cartacee ed elettroniche FLEGT includono le informazioni specificate nell'appendice 1, che devono essere completate conformemente alle istruzioni di cui all'appendice 2.
6. Prima dello sdoganamento, il richiedente presenta all'autorità doganale la licenza FLEGT per l'esportazione verso l'Unione o la licenza H-Legal per l'esportazione verso altre destinazioni, allegando gli altri documenti richiesti. Le procedure per il rilascio della licenza FLEGT o della licenza H-Legal e la rispettiva relazione con la dichiarazione doganale unica (DUA) saranno definite durante la fase di preparazione e organizzazione del presente accordo.
7. Una volta scaduta, la licenza FLEGT è considerata nulla.
8. Quando non è possibile includere tutte le informazioni specificate nel formato di cui alla sezione 1 dell'appendice 1 per i carichi che comprendono diversi tipi di legname e suoi derivati, è possibile accludere alla licenza FLEGT un allegato autorizzato contenente le informazioni quantitative e qualitative specificate nella sezione 2 dell'appendice 1 del presente allegato.
9. L'allegato autorizzato conformemente al punto 8 include informazioni relative alla descrizione del carico che non rientrano nelle caselle pertinenti del modulo di cui alla sezione 1 dell'appendice 1.
10. Se le informazioni qualitative sono fornite in un allegato (pagine supplementari), le caselle pertinenti sulla licenza FLEGT non riportano le informazioni sul carico ma rinviano all'allegato (pagine supplementari).
11. Le prescrizioni e le procedure per prorogare la validità e definire il ritiro, la sostituzione e la gestione delle licenze FLEGT saranno definite durante la fase di preparazione e organizzazione del presente accordo. Le procedure per il rilascio di licenze FLEGT saranno rese pubbliche.
12. Il governo dell'Honduras fornirà all'Unione una licenza FLEGT campione autenticata, esempi dei timbri dell'autorità di rilascio delle licenze e le firme del personale autorizzato.
13. Le licenze FLEGT originali, duplicati delle stesse e licenze sostitutive non sono considerate valide e non sono accettate in caso di alterazione o modifica dei mezzi per la loro emissione rispetto a quanto stabilito nel presente allegato.
14. Per tutte le licenze FLEGT approvate, l'originale e tutti i tipi di copie saranno rilasciati all'esportatore conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo.



## ARTICOLO 2

**Competenza dell'autorità di rilascio delle licenze FLEGT**

1. L'autorità di rilascio delle licenze in Honduras è l'ICF tramite l'unità di rilascio delle licenze FLEGT. L'unità di verifica della legalità dell'ICF è competente della verifica della conformità legale.
2. L'autorità di rilascio delle licenze è competente per lo scambio di informazioni tra l'Honduras e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione, nonché altre autorità honduregne competenti per questioni associate alle licenze FLEGT.
3. L'autorità di rilascio delle licenze può prorogare il periodo di validità (soltanto una volta) per un massimo di tre (3) mesi, su richiesta dell'esportatore. Al momento della proroga della licenza FLEGT, l'autorità di rilascio delle licenze inserisce e convalida la nuova data di scadenza.
4. L'autorità di rilascio delle licenze utilizza un metodo a prova di manomissione per garantire l'autenticità delle licenze FLEGT ed evitare cancellature o modifiche.
5. L'autorità di rilascio delle licenze stabilisce sistemi per tenere registri cartacei ed elettronici delle licenze al fine di rispondere alla domanda dell'esportatore, tenendo conto della sua ubicazione geografica. Il sistema di licenze FLEGT è gradualmente collegato al sistema di sportello unico per il commercio estero dell'Honduras (*Sistema de Ventanilla Única del Comercio Exterior de Honduras, VUCEH*), laddove le condizioni lo consentano.
6. In ogni caso, se la validità di una licenza FLEGT è prorogata o se è ritirata o sostituita, l'autorità di rilascio delle licenze informerà l'autorità competente dello Stato membro dell'Unione interessato.
7. L'autorità di rilascio delle licenze gestisce una banca dati per le domande ricevute, per le licenze FLEGT rilasciate e per le domande respinte.

## ARTICOLO 3

**Procedura per il rilascio di licenze FLEGT**


1. Prima del rilascio della licenza FLEGT viene seguita la procedura volta a garantire la legalità dei prodotti, conformemente all'allegato V. I passaggi per la gestione delle licenze FLEGT sono descritti di seguito (cfr. figura 1).
  - a) Per ottenere una licenza FLEGT, l'esportatore presenterà:
    - una domanda di licenza FLEGT;
    - una fattura di esportazione autorizzata dal Servizio di amministrazione delle entrate;
  - b) al momento della ricezione della domanda, l'unità di rilascio delle licenze FLEGT:
    - i) verifica in collaborazione con l'unità di verifica della legalità che la parte interessata (l'esportatore) soddisfi tutti gli indicatori pertinenti della definizione di legalità;
    - ii) verifica che il requisito di legalità sia stato soddisfatto nella catena di approvvigionamento per tale carico;
  - c) sulla base delle informazioni raccolte sulla conformità rispetto a tutti gli indicatori applicabili delle griglie di valutazione della legalità e alle prescrizioni per la catena di approvvigionamento, l'unità di verifica della legalità stabilirà se sono stati soddisfatti i requisiti di legalità e fornirà all'unità di rilascio delle licenze FLEGT quanto segue:
    - i) se l'operatore non soddisfa i requisiti di legalità, un parere che ne spiega i motivi, il quale consentirà all'unità di rilascio delle licenze FLEGT di informare il richiedente del rigetto della sua domanda;
    - ii) se l'operatore soddisfa i requisiti di legalità, una decisione di «non obiezione», ad uso dell'unità di rilascio delle licenze FLEGT;
  - d) sulla base della domanda, dei documenti giustificativi e della decisione dell'unità di verifica della legalità in merito alla conformità legale, l'unità di rilascio delle licenze FLEGT rilascia o nega la licenza FLEGT;
  - e) tutte le informazioni relative alla concessione di una licenza FLEGT sono inserite in una banca dati speciale.



2. Tutto il legname e suoi derivati di cui all'allegato I, ivi compresi campioni e prodotti dimostrativi degli stessi, sono soggetti al sistema di licenze FLEGT nel momento in cui sono esportati nel mercato dell'Unione.

Figura 1

**Diagramma di flusso della procedura di rilascio delle licenze FLEGT**



ARTICOLO 4

**Specifiche tecniche per le licenze FLEGT in formato cartaceo**

1. Le licenze FLEGT cartacee devono rispettare il formato di cui all'appendice 1.
2. Il foglio ha dimensioni A4. Il documento è dotato di filigrane con vari loghi, tra i quali lo stemma o l'emblema honduregno, oltre al timbro.
3. Le licenze FLEGT sono compilate a macchina o con mezzi informatici. All'occorrenza possono essere compilate a mano.



4. L'autorità di rilascio delle licenze utilizza un timbro metallico, preferibilmente in acciaio. Tuttavia, l'autorità di rilascio delle licenze può utilizzare un timbro a secco con lettere e cifre combinate, ottenute mediante perforazione.
5. L'autorità di rilascio delle licenze indica inoltre, in lettere e in cifre, i quantitativi concessi ricorrendo a qualsiasi mezzo non falsificabile che impedisca l'aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori.
6. Non sono ammesse cancellature o alterazioni del modulo delle licenze FLEGT, tranne quelle autenticate dall'autorità di rilascio delle licenze con timbro e firma.
7. La licenza FLEGT è compilata e stampata in spagnolo.

## ARTICOLO 5

**Formato per il rilascio delle licenze FLEGT**

1. Le licenze FLEGT possono essere rilasciate dal sistema computerizzato all'interno del sistema di verifica della legalità honduregno per il legname e suoi derivati (SVL).
2. Per gli Stati membri dell'UE che non sono collegati al sistema informatico si mette a disposizione una licenza FLEGT cartacea.

## ARTICOLO 6

**Copie della licenza FLEGT**

1. La licenza FLEGT è costituita da un documento originale e cinque copie.
2. L'originale è consegnato al titolare della licenza FLEGT.
3. Le cinque copie numerate sono utilizzate come segue:
  - a) copia 1: è conservata dall'autorità di rilascio delle licenze FLEGT per finalità di verifica futura;
  - b) copia 2: accompagna il carico. È consegnata al titolare della licenza FLEGT affinché la spedisca unitamente al carico all'acquirente del prodotto ai fini della presentazione all'autorità doganale dello Stato membro presso il quale giunge il carico oggetto della licenza al fine di consentirne l'immissione in libera pratica;
  - c) copia 3: sarà consegnata al titolare della licenza FLEGT affinché la invii all'acquirente per la presentazione alle autorità pertinenti competenti per le licenze FLEGT dello Stato membro presso il quale giunge il carico oggetto della licenza al fine di consentirne l'immissione in libera pratica;
  - d) copia 4: è destinata alle autorità doganali honduregne per finalità di controllo delle esportazioni;
  - e) copia 5: va conservata negli archivi del titolare della licenza FLEGT.

## ARTICOLO 7

**Validità, ritiro e sostituzione della licenza FLEGT**

1. Validità e proroga della licenza FLEGT

Le licenze FLEGT sono valide a decorrere dalla data di rilascio e rimangono valide per sei (6) mesi dalla data di rilascio. La data di scadenza è indicata sulla licenza FLEGT.

2. Ritiro della licenza FLEGT

2.1. Una licenza FLEGT cessa di essere valida e va restituita all'autorità di rilascio delle licenze se il legname e i suoi derivati coperti dalla stessa sono persi o distrutti durante la spedizione prima dell'arrivo nell'Unione.



- 2.2. Una licenza FLEGT è ritirata nelle circostanze seguenti:
  - a) in caso di qualsiasi violazione da parte dell'esportatore relativa al carico rilevata in seguito all'emissione della licenza FLEGT;
  - b) qualora non abbia avuto luogo alcuna esportazione e il beneficiario non ne abbia richiesto una proroga.
- 2.3. L'esportatore può altresì restituire la licenza volontariamente, se decide di non utilizzarla.
3. Sostituzione della licenza FLEGT
  - 3.1. Qualora l'originale e/o le copie della licenza destinate alle autorità competenti dell'Unione siano smarrite, rubate o distrutte, il titolare della licenza FLEGT o il suo rappresentante autorizzato possono chiederne una sostituzione all'autorità di rilascio delle licenze presentando una prova della perdita, del furto o della distruzione dell'originale e/o di tali copie.
  - 3.2. L'autorità di rilascio delle licenze rilascia una licenza FLEGT sostitutiva al momento della ricezione della richiesta del titolare della licenza, previo esame di tale richiesta.
  - 3.3. Il governo dell'Honduras fornisce all'Unione una licenza FLEGT campione autenticata, esempi dei timbri dell'autorità di rilascio delle licenze e le firme del personale autorizzato.
  - 3.4. La licenza FLEGT sostitutiva riporta le informazioni e le voci presenti sulla licenza FLEGT originale, compreso il numero di licenza. Nella licenza FLEGT sostitutiva figura l'annotazione «licencia de sustitución» (licenza sostitutiva).
  - 3.5. Qualora la licenza FLEGT smarrita o rubata sia rinvenuta, non può essere utilizzata e deve essere restituita all'autorità che l'ha rilasciata.

## ARTICOLO 8


**Gestione di infrazioni relative al rilascio di licenze FLEGT**

In caso di infrazioni o informazioni fraudolente relative al legname e suoi derivati, di qualsiasi falsificazione, alterazione o modifica delle informazioni presenti su una licenza FLEGT oppure di un'infrazione delle normative relative al sistema di licenze FLEGT, sono adottate misure amministrative o legali in conformità con la portata dell'infrazione e con la legislazione honduregna.

## ARTICOLO 9

**Dubbi circa la validità e l'autenticità di una licenza FLEGT**

1. In caso di dubbi in merito alla validità o all'autenticità di una licenza FLEGT, di una copia o di una licenza sostitutiva della stessa, l'autorità competente può verificare nel sistema o richiedere ulteriori informazioni all'autorità di rilascio delle licenze. Soltanto l'autorità di rilascio delle licenze FLEGT ha la responsabilità e il potere di fornire informazioni sulla validità o l'autenticità della licenza.
2. Se lo ritiene necessario, l'autorità di rilascio delle licenze può chiedere alle autorità competenti di inviarle copia della licenza FLEGT o del documento sostitutivo in questione.
3. Se lo ritiene necessario, l'autorità di rilascio delle licenze FLEGT ritira la licenza e rilascia una copia corretta che è autenticata con la stampigliatura «Duplicado» (Duplicato) e inoltra all'autorità competente.
4. Se la validità della licenza FLEGT è confermata, l'autorità di rilascio delle licenze ne dà immediata notifica all'autorità competente, per via elettronica. Le copie restituite sono opportunamente autenticate dall'autorità di rilascio delle licenze FLEGT.
5. Nel caso in cui la licenza FLEGT in questione non sia valida, l'autorità di rilascio delle licenze ne dà comunicazione all'autorità competente, preferibilmente per via elettronica.
6. In caso di dubbi circa l'autenticità e la validità di una licenza FLEGT, l'autorità di rilascio delle licenze è tenuta a rispondere alle domande poste dalle autorità competenti e da altre autorità dell'Honduras, nonché a fornire ulteriori informazioni e chiarimenti, ove richiesto.



## Appendice 1

## 1. Modulo della licenza FLEGT

ORIGINALE	1. Autorità di rilascio delle licenze Nome: Indirizzo:		2. Importatore Nome: Indirizzo:	
	3. Numero di licenza FLEGT		4. Data di scadenza 	
	5. Paese di esportazione		7. Mezzo di trasporto	
	6. Codice ISO			
	8. Titolare della licenza FLEGT (nome e indirizzo)			
	9. Denominazione commerciale del legname o dei suoi derivati			10. Codici SA
1	11. Nomi comuni e scientifici		12. Paese di raccolta	13. Codici ISO
14. Volume (m <sup>3</sup> )		15. Peso netto (kg)	16. Numero di unità	
17. Segni distintivi				
18. Firma e timbro dell'autorità di rilascio della licenza FLEGT  Luogo e data				



## 2. Informazioni aggiuntive sui carichi

Le informazioni che seguono riguardano la licenza FLEGT.

Voce n.	Denominazione commerciale del legname o dei suoi derivati	Codice SA	Nomi comuni e scientifici	Paese di raccolta	Codice ISO del paese di raccolta	Volume (m³)	Peso (kg)	Numero di unità
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

Luogo di rilascio	Data (giorno/mese/anno)	Firma e timbro dell'autorità di rilascio della licenza FLEGT			
-------------------	-------------------------	--	--	--	--




## Appendice 2

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

## Indicazioni generali

- compilare in stampatello;
- i codici ISO per i paesi corrispondono al codice internazionale standard a due lettere del paese.

Riquadro 1	Autorità di rilascio delle licenze FLEGT	Indicare il nome e l'indirizzo dell'autorità di rilascio delle licenze FLEGT.
Riquadro 2	Importatore	Nome e indirizzo dell'importatore.
Riquadro 3	Numero di licenza FLEGT	Indicare il numero di rilascio.
Riquadro 4	Data di scadenza	Periodo di validità della licenza FLEGT.
Riquadro 5	Paese esportatore	Paese partner dal quale il legname e i suoi derivati sono stati esportati nell'Unione.
Riquadro 6	Codice ISO	Indicare il codice di due lettere del paese partner riportato nel riquadro 5.
Riquadro 7	Mezzo di trasporto	Indicare il mezzo di trasporto utilizzato fino al punto di esportazione.
Riquadro 8	Titolare della licenza FLEGT	Indicare nome e indirizzo dell'esportatore.
Riquadro 9	Denominazione commerciale del legname o dei suoi derivati	Indicare la denominazione commerciale del legname e dei suoi derivati.
Riquadro 10	Codice SA	Indicare il codice dei prodotti a quattro o sei cifre stabilito in base al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.
Riquadro 11	Nomi comuni e scientifici	Indicare i nomi comuni e scientifici delle categorie di legname utilizzate nel prodotto. Se nella composizione di un prodotto rientrano più categorie, utilizzare una riga distinta per ogni categoria. Queste informazioni possono essere omesse nel caso di prodotti composti o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle).
Riquadro 12	Paese di raccolta	Indicare i paesi in cui sono state raccolte le categorie di legname riportate nel riquadro 10. Se nella composizione del prodotto rientrano più categorie, indicare tutte le fonti di legname utilizzate. Queste informazioni possono essere omesse nel caso di prodotti composti o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle).
Riquadro 13	Codici ISO	Indicare il codice ISO dei paesi elencati nel riquadro 12. Queste informazioni possono essere omesse nel caso di prodotti composti o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle).
Riquadro 14	Volume (m <sup>3</sup> )	Indicare il volume totale in m <sup>3</sup> . Queste informazioni sono facoltative a meno che non siano state omesse le informazioni di cui al riquadro 15.
Riquadro 15	Peso netto (kg)	Indicare il peso totale in kg ossia la massa netta del legname e suoi derivati senza contenitori diretti né imballaggi che non siano traverse, distanziali, etichette, ecc. Queste informazioni sono facoltative a meno che non siano state omesse le informazioni di cui al riquadro 14.



Riquadro 16	Numero di unità	Indicare il numero di unità, se si tratta della maniera migliore di quantificare un prodotto lavorato. Questa informazione può essere omessa.
Riquadro 17	Segni distintivi	Se del caso, indicare qualunque segno distintivo (ad esempio numero di lotto, numero della polizza di carico). Questa informazione può essere omessa.
Riquadro 18	Firma e timbro dell'autorità di rilascio della licenza FLEGT	Il riquadro deve essere firmato dal funzionario autorizzato e recare il timbro ufficiale dell'autorità di rilascio delle licenze FLEGT. Indicare inoltre luogo e data.



## ALLEGATO V


## SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ HONDUREGNO PER IL LEGNAME E I SUOI DERIVATI (SVL)

## Indice

1. INTRODUZIONE
  - 1.1. Contesto generale
  - 1.2. Obiettivo del sistema di verifica della legalità honduregno per il legname e i suoi derivati (SVL)
  - 1.3. Nuovi strumenti ed elementi per il miglioramento della gestione forestale
2. QUADRO GIURIDICO HONDUREGNO APPLICABILE ALL'SVL
  - 2.1. Convenzioni e trattati internazionali
  - 2.2. Convenzioni e trattati regionali
  - 2.3. Legislazione nazionale sulla gestione sostenibile delle risorse naturali
  - 2.4. Legislazione nazionale sul mercato del lavoro
  - 2.5. Legislazione nazionale sul pagamento delle tasse statali e comunali per l'esportazione di legname e suoi derivati
  - 2.6. Legislazione nazionale in materia di procedure amministrative, meccanismi di trasparenza e partecipazione pubblica
  - 2.7. Legislazione nazionale applicata dai funzionari dell'autorità giudiziaria
3. ELEMENTI DELL'SVL
  - 3.1. Definizione di legalità
  - 3.2. Verifica della conformità rispetto alla definizione di legalità
  - 3.3. Controlli della catena di approvvigionamento
  - 3.4. Processo di rilascio delle licenze FLEGT e H-Legal
  - 3.5. Attività di audit indipendente
4. QUADRO ISTITUZIONALE E RUOLO DEGLI ATTORI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE DELL'SVL
  - 4.1. Attori coinvolti nell'attuazione dell'SVL
  - 4.2. Istituzioni statali
    - 4.2.1. Istituto nazionale per la conservazione e lo sviluppo di foreste, aree protette e flora e fauna selvatiche (ICF)
    - 4.2.2. Servizio di amministrazione delle entrate (SAR)
    - 4.2.3. Comuni
    - 4.2.4. Istituto della proprietà (IP)
    - 4.2.5. Ministero dell'Occupazione e della sicurezza sociale (STSS)
    - 4.2.6. Istituto per la sicurezza sociale dell'Honduras (IHSS)
    - 4.2.7. Ministero dell'Energia, delle risorse naturali, dell'ambiente e delle miniere (MiAmbiente)
    - 4.2.8. Istituto agrario nazionale (INA)
    - 4.2.9. Ministero dell'Agricoltura e della zootecnia (SAG)
    - 4.2.10. Sottodirezione delle entrate doganali (DARA)
    - 4.2.11. Istituzioni governative indirettamente coinvolte
  - 4.3. Settore forestale privato
  - 4.4. Organizzazioni della società civile
    - 4.4.1. Organizzazioni locali
    - 4.4.2. Organizzazioni di sviluppo non governative



- 4.5. Popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras (PIAH)
- 4.6. Sviluppo di capacità
5. COPERTURA/AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'SVL
  - 5.1. Legname e suoi derivati inclusi nell'SVL
  - 5.2. Mercati coperti dall'SVL
  - 5.3. Fonti di legname coperte dall'SVL
    - 5.3.1. Legname raccolto in Honduras
    - 5.3.2. Legno importato
    - 5.3.3. Legname non coperto dal presente accordo
  - 5.4. Ambito di applicazione degli operatori inclusi nell'SVL
6. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ RISPETTO ALLA DEFINIZIONE DI LEGALITÀ
  - 6.1. Principi di verifica della legalità
    - 6.1.1. Istituzioni coinvolte nella verifica della legalità
    - 6.1.2. Procedure di verifica basate sulle griglie di valutazione della legalità
    - 6.1.3. Conservazione dei mezzi di verifica della legalità
    - 6.1.4. Sistemi di informazione e funzionalità di verifica
    - 6.1.5. Principio di gestione del rischio
    - 6.1.6. Audit in materia di legalità che determina l'emissione di un certificato di conformità legale
  - 6.2. Obbligo degli operatori in materia di verifica della legalità
7. VERIFICA DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI
  - 7.1. Principi per la verifica della catena di approvvigionamento
  - 7.2. Identificazione del legname e dei suoi derivati
  - 7.3. Dichiarazione di informazioni sulla catena di approvvigionamento da parte degli operatori
  - 7.4. Verifica del legname e suoi derivati importati
  - 7.5. Verifica del legname e suoi derivati in transito
  - 7.6. Verifica del legname e suoi derivati confiscati
  - 7.7. Verifica del legname e suoi derivati provenienti da terreni soggetti a una variazione di destinazione d'uso
8. RICONOSCIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE PRIVATA
9. GESTIONE DI CASI DI NON CONFORMITÀ RISPETTO ALL'SVL
10. MECCANISMI PER LA GESTIONE DEI RECLAMI
  - 10.1. Introduzione
  - 10.2. Obiettivi
  - 10.3. Tipi di meccanismi di gestione dei reclami
  - 10.4. Istituzione di meccanismi di gestione dei reclami e dei principi di regolamentazione
11. MECCANISMI DI CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELL'SVL
  - 11.1. Comitato congiunto di attuazione
  - 11.2. Comitato tecnico
  - 11.3. Segretariato interistituzionale per l'attuazione dell'AVP-FLEGT (SIIAVA)
  - 11.4. Strategia nazionale per il controllo del disboscamento illegale e il trasporto di prodotti forestali (ENCTI) e suoi collegamenti con il presente accordo



12. MISURE DI INCENTIVAZIONE, PROMOZIONE, SALVAGUARDIA E ATTENUAZIONE PROGETTATE PER COINVOLGERE I VARI ATTORI DEL SETTORE NELL'ATTUAZIONE DELL'SVL

Appendice 1 Fasi della catena di approvvigionamento (foreste di pini)

Appendice 2 Fasi della catena di approvvigionamento (foreste di latifoglie)

1. INTRODUZIONE

1.1. Contesto generale

L'America Latina presenta il tasso di deforestazione più elevato al mondo e l'Honduras registra uno dei tassi annuali di deforestazione più elevati della regione. La deforestazione e il degrado forestale sono legati a una serie di cause, principalmente l'invasione di attività estensive di allevamento e monoculture (come la palma da olio), il disboscamento illegale sotto forma di esboschi, incendi boschivi e raccolta non sostenibile.

Le ripercussioni e gli impatti negativi dimostrati dalla distruzione e dal deterioramento delle foreste, provocati dal disboscamento illegale e dalla conversione della foresta pluviale in terreni agricoli determinano una riduzione della biodiversità e la limitazione o la perdita della resilienza naturale degli ecosistemi forestali. Si registrano altresì perdite finanziarie derivanti dal mancato pagamento di tributi e dall'evasione fiscale.

1.2. Obiettivo del sistema di verifica della legalità honduregno per il legname e i suoi derivati (SVL)

L'SVL mira a migliorare la governance nel settore forestale del paese, garantendo una rigorosa conformità legale da parte di tutti gli operatori della catena di approvvigionamento forestale.

Questo obiettivo copre la cessione di diritti di sfruttamento delle foreste, la raccolta di materie prime, il trasporto di legname, la trasformazione primaria, la trasformazione secondaria e il commercio di legname e suoi derivati tanto sul mercato nazionale quanto su quelli internazionali, sulla base dell'applicazione e del controllo del rispetto della legislazione vigente e del miglioramento dei sistemi di controllo governativi esistenti.

1.3. Nuovi strumenti ed elementi per il miglioramento della gestione forestale

Sebbene il rilascio di licenze per il legname legale nel quadro del FLEGT costituisca un obiettivo fondamentale del processo di negoziazione e attuazione dell'AVP, non è l'unico risultato previsto. Affinché queste licenze siano rilasciate, nonché al fine di soddisfare le aspettative dell'Honduras e dell'UE in termini di miglioramento della governance nel settore forestale e di promozione del commercio di legname legale, è necessario sviluppare strumenti nuovi per rafforzare la verifica della legalità. Per questo motivo, il presente accordo propone una serie di elementi nuovi e innovativi che dovrebbero avere ripercussioni positive sulla governance nel settore forestale. Tale insieme di elementi, già predisposti o ancora da sviluppare, costituisce il sistema di verifica della legalità honduregno per il legname e i suoi derivati (SLV). Detti elementi, a livello tanto organizzativo quanto istituzionale, includono in particolare gli aspetti specificati di seguito.

Definizione di legname legale

- a) Stabilire gli obblighi di legge inclusi nelle griglie di valutazione della legalità per tutte le fonti di legname che riforniscono il mercato interno e per tutte le esportazioni verso qualsiasi destinazione, ivi compreso il legno importato.

Controllo della catena di approvvigionamento

- b) Fase fondamentale dell'attuazione del presente accordo: lo sviluppo e l'attuazione del sistema informatico di tracciabilità del legname (SIRMA) che determinano verifiche e controlli migliorati sui volumi di legno lungo la catena di approvvigionamento, grazie al collegamento con altri sistemi informativi (tanto il sistema interno dell'ICF quanto i sistemi attuati presso altre istituzioni) e allo scambio di informazioni con altri paesi (a medio termine).
- c) Scambio di informazioni e riferimenti incrociati tra SIRMA e il sistema automatizzato delle entrate doganali (SARAH) dell'Honduras (a medio termine).
- d) Fase fondamentale dell'attuazione del presente accordo: introduzione della dovuta diligenza per tutti gli operatori. Inclusione nel quadro giuridico di un obbligo che riduce al minimo il rischio di non conformità dell'operatore, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia acquistato localmente o all'estero (a medio termine).

Procedure di verifica

- e) Applicazione più severa di tutta la legislazione inclusa nelle griglie di valutazione della legalità (a lungo termine).




- f) Rafforzamento dei controlli sulla raccolta nelle aree forestali soggette a piani di salvataggio e di recupero, in particolare laddove siano necessari sforzi maggiori per il monitoraggio lungo la catena di approvvigionamento (lungo termine).
- g) Consolidamento del sistema informativo forestale nazionale (SNIF) al fine di creare un collegamento efficace e adeguato con altre istituzioni correlate, nonché di consentire agli utenti di accedere alle informazioni di loro interesse (medio termine).
- h) Fase fondamentale dell'attuazione del presente accordo: creazione e gestione di una banca dati sul grado di non conformità degli operatori rispetto alle prescrizioni dell'SVL (medio termine).
- i) Fase fondamentale dell'attuazione del presente accordo: attuazione di un audit della legalità basato sul rischio come mezzo per verificare che tutti gli operatori rispettino gli indicatori e le prescrizioni dell'SVL (medio termine).
- j) Fase fondamentale dell'attuazione del presente accordo: creazione di un certificato di conformità legale, risultante dall'audit della legalità, come prova della conformità rispetto alle prescrizioni dell'SVL (medio termine).
- k) Riconoscimento della certificazione volontaria privata, subordinato all'equivalenza alle griglie di valutazione della legalità. Tenendo conto delle procedure di cui alla sezione 8, i certificati relativi a legalità, gestione forestale e/o catena di custodia rilasciati da organismi di certificazione accreditati possono essere accettati come prova della conformità parziale o totale rispetto agli indicatori di legalità al fine di evitare duplicazioni di lavoro e come mezzo per semplificare questa verifica (medio termine).

#### Procedure di rilascio delle licenze FLEGT

- l) Rilascio di licenze FLEGT, garantendo il rispetto delle prescrizioni dell'SVL per tutti i carichi di legname verso l'UE. Le prescrizioni per il rilascio di licenze H-Legal devono essere rispettate anche per il legno esportato verso altri paesi (medio termine).

#### Audit indipendente

- m) Audit indipendente del sistema con l'obiettivo di garantire la credibilità di tutti gli elementi dell'SVL e proporre adeguamenti per porre rimedio a eventuali debolezze individuate (medio termine).
- n) Fase fondamentale dell'attuazione del presente accordo: creazione di un segretariato interistituzionale per l'attuazione dell'AVP-FLEGT (SIIAVA) incaricato di coordinare le attività e il contributo delle varie istituzioni governative coinvolte nello sviluppo e nell'attuazione dell'SVL. Tale organismo fungerà da contesto per il dialogo e il coordinamento con l'obiettivo di garantire, unitamente ad altri organismi quali il comitato tecnico, la riuscita dell'attuazione del presente accordo in maniera interattiva e deliberativa, affinché tutte le parti interessate siano coinvolte, consapevoli e impegnate a migliorare la governance nel settore forestale (breve termine).
- o) Fase fondamentale dell'attuazione del presente accordo: attuazione del libero, previo e informato consenso nel settore forestale, nel rispetto delle disposizioni della legge corrispondente una volta in vigore (medio termine).
- p) Intensificazione degli sforzi per trasferire nelle mani dello Stato i terreni forestali privi di titoli fondiari prestando particolare attenzione alla legalizzazione («regularización» e «saneamiento jurídico») di terreni non di proprietà dello Stato e coperti da contratti di gestione di foreste comunitarie emessi dall'ICF (lungo termine).
- q) Intensificazione degli sforzi destinati a legalizzare la proprietà delle terre possedute ancestralmente da parte delle PIAH (lungo termine).
- r) Rafforzamento della capacità istituzionale del ministero dell'Occupazione e della sicurezza sociale (STSS) e dell'Istituto per la sicurezza sociale dell'Honduras (IHSS), fornendo loro le risorse necessarie per consentire una facilitazione e supervisione efficace degli indicatori e dei mezzi di verifica delle griglie di valutazione della legalità (lungo termine).
- s) Sviluppo di capacità per gli operatori artigiani del settore, in termini di conformità legale (lungo termine).



## 2. QUADRO GIURIDICO HONDUREGNO APPLICABILE ALL'SVL

Il quadro giuridico per il legname e i suoi derivati in Honduras presenta diversi elementi, costituiti da convenzioni e trattati internazionali (regionali ed extra-regionali), dalla costituzione della Repubblica, da provvedimenti di diritto derivato, regolamenti e altre norme specificamente applicati dalle diverse istituzioni governative a seconda della loro sfera di competenza. Le istituzioni coinvolte nell'SVL collaborano tra loro per verificare la legalità del legname e dei suoi derivati dell'Honduras.

Le griglie di valutazione della legalità di cui all'allegato II e seguenti descrivono i principali strumenti giuridici relativi ai diversi aspetti della legalità e all'SVL, che saranno verificati prima del rilascio di ciascuna licenza FLEGT.

### 2.1. Convenzioni e trattati internazionali

- Convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alle popolazioni indigene e tribali nei paesi indipendenti.
- Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.
- Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo.
- Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare l'accordo di Parigi del 2015, che è diventato il principale strumento internazionale per affrontare i cambiamenti climatici.

### 2.2. Convenzioni e trattati regionali

- Convenzione per la conservazione della biodiversità e la protezione delle aree naturali in America centrale. Tale convenzione mira a conservare il più possibile la diversità biologica terrestre e marina nella regione centroamericana. È stata firmata a Managua, in Nicaragua, nel 1992 dai presidenti delle Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.
- Alleanza centroamericana per lo sviluppo sostenibile (ALIDES). Si tratta di una strategia regionale per il coordinamento e la consultazione di interessi, iniziative di sviluppo, competenze e l'armonizzazione di diritti, firmata nel 1994 dai presidenti e rappresentanti delle Repubbliche di Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.
- Convenzione regionale per la gestione e la conservazione degli ecosistemi forestali naturali e per lo sviluppo delle piantagioni forestali. Tale convenzione intende promuovere i meccanismi nazionali e regionali per evitare variazioni nelle destinazioni d'uso di aree con copertura forestale situate su terreni con potenziale forestale, nonché per recuperare aree di deforestazione. È stata firmata a Città del Guatemala, in Guatemala, nel 1993 dai ministri degli Affari esteri delle Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.

### 2.3. Legislazione nazionale sulla gestione sostenibile delle risorse naturali


- Decreto n. 131-1982, costituzione della Repubblica di Honduras.
- Decreto n. 181-2009, legge generale sulle acque.

### 2.4. Legislazione nazionale in materia di lavoro

- Accordo n. 101-JD-71, regolamento di esecuzione per la legge in materia di sicurezza sociale.

### 2.5. Legislazione nazionale sul pagamento delle tasse statali e comunali per l'esportazione di legname e suoi derivati

- Decreto n. 170-2016, codice delle imposte.
- Decreto n. 194-2002, legge sull'equilibrio finanziario e la protezione sociale.
- Risoluzione n. 223-2008 sul codice doganale uniforme centroamericano (CAUCA).
- Accordo del ministero delle Finanze n. 0630, regolamento di esecuzione della legge sulle entrate in valuta estera derivanti da esportazioni.



2.6. Legislazione nazionale in materia di procedure amministrative, meccanismi di trasparenza e partecipazione pubblica

- Decreto n. 170-2006, legge sulla trasparenza e l'accesso a informazioni pubbliche.
- Decreto n. 152-1987, legge sulle procedure amministrative e relativo regolamento di esecuzione.

2.7. Legislazione nazionale applicata dai funzionari dell'autorità giudiziaria

- Decreto n. 144-1983, codice penale dell'Honduras.

3. ELEMENTI DELL'SVL

L'SVL comprende quanto segue:

- 1) una definizione di legname legale che stabilisce chiaramente gli aspetti della legge per i quali l'SVL cerca sistematicamente un'evidenza di conformità, indipendentemente dal mercato previsto per detti prodotti;
- 2) controlli della catena di approvvigionamento per tracciare il legname a partire dalle attività forestali o dal punto di importazione fino all'ultima fase della catena di approvvigionamento;
- 3) procedure di verifica per garantire e documentare la conformità rispetto a tutti gli elementi della definizione di legalità e dei controlli della catena di approvvigionamento;
- 4) procedure per il rilascio di licenze FLEGT per il legname e suoi derivati destinati all'Unione;
- 5) audit indipendenti per garantire che il sistema sia efficace ed efficiente come dovrebbe essere, così come concordato dalle parti.

3.1. Definizione di legalità

La legalità del legname ai sensi del presente accordo è descritta nell'allegato II. Tale allegato è strettamente collegato agli altri allegati essendo parte dell'SVL. Comprende una definizione degli obblighi di legge applicati nel contesto dell'accordo volontario di partenariato collegati alle sfide alla governance forestale individuate dagli attori del settore nell'ambito di un dialogo nazionale.


La definizione dettagliata di legalità contenuta nelle griglie di valutazione della legalità fornisce la base per verificare la conformità dei vari operatori della catena di approvvigionamento rispetto agli indicatori, ai mezzi di verifica e alle prescrizioni in materia di racciabilità, nonché per il rispettivo monitoraggio e controllo da parte delle istituzioni competenti. Gli audit indipendenti garantiscono che il sistema sia efficace ed efficiente come dovrebbe essere.

3.2. Verifica della conformità rispetto alla definizione di legalità

La verifica della legalità:

- garantisce che il legname e suoi derivati siano legali. Ciò significa verificare che tutti gli indicatori inclusi nelle griglie di valutazione della legalità siano stati soddisfatti dagli operatori nella loro sfera di competenza nel settore forestale;
- assicura il trattamento dei casi di non conformità e l'applicazione di misure correttive o preventive;
- richiede prove inequivocabili del fatto che il legname e suoi derivati e le attività loro connesse soddisfino le prescrizioni stabilite nella definizione di legalità;
- mostra la conformità attraverso controlli fisici e documentali e attraverso controlli di informazioni e dati raccolti in maniera sistematica in vari punti lungo la catena di approvvigionamento;
- documenta le procedure e archivia le prove per consentire all'autorità di rilascio delle licenze di valutare la legalità di un carico prima di rilasciare una licenza FLEGT o una licenza H-Legal e
- definisce e documenta chiaramente le funzioni e le responsabilità di tutte le istituzioni coinvolte nel processo di verifica.

Attraverso le sue istituzioni specializzate e un manuale di verifica approvato dal comitato congiunto di attuazione (CCA), lo Stato dell'Honduras predispone metodologie e strumenti per verificare il rispetto degli obblighi di legge da parte dei vari attori e operatori del settore. Tali metodologie e mezzi di verifica sono introdotti nella sezione 6.1.4.



Il sistema prevede: l'individuazione di eventuali carenze e casi di non conformità; l'imposizione di sanzioni ove applicabile; la proposta di misure correttive necessarie, ove appropriato, e la garanzia che saranno adottate misure per correggere tali carenze.

Le istituzioni coinvolte nell'SVL dispongono di strumenti e protocolli informatici per verificare la conformità rispetto agli indicatori nelle griglie di valutazione della legalità, descritti in maggior dettaglio nella sezione 4.

La verifica della legalità comprende azioni sul campo quali ispezioni di sorveglianza e audit tecnici, oltre a ispezioni di routine aventi l'obiettivo di verificare la conformità rispetto alle norme tecniche e amministrative, svolte dalle autorità competenti a seconda del tipo di indicatore in questione.

Sono condotte altresì ispezioni presso i bordi delle strade e i punti di controllo con il sostegno dei funzionari dell'autorità giudiziaria <sup>(1)</sup> e la collaborazione delle autorità di contrasto forze armate honduregne (FFAA), polizia preventiva nazionale, ufficio del pubblico ministero, procura generale della Repubblica, con l'obiettivo di verificare il rispetto della legge nel trasporto di legname e suoi derivati, riferendo sempre alle autorità competenti ai fini dell'adozione delle misure necessarie.

Le organizzazioni della società civile, ad esempio i consigli consultivi in materia di silvicoltura, aree protette e fauna selvatica (CCF), <sup>(2)</sup> svolgono congiuntamente attività di supervisione sociale al fine di garantire il rispetto delle norme tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione dei piani di gestione, dei piani operativi e di altre autorizzazioni al taglio. I CCF possono riferire le loro constatazioni finali e le loro raccomandazioni al SIIAVA, al comitato congiunto di attuazione dell'AVP-FLEGT o alle sue succursali tecniche, al dipartimento di audit indipendente di cui al presente accordo e al pubblico in generale.

La frequenza della verifica è stabilita utilizzando un approccio basato sul rischio, tenendo conto delle competenze e delle responsabilità delle istituzioni pubbliche coinvolte nella catena di approvvigionamento, nonché delle registrazioni amministrative (sanzioni pecuniarie, reclami e altro) che suggeriscono un rischio di illegalità. Tali rischi sono presi in considerazione per gli operatori forestali e per i fornitori di servizi stessi. La frequenza delle verifiche da parte delle varie istituzioni pubbliche è descritta nel manuale di verifica della legalità, introdotto nella sezione 6.1.

Le istituzioni responsabili della verifica della legalità conservano fascicoli dei mezzi di verifica che contengono tanto documenti digitali quanto copie cartacee (immagini di documenti, informazioni geografiche, ecc.). Tali fascicoli contengono una sequenza cronologica di fatti documentati. Per motivi di sicurezza, le istituzioni governative conservano una copia digitale di tali fascicoli come forma di backup. Conformemente all'allegato IX, tutti questi fascicoli sono pubblici nella misura in cui la legge sulla trasparenza e l'accesso a informazioni pubbliche li considerano informazioni pubbliche.

Il controllo della conformità legale è una fase essenziale nel processo di esportazione di legname e suoi derivati, nonché dell'emissione di licenze FLEGT e H-Legal, in quanto fornisce una prova di conformità.

### 3.3. Controlli della catena di approvvigionamento

La tracciabilità del legname è uno dei requisiti dell'SVL, in conformità con il quadro giuridico honduregno. L'ICF dispone di strumenti di monitoraggio della catena di approvvigionamento come ad esempio lo SNIF e il SIRMA, tra gli altri. Entrambi i sistemi sono già operativi, tuttavia sono previsti nuovi moduli, in linea con le prescrizioni stabilite dal presente accordo. Sono pertanto considerati in fase di creazione e lo sviluppo di talune funzioni è incluso nelle misure complementari di cui all'allegato VIII.

Il punto di partenza per il monitoraggio della catena di approvvigionamento è l'autorizzazione al taglio per il legname abbattuto in Honduras e la dichiarazione unica in dogana (DUA) per il legname importato in Honduras.

<sup>(1)</sup> I funzionari dell'autorità giudiziaria sono i funzionari dello Stato che intervengono nel sistema giudiziario e svolgono funzioni essenziali per il rispetto e la garanzia dei diritti dei cittadini. Ai sensi dell'articolo 314 della costituzione, gli organi giurisdizionali sono competenti per l'applicazione della legge nei singoli casi, per la pronuncia di sentenze e l'esecuzione delle stesse; ove necessario, possono richiedere il sostegno delle autorità di contrasto.

<sup>(2)</sup> I consigli consultivi in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche sono organismi a partecipazione pubblica che consigliano e sostengono l'ICF e operano a livello nazionale, regionale, comunale e comunitario (articoli da 21 a 28 della legge forestale).



Le autorizzazioni al taglio, i permessi di trasporto e le lettere di vettura, le relazioni di produzione, le relazioni sui fattori in entrata e in uscita e di consegna per le fatture autorizzate dal SAR, così come le DUA, sono i documenti fondamentali per il monitoraggio del flusso di legname e suoi derivati ai sensi dell'SVL. Tali documenti saranno registrati nello SNIF e nel SIRMA, quanto tali sistemi saranno stati completamente sviluppati, rendendo possibile il calcolo del volume del legname che circola in ciascuna fase della catena di approvvigionamento, come descritto nella sezione 7.1.

Le autorità impiegano due mezzi di verifica dei dati: la convalida e il controllo incrociato. La convalida consiste nel confrontare e contrapporre i dati generati dall'operatore rispetto ai dati raccolti dai rappresentanti governativi, come indicato nella colonna 3.1 delle appendici 1 e 2.

Il controllo incrociato dei dati consiste nel confrontare e analizzare i dati comunicati tra una fase della catena di approvvigionamento e la successiva, al fine di rilevare differenze indicanti la presenza di legname non verificato o illegale. Il controllo incrociato dei dati è illustrato nella colonna 3.2 delle appendici 1 e 2.

Una corretta supervisione e l'applicazione di procedure chiaramente definite per la convalida e il controllo incrociato in ciascuna fase della catena di approvvigionamento svolgono un ruolo decisivo nel garantire che il legname che si sposta da un punto all'altro sia legale, evitando in tal modo la contaminazione del legname che circola legalmente con legname non verificato o proveniente da fonti illegali.

#### 3.4. Processo di rilascio delle licenze FLEGT e H-Legal

L'emissione delle licenze FLEGT e H-Legal avviene dopo una verifica positiva e conclusiva del rispetto di tutte le prescrizioni relative alla definizione di legalità e al monitoraggio della catena di approvvigionamento per il legname e i suoi derivati.

La licenza FLEGT costituisce il requisito obbligatorio finale affinché il legname e i suoi derivati inclusi nell'elenco dei prodotti concordati tra le parti, come stabilito nell'allegato I al presente accordo possano essere esportati dall'Honduras verso qualsiasi paese dell'Unione. Per le esportazioni verso paesi al di fuori dell'Unione, è effettuata la medesima verifica della legalità. La differenza consiste nel fatto che è necessaria una licenza H-Legal, anziché una licenza FLEGT.

L'allegato IV descrive la procedura per il rilascio delle licenze FLEGT. L'esportatore presenta la licenza FLEGT per lo sdoganamento nel momento in cui esporta verso l'Unione o la licenza H-Legal qualora esporti verso mercati diversi da quello dell'Unione, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dall'autorità doganale.

#### 3.5. Attività di audit indipendente

L'auditing indipendente è un elemento indispensabile dell'SVL in quanto preserva la credibilità del sistema. L'audit indipendente verifica che i meccanismi attuati nell'ambito dell'SVL per dimostrare che la legalità di tutte le fasi della catena di approvvigionamento del legname e dei suoi derivati (ivi compresi la lavorazione boschiva, il trasporto, la trasformazione primaria, la trasformazione secondaria e il commercio) funziona e che tutte le fasi soddisfano pienamente tutte le prescrizioni della catena di approvvigionamento e le disposizioni stabilite dall'autorità di rilascio delle licenze FLEGT e H-Legal.

L'audit indipendente è parte dell'SVL e deve essere effettuato prima di avviare il rilascio di licenze FLEGT. Le procedure di audit e la loro attuazione saranno definite in maniera più dettagliata durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo.

L'ambito di applicazione e i principi degli audit sono definiti nel quadro di riferimento per gli audit indipendenti di cui all'allegato VI.

#### 4. QUADRO ISTITUZIONALE E RUOLO DEGLI ATTORI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE DELL'SVL

La presente sezione descrive il ruolo dei diversi attori coinvolti nell'attuazione dell'SVL. Descrive come, in base alle rispettive competenze, essi sostengono o attuano nella pratica le prescrizioni di cui al presente accordo oppure effettuano le necessarie verifiche per garantire il rispetto di dette prescrizioni, nonché come detti attori si rapportano tra loro e si completano a vicenda al fine di garantire la legalità del legname e dei suoi derivati.

Per la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo, le istituzioni, gli operatori del settore privato e la società civile, ivi comprese le organizzazioni agroforestali e i rappresentanti delle PIAH, devono effettuare un riesame critico delle loro capacità alla luce delle loro competenze nel contesto della verifica della legalità e della conformità. L'allegato VIII tratta tutti gli aspetti del rafforzamento delle capacità tecniche e istituzionali menzionate nella presente sezione.



La conoscenza e la gestione appropriata dell'intero processo necessario per attuare l'SVL, gli obiettivi istituzionali per la partecipazione e le buone prassi, la competenza di ciascun attore coinvolto e l'opportuno coordinamento interistituzionale sono tutti aspetti che richiedono un elevato livello di formazione e sviluppo delle capacità. Per questo motivo, nell'allegato VIII sono state incluse misure complementari destinate a sviluppare le capacità degli attori coinvolti nel presente accordo.

La sezione 11 stabilisce gli organismi di coordinamento, come ad esempio il segretariato interistituzionale per l'attuazione dell'AVP-FLEGT che sarà creato o mantenuto al fine di attuare l'SVL. Al fine di riaffermare gli accordi istituzionali sull'attuazione del presente accordo, tra le istituzioni del settore pubblico si concludono uno o più protocolli d'intesa che coinvolgano almeno: l'Istituto nazionale per la conservazione e lo sviluppo di foreste, aree protette e flora e fauna selvatiche (ICF); il Servizio di amministrazione delle entrate (SAR); l'Associazione dei comuni dell'Honduras (AMHON); l'Istituto della proprietà (IP); l'Istituto agrario nazionale (INA); il ministero dell'Occupazione e della sicurezza sociale (STSS); l'Istituto per la sicurezza sociale dell'Honduras (IHSS); il ministero dell'Energia, delle risorse naturali, dell'ambiente e delle miniere (MiAmbiente); il ministero dell'Agricoltura e della zootecnia (SAG); la Sottodirezione delle entrate doganali (DARA); la polizia preventiva nazionale, che riferisce al ministero della Sicurezza (SSN); l'ufficio del pubblico ministero (MP); la procura generale della Repubblica (PGR); la Corte suprema di giustizia (CSJ); le forze armate honduregne (FFAA), che riferiscono al ministero della Difesa nazionale (SEDENA); la Direzione nazionale delle popolazioni indigene ed afro-honduregne (DINAFROH); l'Istituto per l'accesso alle informazioni pubbliche (IAIP); e la Commissione nazionale per i diritti umani (CONADEH).

Sono inoltre stabiliti accordi di cooperazione per assicurare un adeguato coordinamento tra tali istituzioni, sulla base degli accordi in vigore e seguendone l'esempio, come l'accordo interistituzionale per la legalizzazione e la proprietà dei terreni, firmato dall'INA, dall'IP e dall'ICF nell'ottobre del 2015.

Considerando che la mancanza di una proprietà definita è una delle cause alla base della debole governance diffusa riscontrata nel settore forestale, aspetti relativi al presente accordo concernenti la proprietà e la legalizzazione dei terreni sono trattati sia nell'allegato II dedicato alle griglie di valutazione della legalità, che elenca gli specifici indicatori su questo tema, sia nell'allegato VIII dedicato alle misure complementari e di sostegno, nel contesto delle quali è istituito un piano speciale per legalizzare la proprietà dei terreni, come concordato tra le parti al fine di accelerare la legalizzazione conformemente alle priorità definite nel presente accordo.

Il piano speciale per legalizzare la proprietà dei terreni si concentra sulla proprietà delle aree forestali nazionali e delle aree protette. Nel caso di queste ultime, detto piano si occupa esclusivamente delle aree cuscinetto nelle quali è consentito lo sfruttamento forestale per lo Stato al fine di garantire la necessaria certezza del diritto e di fornire le basi per i contratti di gestione delle foreste comunitarie firmati o da firmare con le comunità stanziate in tali aree. Inoltre, prevede la stipula di contratti di usufrutto per gli utilizzatori o i soggetti che occupano tali terreni. Il contratto di usufrutto è uno strumento giuridico che, pur mantenendo la proprietà dei terreni in capo allo Stato, fornisce agli occupanti la certezza del diritto al fine di ottenere benefici finanziari, ecologici e sociali che migliorino la qualità della vita e l'uso razionale delle risorse naturali nel rispetto della legislazione vigente. Tali attività mirano al rafforzamento della governance delle foreste e della pianificazione territoriale.

Per quanto concerne le questioni di proprietà dei terreni e il processo di legalizzazione, nonchè il ruolo guida delle tre istituzioni menzionate (INA, IP e ICF), occorre porre l'accento sul coordinamento tra tali istituzioni e l'Istituto honduregno per il caffè (IHCAFE), il cui obiettivo consiste nell'aumentare il ritorno socioeconomico generato dai coltivatori di caffè honduregni migliorando la competitività della catena di produzione del caffè.

Il coordinamento tra queste quattro istituzioni deve concentrarsi sulla comprensione del processo di rilascio dei titoli fondiari a favore di produttori di caffè nelle aree forestali nazionali in maniera tale da rispettare le foreste, le aree protette e i bacini idrografici in modo da prevenire il rilascio di nuovi titoli fondiari con conseguente ulteriore distruzione e deterioramento della foresta e dell'ambiente.



#### 4.1. Attori coinvolti nell'attuazione dell'SVL

Delle istituzioni governative direttamente coinvolte nell'attuazione dell'SVL, e in ordine di importanza, l'ICF, in veste di leader del processo, è l'istituzione di vigilanza forestale che opera come esecutore di una politica nazionale sulla conservazione e lo sviluppo delle foreste, delle aree protette e della flora e fauna selvatiche. Tale istituzione concentra le proprie attività sull'amministrazione e sulla gestione delle risorse forestali, delle aree protette e della flora e fauna selvatiche, nonché sulla protezione, sul ripristino, sulla raccolta, sulla conservazione e sulla promozione delle stesse, con l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo sostenibile e sostenere così gli interessi sociali, economici, ambientali e culturali del paese.

Le altre istituzioni direttamente coinvolte nell'attuazione dell'SVL sono elencate nella sezione 4.2, ordinate in base al numero di indicatori e mezzi di verifica per i quali sono competenti nel contesto delle griglie di valutazione della legalità, in termini, tra l'altro, di registrazione e controllo di imposte, diritti di proprietà, sicurezza sociale e ambiente. La descrizione e gli indicatori delle griglie di valutazione della legalità per i quali ciascuna istituzione è competente e le risorse necessarie per ciascuna di esse saranno descritte nel manuale di verifica approvato dal CCA, come stabilito nell'allegato II.

L'SVL coinvolge altresì le istituzioni e gli attori elencati di seguito.

I funzionari dell'autorità giudiziaria e le autorità di contrasto (polizia preventiva nazionale, FFAA, PGR e MP) sono competenti per la prevenzione, il controllo e l'attività di contrasto. L'IAIP si occupa di questioni relative all'informazione del pubblico e alla trasparenza.

La Direzione nazionale delle popolazioni indigene ed afro-honduregne (DINAFROH) riferisce al ministero per l'Inclusione sociale (SEDIS) e cerca di migliorare la qualità di vita della popolazione indigena e di discendenza africana dell'Honduras attraverso lo sviluppo economico-produttivo, culturale, politico e sociale.

Gli operatori di foreste private sono operatori che svolgono attività lungo la catena di approvvigionamento del legname, soddisfacendo gli indicatori di cui nelle griglie di valutazione della legalità e archiviando i documenti giustificativi necessari. Svolgono i controlli necessari e opportuni al fine di garantire la legalità del legname che trasformano e, inoltre, sono soggetti ai meccanismi di verifica della legalità attuati dalle varie istituzioni statali, a seconda delle loro competenze. Questo gruppo di operatori comprende persone fisiche e giuridiche che possiedono foreste; imprese forestali grandi, medie, piccole e micro; imprese forestali industriali; enti di certificazione privati; gruppi di comunità, ecc. Tali operatori devono inoltre consentire la supervisione sociale da parte delle organizzazioni della società civile attraverso i CCF in associazione con le istituzioni statali.


Le organizzazioni della società civile comprendono, ai fini del presente accordo, i CCF che operano a livello comunitario, comunale, regionale e nazionale, le organizzazioni di sviluppo non governative e altri soggetti che partecipano attivamente alla supervisione delle risorse forestali e al loro impatto sulla popolazione e che svolgono un'attività di supervisione sociale delle attività svolte tanto dalle autorità quanto dagli operatori. A tal fine, applicano le procedure e i protocolli per la gestione dei reclami di cui alla sezione 10.3.

LePIAH, attraverso i loro organi e le loro organizzazioni di gestione, sono coinvolti nella supervisione sociale e nell'attuazione di meccanismi e procedure in materia di libero, previo e informato consenso. Sono i beneficiari dei processi di legalizzazione per i terreni forestali gestiti da istituzioni governative specializzate destinati a riconoscere il loro diritto ancestrale su tali terreni. Se coinvolte in attività forestali commerciali in veste di operatori, lePIAHsono soggette alle procedure dell'SVL.

#### 4.2. Istituzioni statali

Dieci istituzioni governative sono direttamente coinvolte nelle griglie di valutazione della legalità di cui al presente accordo. Al fine di agevolare il rilascio di certificati di conformità legale a tutti gli operatori che soddisfano gli indicatori specificati nelle griglie di valutazione della legalità e nelle prescrizioni dell'SVL, tutte le istituzioni coinvolte nel presente accordo forniscono informazioni all'unità di verifica della legalità dell'ICF in merito alla conformità rispetto agli indicatori sotto la loro responsabilità. Tale obbligo si applica anche ai vari organismi dell'ICF.

Si riporta di seguito una presentazione di ciascuna delle istituzioni coinvolte nelle griglie di valutazione della legalità, suddivise in base al numero di indicatori e mezzi di verifica soggetti alla loro competenza.



4.2.1. Istituto nazionale per la conservazione e lo sviluppo di foreste, aree protette e flora e fauna selvatiche (ICF)

L'ICF è l'istituzione di vigilanza per il settore forestale; agisce in veste di soggetto esecutore della politica nazionale in materia di conservazione e sviluppo delle foreste, delle aree protette e della flora e fauna selvatiche e dispone dell'autorità per formulare programmi, progetti e piani e creare le unità amministrative, tecniche e operative necessarie per il conseguimento del fine e degli obiettivi della legge in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche (LFAPVS). Svolge altresì funzioni relative all'applicazione di altre leggi, quali la legge sulla proprietà, la legge generale sulle acque e la legge generale sull'ambiente.

L'attività dell'ICF si concentra sull'amministrazione e sulla gestione delle risorse forestali, delle aree protette e della flora e fauna selvatiche, nonché sulla protezione, sul ripristino, sull'uso produttivo, sulla conservazione e sulla promozione delle stesse, promuovendo in tal modo uno sviluppo sostenibile adeguato agli interessi sociali, economici, ambientali e culturali del paese.

4.2.2. Servizio di amministrazione delle entrate (SAR)

Nel contesto della registrazione e del controllo delle imposte, il Servizio di amministrazione delle entrate opera in coordinamento centralizzato con l'ICF per garantire che gli operatori della catena di produzione forestale rispettino i loro obblighi fiscali.

Secondo le griglie di valutazione della legalità, le principali responsabilità del SAR - che ha sostituito il consiglio di amministrazione per le entrate (DEI) - riguardano il rispetto e l'applicazione delle normative fiscali nazionali e internazionali, nonché la gestione della riscossione dei diritti e degli oneri stabiliti dalle varie leggi.

4.2.3. Comuni

Le autorità comunali sono gli organi di governo e amministrazione dei rispettivi comuni e il loro obiettivo è garantire il benessere dei residenti locali, promuovere lo sviluppo integrale e proteggere l'ambiente.

I comuni svolgono un duplice ruolo nel contesto dell'SVL: in primo luogo devono rispettare i loro obblighi di cui alle griglie di valutazione della legalità in veste di proprietari di terreni forestali comunali e, in secondo luogo, in veste di autorità governative locali, sono incaricati di sviluppare e applicare la tassazione comunale. I comuni dispongono del sistema di amministrazione fiscale e finanziario (SAFT), uno strumento che, oltre ad agevolare il processo di controllo interno, fornisce altresì informazioni complete sulle finanze comunali.

4.2.4. Istituto della proprietà (IP)

L'IP è un'istituzione governativa decentrata con poteri in materia di registrazione e individuazione di proprietà e proprietari delle stesse in tutto il paese; in quanto tale, gestisce il registro nazionale di tutti gli atti e i documenti giuridici relativi alla registrazione di proprietà e della corrispondente titolarità, nonché alla quotazione, al riconoscimento, alla trasmissione, al trasferimento, alla modifica, alla tassazione e alla cancellazione di diritti di proprietà.


4.2.5. Ministero dell'Occupazione e della sicurezza sociale (STSS)

L'STSS è competente in via generale per la politica in materia di occupazione e per i sistemi di protezione sociale a favore del benessere e della sicurezza sociale dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4.2.6. Istituto per la sicurezza sociale dell'Honduras (IHSS)

L'Istituto per la sicurezza sociale dell'Honduras è un'entità autonoma che dispone di personalità giuridica e risorse proprie, indipendente dall'autorità fiscale nazionale. Sin dalla sua creazione, è stato responsabile della guida, della direzione, della fornitura e dell'amministrazione di servizi di sicurezza sociale a favore della popolazione attiva dell'Honduras. Ai sensi della costituzione della Repubblica, il governo, i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a contribuire al finanziamento, al miglioramento e all'espansione del sistema di sicurezza sociale.

La sicurezza sociale per la classe lavoratrice in Honduras si fonda principalmente sulla copertura offerta dall'IHSS: da qui deriva la sua principale influenza sulla governance in materia di salute e sicurezza sociale. Al di fuori delle principali città del paese (Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba e Puerto Cortés) dove hanno sede i maggiori operatori forestali, l'IHSS non è rappresentato in altri centri abitati del paese e ancor meno nelle aree rurali, dove lavora la maggior parte degli operatori forestali.



4.2.7. Ministero dell'Energia, delle risorse naturali, dell'ambiente e delle miniere (MiAmbiente)

Al MiAmbiente spetta la competenza per la formulazione, il coordinamento, l'esecuzione e la valutazione delle politiche in materia di ambiente, ecosistemi, protezione e utilizzo delle risorse idriche, coordinamento, protezione della flora e della fauna selvatiche e rispetto della valutazione dell'impatto ambientale cui le imprese di trasformazione primaria e secondaria di prodotti forestali sono soggette.

4.2.8. Istituto agrario nazionale (INA)

Dato che l'INA sta attualmente attraversando una fase di ristrutturazione istituzionale, non è ancora chiaro dove si ubicherà e se le sue attuali funzioni cambieranno in futuro. Qualora eventuali funzioni importanti per l'SVL attualmente svolte dall'INA fossero attribuite in futuro ad altre istituzioni, tali nuove istituzioni interessate saranno registrate formalmente ai fini del presente accordo come soggetti sostitutivi dell'INA.

L'INA è un organismo semi-autonomo competente per l'attuazione della politica agricola del paese, il rilascio di titoli fondiari per terreni agroforestali e l'erogazione di assistenza tecnica a favore delle parti interessate rurali e delle comunità indigene e di discendenza africana dell'Honduras, con il coinvolgimento della popolazione rurale nello sviluppo integrale del paese. L'INA è competente per la registrazione della proprietà di terreni agricoli in coordinamento con l'ICF e l'IP nel contesto dei processi di legalizzazione della proprietà fondiaria. Nel caso specifico di domande di riconoscimento della proprietà per terreni forestali nazionali, l'INA agisce in associazione all'ICF al fine di mantenere l'uso di tali terreni per la silvicoltura; non rientra nelle sue competenze registrare la proprietà di terreni forestali. Ai fini della cessione di proprietà di aree forestali è sempre necessario un parere tecnico favorevole dell'ICF.

4.2.9. Ministero dell'Agricoltura e della zootecnia (SAG)

Il ministero dell'agricoltura e della zootecnia coordina gli aspetti relativi alle politiche settoriali attuate dalle istituzioni che costituiscono il settore agricolo pubblico, in particolare quelle relative al possesso di terreni, ai finanziamenti rurali, al commercio, alla silvicoltura, alle colture e all'allevamento, nonché allo sviluppo rurale e forestale.

Il SAG è competente per la regolamentazione del commercio internazionale di flora e fauna selvatiche attraverso l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. Nel contesto del presente accordo, tale attività riguarda il legname e i suoi derivati ottenuti da specie coperte dalla CITES.

4.2.10. Sottodirezione delle entrate doganali (DARA)


Il decreto esecutivo n. PCM-083-2016 istituisce la commissione presidenziale per la riforma globale del sistema doganale e degli organi commerciali (COPRISAO). Attualmente, nel contesto del processo di riforma globale del sistema doganale e degli organi commerciali, tale commissione dispone dell'autorità diretta sulla sottodirezione delle entrate doganali (DARA).

Secondo l'SVL, la sottodirezione delle entrate doganali è coinvolta nel controllo e nella verifica del legname e dei suoi derivati importati ed esportati e di quelli in transito. Durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo occorrerà completare un riesame approfondito delle procedure doganali relative alle esportazioni, che possono avere ripercussioni sulla metodologia di verifica, al fine di individuare potenziali lacune e altri punti deboli.

4.2.11. Istituzioni governative indirettamente coinvolte

Si riporta di seguito una descrizione delle istituzioni governative indirettamente collegate all'SVL, ossia che non sono pienamente o direttamente competenti o co-competenti per la verifica degli indicatori di cui alle griglie di valutazione della legalità, ma che svolgono tuttavia un ruolo in veste di organismi di controllo governativo, le cui funzioni sono importanti per assicurare prestazioni efficaci da parte delle istituzioni del governo centrale e delle autorità municipali in relazione all'SVL.

Unità speciali, quali la Forza interistituzionale per la sicurezza nazionale (FUSINA) delle FFAA e la task force interistituzionale contro la criminalità ambientale (FTIA) sono organi operativi incaricati del perseguimento di reati ambientali nel contesto della strategia nazionale per il controllo del disboscamento illegale e il trasporto di prodotti forestali (ENCTI). Tali organi sono stati istituiti dal governo su base temporanea e hanno agevolato il coordinamento interistituzionale destinato a fermare atti illeciti e far rispettare le leggi in materia di ambiente. L'FTIA comprende, in particolare, l'ICF, il MiAmbiente, i funzionari dell'autorità giudiziaria e le autorità di contrasto (ufficio del pubblico ministero, procura generale della Repubblica, PNP, polizia preventiva nazionale e FFAA). È guidata dall'ICF e funge da meccanismo di coordinamento interistituzionale per affrontare indagini, sanzioni e attività di monitoraggio, in particolare in relazione a reati ad elevato impatto ambientale. L'esperienza acquisita tramite questi organi servirà da modello qualora si dovesse creare un meccanismo permanente a lungo termine. Nel frattempo la FUSINA è soggetta a direzione da parte delle forze armate ed agisce tramite ordinanza di un organo giurisdizionale.



#### 4.2.11.1. Polizia preventiva nazionale (PNP)

Il ruolo della polizia preventiva nazionale consiste nel garantire che i residenti nel territorio honduregno possano esercitare liberamente i loro diritti e le loro libertà applicando le leggi e i regolamenti in materia di protezione della vita, conservazione delle ricchezze naturali e protezione dell'ambiente, tanto nelle aree urbane quanto in quelle rurali.

Ai sensi dell'SVL la PNP fornisce assistenza nel contesto dei controlli sul trasporto di legname e suoi derivati, congiuntamente all'ICF, ai funzionari dell'autorità giudiziaria e a tutte le altre autorità di contrasto. Ad esempio, la PNP opera presso i punti di controllo di transito in affiancamento all'ICF e al SAR (punti di controllo verdi).

#### 4.2.11.2. Ufficio del pubblico ministero (MP)

L'ufficio del pubblico ministero rappresenta la società e intraprende azioni legali pubbliche dinanzi gli organi giurisdizionali; una delle sue funzioni consiste nell'indagare sui reati ambientali in conformità degli strumenti giuridici in vigore che sanzionano gli atti ambientali costituenti reati ambientali in Honduras, nonché con i trattati internazionali.

Nel settore forestale, l'ufficio del pubblico ministero agisce attraverso il servizio speciale per le azioni penali nel settore ambientale (FEMA). In veste di rappresentante della società honduregna, il suo ruolo principale consiste nell'indagare, documentare e presentare accuse dinanzi gli organi giurisdizionali honduregni nel contesto di procedimenti penali derivanti da azioni che causano danni all'ambiente, agli ecosistemi, alle risorse naturali e alla salute pubblica.

#### 4.2.11.3. Procura generale della Repubblica (PGR)

La procura generale della Repubblica è competente per la promozione, la rappresentanza e l'affermazione dei diritti dello Stato nel contesto di tutti i procedimenti giudiziari dei quali è parte; agisce quale rappresentante generale dello Stato.

#### 4.2.11.4. Corte suprema di giustizia (CSJ)

Il potere di emettere e far rispettare le sentenze spetta in via esclusiva agli organi giurisdizionali della Repubblica. Il potere di amministrare la giustizia ricade sui magistrati e giudici indipendenti.

#### 4.2.11.5. Forze armate honduregne (FFAA)

Le FFAA rappresentano l'istituzione nazionale la cui funzione principale consiste nel difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Honduras, nel mantenere la pace e l'ordine pubblico, nonché nel sostenere la costituzione.

Dal 2006 le FFAA sono state incaricate di sostenere il lavoro svolto per proteggere le foreste e gli ecosistemi del paese; tale attività è svolta attraverso la *Dirección de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente* (Direzione per il sostegno all'ecosistema e alla gestione ambientale) (C-9), mediante la quale forniscono sostegno alle competenti autorità di contrasto.


#### 4.2.11.6. Direzione nazionale delle popolazioni indigene ed afro-honduregne (DINAFROH)

Si tratta del dipartimento del ministero per l'inclusione sociale (SEDIS) che cerca di migliorare la qualità di vita della popolazione indigena e di discendenza africana dell'Honduras attraverso lo sviluppo economico-produttivo, culturale, politico e sociale. Con il coordinamento del ministero del lavoro e della sicurezza sociale (STSS) e il sostegno della DINAFROH, il governo honduregno è attualmente impegnato in un processo di consultazione che fungerà da base per la preparazione e l'approvazione di una legge in materia di libero, previo e informato consenso di tutte le organizzazioni delle nove popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras, con il sostegno del PNUS e del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene.

#### 4.2.11.7. Istituto per l'accesso alle informazioni pubbliche (IAIP)

L'IAIP è un ente governativo decentrato competente per la promozione e l'agevolazione dell'accesso alle informazioni pubbliche da parte dei cittadini, nonché per la regolamentazione e la supervisione delle procedure istituzionali per proteggere, classificare e conservare le informazioni pubbliche.

Nel quadro dell'SVL, spetta all'IAIP garantire che i cittadini possano esercitare il loro diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici e che vi sia trasparenza nell'esercizio delle funzioni pubbliche e nelle relazioni tra lo Stato e i privati. Le informazioni relative al settore forestale sono pubblicate sul portale unico per la trasparenza dell'IAIP e sul portale dell'ICF e sono descritte dettagliatamente sul portale di ciascuna istituzione. Inoltre, l'allegato VIII comprende una misura complementare per istituire un sistema di gestione delle informazioni destinate al pubblico.



#### 4.2.11.8. Commissione nazionale per i diritti umani (CONADEH)

La CONADEH controlla il rispetto dei diritti e delle garanzie stabiliti dalla costituzione della Repubblica, dalla dichiarazione universale dei diritti umani e da altri trattati e altre convenzioni ratificati dall'Honduras.

#### 4.2.11.9. Sistema di ricerca nazionale per le foreste, le aree protette e la flora e fauna selvatiche (SINFOR)

Il SINFOR è una piattaforma interistituzionale pubblico-privata creata dalla LFAPVS che organizza, sostiene e promuove la ricerca scientifica nel settore forestale, delle aree protette, della flora e fauna selvatiche e in settori analoghi e incoraggia i trasferimenti di know-how e tecnologia in Honduras.

Il suo ruolo include la fornitura di informazioni aggiornate per la formulazione di politiche, norme e regolamenti che assicurino la sostenibilità e la governance per il settore. Nel suo lavoro di pianificazione e promozione della ricerca relativa a foreste, aree protette e flora e fauna selvatiche, la priorità del SINFOR consiste nel cercare opportunità di ricerca che possano essere individuate nel contesto di piani e strategie nazionali, quali l'ENCTI, nonché di piani strategici per ciascuna delle istituzioni aderenti e di altre iniziative relative al settore.

#### 4.3. Settore forestale privato

Nel quadro dell'SVL, gli attori del settore forestale privato comprendono coloro che, a scopo di lucro, gestiscono o producono la materia prima, la estraggono dalla foresta, la trasportano, trasformano e immettono sul mercato e sono coinvolti nella sua esportazione e importazione.

Data la diversità delle organizzazioni coinvolte e la vasta gamma delle loro attività commerciali, sono state create diverse classificazioni. Il codice delle imposte classifica questi soggetti come: i) persone fisiche; ii) persone giuridiche, tra le quali rientrano studi professionali e società commerciali, cooperative e imprese associative e, in generale, associazioni o enti che, ai sensi del diritto pubblico o privato, godono dello status di persone giuridiche; e iii) entità, comunità, organizzazioni (popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras, gruppi comunitari) o transazioni legali che costituiscono un'unità funzionale o patrimoniale, anche se non dispongono di personalità giuridica.

Un'altra categoria è quella derivante dal numero di persone che lavorano in ciascuna impresa: le microimprese forestali, la maggior parte delle quali costituite come imprese a conduzione familiare, impiegano un massimo di quattro persone; le piccole imprese forestali impiegano 5-10 persone; le imprese forestali di medie dimensioni occupano 11-100 persone; mentre le grandi imprese forestali danno impiego a più di 100 dipendenti.

La LFAPVS prevede tre categorie di imprese: un'impresa di trasformazione primaria di prodotti forestali, che effettua la trasformazione iniziale del legname tondo o di qualsiasi altra materia prima correlata o meno al legname ottenuta dalla foresta; un'impresa di trasformazione secondaria di prodotti forestali, che trasforma i prodotti ottenuti da un'impresa di trasformazione primaria di prodotti forestali; infine, i depositi di legname e suoi derivati, che collocano i vari prodotti del legno sul mercato.

Occorre osservare che la descrizione di cui sopra si applica soltanto all'industria che utilizza legname di pino; nel caso del legname da latifoglie, alla data di entrata in vigore del presente accordo, non risulta registrata ed operante in Honduras alcuna impresa di trasformazione primaria di prodotti forestali. Inoltre, il legname ottenuto dalla foresta assume generalmente la forma di legno squadrato piuttosto che di legno tondo, poiché è squadrato nella foresta e trasportato verso punti di raccolta per il successivo trasporto con veicoli motorizzati verso imprese di trasformazione secondaria di prodotti forestali o i depositi di legname per la vendita. I cumuli o i centri di raccolta sono per definizione luoghi presso i quali il legname e i suoi derivati sono impilati per il successivo trasferimento, senza che si verifichi alcuna variazione in relazione alla loro proprietà. Al contrario, i depositi di legname sono luoghi presso i quali i proprietari dei depositi acquistano il legname e i suoi derivati dai loro fornitori e li vendono ai loro clienti.

Nel contesto delle sue ispezioni ordinarie e grazie alle segnalazioni della supervisione sociale dei CCF, l'ICF monitora regolarmente qualsiasi variazione che si verifichi nella catena di produzione forestale, ivi compreso nelle foreste di pini e in quelle di latifoglie, nelle piantagioni forestali o in relazione ad alberi sparsi al di fuori delle foreste, al fine di prevenire la presenza di attività forestali non coperte dall'SVL. Se in futuro vi saranno cambiamenti nell'organizzazione del settore forestale a seguito del riesame del quadro giuridico applicabile, l'SVL sarà adattato in maniera da garantire che tutte le fonti di legname siano coperte.

Sono questi gli operatori che attuano i processi di produzione e sono quindi tenuti a rispettare gli indicatori e i mezzi di verifica nel contesto dei loro singoli ambiti di competenza. A tal fine, essi applicano controlli interni adeguati e pertinenti in relazione alle autorizzazioni di taglio e alle licenze di produzione, rispettando i loro obblighi in materia di occupazione, ambiente, imposte (tanto nazionali quanto comunali), trasporti, commercio e qualsiasi altro aspetto specificato nei vari indicatori. Tali operatori sono altresì tenuti a tenere registrazioni opportune dei documenti giustificativi necessari e dei mezzi di verifica stabiliti.



Analogamente, le organizzazioni del settore forestale privato sono soggette a meccanismi per la verifica della conformità legale che sono attuati dalle istituzioni dello Stato, in conformità con le loro competenze.

#### 4.4. Organizzazioni della società civile

Il quadro giuridico honduregno conferisce ai cittadini del paese il diritto e il dovere di partecipare ed esercitare il controllo sociale sulle azioni intraprese dalle autorità. Il settore forestale include svariate organizzazioni della società civile interessate all'applicazione della legge e tali organizzazioni svolgono un ruolo molto attivo ed efficace nel contesto dei mezzi di verifica. Dette organizzazioni sono elencate in appresso.

##### 4.4.1. Organizzazioni locali

La LFAPVS istituisce organi per la partecipazione pubblica, la consultazione e il sostegno all'ICF, come i CCF, che sono organizzati e operano a livello locale o comunitario, comunale, regionale e centrale. L'ENCTI sottolinea l'importanza di questi organi ai fini dell'esercizio del controllo sociale, in particolare a livello comunale e comunitario, a sostegno della verifica dei piani di gestione forestale, dei piani operativi annuali o di altri tipi di autorizzazione, nonché della promozione del consumo di legname legale. Tale obiettivo è conseguito in coordinamento con le istituzioni dello Stato e in particolare con l'ICF.

##### 4.4.2. Organizzazioni di sviluppo non governative

Numerose organizzazioni di sviluppo non governative <sup>(?)</sup> nazionali e internazionali sostengono le azioni del settore forestale a livello tanto istituzionale quanto territoriale. Le loro attività riguardano, tra l'altro, l'organizzazione, lo sviluppo di capacità per gli organi di partecipazione pubblica a livello comunale e comunitario, l'impatto politico, il controllo sociale, il supporto tecnico e i diritti umani in materia di difesa.

Durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo, le organizzazioni di sviluppo non governative svilupperanno la propria metodologia per lo svolgimento di azioni di supervisione sociale. Le segnalazioni relative a tale supervisione sociale sono presentate al CCA, tra gli altri organismi, affinché sia adottata un'azione adeguata. In questo modo è istituito un sistema di partecipazione che contribuisce al miglioramento continuo delle procedure di governance stabilite nel contesto del presente accordo.

Sarà altresì istituito un sistema per trattare i reclami che sosterrà l'esercizio di questa funzione di supervisione sociale, descritto nelle sezioni 10 e 11.

#### 4.5. Popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras


L'Honduras ospita nove popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras. La maggior parte di tali popolazioni vive in estese aree forestali, nelle quali si trovano tanto aree protette quanto foreste di produzione. Tali popolazioni sono i *Pech*, *Tawahkas*, *Lencas*, *Maya Chortís*, *Tolupanes*, *Miskitu*, *Nahuas*, *Garifunas* e persone anglofone di origine africana e sono rappresentate da organizzazioni, tra le quali vi è anche la Confederazione nazionale delle popolazioni indigene dell'Honduras (CONPAH).

Tali popolazioni svolgono un ruolo attivo nel contesto dell'attuazione dell'SVL, ivi compreso in relazione al principio 2 delle griglie di valutazione della legalità: «L'Honduras rispetta i diritti delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras che vivono nelle aree forestali».

Nel settore forestale, le popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras sono:

- i beneficiari dei processi di legalizzazione e del rispetto dei territori da loro posseduti ancestralmente;
- coinvolte nell'attuazione dei meccanismi e delle procedure in materia di libero, previo e informato consenso istituiti al fine di rispettare l'autodeterminazione e l'autonomia, in conformità della convenzione n. 169 dell'OIL e con la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni; e
- coinvolte in attività commerciali in aree forestali produttive, nel rispetto delle griglie di valutazione della legalità e delle prescrizioni applicabili dell'SVL.

<sup>(?)</sup> *Ley Especial de Fomento para Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo* (legge speciale per la promozione di organizzazioni di sviluppo non governative), decreto n. 32-2011.



## 4.6. Sviluppo di capacità

Lo sviluppo di capacità per garantire un funzionamento efficace del sistema e assicurare la legalità del legname e dei suoi derivati è descritto nell'allegato VIII. La formulazione di ciascuna misura sarà soggetta a riesame delle capacità delle quali necessitano tutti gli attori coinvolti nell'attuazione dell'SVL.

## 5. COPERTURA/AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'SVL

Tutto il legname e i suoi derivati di origine honduregna coperti dall'SVL devono provenire da foreste private, comunali o nazionali (sia naturali che piantate) gestite secondo criteri amministrativi e tecnici di massima prestazione, uso multiplo e uguaglianza sociale, in maniera tale da garantire la sostenibilità degli ecosistemi e la loro capacità produttiva, protettiva e ambientale.

L'SVL si applica anche al legname proveniente da altri paesi se i suoi importatori possono provare che detto legname proviene da fonti legali ed è stato importato in osservanza delle leggi tanto del paese di origine del legname quanto dell'Honduras. Tutti gli operatori sono soggetti all'SVL, anche quelli che dispongono di propri certificati privati di gestione forestale e relativi alla catena di custodia, nonché coloro che possiedono piantagioni di alberi per scopi commerciali.

## 5.1. Legname e suoi derivati inclusi nell'SVL

L'SVL copre tutti i prodotti di cui all'allegato I del presente accordo. L'articolo 102 della LFAPVS vieta l'esportazione di taluni tipi di legname e loro derivati e afferma che il legname proveniente da specie di latifoglie appartenenti a foreste naturali può essere esportato soltanto come legno trasformato. Di conseguenza, non è consentita l'esportazione di legno rotondo o squadrato di queste specie.

Sebbene non possa essere esportato, il legno rotondo o squadrato di queste specie è coperto dall'SVL, indipendentemente dalla misura in cui è stato trasformato.

Il legname e i suoi derivati non elencati nell'allegato I del presente accordo non sono soggetti alla procedura di rilascio delle licenze FLEGT quando sono esportati verso l'Unione. In questo caso, gli importatori dell'Unione di questi prodotti dell'Honduras devono esercitare la dovuta diligenza in conformità del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (\*), al fine di dimostrarne la legalità.

## 5.2. Mercati coperti dall'SVL

L'SVL si applica al legname e ai suoi derivati immessi su tutti i mercati, siano essi mercati dell'esportazione o nazionali. Tuttavia, gli sforzi volti a garantire il rispetto dell'SVL acquisiscono priorità in base alla distinzione operata tra i mercati come segue:

- mercato dell'Unione: la verifica della legalità dei prodotti esportati sul mercato dell'Unione si applica come stabilito nel presente accordo, ossia considerando una licenza FLEGT come un prerequisito non appena è confermato che il sistema è pronto a rilasciare licenze FLEGT conformemente alla procedura di cui all'allegato VII;
- altri mercati internazionali: la verifica della legalità dei prodotti esportati si applicherà come stabilito nel presente accordo, indipendentemente dal paese di destinazione dell'esportazione, e la loro legalità sarà comprovata mediante una licenza H-Legal;
- mercato interno: la verifica della legalità dei prodotti immessi sul mercato nazionale si applica come stipulato nel presente accordo e la legalità degli operatori proprietari di tali prodotti è dimostrata mediante certificati di conformità legale.

In tutte queste fasi per l'attuazione dell'SVL sono adottate misure per impedire l'ingresso di legname di origine sconosciuta o illegale nella catena di approvvigionamento di prodotti forestali. La capacità di attuazione dell'SVL è rafforzata applicando le misure incluse nell'allegato VIII.

(\*) GU UE L 295 del 12.11.2010, pag. 23.



### 5.3. Fonti di legname coperte dall'SVL

Le fonti di legname coperte dall'SVL sono classificate come segue.

#### 5.3.1. Legname raccolto sul territorio nazionale

Il legname raccolto sul territorio nazionale proviene dalle fonti seguenti:

1. foreste, tanto naturali quanto piantate;
2. aree nelle quali sono stabiliti i sistemi agroforestali, ossia alberi naturali o piantati in associazione con altre specie quali caffè, cacao o altre colture agricole;
3. alberi sparsi di conifere o latifoglie al di fuori delle foreste.

La raccolta può essere effettuata in foreste di latifoglie o di pini, a prescindere dalla proprietà del terreno. La raccolta è autorizzata in uno dei modi seguenti.

- Ai sensi di un piano di gestione forestale e dei suoi piani operativi annuali, approvati dall'ICF per:
  - beneficiari della comunità che dispongono di contratti di gestione forestale di gruppo (contratti di gestione di foreste comunitarie, CMFC);
  - singoli beneficiari di contratti di gestione forestale; e
  - proprietari di foreste private, comunali (*ejido*), nazionali e fiscali.
- Ai sensi di un piano speciale per sistemi agroforestali e del corrispondente piano annuale di abbattimento, per i proprietari di sistemi agroforestali su terreni privati e comunali (*ejido*).
- Ai sensi di un piano di salvataggio per lo sfruttamento di foreste colpite da disastri naturali, parassiti o malattie, lavori di costruzione pubblici o privati e cambiamenti di vegetazione sui terreni agricoli. I piani di salvataggio per i siti nei quali sono previsti lavori di costruzione pubblici o privati o cambiamenti di vegetazione su terreni agricoli sono soggetti a una valutazione dell'impatto ambientale prima dell'emissione di un certificato di licenza ambientale da parte del MiAmbiente. I piani di salvataggio legati a un cambiamento di vegetazione per colture agricole temporanee o permanenti si applicano soltanto ai terreni agricoli. L'articolo 93 della LFAPVS stabilisce che l'uso naturale dei terreni forestali deve essere preservato e rispettato in conformità con le politiche e le normative giuridiche in materia di pianificazione territoriale. Analogamente, l'articolo 294 del regolamento per la LFAPVS proibisce i cambiamenti di vegetazione nelle foreste di produzione soggette a piani di gestione e su terreni con un elevato potenziale forestale. La sezione 7.7 del presente allegato descrive in maggior dettaglio la verifica del legname e dei suoi derivati ottenuti da un cambiamento della destinazione d'uso dei terreni.
- Ai sensi di un piano di recupero per l'estrazione di sottoprodotti forestali coperti da una precedente licenza (piano operativo annuale, piano annuale di abbattimento, autorizzazioni al taglio in piantagioni certificate e piani di salvataggio).
- Licenze per la raccolta in piantagioni certificate (APC) per l'estrazione di legname da piantagioni forestali certificate dall'ICF.

Tradizionalmente gli alberi sparsi al di fuori delle foreste, situati principalmente in aree residenziali e di allevamento di bestiame, rappresentano la fonte principale di approvvigionamento di legname per le falegnamerie. Tuttavia, l'Honduras non dispone ancora di una legislazione che disciplini la raccolta commerciale di questi alberi, motivo per cui nell'allegato VIII è stata inclusa una misura complementare sulla questione. Quando entrerà in vigore, tale legislazione sarà inclusa nell'indicatore pertinente delle griglie di valutazione della legalità seguendo la procedura prevista nella sezione 4 dell'allegato II.

Prima dell'aggiornamento delle griglie di valutazione della legalità, tale fonte di legname deve essere già stata inclusa nell'SVL e gli operatori del settore forestale che raccolgono questa fonte di legname devono applicare tutte le altre prescrizioni dell'SVL.

#### 5.3.2. Legno importato

Tanto le persone fisiche quanto quelle giuridiche che importano legname devono attuare procedure di dovuta diligenza per dimostrare che il rischio di condotta illegale riguardo al legname importato è trascurabile e che gli esportatori del paese di raccolta rispettano la legge. L'ambito di applicazione di questa procedura di dovuta diligenza è determinato durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo. Nell'allegato VIII è stata inclusa una misura complementare relativa all'attuazione delle procedure di dovuta diligenza in Honduras.



## 5.3.3. Legname non coperto dall'SVL

I due tipi di legname seguenti non sono inclusi nell'SVL e non saranno soggetti al sistema di licenze FLEGT.

## — Legname in transito

Il legname in transito è il legname proveniente da paesi terzi o legname che entra temporaneamente in Honduras ai sensi di una dichiarazione unica di transito, la cui destinazione finale è un altro paese. Deve essere identificato e tenuto separato dalla catena di approvvigionamento del legname prodotto in Honduras o importato. Il legname in transito non è incluso nell'SVL e quindi non può essere rilasciata alcuna licenza FLEGT o H-Legal per l'esportazione.

La sezione 7.5 illustra il funzionamento dei meccanismi di controllo del transito di tali prodotti destinati a garantire che detti prodotti non entrino nella catena di approvvigionamento del mercato nazionale.

## — Legname confiscato

Il legname e i suoi derivati confiscati per violazione della legislazione honduregna o per non aver rispettato gli obblighi di dovuta diligenza nel caso del legname importato sono esclusi dall'SVL. L'ICF e le forze di sicurezza hanno la facoltà di condurre le indagini necessarie per perseguire i casi attraverso l'ufficio del pubblico ministero. La sezione 7.6 illustra cosa succede al legname sequestrato o confiscato.

## 5.4. Ambito di applicazione degli operatori inclusi nell'SVL

Ai sensi del presente accordo, un «operatore» è una qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge attività nel contesto della catena di produzione forestale. La portata delle attività degli operatori coperti dall'SVL è descritta nella tabella 1.


Tabella 1.

**Portata dell'attività degli operatori del settore forestale.**

Operatore	Portata di azione nell'ambito dell'SVL
1. Proprietario di una zona forestale privata (include comunità indigene che dispongono di titolo fondiario) e terreno comune (comuni)	Presenta domanda o fornisce prova della proprietà dei terreni. Prima di svolgere attività di raccolta, si rivolge all'ICF per l'approvazione di un piano di gestione forestale e dei relativi piani operativi annuali, piano di salvataggio o piano di recupero. Presenta domanda all'ICF per ottenere i permessi di trasporto per trasportare il legname raccolto e presenta segnalazioni sui permessi di trasporto utilizzati, che sono inserite nella banca dati del SIRMA. Fornisce prove del rispetto dei principi in materia di libero, previo e informato consenso, a seconda dei casi.
2. Proprietario di una zona con un sistema agroforestale	Presenta domanda per l'approvazione di un piano speciale per sistemi agroforestali e di un piano annuale di abbattimento per la raccolta, come parte di un sistema agroforestale. Presenta domanda all'ICF per ottenere i permessi di trasporto per trasportare il legname raccolto e presenta segnalazioni sui permessi di trasporto utilizzati, che sono inserite nella banca dati del SIRMA.
3. Proprietario di una piantagione forestale	Presenta domanda all'ICF per ottenere la certificazione della piantagione forestale e per la raccolta presso una piantagione certificata. Presenta domanda all'ICF per ottenere i permessi di trasporto per trasportare il legname raccolto e presenta segnalazioni sui permessi di trasporto utilizzati, che sono inserite nella banca dati del SIRMA.
4. Utilizzatore/occupante	Ottiene, a seguito delle procedure di legalizzazione dei terreni, un contratto di usufrutto che consente all'utilizzatore/occupante di svolgere attività di gestione forestale. Le prescrizioni che devono essere rispettate dai beneficiari privati della legalizzazione delle aree forestali nazionali sono stabilite nella LFAPVS. Presenta domanda all'ICF per ottenere il permesso di effettuare un rimboscimento negli appezzamenti in questione o per svolgere altre attività forestali/ambientali. Presenta domanda per ottenere la certificazione della piantagione e, successivamente, presenta domanda per ottenere il permesso di raccoglierla.



Operatore	Portata di azione nell'ambito dell'SVL
5. Usufruttuario di aree forestali (compresi i gruppi comunitari)	Al fine di svolgere attività di gestione forestale, presenta domanda per la stipula di un contratto di gestione forestale; inoltre, al fine di effettuare la raccolta nella zona forestale, presenta domanda all'ICF per ottenere l'approvazione di un piano di gestione forestale, un piano di salvataggio o un piano di recupero.
6. Contraente	Assunto dal proprietario della foresta quando quest'ultimo non raccoglie direttamente il legname con risorse proprie. Raccoglie, traina e trasporta il legname dalla foresta alle imprese di trasformazione primaria di prodotti forestali oppure ai depositi di legname e può altresì venderlo. Deposita presso l'ufficio forestale regionale una dichiarazione in merito al fatto che è registrato ed elenca le attrezzature e il personale chiave dei quali dispone per le operazioni di raccolta e trasporto. È responsabile dell'utilizzo del permesso di trasporto (autorizzato dall'ICF) e della lettera di vettura (autorizzata dal SAR). Il beneficiario o titolare di un'autorizzazione al taglio che subappalta a un contraente è tenuto a garantire il rispetto delle normative applicabili.
7. Vettore	Fornisce il servizio di trasporto merci, in questo caso relativamente al legname, sia che si tratti di legname tondo dal sito di raccolta all'impresa di trasformazione di prodotti forestali o al deposito di legname, oppure di legname e suoi derivati trasformati dall'impresa di trasformazione di prodotti forestali fino alla destinazione finale. In generale, questo servizio è richiesto dal proprietario della foresta, dal contraente o dall'impresa di trasformazione di prodotti forestali. Nel caso delle foreste di latifoglie, alla data di entrata in vigore del presente accordo, il vettore è coinvolto a partire dal momento in cui il legname squadrato proveniente dalla foresta è stato cumulato al di fuori della stessa in un punto di raccolta e sono utilizzati veicoli per trasportarlo da lì alle imprese forestali o ai depositi di legname. Presenta alle autorità i documenti che dimostrano la legalità dei prodotti trasportati (permesso di trasporto, fattura autorizzata dal SAR e lettera di vettura o fattura, a seconda dei casi).
8. Tecnico forestale qualificato (TFQ)	Redige piani di gestione forestale, piani speciali per sistemi agroforestali e relativi piani annuali, piani di salvataggio e piani di recupero per conto del proprietario della foresta. (Ha la responsabilità esclusiva di amministrare l'attuazione dei piani operativi annuali dei piani di gestione forestale. A tal fine, presenta all'ICF, a nome del proprietario della foresta, un memorandum per la nomina e l'accettazione e diventa l'amministratore del piano operativo annuale.) È responsabile del rispetto delle norme tecniche che disciplinano qualsiasi modalità di raccolta amministrata dallo stesso. Inoltre è tenuto a presentare relazioni mensili sui progressi in merito ai permessi di trasporto utilizzati nella foresta, fornendo informazioni dettagliate sul legname estratto, corroborate da copie dei permessi utilizzati.
9. Tecnico forestale indipendente (TFI)	Redige piani di gestione forestale, piani speciali per sistemi agroforestali e relativi piani annuali, piani di salvataggio e piani di recupero. È responsabile del rispetto delle norme tecniche che disciplinano qualsiasi modalità di raccolta amministrata dallo stesso. Inoltre è tenuto a presentare relazioni mensili sui progressi in merito ai permessi di trasporto utilizzati nella foresta, fornendo informazioni dettagliate sul legname estratto, corroborate da copie dei permessi utilizzati.




Operatore	Portata di azione nell'ambito dell'SVL
10. Esportatore	Presenta domanda all'ICF per il rilascio della licenza FLEGT (per l'Unione) o della licenza H-Legal (per altre destinazioni) a seconda delle destinazioni previste per i carichi. Presenta domanda all'autorità doganale per i permessi di esportazione, nonché per la fattura di importazione commerciale, la dichiarazione unica in dogana (DUA) e altri documenti che dimostrano la legalità del prodotto esportato, per quanto riguarda tanto le restrizioni in materia di salute pubblica quanto normative tariffarie e non, compresi i certificati CITES se del caso.
11. Importatore	Presenta domanda all'autorità doganale per i permessi di importazione, nonché per la fattura di importazione commerciale, la DUA e altri documenti che comprovano la legalità del prodotto importato, per quanto riguarda tanto le restrizioni in materia di salute pubblica quanto normative tariffarie e non, compresi i certificati CITES se del caso. Attua meccanismi di dovuta diligenza per verificare la legalità del legname e dei suoi derivati che intende acquistare.
12. Proprietario di un'impresa di trasformazione primaria di prodotti forestali	Tiene un registro aggiornato dei fattori in entrata e in uscita e deposita le relazioni di produzione mensili presso l'ICF, allegando le fatture di vendita autorizzate. Chiede che siano emesse fatture e deposita dichiarazioni mensili e annuali delle vendite presso il SAR, allegando le fatture di vendita e le lettere di vettura pertinenti autorizzate. Attua meccanismi di dovuta diligenza per verificare la legalità dei prodotti che intende acquistare. Nel caso di foreste di latifoglie, attualmente non esistono imprese di trasformazione primaria di prodotti forestali dato che il legname è squadrato in maniera approssimativa prima di lasciare la foresta ed è immesso sul mercato tramite un'impresa di trasformazione secondaria di prodotti forestali o depositi di legname.
13. Proprietario di un'impresa di trasformazione secondaria di prodotti forestali (comprese falegnamerie e altre microimprese e piccole e medie imprese (Mi-PyME))	Tiene un registro aggiornato dei fattori in entrata e in uscita e deposita le relazioni di produzione mensili presso l'ICF, allegando le fatture di vendita autorizzate. Chiede che siano emesse fatture e deposita dichiarazioni mensili e annuali delle vendite presso il SAR, allegando le fatture di vendita e le lettere di vettura pertinenti autorizzate. Attua meccanismi di dovuta diligenza per verificare la legalità dei prodotti che intende acquistare.
14. Proprietario di un deposito di legname	Tiene un registro aggiornato dei fattori in entrata e in uscita e deposita le relazioni di produzione mensili presso l'ICF, allegando le fatture di vendita autorizzate. Chiede che siano emesse fatture e deposita dichiarazioni mensili e annuali delle vendite presso il SAR, allegando le fatture di vendita e le lettere di vettura pertinenti autorizzate. Attua meccanismi di dovuta diligenza per verificare la legalità dei prodotti che intende acquistare.
15. Datore di lavoro (di qualsiasi impresa appartenente alle suddette categorie di operatori)	Registra i dipendenti presso l'Istituto per la sicurezza sociale dell'Honduras e rispetta la legislazione in materia di diritto del lavoro.

## 6. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ RISPETTO ALLA DEFINIZIONE DI LEGALITÀ

Il legname e i suoi derivati honduregni sono considerati legali sulla base della loro definizione di cui all'allegato II.

La verifica è svolta da agenzie governative (se del caso utilizzando i fattori in entrata forniti da meccanismi di certificazione privata riconosciuti come previsto nella sezione 8) e consiste nello svolgimento di controlli adeguati per garantire la legalità del legname e dei suoi derivati.



La verifica deve essere sufficientemente rigorosa ed efficace da garantire l'individuazione di qualsiasi non conformità rispetto alle prescrizioni stabilite nelle griglie di valutazione della legalità di cui all'allegato II, nelle diverse fasi della catena di approvvigionamento sul mercato nazionale. Occorre sottoporre a verifica anche la legalità del legname importato che entrerà nella catena di approvvigionamento nazionale.

6.1. Principi di verifica della legalità

Durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo, le parti, attraverso il CCA, aggiornano e approvano un manuale di verifica che descrive la metodologia di verifica da applicare per verificare la conformità legale per ciascuno degli indicatori e dei mezzi di verifica individuati come elementi chiave per definire le griglie di valutazione della legalità. Ciascuno degli indicatori specifica l'organismo o l'unità di ciascuna istituzione incaricata della verifica e i documenti da verificare. Inoltre, è specificata la frequenza con cui è controllato l'indicatore e indicata l'ubicazione delle registrazioni contenenti le informazioni e i documenti (su supporto sia cartaceo sia digitale) archiviati presso le diverse istituzioni in conformità con le loro aree di competenza.

6.1.1. Istituzioni coinvolte nella verifica della legalità

La verifica è svolta da istituzioni chiaramente individuate che dispongono di risorse adeguate, sistemi di gestione, personale formato e meccanismi solidi ed efficaci per controllare i conflitti di interessi. Tutto il personale addetto alla verifica presso ciascuna istituzione possiede le competenze e l'esperienza necessarie per svolgere il proprio lavoro e è adeguatamente supervisionato.

L'ICF e le altre istituzioni coinvolte nell'SVL dispongono di una struttura organizzativa e funzionale per verificare se tutti gli operatori rispettano gli indicatori di legalità. Dato il volume di informazioni che saranno prodotte dalla verifica degli operatori svolta da ciascuna istituzione e data la necessità di registrare e mantenere aggiornate tali informazioni, i risultati della verifica sono inseriti in una banca dati a disposizione dell'unità di verifica della legalità dell'ICF. In questo modo tutte le informazioni necessarie per poter emettere i certificati di conformità legale degli operatori e verificarne la validità sono messe a disposizione dell'unità di verifica su base continua. La fattibilità di dette attività di raccolta e aggiornamento dei dati richiede il coordinamento delle istituzioni, come descritto nella sezione 11.



Il diagramma che segue illustra il flusso di dati tra i diversi attori dell'SVL per la verifica della conformità legale:

**MECCANISMI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ LEGALE**





Tabella 2 descrive i meccanismi per verificare la conformità legale di cui al diagramma che precede.

Tabella 2.

**Descrizione dei meccanismi di verifica della conformità legale.**

N.	Descrizione
1.	Operatore del settore forestale: persona fisica o giuridica che svolge attività nella catena di approvvigionamento dei prodotti forestali.
2.	Domanda per mezzi di verifica (allegato II).
3.	Metodologia per la creazione di mezzi di verifica da parte di ciascuna istituzione. Taluni metodi di verifica sono creati soltanto una volta, mentre altri sono creati periodicamente.
4.	Creazione di mezzi di verifica fisici e/o elettronici (allegato II).
5.	Metodologia di verifica. Quando è individuato un caso di non conformità, ciascuna istituzione attua procedure per documentare, elaborare, monitorare e informare la banca dati dell'unità di verifica della legalità.
6.	Azione correttiva o punitiva relativa alla non conformità giuridica risultante da un'azione amministrativa o d'ufficio (allegato V, sezione 9).
7.	Compilazione di dati congiunti di verifica della conformità legale da parte di tutte le istituzioni coinvolte che utilizzano il SIRMA, lo SNIF e il Geoportale dell'ICF e altri strumenti di tali istituzioni (allegato V, sezioni 6 e 7).
8.	Presentazione di una domanda all'unità di verifica della legalità per l'ottenimento di un certificato di conformità legale che attesti la legalità dell'operatore (allegato V, sezioni 6 e 7).
9.	Compilazione di dati detenuti dall'unità di verifica della legalità al fine di valutare la conformità rispetto alle griglie di valutazione della legalità e il controllo della catena di approvvigionamento da parte dell'operatore. Se la conclusione è positiva, l'unità di verifica della legalità rilascia un certificato di conformità legale che dimostra agli acquirenti sul mercato interno che l'operatore ha soddisfatto i requisiti dell'SVL (allegato V, sezioni 6 e 7).
10.	Presentazione di una domanda all'unità di rilascio di licenze FLEGT per una licenza FLEGT o H-Legal che attesti la legalità delle attività dell'operatore affinché quest'ultimo possa esportare i suoi prodotti verso qualsiasi mercato (allegato IV).
11.	Decisione da parte dell'unità di rilascio delle licenze FLEGT in merito alla conformità legale dell'operatore. Se la conclusione dell'unità di verifica è favorevole (ad esempio l'operatore soddisfa tutte le prescrizioni dell'SVL), è rilasciata una licenza FLEGT (mercato dell'Unione) o una licenza H-Legal (altri mercati) che dimostra ai clienti sul mercato internazionale che l'operatore ha soddisfatto le prescrizioni dell'SVL. Se la decisione è sfavorevole, l'unità di rilascio delle licenze FLEGT lo notifica al richiedente (operatore) (allegato IV).
12.	Redazione da parte dei controllori indipendenti dell'SVL di relazioni sulle loro constatazioni che includono conclusioni e raccomandazioni al CCA, il quale è competente per la pubblicazione periodica di queste relazioni di audit (allegato VI).
13.	Redazione da parte delle organizzazioni della società civile di relazioni di verifica sulle autorizzazioni al taglio e, più in generale, sul settore forestale. Tali relazioni sono messe a disposizione del CCA (allegato V, punto 4.4.2).

6.1.2. Procedure di verifica basate sulle griglie di valutazione della legalità

Il manuale concordato dalle parti attraverso il CCA descrive la metodologia applicata dalle istituzioni coinvolte, alle quali spetta la competenza per verificare l'indicatore, in parte o nel suo complesso. Il manuale identifica l'organismo o l'ufficio competente per la verifica e l'azione necessaria per svolgere tale attività. Inoltre, il manuale farà riferimento alla «frequenza di verifica», che indica quando devono essere verificati i mezzi di verifica; specifica altresì l'organismo e l'ufficio presso i quali sono archiviate le copie cartacee e digitali di tali informazioni.



### 6.1.3. Conservazione dei mezzi di verifica della legalità

Le copie cartacee e i file digitali dei documenti per ciascun mezzo di verifica sono conservati presso ciascuna istituzione responsabile della creazione dei relativi mezzi. Tali documenti «istituzionali» sono conservati per almeno 10 anni, come imposto dalla legge sulla trasparenza e l'accesso alle informazioni pubbliche (LTAIP) che stabilisce altresì la procedura per il trattamento delle informazioni (articoli 30, 31 e 32), fornisce una definizione di «informazioni pubbliche» (articolo 3) e specifica quali dovrebbero essere considerati dati personali riservati (articolo 7) o informazioni classificate (articolo 8).

Data l'importanza della legalità e dell'autenticità dei mezzi di verifica, le istituzioni competenti provvedono affinché siano conservate registrazioni fisiche e digitali per ciascun mezzo di verifica. Nell'interesse della trasparenza e dell'efficacia della gestione delle informazioni, le istituzioni coinvolte nei mezzi di verifica devono garantire che le informazioni contenute nelle proprie registrazioni siano rese disponibili ad altre organizzazioni - ivi compresa l'unità di verifica della legalità dell'ICF - in maniera tempestiva ed efficace come e quando è richiesto. Analogamente, ciascuna istituzione collegata alla verifica della legalità dovrebbe fare ricorso alle leggi, alle normative e alle procedure che si applicano nell'ambito delle sue competenze per cercare le informazioni necessarie relative agli operatori e conservarle nelle proprie registrazioni.

### 6.1.4. Sistemi di informazione e funzionalità di verifica

I sistemi, gli strumenti e i protocolli informatici già esistenti e che saranno sviluppati per verificare la conformità rispetto agli indicatori nelle griglie di valutazione della legalità consentiranno di raccogliere una serie di verifiche documentali e sul campo e di effettuare il controllo incrociato dei dati lungo tutta la catena di approvvigionamento del legname. La sezione 3.2 stabilisce i principali strumenti e protocolli informatici utilizzati dalle istituzioni coinvolte nell'SVL. I paragrafi che seguono forniscono una breve descrizione dei sistemi informatici attualmente in uso a sostegno delle istituzioni nello svolgimento dei loro compiti.

Presso l'ICF

#### — Sistema informativo forestale nazionale (SNIF)


Questo strumento informatico può essere utilizzato per mantenere banche dati dinamiche su registrazioni che comprovano la proprietà di foreste private, nazionali e comunali, nonché di imprese di trasformazione di prodotti forestali e di depositi di legname. Il sistema contiene informazioni su tutte le autorizzazioni al taglio, compresi i piani di gestione, i piani operativi, i piani di salvataggio, i piani di recupero, i piani speciali per sistemi agroforestali e la raccolta di piantagioni certificate dall'ICF. Lo SNIF consente di monitorare il legname che è trasferito tra gli operatori di raccolta attraverso la catena di approvvigionamento.

#### — Sistema informatico di tracciabilità del legname (SIRMA)

Questo strumento informatico consente di monitorare le estrazioni di legname e i flussi di trasporto sulla base delle registrazioni dei permessi di trasporto utilizzati per ciascuna autorizzazione al taglio. Il sistema utilizza le informazioni provenienti dallo SNIF per tenere traccia dei permessi di trasporto. Riconcilia le informazioni sui permessi registrate per il trasporto dalla foresta alle imprese di trasformazione di prodotti forestali e quelle sui fattori in entrata e in uscita di ciascuna fase della catena attraverso le relazioni mensili presentate da ciascun operatore. Le informazioni registrate consentono di monitorare la produzione, la distribuzione o le vendite, nonché scorte/inventari.

#### — Geoportale

Questa piattaforma virtuale della mappa forestale dell'Honduras mostra l'ubicazione geografica e l'area di aree protette, aree cedute nel quadro di contratti di gestione, microbacini dichiarati, infrastrutture stradali, piani di gestione forestale e mappe di riferimento. Il Geoportale è collegato allo SNIF. Tali informazioni sono utilizzate per tracciare le rotte del flusso di legname e agevolano la pianificazione dei punti di controllo a scopo di verifica sulle autostrade e nei punti sensibili della rete stradale. Mano a mano che, e se, verranno creati nuovi moduli SNIF, questi ultimi saranno collegati al Geoportale: registrazione di piani di salvataggio, piani speciali per sistemi agroforestali, piantagioni forestali certificate e imprese di trasformazione di prodotti forestali, tra gli altri.



Presso il SAR

- Sistema elettronico delle entrate interne (E-tax)

Questo portale fornisce ai contribuenti i moduli stampati per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Questo sistema consente, ad esempio, di effettuare un controllo incrociato delle informazioni tra i documenti mensili depositati dai contribuenti, ad esempio imposte sul reddito, e le relazioni mensili depositate dagli operatori presso l'ICF.

- Sistema di amministrazione fiscale e finanziario (SAFT)

Questo sistema migliora l'efficienza, l'efficacia, la tempestività e la trasparenza dell'amministrazione finanziaria comunale attraverso la gestione automatizzata e integrata delle procedure amministrative e finanziarie basate sulla legislazione del paese. Il sistema agevola l'attuazione dei controlli interni, gestisce le informazioni finanziarie comunali su base integrata e può essere collegato ad altri programmi al fine di generare statistiche e mappe digitali.

- Registro tributario nazionale (RTN)

Le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni o le entità prive di personalità giuridica ma che svolgono attività che le rendono soggette a imposte devono registrarsi presso il registro tributario nazionale (RTN) tenuto dalle autorità fiscali come previsto dalla legislazione applicabile.

Nel caso di persone fisiche, il loro numero di iscrizione nel registro tributario nazionale corrisponde a quello del registro nazionale delle persone (RNP), con una cifra in più, ed è il medesimo per l'intera vita delle stesse. Le persone giuridiche devono essere iscritte nell'RTN nel momento in cui sono registrate o costituite.

Presso l'IP

- Sistema di amministrazione delle proprietà nazionali dell'Honduras (SINAP)

Si tratta di un sistema informatico utilizzato come piattaforma governativa ufficiale dell'Honduras per la gestione delle informazioni sui diritti di proprietà. Il SINAP contiene sottosistemi che includono il sistema di registrazione unificato dell'Honduras.

- Sistema di registrazione unificato dell'Honduras (SURE)

Si tratta di un sistema informativo concepito per modernizzare gradualmente la procedura per la registrazione dei diritti reali, dei diritti di proprietà e la registrazione di terreni in tutto il paese.

Presso l'IHSS

- Sistema di sicurezza sociale honduregno

L'IHSS gestisce un sistema di informazione sui membri (SICA), che conserva le registrazioni dei datori di lavoro e dei dipendenti delle imprese iscritte. L'IHSS è un sistema di portata nazionale con rappresentanze e uffici in tutte le principali città del paese.

Presso MiAmbiente


- Sistema semplificato di rilascio di licenze ambientali (SLAS)

Questo strumento è stato progettato per fornire alle imprese un meccanismo flessibile che consente loro di avviare immediatamente un progetto fornendo analisi rapide di aspetti legali che vietano o escludono progetti in qualsiasi luogo del paese, studiando in maniera approfondita la caratterizzazione del quoziente di impatto ambientale per qualsiasi tipo di progetto e definendo automaticamente le misure di attenuazione richieste dal progetto in questione nelle coordinate geografiche fornite per il luogo presso il quale esso deve essere collocato.

Presso l'INA:

- Registro agrario nazionale (RAN)

Per il registro agrario nazionale, l'INA dispone di un registro documentale e di banche dati geografiche che consentono di monitorare le aree che dispongono di titoli fondiari. Al momento, non dispone di un sistema informatico o di un'architettura come banca dati relazionale che consenta l'interazione con altri sistemi.



Presso la DARA:

- Sistema automatizzato delle entrate doganali dell'Honduras (SARAH)

Tale sistema utilizza tecnologie all'avanguardia basate su standard aperti che forniscono un servizio doganale online altamente accessibile utilizzando un browser standard e servizi web. Dispone altresì di altre applicazioni che sostengono la gestione doganale e permettono di stabilire i controlli agevolando il commercio internazionale.

- Sistema elettronico honduregno per il commercio estero (SECEH) e il suo modulo online di autorizzazione per le dichiarazioni di esportazione

Il SECEH sostiene il settore delle esportazioni consentendo di ottenere online i documenti di esportazione necessari per lo sdoganamento delle merci.

- Sistema per il transito internazionale delle merci (TIM)

Questo sistema informatico agevola le procedure doganali standardizzate presso le frontiere dell'America centrale con l'obiettivo di ottimizzare le formalità migratorie, doganali e di quarantena attraverso un unico documento: il documento unico per il transito internazionale di merci (DUT).

- Sistema integrato del commercio estero (SICE)

Questo sistema fornisce statistiche commerciali esterne agli utenti della Banca centrale dell'Honduras (BCH) e visualizza le informazioni in conformità con il sistema tariffario centroamericano (SAC) e lo fa in maniera affidabile dato che le informazioni siano innanzitutto verificate tramite diverse fonti di informazione.

Durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo saranno sviluppati gli strumenti informatici riportati in appresso.

- Creazione di un sistema di gestione delle informazioni documentate presso l'ICF

Questa libreria virtuale consentirà all'ICF di organizzare, monitorare e gestire le informazioni documentate legate al settore forestale, quali leggi, strategia statale e documenti politici, studi, accordi, richieste di informazioni, relazioni, convenzioni e backup di documenti tecnici, tra gli altri. Questo sistema deve essere progettato per soddisfare gli obiettivi di mantenere un'area online dove possono essere effettuate indagini e dove gli operatori possono accedere a informazioni documentali ai fini di un più agevole processo decisionale. La creazione di questo sistema faciliterà le procedure di verifica svolte dall'ICF, che è uno degli elementi chiave dell'SVL. L'obiettivo è quindi quello di svilupparlo nel breve termine, durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo.

- Creazione di una banca dati per l'unità di verifica della legalità


Per essere in grado di verificare la conformità degli operatori rispetto agli indicatori delle griglie di valutazione della legalità e alle prescrizioni dell'SVL, l'unità di verifica della legalità necessita di uno strumento per ricevere e aggiornare le informazioni, che fornisca accesso agli attori coinvolti nell'SVL, mediante l'interconnessione con le banche dati dei sistemi informativi delle istituzioni coinvolte nell'applicazione dell'SVL. La creazione di tale banca dati faciliterà le procedure di verifica e controllo della catena di approvvigionamento, che è uno degli elementi chiave dell'SVL. L'obiettivo è quindi quello di svilupparlo nel medio termine, durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo.

- Creazione di un sistema informatico per la registrazione, l'amministrazione e il controllo delle foreste (SIRACOF)

Questo sistema è incluso nei risultati dell'ENCTI come strumento informatico destinato ad aumentare l'efficienza dell'elaborazione delle formalità, la trasparenza delle procedure amministrative e la qualità delle informazioni contenute nelle registrazioni, nonché a sostenere i meccanismi di controllo nella catena del valore forestale, dalla foresta ai centri di trasformazione e all'immissione dei prodotti sul mercato. Sono stati compiuti progressi notevoli nello sviluppo del SIRACOF creando e aggiornando continuamente i sistemi che ne costituiscono la base, dal momento che gestiscono, elaborano e amministrano le informazioni di base, proprio come lo SNIF, il SIRMA e il Geoportale.

- Creazione di un sistema di conservazione delle registrazioni presso l'STSS

L'STSS necessita di un sistema che gli consenta di verificare il rispetto da parte degli operatori degli indicatori relativi ai propri settori di competenza.



La fase preparatoria e organizzativa del presente accordo offrirà la possibilità di individuare altri moduli o sistemi informativi con l'obiettivo di continuare ad agevolare la generazione, il trasferimento, l'interconnessione e l'amministrazione delle informazioni relative alla verifica della conformità legale in maniera coerente con le capacità finanziarie, tecniche e umane disponibili. Si procederà altresì a un'analisi più dettagliata dei requisiti e delle capacità al fine di stabilire il livello più appropriato di informatizzazione del sistema in ciascun caso. Ciò significa che l'elenco dei sistemi informativi per la verifica della conformità legale sarà in costante evoluzione.

#### 6.1.5. Principio di gestione del rischio in caso di non conformità rispetto all'SVL

Ridurre le pratiche illegali costituisce la sfida principale dell'attuazione dell'SVL. Richiede un meccanismo competente di gestione del rischio da attuare lungo l'intera catena di approvvigionamento. Nei casi in cui le autorità non dispongono delle risorse necessarie per garantire una verifica efficace in tutte le aree con uguale intensità e frequenza, la verifica della legalità basata sul rischio rappresenta un'opportunità per superare tale limitazione.

La gestione del rischio nell'attuazione dell'SVL consiste nel valutare la probabilità del verificarsi di ciascuno dei rischi, nonché il loro impatto sulla legalità del legname. Questa valutazione tiene conto dei risultati dello studio dello scenario di base sui livelli di conformità degli operatori, che è incluso nell'allegato VIII. La natura del rischio varia a seconda di dove e di quando si presenta il rischio in esame. Per questo motivo, il processo decisionale si basa su una metodologia oggettiva e integrata applicata dall'ICF e dalle altre agenzie governative e inizia con la classificazione del rischio per stabilire quindi i criteri per l'adozione di una decisione in base alle circostanze.

Il manuale di verifica soggetto alla responsabilità del CCA presenta i principi di base per la categorizzazione dei rischi, che servirà come base per decidere come affrontare la verifica della legalità; è quindi fornita un'analisi dei rischi di pratiche illegali che potrebbero verificarsi durante l'attuazione dell'SVL.

Le procedure di gestione del rischio lungo tutta la catena di approvvigionamento terranno conto delle seguenti pratiche illegali:

- materiale proveniente da fonti sconosciute e materiale raccolto senza disporre di diritti di sfruttamento forestale legale che entra in qualsiasi punto della catena;
- casi nei quali il quantitativo di un prodotto che presenta determinate caratteristiche è superiore alla proporzione del prodotto originale o al quantitativo di materia prima avente le medesime caratteristiche proveniente da fonti legali utilizzate nel processo di produzione o di vendita per tale tipo di prodotto.

Parallelamente, le procedure di gestione del rischio tengono conto dei documenti giustificativi che attestano la legalità degli operatori e del loro legname, come i certificati riconosciuti dei sistemi di certificazione privata approvati, come definiti nella sezione 8.

Le azioni intraprese per controllare e verificare la conformità legale si basano su tali categorie di rischio. Sono definite azioni interistituzionali congiunte con l'obiettivo di aumentare l'efficienza della gestione sul campo attraverso l'interazione dei sistemi informatici esistenti del paese.

Pertanto, la gestione del rischio agevola la formulazione di obiettivi e traguardi strategici nazionali al fine di affrontare le sfide che richiedono un'attenzione particolare nella governance delle foreste. Aiuta inoltre a valutare se le istituzioni competenti per la verifica della legalità nella catena di approvvigionamento del legname dispongono di risorse adeguate o, in caso contrario, a mettere a punto azioni per superare le carenze rilevate.

Per quanto riguarda la gestione del rischio in relazione alle importazioni, possono essere svolte ispezioni doganali presso i valichi di frontiera o attraverso procedure di ispezione completate dopo lo sdoganamento in base al livello di rischio. L'ispezione in seguito allo sdoganamento può essere applicata ai carichi di importazione che contengono legname. In linea con la legislazione doganale, l'autorità doganale applica metodi di gestione dei rischi per decidere la portata, i contenuti e il metodo delle ispezioni post-sdoganamento dei carichi importati.



L'ispezione post-sdoganamento dei fascicoli doganali e delle merci sdoganate è effettuata entro non oltre cinque anni dalla data di registrazione della dichiarazione in dogana. Esiste uno stretto coordinamento tra l'autorità doganale e l'ICF per il monitoraggio e il controllo delle importazioni di legname, ivi compresi controlli regolari e sistematici alle frontiere e allo sdoganamento, nonché in caso di rischio sospetto.

La gestione del rischio nell'attuazione dell'SVL si applica anche ai sistemi di dovuta diligenza degli operatori privati, in particolare degli importatori, al fine di ridurre al minimo il rischio di immettere legname o suoi derivati illegali sul mercato nazionale.

Come definito nella sezione 6.2, il secondo elemento chiave dei sistemi di dovuta diligenza sarà la valutazione da parte di ciascun operatore del rischio di presenza di legname illegale nella sua catena di approvvigionamento, sulla base delle informazioni raccolte sui fornitori di legname e tenendo conto dei criteri stabiliti nelle procedure da sviluppare durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo.

L'esecuzione della dovuta diligenza da parte degli operatori privati e le procedure di controllo basate sul rischio delle istituzioni pubbliche sono incluse ciascuna nelle misure complementari di cui all'allegato VIII. Le procedure necessarie per attuarle sono redatte, applicate e convalidate dal CCA prima che venga rilasciata la prima licenza FLEGT.

#### 6.1.6. Audit in materia di legalità che determina l'emissione di un certificato di conformità legale

Attraverso l'unità di verifica della legalità, l'ICF verifica la conformità legale di ciascun operatore rispetto agli indicatori di legalità di cui all'allegato II e le prescrizioni relative alla catena di approvvigionamento stabilite nel presente allegato che si applicano a ciascun operatore, secondo le procedure che consentono di rilasciare un certificato di conformità legale a ciascun operatore del settore forestale.


Le procedure per gli audit di legalità e l'emissione di certificati di conformità legale devono dimostrare che:

- il legname e i suoi derivati sono stati prodotti in maniera tale da soddisfare tutti i requisiti inclusi nella definizione di legalità. Gli indicatori e i mezzi di verifica di tale definizione devono essere rispettati in conformità alla legge e devono attestare la legalità dell'operatore; non vi devono essere prove di alcuna infrazione in corso;
- i controlli effettuati dalle istituzioni coinvolte assicurano che i prodotti includono soltanto legname proveniente da attività legali;
- l'audit relativo alla legalità è svolto dalle istituzioni coinvolte mediante ispezioni sul campo presso gli operatori e comprende il controllo documentale e la verifica delle banche dati disponibili;
- una relazione scritta di questo processo di verifica e convalida è archiviata conformemente alle procedure definite nella fase preparatoria e organizzativa del presente accordo.

Questo processo di verifica determina l'emissione di un certificato di conformità legale che è consegnato al richiedente e che comprende le fasi descritte di seguito.

##### Metodologia di creazione

1. L'operatore presenta domanda all'unità di verifica della legalità dell'ICF per ottenere un certificato di conformità legale.
2. Sulla base del programma annuale di audit della legalità del SIIAVA, ciascuna istituzione verifica la conformità legale dell'operatore in conformità con le normative applicabili di sua competenza e ne notifica l'esito all'unità di verifica della legalità dell'ICF.
3. L'unità di verifica della legalità dell'ICF analizza i mezzi di verifica a sua disposizione, unitamente alle relazioni di verifica provenienti dalle istituzioni coinvolte.
4. L'unità di verifica della legalità valuta se l'operatore rispetti o meno ciascuno degli indicatori di cui alle griglie di valutazione della legalità e le prescrizioni dell'SVL.
5. Se l'operatore soddisfa tutti questi requisiti, l'unità di verifica della legalità conclude l'audit relativo alla legalità dell'operatore emettendo un certificato di conformità legale.



#### Metodologia di verifica

Su richiesta dell'ICF o di qualsiasi altra istituzione che abbia un interesse, l'unità di verifica della legalità controlla il SIRMA, lo SNIF o un altro sistema informativo da definire durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo al fine di verificare se l'operatore disponga di un certificato valido di conformità legale. Analogamente, l'esistenza di un certificato valido è verificata ogni volta che l'operatore si rivolge all'unità di verifica della legalità per rinnovare il proprio certificato di conformità legale.

Prima della scadenza del certificato di conformità legale, l'operatore deve presentare domanda di rinnovo o proroga, a seconda dei casi. Nel richiedere una proroga del periodo di validità, il richiedente deve includere i documenti giustificativi che corroborano la necessità di una proroga (ad esempio se è in attesa di ricevere un mezzo di verifica da un'istituzione) laddove la sua domanda sia stata presentata entro i termini e secondo le metodologie di creazione definite in un manuale approvato dalle parti attraverso il CCA. L'unità di verifica della legalità analizza i documenti giustificativi e stabilisce se è opportuno emettere un nuovo certificato di conformità oppure rinnovare o prorogare quello corrente.

Come definito nella sezione 8, la procedura di rilascio dei certificati di conformità legale tiene conto di tutti i certificati riconosciuti rilasciati nell'ambito di sistemi di certificazione privata approvati dallo Stato nel contesto del presente accordo. Ciò può infatti ridurre la durata dell'audit necessario per stabilire il diritto a un certificato di conformità legale.

Le procedure per il rilascio, il rinnovo e l'estensione del periodo di validità di certificati di conformità legale, compresa la definizione delle componenti del fascicolo amministrativo, il funzionamento del sistema per effettuare il controllo incrociato dei dati provenienti dalle diverse istituzioni interessate e la procedura per il rinnovo dei certificati di conformità legale saranno definiti in una specifica disposizione normativa dell'ICF durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo e saranno sottoposti all'approvazione del CCA.

#### 6.2. Obbligo degli operatori in materia di verifica della legalità

Gli operatori forestali coinvolti nell'intera catena di approvvigionamento sono tenuti a verificare la legalità dei prodotti da loro acquistati applicando la dovuta diligenza, come definito nella sezione 7.4.

La dovuta diligenza deve essere applicata al legname acquistato, sia per i prodotti acquistati sul mercato nazionale sia per quelli importati. Sebbene la verifica della legalità si applichi a ciascun operatore, questa verifica deve dimostrare che ciascun fornitore di legname verifica e documenta la conformità legale del legname acquistato dallo stesso. Le informazioni classificate come riservate, come i dati contabili o di altro tipo, possono essere escluse dall'esercizio della dovuta diligenza, secondo quanto stabilito in riferimento alle procedure di dovuta diligenza durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo.


Per ciascun acquisto di legname in ciascun punto lungo la catena di approvvigionamento, i controlli effettuati dagli operatori comportano la verifica della validità, dell'autenticità e del rispetto degli indicatori applicabili al fornitore pertinente, ivi compresa la correlazione delle caratteristiche fisiche del legname (specie e dimensioni incluse), al fine di garantire che il legname abbia un'origine legale. Se esiste il rischio sospetto che il legname sia illegale, gli operatori devono adottare misure di attenuazione dei rischi prima di acquistare il legname e i suoi derivati, come illustrato nella sezione 7.1.

Se un fornitore dispone di un certificato di conformità legale valido emesso dall'unità di verifica della legalità dell'ICF, l'esercizio della dovuta diligenza può limitarsi alla richiesta di una copia di tale certificato. Tuttavia, l'operatore deve verificare la validità e l'autenticità del certificato di conformità legale utilizzando uno strumento specifico dell'unità di verifica della legalità sviluppato durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo.

Dopo aver raccolto le informazioni sulla conformità legale dei loro fornitori, gli operatori sono tenuti a tenere aggiornate tali informazioni.

La verifica della conformità da parte degli operatori forestali che utilizzano il processo di dovuta diligenza deve dimostrare che:

- i prodotti sono stati realizzati in maniera tale da soddisfare tutti i requisiti inclusi nella definizione di legalità;
- sono predisposti controlli sufficienti per garantire che i prodotti includono soltanto legname proveniente da attività legali.



## 7. VERIFICA DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI

La verifica della catena di approvvigionamento del legname e dei suoi derivati inclusa nel presente accordo è una delle competenze dell'ICF, che si coordina, attraverso il SIIAVA, con le altre istituzioni coinvolte nell'SVL.

La catena di approvvigionamento che copre la gestione, la produzione e il flusso di legname e suoi derivati tanto per le specie di pino quanto per quelle di latifoglie comprende i punti critici seguenti, indicati in dettaglio nelle appendici 1 e 2 del presente allegato:

- importazione di legname e suoi derivati;
- transito di legname e suoi derivati;
- inventario forestale;
- raccolta di alberi, produzione di legname tondo o segato e creazione di cumuli nelle foreste o presso centri di raccolta;
- per le foreste di pini:
  - trasporto di legname tondo dalla foresta all'impresa di trasformazione primaria di prodotti forestali;
- per le foreste di latifoglie:
  - trasporto di legname segato dalla foresta a centri di raccolta temporanea;
  - stoccaggio di legname presso i centri di raccolta temporanea;
  - trasporto di legname segato proveniente da centri di raccolta temporanea verso imprese di trasformazione primaria di prodotti forestali;
- imprese di trasformazione primaria di prodotti forestali;
- trasporto di legname e suoi derivati trasformati;
- imprese di trasformazione secondaria di prodotti forestali;
- depositi di legname;
- rilascio di licenze FLEGT e H-Legal;
- esportazione di legname e suoi derivati;
- confisca di legname e suoi derivati.

Alla data di entrata in vigore del presente accordo, le fasi della catena di approvvigionamento delle foreste di latifoglie sono in gran parte identiche a quelle della catena di approvvigionamento delle foreste di pini. Le differenze esistenti sono descritte nelle appendici 1 e 2 del presente allegato.

## 7.1. Principi per la verifica della catena di approvvigionamento

Il controllo della catena di approvvigionamento comprende tutti i prodotti coperti dal presente accordo, indipendentemente dal fatto che siano destinati al consumo nazionale o internazionale, e copre tutte le fasi della catena di approvvigionamento, dall'inventario forestale e dal piano di gestione, attraverso la raccolta, il trasporto, la trasformazione, l'importazione e la distribuzione di legname tanto a livello nazionale quanto sui mercati esterni, compreso quello dell'Unione.

Per attuare il controllo della catena di approvvigionamento, l'ICF e le altre istituzioni coinvolte hanno a disposizione una serie di sistemi informativi automatizzati, taluni dei quali già esistenti e altri da sviluppare, che consentiranno la raccolta, l'organizzazione, la conservazione e il trasferimento di informazioni, tanto all'interno dell'amministrazione forestale quanto con tutte le altre istituzioni e gli altri attori coinvolti.

Questi sistemi informativi comprenderanno strumenti per convalidare ed effettuare il controllo incrociato delle informazioni a cui tutte le istituzioni coinvolte avranno accesso e che saranno utilizzate dalle stesse per verificare la legalità del legname in ciascuna fase della catena di approvvigionamento.

La verifica della catena di approvvigionamento nel contesto dell'SVL si basa sulle due azioni seguenti.

## a) Verifica della conformità legale del legname acquistato da attori privati

Il settore privato svolge un ruolo essenziale nel mitigare i rischi di pratiche illegali nell'attuazione dell'SVL. L'impegno del settore privato si concentra sull'adozione di un meccanismo di dovuta diligenza per dimostrare la legalità dei prodotti che acquista. Ai sensi dell'SVL, la dovuta diligenza sarà un obbligo di verifica regolamentato per gli operatori privati al fine di ottenere informazioni sulla conformità legale delle fonti di legname che acquistano, indipendentemente dall'origine nazionale o internazionale del prodotto, unitamente all'analisi dei rischi potenziali e all'attuazione di misure di attenuazione adeguate ai rischi individuati.



Le informazioni da ottenere sulla conformità legale del legname possono comprendere documenti comprovanti la legalità tanto del legname importato quanto di quello acquistato in Honduras, come certificati emessi da sistemi di certificazione privata riconosciuti (secondo la procedura descritta nella sezione 8) dall'Honduras nel caso di legname domestico, o licenze FLEGT rilasciate dal paese di origine nel caso di legname importato. Il legname coperto da tali certificati e licenze sarà considerato automaticamente come privo di rischio potenziale di condotta illecita.

L'ICF verificherà il rispetto, da parte degli operatori, degli obblighi di dovuta diligenza effettuando audit relativi alla legalità che comporteranno l'emissione di un certificato di conformità legale qualora l'operatore in questione sia legalmente conforme. A tale riguardo, le misure complementari di cui all'allegato VIII comprendono la creazione di procedure e strumenti giuridici per attuare i meccanismi di dovuta diligenza, tanto per il mercato nazionale quanto per il mercato di importazione.

b) Convalida e controllo incrociato dei dati per il controllo della catena di approvvigionamento da parte dell'ICF

Al fine di conseguire un controllo efficace della catena di approvvigionamento, le informazioni derivanti dai sistemi informatici esistenti dell'ICF (SNIF, SIRMA e Geoportale) e del SAR (RTN e SARAH) che sono attuati e si completano a vicenda come descritto nella sezione 6.1.4, sono utilizzate in maniera integrata. Le funzionalità combinate di questi sistemi devono consentire l'analisi mediante controllo incrociato e convalida dei dati qualitativi e quantitativi seguenti:

- dati forniti da operatori forestali e dati provenienti da ispezioni sul campo inseriti dall'ICF e da altre istituzioni (convalida dei dati); e
- dati quantitativi tratti dalle varie fasi della catena di approvvigionamento, come da appendici 1 e 2 (controllo incrociato dei dati).

Queste funzioni di controllo incrociato e convalida sono svolte in ogni fase della catena di approvvigionamento in conformemente alle procedure già predisposte oppure devono essere riviste o preparate prima che sia rilasciata la prima licenza FLEGT.

In ciascuno di questi sistemi informativi, il controllo incrociato delle informazioni consente di individuare eventuali irregolarità ed effettuare audit delle foreste, delle imprese di trasformazione di prodotti forestali e dei depositi di legname che ne sono interessati. In questi casi, l'ICF apre un fascicolo per le indagini e prevede una sanzione amministrativa, se del caso, pur potendo altresì riferire la questione all'ufficio del pubblico ministero qualora vi siano evidenze di responsabilità penale.

7.2. Identificazione del legname e dei suoi derivati

L'identificazione del legname e dei suoi derivati ne agevola il monitoraggio mentre si spostano lungo la catena di approvvigionamento. Per i prodotti derivanti dalle foreste di pini e per quelli ottenuti da foreste di latifoglie si applicano approcci di identificazione diversi. In ragione delle loro caratteristiche fisiche, l'identificazione dei tronchi segati di pino avviene principalmente in forma documentale attraverso le autorizzazioni al taglio e i permessi di trasporto. Al contrario, i tronchi segati di specie di latifoglie che rientrano nei piani operativi annuali sono identificati enumerando e descrivendo ciascun albero originale e tronco segato ottenuti individualmente. Le appendici 1 e 2 del presente allegato descrivono in maniera dettagliata il tipo di identificazione lungo tutta la catena di approvvigionamento.


7.3. Dichiarazione di informazioni sulla catena di approvvigionamento da parte degli operatori

La catena di approvvigionamento del legname comprende diversi tipi di operatori che sono tenuti a presentare le informazioni necessarie all'autorità competente come prova della conformità legale in ogni fase della catena. Le informazioni che ciascun tipo di operatore deve archiviare sono riepilogate nella tabella 1, sezione 5.4, mentre i dettagli della stessa sono riportati nelle appendici 1 e 2.

7.4. Verifica del legname e suoi derivati importati

La verifica dell'origine legale del legname e dei suoi derivati importati, dal paese di raccolta, è fondamentale per garantire l'integrità della catena di approvvigionamento dell'SVL. La verifica della legalità dei prodotti del legno importati in Honduras si basa sull'esercizio di dovuta diligenza che include:

- a) il divieto di importare legname illegale in Honduras, in base al quadro giuridico nazionale del paese o dei paesi di origine;



- b) la responsabilità dell'importatore di garantire la legalità del legname e dei suoi derivati adottando le misure seguenti:
  - i) la raccolta di informazioni sulla legalità della fonte del legname nel paese o nei paesi di raccolta e lavorazione;
  - ii) l'analisi del rischio di condotta illegale sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del punto i); e
  - iii) l'attenuazione del rischio individuato al punto ii);
- c) il mandato dell'autorità doganale a effettuare controlli sulla legalità del legname importato presso il punto di entrata frontaliere dei prodotti o, se del caso, sotto forma di verifica a posteriori, dopo che i prodotti importati si trovano in Honduras.

Prima che sia rilasciata la prima licenza FLEGT, è elaborata una legislazione specifica riguardante la verifica del legname e dei suoi derivati importati, unitamente a procedure dettagliate sull'esercizio della dovuta diligenza da parte degli operatori privati in merito alle importazioni di legname e suoi derivati.

#### 7.5. Verifica del legname e suoi derivati in transito

Il legname e suoi derivati in transito attraverso l'Honduras devono essere individuati, inventariati e tenuti separati dalla catena di approvvigionamento del legname prodotto in Honduras o importato; inoltre, devono essere sottoposti alle procedure di controllo doganale stabilite. Il legname e i suoi derivati in transito non fanno parte dell'SVL e pertanto non possono ottenere una licenza FLEGT per l'esportazione dall'Honduras.

Il legname e i suoi derivati in transito devono essere ispezionati dall'autorità doganale honduregna durante il transito in base alla classificazione di «transito internazionale di merci», che è collegata al SARAH. Il paese di origine, ossia il paese nel quale il legname è stato tagliato e raccolto, deve essere indicato chiaramente sulla lettera di vettura e sugli altri documenti di trasporto.

Il legname e i suoi derivati in transito internazionale devono essere accompagnati dalla loro dichiarazione unica e avere una registrazione di tracciabilità presso ciascuna delle autorità doganali che hanno incontrato durante il transito; entrambi i documenti devono registrare il loro ingresso in Honduras e la loro uscita verso il paese di destinazione.

Durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo l'Honduras specificherà i documenti legali e gli altri controlli doganali specifici che si applicheranno al legname e ai suoi derivati in transito. Prima che sia rilasciata la prima licenza FLEGT, saranno rese disponibili procedure dettagliate su come trattare tale legname.

#### 7.6. Verifica del legname e suoi derivati confiscati

Secondo la LFAPVS, il legname e i suoi derivati confiscati sono registrati nell'SVL ma non possono rientrare nella catena di approvvigionamento a meno che non siano utilizzati esclusivamente per finalità sociali, in particolare per la fabbricazione di mobili per le scuole.

Ai sensi dell'articolo 106 della LFAPVS, come modificata, l'ICF e le altre autorità competenti (ufficio del pubblico ministero, polizia preventiva nazionale e forze armate dell'Honduras) hanno la facoltà di confiscare il legname e i suoi derivati oppure i loro sottoprodotti che sono stati raccolti o trasportati in violazione delle disposizioni di legge applicabili.


A fronte di una perizia e di un documento di rilascio dei prodotti emesso dall'ufficio del pubblico ministero, l'ICF alloca il legname e i suoi derivati o sottoprodotti confiscati alle carceri del paese o agli istituti tecnici dipartimentali, che devono utilizzare il legname esclusivamente per la fabbricazione di mobili per le scuole, i quali devono essere consegnati al ministero della Pubblica Istruzione, una volta completati.

L'ICF registra ogni confisca nell'SVL, inserendo i dettagli del luogo di confisca, del luogo di origine del legname, il nome dell'autore del reato, il volume per tipo di legname confiscato e il destinatario del carico. A tale riguardo, nell'allegato VIII è inclusa una misura complementare per sviluppare nuovi moduli specifici del SIRMA.

#### 7.7. Verifica del legname e suoi derivati provenienti da terreni soggetti a una variazione di destinazione d'uso

Il legname e i suoi derivati provenienti da terreni soggetti a un cambiamento di destinazione d'uso debitamente autorizzato possono entrare nella catena di approvvigionamento. L'autorizzazione al taglio o all'abbattimento di tutti gli alberi presso un determinato sito può essere concessa nei casi seguenti:

- a) foreste colpite da disastri naturali, parassiti o malattie. Un piano di salvataggio può essere autorizzato soltanto quando tali alberi sono stati abbattuti per cause naturali o sono stati gravemente colpiti o uccisi da parassiti;



- b) costruzione di infrastrutture pubbliche o private. Il taglio o l'abbattimento di alberi che devono essere rimossi per la costruzione di linee di trasmissione di energia, acquedotti o altre opere pubbliche o private di interesse pubblico richiedono lo svolgimento di una valutazione di impatto ambientale da parte di MiAmbiente prima che l'ICF autorizzi l'abbattimento degli alberi;
- c) alberi su terreni agricoli per i quali il proprietario chiede un cambio di vegetazione, un abbattimento e la raccolta al fine di utilizzare il sito per l'allevamento di bestiame o per stabilire colture temporanee o permanenti. Ciò richiede lo svolgimento di una valutazione di impatto ambientale da parte di MiAmbiente prima che l'ICF autorizzi l'abbattimento degli alberi. Tale autorizzazione all'abbattimento di alberi legato a un cambiamento di vegetazione per colture agricole temporanee o permanenti si applica soltanto ai terreni agricoli. L'articolo 93 della LFAPVS stabilisce che l'uso naturale dei terreni forestali deve essere preservato e rispettato in conformità delle politiche e normative giuridiche in materia di pianificazione territoriale. Inoltre, l'articolo 294 del regolamento generale di attuazione della LFAPVS proibisce i cambiamenti di vegetazione su terreni con un elevato potenziale forestale.

Gli uffici forestali regionali verificano che la domanda per la variazione di destinazione d'uso non riguardi aree nelle quali è vietato lo sfruttamento forestale ai sensi dell'articolo 157 del regolamento generale di esecuzione della LFAPVS. Se la domanda di variazione di destinazione d'uso non riguarda una tale zona, l'ICF autorizza l'abbattimento e la raccolta degli alberi attraverso l'emissione di un'autorizzazione al taglio denominata «piano di salvataggio» che include come indicatore 3.3.2 nelle griglie di valutazione della legalità. Gli operatori del settore forestale devono farsi rilasciare tale piano di salvataggio dall'ICF prima di raccogliere gli alberi, indipendentemente dal fatto che il proprietario intenda o meno raccogliere il legname per fini commerciali.

In seguito alla raccolta di alberi ai sensi di un piano di salvataggio, è possibile ottenere l'autorizzazione per un piano di recupero destinato a rimuovere gli alberi rimanenti presso il sito. In generale, da tali piani di recupero sono ottenuti sottoprodotti quali legna da ardere e carbone. In rare occasioni si ottengono piccoli pezzi di legno segato. Questo legname e i suoi derivati possono altresì entrare nella catena di approvvigionamento.

Per legge, l'ICF non rilascia autorizzazioni al taglio per il legname proveniente da aree che sono già state disboscate, laddove l'unica eccezione è costituita da piani di salvataggio per legname colpito da parassiti. Qualora venga rilevata una zona disboscata in assenza di un piano di salvataggio autorizzato, fatta eccezione per il caso specifico di parassiti, la questione sarà segnalata all'ufficio del pubblico ministero come un'infrazione forestale. In questo caso il legname non può entrare nella catena di approvvigionamento.

#### 8. RICONOSCIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE PRIVATA

In Honduras sono predisposti meccanismi di certificazione privata per la gestione di foreste di pini e latifoglie, oltre a sistemi per il controllo della catena di custodia. Se ottengono il riconoscimento e l'approvazione del governo ai sensi del presente accordo, è opportuno che questi sistemi per la certificazione della gestione delle foreste, della catena di custodia e di qualsiasi altro sistema che possa venire posto in essere - indipendentemente dal fatto che sia internazionale o nazionale - tramite certificati rilasciati da organismi accreditati indipendenti, siano accettati come prova della conformità legale degli operatori certificati al fine di evitare una duplicazione degli sforzi di verifica e di accelerare l'emissione di certificati di conformità legale a favore di tali operatori.

Affinché il governo possa concedere tale riconoscimento, deve esistere una garanzia che i meccanismi utilizzati dai sistemi di certificazione privata includono tutte le prescrizioni definite nelle griglie di valutazione della legalità del presente accordo, nonché le prescrizioni per la catena di custodia stabilite nell'SVL. Se i meccanismi utilizzati dai sistemi di certificazione privata coprono soltanto un sottoinsieme degli indicatori e dei mezzi di verifica definiti nelle griglie di valutazione della legalità di cui al presente accordo, il riconoscimento e l'approvazione da parte del governo riguarderanno soltanto quel sottoinsieme di indicatori e mezzi di verifica. I controlli della catena di custodia effettuati dal sistema di certificazione privata devono altresì essere sufficientemente coerenti con le disposizioni dell'SVL al fine di garantirne la conformità legale.

La procedura e il tipo di riconoscimento saranno determinati durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo e convalidati dal CCA prima di essere attuati, indipendentemente dal fatto che si riferiscano a tutte le griglie di valutazione della legalità o soltanto a una parte di esse e/o al sistema di controllo della catena di custodia prevista dall'SVL o qualsiasi altra combinazione possibile.



Le principali linee guida che verranno applicate possono essere riassunte come segue.

#### 1. Valutazione di norme di certificazione privata

Il governo dell'Honduras, attraverso l'ICF, riconosce certificati privati della legalità, della gestione forestale sostenibile e della catena di custodia dopo aver analizzato le linee guida e i criteri utilizzati e le procedure di verifica attuate da organismi di certificazione privata indipendenti accreditati dai sistemi di certificazione privata stessi, al fine di garantire che tutte le prescrizioni stabilite nelle griglie di valutazione della legalità e nell'SVL siano state effettivamente incluse negli stessi.

Laddove richiesto da un sistema di certificazione privata, l'ICF valuterà le linee guida, i criteri e le procedure applicati da tale sistema al fine di determinare se rispettino le griglie di valutazione della legalità e l'SVL.

Tra l'altro, la valutazione esaminerà altresì la capacità di ciascun sistema di certificazione di fornire un controllo sistematico degli operatori attraverso le sue organizzazioni indipendenti accreditate, e tale valutazione riguarderà aspetti più generali della qualità del sistema, come la sua trasparenza nel fornire informazioni e dati, la disponibilità pubblica delle conclusioni dell'audit e la disponibilità di una banca dati aggiornata dei titolari di certificati privati.

La valutazione darà luogo a una relazione che sarà pubblicata e accessibile al pubblico.

#### 2. Approvazione di sistemi di certificazione privata da parte dello Stato

Se il risultato della valutazione descritta al paragrafo 1 della presente sezione è favorevole, il direttore esecutivo dell'ICF, a nome dello Stato dell'Honduras, annuncerà pubblicamente che il sistema di certificazione privata è stato approvato, specificando, se del caso, il sottoinsieme di indicatori e mezzi di verifica coperti dal riconoscimento.

#### 3. Riconoscimento di operatori certificati da parte dello Stato


Agli operatori che dispongono di un certificato ottenuto da un sistema di certificazione privata approvato è concesso il riconoscimento da parte dello Stato per le attività coperte dal certificato. Per le altre attività non incluse nel certificato, ciascun operatore deve rispettare gli altri obblighi previsti dalle griglie di valutazione della legalità e dall'SVL. Tale riconoscimento è fornito per gli elementi del sistema di certificazione privata, indipendentemente dal fatto che si tratti di legalità, gestione delle foreste o catena di custodia, che sono stati valutati come conformi alle disposizioni dell'allegato II e del presente allegato, come descritto nei paragrafi 1 e 2 della presente sezione. Il riconoscimento è altresì soggetto all'analisi dei risultati delle relazioni di audit periodici del certificatore privato per l'operatore richiedente.

#### 4. Emissione di certificati di conformità legale per gli operatori che dispongono di un certificato privato riconosciuto

Gli operatori il cui certificato privato riconosciuto copre tutte le loro attività e anche tutti gli indicatori nelle griglie di valutazione della legalità ottengono automaticamente un certificato di conformità legale rilasciato dall'unità di verifica della legalità dell'ICF. Il certificato di conformità legale è rilasciato dopo aver esaminato la validità di un certificato di conformità legale valido che sta per scadere (nel caso di operatori che dispongono già di tale certificato), nonché dopo aver esaminato la validità e l'autenticità di un certificato privato riconosciuto ed aver analizzato le relazioni di audit periodici di un certificatore privato riconosciuto che attesti la conformità legale dell'operatore.

Se il certificato privato di un operatore è stato rilasciato tramite un meccanismo di certificazione privata riconosciuto che non copre tutte le prescrizioni delle griglie di valutazione della legalità, il certificato di conformità legale è rilasciato soltanto se entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte contemporaneamente:

- a) le relazioni di audit periodici del certificatore privato dimostrano la conformità dell'operatore rispetto ai requisiti di legalità comuni tanto al sistema di certificazione privata quanto alle griglie di valutazione della legalità;
- b) le istituzioni coinvolte nell'SVL hanno verificato la conformità dell'operatore rispetto agli indicatori di cui alle griglie di valutazione della legalità e alle prescrizioni dell'SVL che non sono coperti dal sistema di certificazione privata.



Se un operatore che detiene un certificato privato riconosciuto svolge altre attività al di fuori del campo di applicazione del certificato ma che rientrano comunque nell'ambito di applicazione del presente accordo, il certificato di conformità legale sarà rilasciato soltanto se le istituzioni coinvolte nell'SVL verificano la conformità legale delle attività non certificate dell'operatore.

In questo modo è possibile rilasciare certificati di conformità legale a favore degli operatori che sono stati certificati nell'ambito di un sistema di certificazione privata approvato, senza che sia necessaria una missione specifica di verifica, al fine di evitare o ridurre al minimo, in caso di riconoscimento parziale, la duplicazione degli sforzi di verifica della legalità dell'operatore.

#### 5. Presentazione di relazioni di audit di certificazione privata

Gli operatori che dispongono di certificati privati riconosciuti devono presentare all'unità di verifica della legalità dell'ICF tutte le relazioni di audit redatte dal sistema di certificazione privata, comprese le informazioni su eventuali modifiche della validità o della portata dei loro certificati e, in particolare, eventuali casi di sospensione o cessazione dei certificati. Ciò dovrebbe permettere di garantire il controllo del rispetto della conformità legale di questi operatori, consentendo in tal modo il rinnovo futuro dei certificati di conformità legale per gli operatori interessati.

A loro volta, le organizzazioni di certificazione privata riconosciute caricano sullo SNIF tutte le relazioni di audit sugli operatori che certificano. Queste relazioni sono utilizzate dall'unità di verifica della legalità a scopo di controllo incrociato delle informazioni.

Le procedure e le linee guida per la valutazione, l'approvazione e il riconoscimento dei sistemi di certificazione privata e degli operatori da essi certificati saranno redatte durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo. Durante tale fase del presente accordo saranno altresì redatte le procedure per il monitoraggio di tale riconoscimento da parte dell'unità di verifica della legalità, compreso il monitoraggio della validità dei certificati e la gestione delle misure correttive richieste ai sensi dei sistemi di certificazione. Tutti questi documenti saranno resi accessibili al pubblico.

#### 9. GESTIONE DI CASI DI NON CONFORMITÀ RISPETTO ALL'SVL

L'SVL stabilisce misure specifiche per identificare, registrare e trattare i casi di non conformità rispetto alle sue disposizioni da parte degli attori del settore forestale. Con «non conformità» si intendono i casi in cui gli operatori nella catena di approvvigionamento non rispettano le griglie di valutazione della legalità e le prescrizioni dell'SVL, nonché i casi in cui le autorità coinvolte nell'SVL non rispettano le procedure di creazione e verifica.

Qualora durante un esercizio di verifica documentale o sul campo individui un caso di non conformità rispetto all'SVL da parte di un operatore, un'istituzione effettua una valutazione per stabilire se la non conformità costituisca un'infrazione o un reato. Detta istituzione tratta l'atto illecito commesso in maniera opportuna, inoltrando le informazioni all'istituzione competente pertinente affinché quest'ultima imponga le relative sanzioni. Allo stesso tempo, l'istituzione competente notifica l'unità di verifica della legalità dell'ICF affinché quest'ultima possa sospendere o ripristinare la validità del certificato di conformità legale, a seconda dei casi.

Tutti i casi di non conformità legale sono inseriti nella banca dati dell'unità di verifica della legalità, che funge da archivio centralizzato per conservare informazioni e registrazioni sulla non conformità dell'operatore rispetto alle prescrizioni dell'SVL e sulle misure correttive o sulle sanzioni collegate alla risoluzione di tali casi di non conformità. Tale banca dati è messa a disposizione e aggiornata da tutte le istituzioni collegate alle prescrizioni dell'SVL in base alle loro responsabilità e ai loro ambiti di competenza.

Quando la non conformità è classificata come reato, l'operatore e il carico correlato di legname e suoi derivati non ottiene alcun certificato di conformità legale, alcuna licenza FLEGT o H-Legal e il caso è perseguito sotto la direzione dell'ufficio del pubblico ministero. In caso di infrazioni, le istituzioni competenti applicano sanzioni amministrative (sospensione temporanea di permessi, sanzioni pecuniarie o risarcimento danni), che potrebbero altresì impedire il rilascio di un certificato di conformità legale, licenza FLEGT o H-Legal, almeno fino a quando non è posto rimedio alle infrazioni tramite misure adottate per fornire una soluzione. Tutti i casi di non conformità relativi a un carico specifico devono essere risolti, ponendo rimedio alla situazione di non conformità e pagando la relativa sanzione, prima che il carico da esportare sia autorizzato, indipendentemente dalla sua destinazione di esportazione.



Durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo, prima che sia rilasciata la prima licenza FLEGT, tutte le istituzioni coinvolte nell'SVL definiranno le diverse categorie di non conformità rispetto all'SVL e i rispettivi impatti sulla questione e sulla validità di un certificato di conformità legale o di una licenza FLEGT o H-Legal. Il CCA convaliderà tale categorizzazione prima che sia applicata. Inoltre, ogni istituzione che non disponga ancora di meccanismi per gestire i casi di non conformità rispetto all'SVL stabilirà le necessarie linee guida dettagliate per gestirli, compresa la possibile imposizione di sanzioni.

Per garantire il coordinamento delle informazioni sui casi di non conformità disponibili presso le diverse istituzioni, sarà altresì creata una banca dati dell'unità di verifica della legalità per conservare le informazioni su tali casi. Si definirà inoltre quali delle informazioni contenute in tale banca dati saranno rese pubblicamente accessibili, nonché le modalità per conseguire tale obiettivo.

## 10. MECCANISMI PER LA GESTIONE DEI RECLAMI

### 10.1. Introduzione

I meccanismi per la gestione dei reclami sono trasparenti, efficaci, accessibili e attuati da organismi distinti da quelli che attuano le procedure di creazione e verifica definite nelle griglie di valutazione della legalità e nell'SVL. I meccanismi già esistenti o che saranno creati durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo consentono di garantire che i reclami relativi all'attuazione e al funzionamento dell'SVL e alle organizzazioni coinvolte siano trattati e gestiti in maniera conforme ai principi di cui alla sezione 10.4.

Nell'ambito di questi meccanismi, il termine «reclami» comprende: reclami, controversie, disaccordi, conflitti o qualsiasi altro sinonimo, proveniente da attori direttamente coinvolti nell'attuazione dell'SVL, nonché tutti gli attori che possono essere interessati dalle azioni intraprese o dalle decisioni prese in base al presente accordo.

### 10.2. Obiettivi

Gli obiettivi dei meccanismi di gestione dei reclami sono i seguenti:

- documentare, analizzare e definire in maniera efficiente e in conformità con le metodologie pubblicate prestabilite tutti i reclami presentati dalle parti interessate;
- fornire alle parti lese i mezzi per chiedere alle istituzioni interessate di modificare errori od omissioni;
- contribuire all'efficienza delle procedure amministrative e a rafforzarla;
- rafforzare la credibilità e la fiducia nel funzionamento dell'SVL tra gli attori e il pubblico.

La portata di ciascuno di questi meccanismi sarà sviluppata durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo. Le procedure per la ricezione, la registrazione e la gestione dei reclami si basano sui principi elencati nella sezione 10.4 e sono sviluppate durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo.


### 10.3. Tipi di meccanismi di gestione dei reclami

Il presente accordo definisce almeno quattro tipi di meccanismi di gestione dei reclami che variano in base ai rispettivi attori e ambiti di pertinenza.

#### 1. Meccanismi di gestione dei reclami di ciascuna istituzione coinvolta nell'SVL

Attraverso i meccanismi di gestione dei reclami già esistenti o quelli il cui sviluppo è previsto, ciascuna istituzione coinvolta nell'SVL riceve i reclami relativi alla condotta degli operatori o alla condotta dei dipartimenti, dei servizi o delle unità all'interno di ciascuna istituzione in relazione ad aspetti di attuazione dell'SVL. In particolare, i meccanismi di ciascuna istituzione devono gestire i reclami riguardanti le funzioni svolte e le decisioni adottate da tali istituzioni.

Se un reclamo ricevuto tramite questo meccanismo non è definito entro il termine prestabilito o la sua definizione non soddisfa le aspettative di chi l'ha presentato, quest'ultimo soggetto può presentare ricorso presso il SIIAVA.



## 2. Meccanismo di gestione dei reclami dell'unità di rilascio delle licenze FLEGT

Oltre al meccanismo di gestione dei reclami menzionato nel paragrafo 1 della presente sezione, l'ICF istituisce un secondo meccanismo di gestione dei reclami in seno all'unità di rilascio delle licenze FLEGT. Questo meccanismo gestisce i reclami specifici legati alle licenze FLEGT e H-Legal che richiedono una risposta tempestiva, come ad esempio decisioni contestate, ritardi indebiti e altro.

Se un reclamo ricevuto tramite questo meccanismo non è definito entro il termine prestabilito o la sua definizione non soddisfa le aspettative di chi l'ha presentato, quest'ultimo soggetto può presentare ricorso presso il SIIAVA.

## 3. Meccanismo di gestione dei reclami per audit indipendenti

L'audit indipendente include un meccanismo per ricevere e gestire i reclami riguardanti le attività e le risultanze dello stesso, nonché concernenti il funzionamento dell'SVL (metodologia di verifica, sistema di licenze, ecc.).

Se un reclamo ricevuto tramite questo meccanismo non è definito entro il termine prestabilito o la sua risoluzione non soddisfa le aspettative di chi l'ha presentato, quest'ultimo soggetto può presentare ricorso presso il CCA. Tutti i reclami relativi ad audit o al funzionamento dell'SVL sono sottoposti al CCA per il riconoscimento, l'analisi e la registrazione degli stessi, nonché per la definizione delle misure di risoluzione corrispondenti.

## 4. Meccanismo di gestione dei reclami del CCA

Il CCA dispone di un meccanismo di gestione dei reclami per affrontare i problemi individuati dalle parti interessate, in particolare quelli concernenti gli impegni generali del presente accordo, quali trasparenza, accesso a informazioni pubbliche, miglioramento della governance e impatto del presente accordo sul settore forestale.

Il meccanismo di gestione dei reclami del CCA gestisce altresì i ricorsi presentati in relazione a reclami riguardanti la condotta delle istituzioni coinvolte nel quadro dell'SVL, l'unità di rilascio delle licenze FLEGT e l'audit indipendente, qualora gli stessi non siano stati definiti ai loro rispettivi livelli.

## 5. Partecipazione della società civile ai meccanismi di gestione dei reclami

I CCF e le organizzazioni della società civile svolgono un'attività di supervisione sociale dell'SVL e del funzionamento del presente accordo in generale. Allo stesso tempo, inoltrano e registrano reclami formali e di altro tipo presentati dai vari attori in merito al funzionamento dell'SVL. A tal fine, hanno accesso alle informazioni necessarie per svolgere le indagini corrispondenti nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale in relazione a tali informazioni. Per garantire un adeguato coordinamento, tali soggetti stipulano accordi di cooperazione con l'ICF. Le risultanze e le raccomandazioni derivanti dalla supervisione sociale, nonché i reclami formali e di altro tipo, sono riconosciuti e gestiti al livello corrispondente e, in ultima istanza, sono sottoposti al CCA per il riconoscimento e la definizione da parte di quest'ultimo.


## 6. Partecipazione della CONADEH nel contesto dell'SVL

Ai sensi della legge organica sulla Commissione nazionale per i diritti umani (CONADEH), tutte le autorità pubbliche e le altre istituzioni governative sono tenute a sostenere le indagini o ispezioni condotte dalla stessa in via prioritaria e urgente. Di conseguenza la CONADEH può ricevere reclami relativi al funzionamento del presente accordo e ha accesso ai meccanismi di gestione dei reclami attuati dalle istituzioni coinvolte nell'SVL e nel presente accordo in generale.

### 10.4. Istituzione dei meccanismi di gestione dei reclami e principi applicabili

I principi seguenti devono essere rispettati e devono essere rispecchiati nel quadro di riferimento al fine di stabilire le procedure e l'attuazione dei meccanismi di gestione dei reclami negli organismi che ricevono i reclami e presso il CCA:

1. tutti gli individui e le organizzazioni, come ad esempio operatori del settore forestale o parti interessate, oppure il rappresentante legale degli stessi, hanno il diritto di presentare reclami;
2. le procedure per la presentazione dei reclami devono essere chiare, facili da comprendere e pubbliche;
3. i meccanismi predisposti dalle istituzioni devono essere facilmente accessibili e devono coprire in maniera adeguata il territorio tramite uffici, pagine web o altri mezzi opportuni;



4. i moduli per la presentazione dei reclami devono essere facili da compilare e prendere in debita considerazione i mezzi e le capacità personali (alfabetizzazione, accesso a Internet, ecc.) di coloro che li presentano;
5. i reclami devono dettagliare almeno i motivi del reclamo nonché l'ubicazione, la data, l'istituzione e l'operatore ai quali si riferisce il reclamo, a seconda dei casi;
6. quando la situazione lo giustifica, i reclami possono essere presentati in forma anonima, garantendo così che l'identità del richiedente rimanga riservata;
7. i meccanismi devono evitare, nella massima misura possibile, di fissare vincoli temporali in relazione ai termini entro i quali deve essere presentato un reclamo;
8. i meccanismi devono garantire che i reclami vengano trattati non appena presentati dai richiedenti;
9. i meccanismi devono essere trasparenti nel riconoscere e dare seguito ai reclami e nel garantire che i reclami vengano affrontati in maniera tempestiva e appropriata;
10. gli audit interni di ciascuna istituzione coinvolta devono garantire che i reclami siano trattati in maniera adeguata e non siano ignorati;
11. non devono essere rilasciati commenti pubblici sui fascicoli dei reclami fino a quando non sia stata adottata una decisione e fino a quando tutte le parti coinvolte, comprese le organizzazioni della società civile che forniscono loro sostegno, non siano state informate della decisione;
12. prima della pubblicazione dei fascicoli dei reclami, è necessario prendere in considerazione la sicurezza del richiedente, ivi compresa l'opzione di mantenerne l'anonimato, se del caso;
13. i meccanismi predisposti dalle istituzioni devono documentare i reclami e assicurare che siano gestiti da funzionari diversi da, indipendenti da e non soggetti all'autorità di coloro che sono direttamente coinvolti nella decisione originale. Le istituzioni devono inoltre proteggere i funzionari da possibili rappresaglie;
14. le domande dei richiedenti devono ricevere risposta o essere debitamente elaborate. In caso di rigetto, le motivazioni dello stesso devono essere debitamente giustificate;
15. se un reclamo è respinto o se non è possibile definirlo a livello iniziale, la parte interessata può fare appello al livello superiore, come definito nella sezione 10.3, ed eventualmente all'organo giurisdizionale competente.


Se un reclamo è il risultato di una non conformità rispetto all'SVL, si applicano i termini descritti nella sezione 9. Come spiegato alla sezione 10.2, le procedure per la ricezione, la registrazione e la gestione dei reclami si basano sui principi elencati nella presente sezione e saranno sviluppate durante la fase preparatoria e organizzativa del presente accordo. Queste procedure stabiliscono, tra l'altro, i termini per rispondere ai reclami e i criteri di trasparenza applicabili a tali meccanismi. I protocolli e le linee guida sui meccanismi di gestione dei reclami e le azioni intraprese sono presentati al CCA.

I meccanismi di gestione dei reclami di cui sopra documentano e analizzano sistematicamente ciascun reclamo ricevuto. L'ICF e le altre istituzioni coinvolte svilupperanno una banca dati specifica per documentare e monitorare i reclami nei loro ambiti di competenza. Tale banca dati sarà collegata alla banca dati centrale dei reclami presso l'ICF, come definito nella sezione 9.

I meccanismi di gestione dei reclami si baseranno su una stretta cooperazione tra tutte le parti interessate, in particolare l'istituzione oggetto del reclamo. A tal fine l'ICF stipulerà accordi di cooperazione con le istituzioni pubbliche coinvolte nel presente accordo con l'obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni e la collaborazione, la gestione e il seguito dato ai reclami e, in particolare, di assicurare la trasmissione di informazioni quando il reclamo non è inizialmente presentato all'istituzione competente.

L'ICF stipulerà altresì accordi di cooperazione con organizzazioni della società civile interessate al funzionamento del meccanismo utilizzato dall'ICF per gestire i reclami, dare un seguito agli stessi e pubblicare le relazioni finali sull'indagine in merito ai reclami in maniera coordinata che integri il lavoro dell'ICF e delle altre istituzioni pubbliche coinvolte nell'SVL.

Le procedure, le linee guida, i requisiti e le valutazioni per i meccanismi di gestione dei reclami, nonché gli accordi di cooperazione di cui sopra, saranno sviluppati ed operativi prima del rilascio della prima licenza FLEGT.



## 11. MECCANISMI DI CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELL'SVL

L'attuazione dell'SVL per il legname e suoi derivati richiede la partecipazione di tutti gli attori coinvolti con ruoli e responsabilità chiaramente definiti, in base alle competenze loro conferite per legge, al fine di trarre il massimo vantaggio dalla loro specializzazione e complementarietà.

Per garantire un coordinamento, una consultazione e una partecipazione efficaci tra gli attori, le parti interessate, lo Stato, il settore privato, la società civile e le PIAH, questi gruppi concordano nel cercare un consenso su questioni fondamentali al di là delle loro diverse responsabilità e competenze.

Tale coordinamento può essere conseguito su due livelli complementari: quello strategico e quello operativo. Il livello strategico consente la definizione di procedure di verifica congiunte, mentre quello operativo permette l'attuazione pratica delle procedure nelle quali non vi è alcun limite alla partecipazione dei vari attori.

## 11.1. Comitato congiunto di attuazione (CCA)

Si tratta dell'organo di coordinamento di più alto livello dell'Honduras e dell'Unione il quale, conformemente all'articolo 19 e all'allegato X del presente accordo, sarà competente per la supervisione e il controllo dell'applicazione dell'accordo, nonché per la gestione dell'audit indipendente. Il CCA favorisce altresì il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti.

La partecipazione delle parti interessate honduregne al CCA riflette la varietà di gruppi di attori coinvolti nel settore forestale honduregno: settori pubblici e privati, società civile, popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras, comunità locali e altri, ove necessario.

Per quanto concerne l'attuazione dell'SVL, il CCA è competente per lo sviluppo, l'approvazione e la supervisione di tutti i documenti e di tutte le procedure di verifica di cui al presente allegato, individuati dalle parti durante la fase preparatoria e organizzativa e la fase di attuazione del presente accordo.

Come previsto all'articolo 14 del presente accordo, tramite il CCA le parti approvano altresì un calendario di attuazione per il presente accordo. Oltre a un calendario di attuazione per le misure complementari e di sostegno descritte nel presente allegato, tale calendario illustra altresì nel dettaglio le fasi di attuazione del presente accordo, come concordato dalle parti, fino all'emissione della prima licenza FLEGT.


## 11.2. Comitato tecnico

Si tratta dell'organismo di coordinamento honduregno di livello più elevato che include tutte le parti interessate: istituzioni pubbliche, settore privato, società civile e PIAH. Il comitato tecnico è competente per quanto segue:

- messa a disposizione del CCA di fattori in entrata strategici per agevolare il processo decisionale a sostegno dell'effettiva attuazione del presente accordo;
- monitoraggio dei processi di attuazione del presente accordo, sulla base del calendario concordato dalle parti;
- monitoraggio del rispetto delle misure complementari di cui all'allegato VIII;
- agevolazione del dialogo e conseguimento di un accordo, garantendo la partecipazione di tutti gli attori collegati al presente accordo;
- azione di influenza sulle istituzioni pubbliche e gli altri attori affinché accelerino il processo decisionale relativo al rispetto del presente accordo.

## 11.3. Segretariato interistituzionale per l'attuazione dell'AVP-FLEGT (SIIAVA)

A livello strategico, lo Stato dell'Honduras, attraverso uno strumento giuridico appropriato, crea il Segretariato interistituzionale per l'attuazione dell'AVP-FLEGT (SIIAVA) costituito da rappresentanti degli attori del settore pubblico collegati all'SVL. Tale organismo funge da contesto per il dialogo e il coordinamento che consente l'attuazione dell'SVL.



In seno al SIIAVA, le istituzioni pubbliche coordinano le loro azioni al fine di attuare i meccanismi di verifica di cui agli allegati II e V del presente accordo, in maniera da garantire l'applicazione della legge nei settori specifici inclusi nella definizione di legalità e nell'SVL.

Tali istituzioni devono disporre delle capacità, delle risorse e dei mezzi necessari per monitorare e attuare l'SVL e devono quindi sviluppare la capacità del personale presso le istituzioni e i dipartimenti pubblici responsabili della sua applicazione. Di conseguenza, l'allegato VIII include una misura complementare specifica sul SIIAVA.

Al fine di verificare la conformità e il monitoraggio tanto dell'applicazione degli indicatori di cui alle griglie di valutazione della legalità quanto delle prescrizioni dell'SVL, le istituzioni che fanno parte del SIIAVA riferiranno periodicamente allo stesso e al comitato tecnico, se applicabile, in merito ai progressi dello sviluppo e dell'attuazione dell'SVL e delle sfide incontrate. Il SIIAVA tiene conto di tali relazioni periodiche presentate dalle istituzioni coinvolte nell'SVL, nonché dei dati e delle informazioni sull'SVL forniti dalle varie unità e dai vari sistemi informativi di tali istituzioni.

Il SIIAVA analizza i risultati di altri meccanismi in essere presso l'ICF e altre istituzioni coinvolte nell'SVL al fine di affrontare non conformità sistematiche rispetto alle prescrizioni di cui agli allegati II e V del presente accordo che sfociano in reati ambientali. Tali meccanismi comprendono unità mobili e punti di controllo permanenti, la forza interistituzionale per la sicurezza nazionale (FUSINA) e la task force interistituzionale contro la criminalità ambientale (FTIA), i quali ricevono sostegno dalla polizia preventiva nazionale, dal servizio speciale per le azioni penali nel settore ambientale, dalla procura generale della Repubblica e dalle forze armate honduregne, tra gli altri.

Inoltre, il SIIAVA riceve e tiene conto delle relazioni di supervisione sociale preparate dalla CONADEH, dai consigli consultivi in materia di silvicoltura, aree protette e flora e fauna selvatiche e dalla società civile, nonché dei reclami presentati dai vari attori in merito al funzionamento dell'SVL e che non sono stati definiti dalle istituzioni pubbliche coinvolte nell'SVL, come specificato nella sezione 10. Tali reclami sono gestiti senza indugio e con la dovuta diligenza e è fornita in maniera tempestiva una risposta agli stessi.

Il SIIAVA presenta al CCA e al comitato tecnico i fattori in entrata messi a disposizione dai suoi rappresentanti del settore pubblico ai fini della preparazione, dell'organizzazione e dell'attuazione del presente accordo. Le procedure per il funzionamento del SIIAVA saranno definite con precisione nella fase preparatoria e organizzativa del presente accordo.


#### 11.4. Strategia nazionale per il controllo del disboscamento illegale e del trasporto illegali di legname e suoi derivati (ENCTI) e suoi collegamenti al presente accordo

L'articolo 18, paragrafo 22, della LFAPVS stabilisce che l'ICF deve progettare e attuare la strategia nazionale per il controllo del disboscamento e del trasporto illegali di prodotti forestali (ENCTI). L'ICF deve altresì coordinare e strutturare le attività delle entità che rappresentano il settore forestale, le aree protette e la fauna selvatica, promuovendo la gestione partecipativa e decentrata (articolo 18, paragrafo 5).

Tutti gli altri attori istituzionali, nonché le organizzazioni della società civile, i proprietari di foreste, il settore della silvicoltura nelle sue diverse capacità e nei suoi differenti gradi di valore aggiunto e le comunità locali, i consigli territoriali, i consigli consultivi a livello regionale, comunale e locale e altri settori economici coinvolti nel settore forestale, sono invitati dall'ICF a partecipare attivamente all'attuazione dell'ENCTI.

Nel contesto del presente accordo, l'attuazione dell'ENCTI contribuisce al controllo del disboscamento e del trasporto illegali di legname e suoi derivati e mette a disposizione dell'ICF uno strumento esecutivo. I risultati conseguiti e le raccomandazioni formulate nel contesto dell'ENCTI sono presentate dall'ICF al SIIAVA, l'organismo in seno al quale gli attori comuni a entrambi i processi partecipano e uniscono i loro sforzi, si completano a vicenda e creano sinergie per contrastare l'illegalità nel settore forestale. Particolarmente rilevante è il contributo del servizio speciale per le azioni penali nel settore ambientale (FEMA), della procura generale della Repubblica, della polizia nazionale, delle forze armate honduregne, della magistratura, dei comuni e della commissione nazionale per i diritti umani in Honduras.

Nel suo ruolo volto a garantire il coordinamento tra le istituzioni coinvolte nel presente accordo, il SIIAVA analizza gli esiti dell'ENCTI presentati dall'ICF al fine di affrontare reati ambientali sistematici e assegnare le competenze e le azioni attese dalle istituzioni coinvolte. Condivide altresì informazioni sul funzionamento delle unità mobili e dei posti di controllo permanenti, nonché i risultati ottenuti dalla forza interistituzionale per la sicurezza nazionale e dalla task force interistituzionale contro la criminalità ambientale.




12. MISURE DI INCENTIVAZIONE, PROMOZIONE, SALVAGUARDIA E ATTENUAZIONE PROGETTATE PER COINVOLGERE I VARI ATTORI DEL SETTORE NELL'ATTUAZIONE DELL'SVL

La governance del settore forestale nazionale presenta diverse sfide derivanti, tra l'altro, dalla difficoltà di garantire la legalità delle attività dei numerosi operatori del settore forestale, comprese le piccole imprese. A tale riguardo, l'attuazione dell'SVL offre opportunità per affrontare tali sfide attraverso la partecipazione degli attori coinvolti nella catena di approvvigionamento a livello nazionale e attraverso l'individuazione di misure specifiche per rafforzare e migliorare la conformità legale da parte di tutti gli attori e, quindi, facilitare l'attuazione del presente accordo.

L'attuazione dell'SVL durante la fase preparatoria e organizzativa dell'AVP avverrà gradualmente, privilegiando le misure necessarie per garantire la legalità dei prodotti destinati all'esportazione. Ciò è dovuto al fatto che molti operatori, in particolare quelli più piccoli, che producono per il mercato nazionale, lavorano in maniera informale e probabilmente necessitano di più tempo per conformarsi pienamente ai requisiti di legalità e alle prescrizioni dell'SVL nazionali.

Sebbene l'attuazione dell'SVL avrà luogo gradualmente, le attività di cui all'allegato VIII, incentrate sul mercato nazionale, cominceranno parallelamente alla fase preparatoria e organizzativa del presente accordo al fine di agevolare la progressiva conformità legale da parte di tutti gli operatori del settore del legname in Honduras. Queste attività comprendono le misure complementari di cui all'allegato VIII destinate a individuare le strozzature e rafforzare le capacità degli operatori del settore forestale.

Un documento di competenza del CCA descriverà misure complementari che saranno adottate in considerazione dal SIIAVA e dal CCA per rafforzare la partecipazione all'attuazione dell'SVL da parte dei vari attori.




## Appendice 1

## Fasi della catena di approvvigionamento (foresta di pini)


	1. Identificazione del prodotto		2. Dichiarazione di dati		3. Verifica dei dati	
	2.1. Attività e responsabilità	2.2. Dati da dichiarare	3.1. Convalida	3.2. Controllo incrociato		
1. Importazione di legname e suoi derivati	L'importatore, attraverso la DUA e la fattura di importazione per ciascun carico.	Per ogni carico, la fattura di importazione e la DUA includono: — numero del sigillo; — origine; — dettagli dell'importatore; — descrizione del prodotto (specie); — quantitativo (peso e/o volume); — voce tariffaria; — regime doganale utilizzato; — codice di trasporto.	L'autorità doganale verifica sistematicamente i documenti giustificativi del carico e può controllare fisicamente le merci rispetto alla documentazione (DUA e fattura), in base al livello di rischio individuato.	L'importazione di legname e suoi derivati è una delle prime fasi presenti nella catena di approvvigionamento e i dati non possono essere confrontati con le fasi precedenti.		
<b>Osservazioni</b> — Sono stabilite procedure appropriate per verificare e controllare le importazioni di legname e suoi derivati ai sensi della CITES (sistuite in collaborazione con l'autorità doganale, il SAG e l'ICF). — Procedura doganale utilizzata: definisce la destinazione finale delle merci ed è stabilita dall'importatore (ad esempio zona franca, deposito doganale, transito, consumo o uso finale). — Codice di trasporto: definisce il mezzo di trasporto (tipo, capacità, ecc.).						
2. Transito di legname e suoi derivati	L'importatore, attraverso la dichiarazione unica di transito e la fattura per ciascun carico.	Per ciascun carico, la fattura e la dichiarazione unica di transito comprendono: — numero del sigillo; — origine; — dettagli dell'importatore; — descrizione del prodotto (specie); — quantitativo (peso e/o volume); — voce tariffaria; — regime doganale utilizzato; — codice di trasporto.	L'autorità doganale verifica sistematicamente i documenti giustificativi del carico e può controllare fisicamente i mezzi di trasporto rispetto alla documentazione (dichiarazione unica di transito e fattura), in base al livello di rischio individuato.	L'autorità doganale effettua un controllo incrociato tra le informazioni riportate sulla dichiarazione unica di transito e registrate all'entrata e le informazioni sulla dichiarazione unica di transito in uscita utilizzando lo strumento informatico per il transito internazionale di merci (TIM).		



	2. Dichiarazione di dati		3. Verifica dei dati	
	2.1. Attività e responsabilità	2.2. Dati da dichiarare	3.1. Convalida	3.2. Controllo incrociato
<p><b>1. Identificazione del prodotto</b></p>				
<p><b>2. Dichiarazione di dati</b></p>				
<p><b>3.1. Inventario forestale</b></p> <p>Il titolare del piano di gestione forestale presenta all'ICF la domanda di approvazione del piano operativo annuale che contiene l'inventario forestale:</p>	<p>L'inventario forestale del piano operativo annuale comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ubicazione geografica e superficie di ciascun sito di abbattimento;</li> <li>numero di alberi da abbattere e volume da estrarre.</li> </ul>	<p>Nell'ispezione sul campo, l'ICF effettua un controllo incrociato dei dati della domanda relativa al piano operativo annuale con quelli del calendario di raccolta del piano di gestione forestale approvato.</p>		
<p><b>3.2. Inventario forestale speciale</b></p> <p>Il titolare del piano speciale per sistemi agroforestali presenta all'ICF la domanda di approvazione del piano operativo annuale che contiene l'inventario forestale:</p>	<p>L'inventario forestale del piano operativo annuale include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ubicazione geografica e superficie di ciascun sito di abbattimento;</li> <li>numero di alberi da abbattere per specie e volume da estrarre per specie.</li> </ul>	<p>L'ispezione sul campo dell'ICF è confrontata con la domanda relativa al piano operativo annuale di abbattimento al fine di verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>marcatore dei confini del piano operativo di abbattimento;</li> <li>quantitativo di alberi da abbattere per specie e volume da estrarre per specie.</li> </ul>		
<p><b>Osservazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il legname e suoi derivati in transito non possono entrare nella catena di approvvigionamento.</li> <li>Sono stabilite procedure appropriate per verificare e controllare le importazioni di legname e suoi derivati ai sensi della CITES (istituite in collaborazione con l'autorità doganale, il SAG e l'ICF).</li> <li>Procedura doganale utilizzata: definisce la destinazione finale delle merci ed è stabilita dall'importatore (ad esempio zona franca, deposito doganale, transito, consumo o uso finale).</li> <li>Codice di trasporto: definisce il mezzo di trasporto utilizzato.</li> </ul>				
<p><b>Osservazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I piani operativi annuali sono redatti per le aree soggette a un piano di gestione forestale.</li> <li>I siti di abbattimento sono le unità amministrative che costituiscono un piano operativo annuale.</li> </ul>				




1. Identificazione del prodotto		2. Dichiarazione di dati		3. Verifica dei dati	
2.1. Attività e responsabilità		2.2. Dati da dichiarare		3.1. Convalida	
<p>Osservazioni: i piani annuali di abbattimento sono redatti per le aree soggette a piani speciali per sistemi agroforestali.</p>					
3.3. Inventario forestale nei piani di salvataggio	<p>Ogni albero da abbattere è identificato da segni dipinti sul piede e sul tronco.</p>	<p>Il richiedente invia l'inventario forestale nella domanda di approvazione da parte dell'ICF del piano di salvataggio.</p>	<p>Per ciascun albero l'inventario forestale del piano di salvataggio comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ubicazione geografica;</li> <li>— volume e</li> <li>— specie.</li> </ul>	<p>L'ispezione sul campo dell'ICF è confrontata con le informazioni contenute nella domanda relativa al piano di salvataggio al fine di verificare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) causa giustificata per il salvataggio;</li> <li>2) per ciascun albero individuato durante il campionamento:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— ubicazione geografica;</li> <li>— volume e</li> <li>— specie.</li> </ul> </li> </ol>	<p>L'inventario forestale è una delle prime fasi presenti nella catena di approvvigionamento e i dati non possono essere confrontati con le fasi precedenti.</p>
<p>Osservazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Piano di salvataggio: autorizzazione a raccogliere alberi colpiti da fenomeni naturali, parassiti o malattie, oppure nei casi in cui siano necessari lavori di costruzione.</li> <li>— La capacità dell'ICF di effettuare ispezioni per tutte le domande di piani di salvataggio in caso di parassiti sarà ampliata. Per questo motivo, nell'allegato VIII è inclusa una misura complementare.</li> </ul>					
3.4. Inventario forestale nei piani di recupero.	<p>Identificazione di resti di alberi inclusi in un'autorizzazione al taglio precedente.</p>	<p>Il titolare di un'autorizzazione al taglio precedente presenta la domanda di piano di recupero all'ICF.</p>	<p>L'inventario forestale del piano di ricostituzione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ubicazione geografica della zona corrispondente all'autorizzazione precedente;</li> <li>— volume stimato di prodotti da estrarre e</li> <li>— specie.</li> </ul>	<p>L'ispezione sul campo dell'ICF è confrontata con le informazioni contenute nella domanda relativa al piano di recupero al fine di verificare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) causa giustificata per il recupero;</li> <li>2) ubicazione geografica della zona corrispondente all'autorizzazione precedente;</li> <li>3) volume stimato dei prodotti da estrarre;</li> <li>4) specie.</li> </ol>	<p>L'ICF effettua un controllo incrociato dei dati della domanda di piano di recupero rispetto ai dati dell'autorizzazione al taglio precedente.</p>
<p>Osservazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Piano di recupero: autorizzazione a raccogliere i resti di alberi o sottoprodotti derivanti dalle seguenti autorizzazioni: piano operativo annuale, piano annuale di abbattimento, certificati di piantagioni e piani di salvataggio.</li> </ul>					




1. Identificazione del prodotto		2. Dichiarazione di dati		3. Verifica dei dati	
2.1. Attività e responsabilità		2.2. Dati da dichiarare		3.1. Convalida	
3.5. Inventario forestale per la raccolta di piantagioni forestali certificate dall'ICF	<p>Il titolare del certificato di piantagione forestale presenta l'inventario forestale nella domanda di raccolta inviata all'ICF.</p> <p>Inventario totale di alberi da abbattere nella piantagione certificata per specie. Ogni albero da abbattere è identificato da segni dipinti sul piede e sul tronco.</p>	<p>L'inventario forestale per la piantagione certificata comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ubicazione geografica della piantagione certificata;</li> <li>— quantitativo di alberi da abbattere per specie e</li> <li>— volume da estrarre per specie.</li> </ul>	<p>L'ispezione sul campo dell'ICF è confrontata con le informazioni contenute nella domanda di raccolta relativa alla piantagione certificata al fine di verificare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tipo di certificato;</li> <li>2) marcatura dei confini della piantagione certificata;</li> <li>3) alberi da abbattere per specie;</li> <li>4) volume da estrarre per specie.</li> </ol>	3.2. Controllo incrociato	<p>L'ICF effettua un controllo incrociato delle informazioni contenute nella domanda presentata con le informazioni riportate sul certificato di piantagione forestale approvato.</p>
<p><b>Osservazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Esistono due tipi di certificato di piantagione: CPROTE (per la protezione) e CPLANTA (per la raccolta).</li> <li>— L'allegato VIII comprende una misura complementare destinata a disciplinare la raccolta nelle piantagioni certificate.</li> </ul>					
4. Raccolta di alberi, produzione di tronchi segati e creazioni di cumuli nella foresta o presso centri di raccolta	<p>Marcatura dei confini del sito di raccolta e dettagli degli alberi da abbattere contenuti nella domanda di raccolta.</p> <p>Il titolare del piano operativo annuale, del piano annuale di abbattimento, del piano di salvataggio, del piano di recupero o del certificato di piantagione forestale presenta la domanda di raccolta all'ICF.</p>	<p>La domanda di raccolta comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ubicazione geografica del sito;</li> <li>— numero di alberi da abbattere;</li> <li>— volume da estrarre;</li> <li>— rete stradale e</li> <li>— ubicazione dei cumuli o dei centri di raccolta.</li> </ul>	<p>L'ispezione sul campo dell'ICF è confrontata con le informazioni presentate nella domanda di raccolta al fine di verificare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ubicazione geografica del sito di raccolta;</li> <li>2) rete stradale;</li> <li>3) ubicazione dei cumuli o dei centri di raccolta;</li> <li>4) campionamento di alberi abbattuti (ceppi).</li> </ol>	L'ICF effettua un controllo incrociato progressivo tra il volume raccolto e il volume autorizzato in base ai permessi di trasporto segnalati utilizzando gli strumenti di controllo incrociato messi a disposizione dal sistema informatico di tracciabilità del legname (SIRMA).	
<p><b>Osservazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Per ciascun tipo di superficie forestale soggetta a inventario forestale, la raccolta di alberi è subordinata alla presentazione di una domanda da parte del titolare e all'approvazione da parte dell'ICF.</li> <li>— Cumulo o centro di raccolta: luogo presso il quale sono impilati il legname e i suoi derivati per il loro successivo trasferimento.</li> </ul>					




1. Identificazione del prodotto		2. Dichiarazione di dati		3. Verifica dei dati	
2.1. Attività e responsabilità		2.2. Dati da dichiarare		3.1. Convalida	
5. Trasporto di legname tondo dalla foresta all'impresa di trasformazione primaria di prodotti forestali	Il titolare dell'autorizzazione al taglio dichiara nel permesso di trasporto le informazioni relative ai prodotti da trasportare.	Quanto segue è dichiarato nel permesso di trasporto: — data del trasporto; — origine; — destinazione e destinatario; — numero di identificazione dell'autorizzazione al taglio; — numero di pezzi; — volume totale; — vettore; e — numero di immatricolazione del veicolo.	Durante i controlli ai bordi delle strade, gli agenti delle autorità di contrasto verificano che il contenuto del carico corrisponda ai dettagli riportati nel permesso di trasporto.	L'ICF effettua un controllo incrociato progressivo dei permessi di trasporto dichiarati dal titolare dell'autorizzazione al taglio con i permessi di trasporto dichiarati dalle imprese di trasformazione di prodotti forestali e dai depositi di legname utilizzando gli strumenti di riconciliazione messi a disposizione dal SIRMA.	
Osservazioni					
— L'ICE, la polizia, la procura generale della Repubblica, l'ufficio del pubblico ministero e le forze armate dell'Honduras partecipano tutti ai controlli ai bordi delle strade.					
6. Imprese di trasformazione primaria di prodotti forestali	Il proprietario dell'impresa di trasformazione primaria di prodotti forestali, tramite le relazioni mensili di produzione basate sulla registrazione dei volumi di produzione.	La relazione mensile di produzione comprende: i) inventario iniziale del legname tondo e del legname e suoi derivati; ii) entrate di legname tondo e legname e suoi derivati; iii) volume di produzione, per tipo di legname e suoi derivati; iv) uscite (vendite o trasferimenti); v) inventario finale del legname tondo e del legname e suoi derivati.	Durante l'ispezione sul campo, l'ICF controlla le informazioni contenute nella relazione mensile di produzione dell'impresa di trasformazione di prodotti forestali rispetto a quelle raccolte: 1) calcolo della resa di produzione; 2) raffronto dell'inventario del volume esistente rispetto ai dati di audit.	Tramite il SIRMA, l'ICF effettua un controllo incrociato delle entrate di legname tondo e legname e suoi derivati dichiarati nella relazione mensile con i permessi di trasporto dichiarati dai titolari delle autorizzazioni al taglio.	
7. Trasporto di legname e suoi derivati trasformati	La lettera di vettura specifica nel dettaglio i prodotti da trasportare per veicolo.	Il vettore, tramite la lettera di vettura per ciascun veicolo.	La lettera di vettura per ciascun veicolo comprende: — numero della lettera di vettura; — data del trasporto; — origine; — destinazione e destinatario; — numero di pezzi; — volume totale; — vettore; — numero di immatricolazione del veicolo; — specie.	L'ICF effettua un controllo incrociato progressivo delle lettere di vettura per ciascun veicolo dichiarate dal venditore rispetto a quelle dichiarate dall'acquirente utilizzando gli strumenti di controllo incrociato messi a disposizione dal SIRMA.	



	2. Dichiarazione di dati		3. Verifica dei dati	
	2.1. Attività e responsabilità	2.2. Dati da dichiarare	3.1. Convalida	3.2. Controllo incrociato
<p><b>1. Identificazione del prodotto</b></p>	<p>2.1. Attività e responsabilità</p>	<p>2.2. Dati da dichiarare</p>	<p>3.1. Convalida</p>	<p>3.2. Controllo incrociato</p>
<p><b>Osservazioni</b></p> <p>— La lettera di vettura riceve l'autorizzazione preventiva nel sistema di amministrazione delle entrate (SAR).                      — L'ICF, la polizia, la procura generale della Repubblica, l'ufficio del pubblico ministero e le forze armate dell'Honduras partecipano tutti ai controlli ai bordi delle strade.</p>	<p>1. Identificazione del prodotto</p> <p>La trasformazione del legname e dei suoi derivati è registrata nel registro dei volumi di produzione.</p>	<p>La relazione mensile di produzione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) inventario iniziale del legname e dei suoi derivati;</li> <li>ii) entrate di legname e suoi derivati;</li> <li>iii) produzione (di legname e suoi derivati);</li> <li>iv) uscite (vendite o trasferimenti) e inventario finale del legname e dei suoi derivati.</li> </ul>	<p>Durante le ispezioni sul campo, le informazioni fornite nella relazione mensile di produzione delle imprese di trasformazione secondaria di prodotti forestali con quelli delle relazioni mensili di produzione di legname e suoi derivati sono verificate rispetto a quelle raccolte dall'ICF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) riesame delle registrazioni delle entrate, dei volumi di produzione e delle vendite;</li> <li>2) inventario del volume esistente.</li> </ul>	<p>Tramite il SIRMA, l'ICF effettua il controllo incrociato dei dati della relazione mensile di produzione dell'impresa di trasformazione di prodotti forestali con quelli delle relazioni mensili di produzione di legname e fatture autorizzate. Quando il legname e i suoi derivati provengono direttamente dalla foresta, l'ICF effettua il controllo incrociato dei dati della relazione mensile di produzione di prodotti forestali con quelli dei permessi di trasporto dichiarati dal titolare della licenza.</p>
<p><b>Osservazioni</b></p> <p>— La fattura autorizzata dal SAR è emessa quando il legname e i suoi derivati sono venduti e accompagna la lettera di vettura durante il trasporto di tali prodotti da una fase della catena alla successiva.</p>	<p>9. Deposito di legname</p> <p>I movimenti di legname e suoi derivati sono registrati nel registro delle entrate e delle uscite.</p>	<p>La relazione mensile sulle entrate e sulle uscite comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) inventario iniziale del legname e dei suoi derivati;</li> <li>ii) entrate di legname e suoi derivati;</li> <li>iii) uscite (vendite o trasferimenti) e inventario finale del legname e dei suoi derivati.</li> </ul>	<p>Durante le ispezioni sul campo, l'ICF controlla le informazioni fornite nella relazione mensile del deposito di legname sulle entrate e sulle uscite rispetto alle informazioni raccolte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) riesame delle registrazioni delle entrate e delle uscite;</li> <li>2) inventario del volume esistente.</li> </ul>	<p>Tramite il SIRMA, l'ICF effettua il controllo incrociato dei dati della relazione mensile del deposito di legname sulle entrate e sulle uscite rispetto ai dati delle relazioni di vendita sulla presentazione di lettere di vettura e fatture autorizzate dal SAR. Quando il legname e i suoi derivati provengono direttamente dalla foresta, l'ICF effettua il controllo incrociato dei dati contenuti nella relazione mensile del deposito di legname sulle entrate e sulle uscite rispetto ai dati riportati sui permessi di trasporto dichiarati dal titolare dell'autorizzazione al taglio.</p>



	2. Dichiarazione di dati		3. Verifica dei dati	
	2.1. Attività e responsabilità	2.2. Dati da dichiarare	3.1. Convalida	3.2. Controllo incrociato
1. Identificazione del prodotto				
2. Dichiarazione di dati				
2.1. Attività e responsabilità				
2.2. Dati da dichiarare				
3. Verifica dei dati				
3.1. Convalida				
3.2. Controllo incrociato				
Osservazioni				
— La fattura autorizzata dal SAR è emessa quando il legname e i suoi derivati sono venduti e accompagna la lettera di vettura durante il trasporto di tali prodotti da una fase della catena alla successiva.				
10. Rilascio di licenze FLEGT e H-Legal	Dichiarazione delle merci nelle domande di licenza FLEGT e H-Legal.	L'esportatore presenta la domanda di licenza FLEGT o H-Legal e il certificato di conformità legale all'unità di rilascio delle licenze dell'ICF.	Il documento di domanda contiene i dettagli del legname e dei suoi derivati da esportare: <ul style="list-style-type: none"> <li>— denominazione commerciale del legname o dei suoi derivati;</li> <li>— codici SA;</li> <li>— nome comune e scientifico delle specie;</li> <li>— volume (m<sup>3</sup>) e peso netto (kg);</li> <li>— numero di unità; e</li> <li>— segni distintivi.</li> </ul>	L'unità di rilascio delle licenze FLEGT richiede all'unità di verifica di controllare nel SIRMA o in un altro sistema che l'operatore e tutti i prodotti inclusi nel carico siano conformi alle prescrizioni dell'SVL.
				L'ICF effettua un controllo incrociato delle informazioni dichiarate nelle domande di licenza FLEGT e H-Legal: <ul style="list-style-type: none"> <li>— dall'impresa di trasformazione primaria o secondaria di prodotti forestali, rispetto ai dati riportati nelle relazioni mensili di produzione, nei permessi di trasporto e nelle lettere di vettura;</li> <li>— dal deposito di legname, rispetto ai dati riportati nella relazione mensile sulle entrate e sulle uscite, nei permessi di trasporto e nelle lettere di vettura.</li> </ul>
Osservazioni				
— Nel SIRMA saranno sviluppati strumenti per il controllo incrociato con l'obiettivo di verificare le domande di licenza FLEGT per il mercato dell'Unione e le domande di licenza H-Legal per altri mercati.				
11. Esportazione di legname e suoi derivati	Il prodotto è identificato nella dichiarazione unica in dogana (DUA) e nei dettagli del prodotto riportati sulla fattura di esportazione autorizzata dal SAR, nonché nella dichiarazione di esportazione della BCH.	L'esportatore, tramite un agente doganale, presenta la fattura di esportazione autorizzata dal SAR e la dichiarazione di esportazione della BCH per ciascun carico.	Per ciascun carico, il fascicolo della domanda comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>— la fattura di esportazione autorizzata dal SAR;</li> <li>— la DUA;</li> <li>— la dichiarazione di esportazione della BCH;</li> <li>— la licenza FLEGT in caso di esportazione verso l'Unione;</li> <li>— la licenza H-Legal rilasciata dall'unità di rilascio delle licenze FLEGT in caso di esportazione al di fuori dell'Unione.</li> </ul>	L'autorità doganale controlla l'autenticità del documento (licenza FLEGT o H-Legal) nei sistemi informatici (SIRMA e TIM).
				L'autorità doganale controlla sistematicamente che i documenti inclusi nella domanda di esportazione siano coerenti tra loro.
Osservazioni				
— Saranno sviluppati strumenti per effettuare il controllo incrociato di dati tra il sistema di transito internazionale delle merci e il sistema informatico di tracciabilità del legname al fine di verificare l'emissione della licenza FLEGT per il mercato dell'Unione e l'emissione della licenza H-Legal per altri mercati.				



	1. Identificazione del prodotto		2. Dichiarazione di dati		3. Verifica dei dati	
	1.1. Attività e responsabilità	2.2. Dati da dichiarare	3.1. Convalida	3.2. Controllo incrociato		
1.2. Confisca di legname e suoi derivati	<p>2.1. Attività e responsabilità</p> <p>L'ICF, con il sostegno delle forze di sicurezza (polizia preventiva nazionale e forze armate dell'Honduras), confisca il legname e i suoi derivati. Con l'assistenza tecnica dell'ICF, l'ufficio del pubblico ministero prepara immediatamente le prove preliminari ed emette la perizia.</p>	<p>2.2. Dati da dichiarare</p> <p>La perizia comprende: — valore commerciale del legname e dei suoi derivati; — caratteristiche del legname e dei suoi derivati; — luogo di origine, se noto; e — qualità o condizione del legname e dei suoi derivati. L'ordine di confisca emesso dall'ufficio del pubblico ministero comprende: — nome dell'autore del reato; — quantitativo (peso e/o volume); — specie; e — tipo di legname e suoi derivati.</p>	<p>3.1. Convalida</p> <p>L'ICF verifica il legname e i suoi derivati consegnati rispetto alla perizia rilasciata dall'ufficio del pubblico ministero.</p>	<p>3.2. Controllo incrociato</p> <p>L'ICF effettua un controllo incrociato delle informazioni dichiarate nell'ordine di confisca rispetto alle informazioni presentate e ad altre informazioni relative al proprietario e all'origine; nel farlo, l'ICF ricorre agli strumenti di controllo incrociato messi a disposizione dal SIRMA.</p>		

Osservazioni

- Il legname e i suoi derivati confiscati non possono entrare nella catena di approvvigionamento.
- Il SIRMA contiene un modulo che consente agli utenti di registrare i permessi di trasporto di legname confiscato.
- La sezione 7.6 del presente allegato descrive come sono gestiti il legname e i suoi derivati confiscati.




Appendice 2

**Fasi della catena di approvvigionamento (foresta di latifoglie)**


0. Punto critico di controllo	1. Identificazione del prodotto		2. Dichiarazione di dati		3. Verifica dei dati	
	2.1. Attività e responsabilità	2.2. Dati da dichiarare	3.1. Convalida	3.2. Controllo incrociato		
1. Importazione di legname e suoi derivati	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	
2. Transito di legname e suoi derivati	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	
3. Inventario forestale (Nel caso delle aree forestali nazionali concesse a gruppi comunitari, il proprietario del terreno è lo Stato dell'Honduras e il titolare del piano di gestione forestale è il corrispondente gruppo comunitario.)						
3.1. Inventario forestale nel contesto di piani operativi annuali ai sensi di piani di gestione forestale	Inventario forestale per ciascun sito di abbattimento annuale incluso nel piano operativo annuale. Sul campo, ogni albero da abbattere è numerato e identificato da segni dipinti sul piede e sul tronco.	Il titolare del piano di gestione forestale presenta all'ICF la domanda di approvazione del piano operativo annuale che contiene l'inventario forestale per il 100 % degli alberi da estrarre da ciascun sito di abbattimento annuale.	L'inventario forestale del piano operativo annuale comprende una matrice dei volumi che descrive in dettaglio quanto segue per ciascun albero: — numero dell'albero; — volume e specie.	Nell'ispezione sul campo, l'ICF seleziona un campione di alberi contrassegnati nel campo e li controlla confrontandoli con la domanda relativa al piano operativo annuale. Per ciascun albero identificato, l'ICF verifica quanto segue: — numero; — volume e specie.	L'ICF effettua un controllo incrociato dei dati della domanda relativa al piano operativo annuale con quelli del calendario di raccolta del piano di gestione forestale approvato.	
Osservazioni — I piani operativi annuali sono redatti per le aree soggette a un piano di gestione forestale. — I siti di abbattimento sono le unità amministrative che costituiscono un piano operativo annuale.						
3.2. Inventario forestale nei piani annuali di abbattimento nel quadro di piani speciali per sistemi agroforestali	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	
Osservazioni — I piani annuali di abbattimento sono redatti per le aree soggette a piani speciali per sistemi agroforestali.						
3.3. Inventario forestale nei piani di salvataggio	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	
Osservazioni — Piano di salvataggio: autorizzazione a raccogliere alberi colpiti da fenomeni naturali, parassiti o malattie, oppure nei casi in cui sono necessari lavori di costruzione.						



0. Punto critico di controllo	1. Identificazione del prodotto		2. Dichiarazione di dati		3. Verifica dei dati	
	2.1. Attività e responsabilità		2.2. Dati da dichiarare		3.1. Convalida	
3.4. Inventario forestale nei piani di recupero	Simile alla foresta di pini.		Simile alla foresta di pini.		Simile alla foresta di pini.	
<p>Osservazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Piano di recupero: autorizzazione a raccogliere i resti di alberi o sottoprodotti derivanti dalle seguenti autorizzazioni: piano operativo annuale, piano annuale di abbattimento, certificati di piantagioni e piani di salvataggio.</li> </ul>						
3.5. Inventario forestale per la raccolta di piantagioni forestali certificate dall'ICF	Simile alla foresta di pini.		Simile alla foresta di pini.		Simile alla foresta di pini.	
<p>Osservazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Esistono due tipi di certificato di piantagione: CPROTE (per la protezione) e CPLANTA (per la raccolta).</li> <li>— L'allegato VIII comprende una misura complementare destinata a disciplinare la raccolta nelle piantagioni certificate.</li> </ul>						
4. Raccolta di alberi e produzione di legname tondo e segato	<p>Marchatura dei confini del sito di raccolta e dettagli degli alberi da abbattere nella domanda di raccolta.</p>	<p>Il titolare del piano operativo annuale, del piano annuale di abbattimento, del piano di salvataggio, del piano di recupero o del certificato di piantagione forestale presenta la domanda di raccolta all'ICF.</p>	<p>La domanda di raccolta comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ubicazione geografica del sito;</li> <li>— coordinate geografiche degli alberi da raccogliere;</li> <li>— numero di alberi da abbattere;</li> <li>— volume da estrarre e ubicazione geografica dei cumuli.</li> </ul>	<p>L'ICF confronta le informazioni provenienti dalle visite in loco con quelle presentate nella domanda di raccolta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ubicazione geografica del sito di raccolta;</li> <li>2) campione di alberi raccolti (numero, specie).</li> </ol>	<p>L'ICF effettua un controllo incrociato progressivo tra il volume raccolto e il volume autorizzato in base ai permessi di trasporto segnalati utilizzando gli strumenti di controllo incrociato messi a disposizione dal sistema informatico di tracciabilità del legname (SIRMA).</p>	
<p>Osservazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Per ciascun tipo di superficie forestale soggetta a inventario, la raccolta di alberi è subordinata a una domanda da parte del titolare e all'approvazione da parte dell'ICF.</li> <li>— La raccolta di mogano e cedro richiede il rispetto delle disposizioni dell'accordo ministeriale ICF-047-2011; è attuata una catena di custodia per il mogano e il cedro provenienti da foreste naturali.</li> </ul>						
5. Trasporto di legname segato dalla foresta a centri di raccolta temporanea	<p>Taluni operatori di raccolta utilizzano sistemi di trasporto disponibili localmente (ad esempio, manodopera, fiume o animale) per spostare il legno segato dal sito di raccolta ai centri di raccolta temporanea in ragione della mancanza di strade adatte ai veicoli.</p>					
6. Stoccaggio di legname presso centri di raccolta	<p>Il legname trasportato è immagazzinato presso un centro di raccolta e il volume di ciascuna specie è registrato. Questa è l'informazione utilizzata quando si presenta domanda all'ICF per ottenere permessi di trasporto.</p>					



0. Punto critico di controllo	1. Identificazione del prodotto	2. Dichiarazione di dati		3. Verifica dei dati	
		2.1. Attività e responsabilità	2.2. Dati da dichiarare	3.1. Convalida	3.2. Controllo incrociato
7. Trasporto di legname ton- do e segato proveniente da centri di raccolta tempora- nea	Simile alla fase 5.	Simile alla fase 5.	Simile alla fase 5.	Simile alla fase 5.	Simile alla fase 5.
<p><b>Osservazioni</b></p> <p>— L'ICF, la polizia, la procura generale della Repubblica, l'ufficio del pubblico ministero e le forze armate dell'Honduras partecipano tutti ai controlli ai bordi delle strade.</p> <p>— Il legname segato trasportato dai centri di raccolta temporanea o dai cumuli forestali è considerato una materia prima ed è trasportato ai sensi di un permesso di trasporto di legno segato.</p> <p>— La catena di approvvigionamento si conclude in questa fase se il legname tondo o segato sono acquistati da un consumatore finale.</p> <p>— L'allegato VIII prevede una misura complementare destinata a creare un regolamento speciale che istituisca meccanismi di controllo per i trasporti (via fiume, mulo, ecc.) dalla foresta ai centri di raccolta e per lo stoccaggio presso tali centri.</p> <p>— I centri di raccolta temporanea sono posizionati strategicamente in luoghi che si trovano nella foresta o al di fuori di essa, accessibili tramite strada o fiume.</p>					
8. Imprese di trasformazione primaria di prodotti fore- stali	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.
9. Trasporto di legname e suoi derivati trasformati	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.
<p><b>Osservazioni</b></p> <p>— La lettera di vettura riceve l'autorizzazione preventiva nel sistema di amministrazione delle entrate (SAR).</p> <p>— L'ICF, la polizia, la procura generale della Repubblica, l'ufficio del pubblico ministero e le forze armate dell'Honduras partecipano tutti ai controlli ai bordi delle strade.</p> <p>— Con «legname trasformato» si intende il legname trasformato da un'impresa di trasformazione di prodotti forestali ed è escluso il legname segato detenuto presso centri di raccolta tempora- nea o cumuli nelle foreste.</p>					
10. Imprese di trasformatio- ne secondaria di prodotti forestali	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.
11. Deposito di legname.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.
12. Rilascio di licenze FLEGT e H-Legal	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.
13. Esportazione di legname e suoi derivati	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.
14. Confisca di legname e suoi derivati	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.	Simile alla foresta di pini.



## ALLEGATO VI

## AUDIT INDIPENDENTE

## 1. INTRODUZIONE

Il presente allegato descrive la procedura per l'esecuzione di un audit indipendente <sup>(1)</sup> del sistema di verifica della legalità dell'Honduras per il legname e i suoi derivati (SVL) (*Sistema para Asegurar la Legalidad de los productos de la madera de Honduras*) ai sensi del presente accordo.

L'audit indipendente verificherà che i meccanismi attuati nell'ambito dell'SVL al fine di dimostrare che la legalità del taglio, dell'importazione, della trasformazione, del trasporto e del commercio di prodotti forestali funziona e soddisfa i requisiti della catena di approvvigionamento e le disposizioni stabilite dall'autorità di rilascio delle licenze FLEGT.

Il presente allegato stabilisce un elenco di compiti e un protocollo per la raccolta di informazioni e relazioni. Descrive inoltre le qualifiche richieste da parte del controllore indipendente, nonché un elenco di fonti primarie di informazioni.

## 2. OBIETTIVI

Gli obiettivi dell'audit indipendente sono:

- a) valutare l'efficienza e l'efficacia dell'SVL, e
- b) proporre eventuali adeguamenti all'attuazione dell'SVL che potrebbero rivelarsi necessari.

## 3. COMPITI


L'audit indipendente valuta la conformità legale in tutti gli aspetti trattati negli allegati II, IV e V.

Di fondamentale importanza sono i controlli per garantire che la definizione di legalità sia rispettata nella pratica, che i prodotti nella catena del valore siano tracciabili e che ci sia una verifica prima del rilascio di una licenza FLEGT. Il metodo sarà basato su elementi probanti e includerà controlli documentali e visite in loco.

I compiti specifici dell'audit indipendente saranno:

- a) verificare che i sistemi funzionino efficacemente e che il legname raccolto, trasportato, trasformato e commercializzato, compreso il legname importato, sia conforme agli obblighi di legge. Ciò include gli obblighi di legge relativi all'approvazione della raccolta del legname, alla tutela dei diritti delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras, al rispetto degli obblighi in materia di occupazione e sicurezza, trasporto, trasformazione, commercio, nonché pagamento di imposte, tasse e tariffe;
- b) verificare che la tracciabilità, una componente fondamentale dell'SVL, sia efficace e funzioni in maniera soddisfacente, confermando che i requisiti sono soddisfatti dal momento delle operazioni di pre-raccolta fino all'esportazione o alla vendita sul mercato interno;
- c) valutare le prestazioni e l'efficacia dell'unità di verifica della legalità dell'ICF, nel suo ruolo di soggetto incaricato della verifica della legalità, nonché delle agenzie governative associate coinvolte nel processo di verifica per garantire la conformità rispetto alle prescrizioni dell'SVL;
- d) valutare il sistema istituito per garantire che l'unità di rilascio delle licenze FLEGT dell'ICF rilasci licenze FLEGT o H-Legal soltanto per i carichi prodotti, trasformati, trasportati ed esportati nel pieno rispetto degli indicatori applicabili di cui alle griglie di valutazione della legalità e delle prescrizioni dell'SVL;
- e) valutare il processo per determinare la validità delle licenze FLEGT e H-Legal al fine di garantire che il sistema di verifica sia efficiente e che non ritardi o gravi indebitamente sul titolare della licenza;
- f) valutare le modalità di trattamento delle violazioni segnalate o denunciate da parte delle autorità competenti e la tempestività di tale trattamento;
- g) valutare l'efficacia di eventuali misure adottate per risolvere problemi individuati nel contesto di tale processo;
- h) individuare le lacune e le carenze dell'SVL a livello generale studiando il funzionamento del sistema di tracciabilità, della conformità legale e della verifica delle componenti del sistema di rilascio di licenze FLEGT e H-Legal, nonché l'impatto sulla credibilità dell'SVL;

<sup>(1)</sup> L'audit indipendente di cui al presente accordo è separato dall'osservazione indipendente delle foreste e può integrare il lavoro di altri organismi di supervisione sociale all'interno del paese.



- i) controllare e valutare l'attuazione delle misure di salvaguardia descritte nell'SVL o in altri strumenti adottati successivamente e formulare raccomandazioni;
- j) redigere e riferire i risultati, conclusioni e raccomandazioni incluse, al comitato congiunto di attuazione (CCA), che è competente per la pubblicazione periodica di tali relazioni di audit indipendenti.

#### 4. METODOLOGIA: METODI DI RACCOLTA E VALUTAZIONE DI INFORMAZIONI E DI PRESENTAZIONE DI RELAZIONI

L'audit indipendente sarà condotto sotto la responsabilità di un organismo indipendente di comprovata professionalità e integrità nello svolgimento delle proprie competenze. L'organismo di audit preparerà un manuale di procedure che stabiliscono i metodi per raccogliere informazioni, valutare le prove e presentare le relazioni. Il manuale proposto sarà esaminato e approvato dal CCA.

L'organismo di audit deve utilizzare le procedure stabilite nel manuale per condurre le sue varie attività, comprese visite in loco e indagini, per ottenere un riscontro dalle parti interessate, documentare le proprie constatazioni e raccomandazioni e redigere relazioni per il CCA per la successiva pubblicazione.

##### 4.1. Programma di lavoro

- a) Nel primo anno di funzionamento del sistema di licenze FLEGT, l'organismo incaricato dell'audit indipendente effettuerà un audit interattivo, per fasi;
- b) nei due anni successivi, l'organismo incaricato dell'audit condurrà almeno un audit annuale dell'SVL. Successivamente, le parti valuteranno se la frequenza annuale debba essere mantenuta;
- c) l'organismo incaricato dell'audit può altresì effettuare audit estemporanei e controlli a campione o condurli su richiesta di una delle parti.

##### 4.2. Portata delle attività

- a) Le attività dell'organismo incaricato dell'audit indipendente riguarderanno tutti gli aspetti dell'SVL, ivi compresa la conformità rispetto alla definizione di legalità, al sistema di tracciabilità, alla verifica e al rilascio di licenze e qualsiasi regime di certificazione che il governo abbia approvato come prova di conformità rispetto all'SVL;
- b) l'organismo incaricato dell'audit verificherà la conformità rispetto agli indicatori delle istituzioni pubbliche e delle imprese private competenti per i vari aspetti dell'SVL;
- c) l'organismo incaricato dell'audit indipendente deve verificare i sistemi attuati dalle autorità competenti dell'Unione per verificare le licenze FLEGT rilasciate dall'Honduras.

##### 4.3. Raccolta di prove

Il manuale di procedure per l'audit indipendente stabilirà le procedure e le pratiche da seguire per la raccolta delle prove, che comprenderanno controlli in loco, indagini, interviste, documentazione e modalità di risposta ai reclami da parte del controllore indipendente.

##### 4.4. Valutazione

Nel corso delle sue indagini, l'organismo di audit indipendente garantirà che le prove siano valutate in conformità con la norma ISO 19011 o una norma equivalente concordata dal CCA.

##### 4.5. Sistemi di audit

Nel documentare gli elementi probatori di audit al fine di diagnosticare carenze e infrazioni in qualsiasi punto dell'SVL e per dare seguito a eventuali azioni correttive intraprese, il controllore indipendente deve:

- a) tenere registrazioni appropriate degli elementi probatori di audit che specificano nel dettaglio prestazioni, conformità, inadempimenti e non conformità, in relazione all'SVL;
- b) registrare e valutare un campione, selezionato sulla base della valutazione del rischio, da un punto in cui sono stati rilevati inadempimenti o non conformità rispetto a qualsiasi aspetto dell'SVL, comprese le prescrizioni per il rilascio di licenze FLEGT, nonché l'azione intrapresa per affrontare l'inadempimento o la non conformità;
- c) registrare debolezze e lacune rilevate nell'SVL, individuando le aree di correzione e miglioramento;



- d) registrare e valutare l'efficacia di tutte le misure correttive attuate dalle parti interessate, tra cui l'ICF, e altre autorità pubbliche e organismi privati competenti per altri aspetti dell'SVL;
- e) valutare l'attuazione e il rispetto delle misure di salvaguardia.

## 5. RELAZIONI E DIFFUSIONE

5.1. L'organismo incaricato dell'audit indipendente redigerà le sue relazioni conformemente al formato e al protocollo concordati con il CCA. Tale organismo deve:

- a) riferire sulle sue attività conformemente al programma di lavoro concordato con il CCA;
- b) redigere le sue relazioni conformemente ai principi di audit accettati a livello internazionale, come specificato nel suo accordo con il CCA;
- c) presentare tutte le relazioni al CCA, il quale le commenterà;
- d) redigere relazioni finali che tengano conto dei commenti del CCA.

5.2. Le relazioni approvate dal CCA saranno considerate documenti pubblici e dovranno essere pubblicate sulle pagine web delle parti.

## 6. FONTI DI INFORMAZIONE

Le fonti primarie di informazione comprenderanno revisioni di documenti, visite in loco e consultazioni/riunioni con le parti interessate pertinenti elencate nelle griglie di valutazione della legalità (allegato II).

Il governo dell'Honduras e l'Unione provvederanno affinché l'organismo incaricato dell'audit abbia accesso a tutte le informazioni necessarie, compresi i documenti e le banche dati che ritiene pertinenti, in particolare quelli necessari per valutare l'efficacia dei sistemi istituiti per verificare l'osservanza dell'SVL. Ciò includerà l'accesso alle informazioni prodotte e/o detenute da succursali e agenzie delle autorità pubbliche e da organismi privati incaricati da tali autorità pubbliche.

L'organismo incaricato dell'audit deve inoltre avere pieno accesso a tutte le aree di gestione forestale prima, durante e dopo le attività forestali. Ciò includerà l'accesso a foreste soggette a permessi di sfruttamento, industrie forestali primarie, industrie di trasformazione, depositi di legname e punti di esportazione. Questo ampio accesso è concepito per consentire al controllore indipendente di scoprire eventuali punti deboli laddove esistano nel contesto dell'SVL.

Nello specifico, l'organismo incaricato dell'audit deve avere accesso alle agenzie governative e ad altri organismi designati o incaricati dal governo per lo svolgimento di funzioni relative a qualsiasi parte dell'SVL, oltre a qualsiasi altra parte che possa essere in grado di fornire informazioni pertinenti. Rientrano in tale contesto i soggetti riportati qui di seguito.

6.1. Il governo dell'Honduras e gli organismi designati dal governo:

- a) l'ICF, attraverso i dipartimenti di regolamentazione di cui all'allegato V; il segretariato generale e gli uffici forestali regionali e locali dell'ICF coinvolti in vari aspetti dell'attività forestale oggetto del presente accordo;
- b) l'organismo specializzato di osservazione indipendente delle foreste (OIF), che pubblica relazioni sulle attività di monitoraggio di diverse parti della catena di produzione svolte a livello nazionale;
- c) le istituzioni pubbliche e i loro organismi subordinati coinvolti nell'attuazione dell'SVL e le autorità di contrasto di cui all'allegato V, quali: MiAmbiente, SAG, l'ufficio del pubblico ministero e l'Alta Corte dei conti, nonché il dipartimento di audit interno dell'ICF, il ministero delle finanze (SEFIN), INA, IP, SAR, IHSS e STSS, tra gli altri;

6.2. la società civile, le comunità locali e le popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras:

- a) organizzazioni della società civile locali, nazionali, regionali e internazionali coinvolte nel monitoraggio delle attività forestali in Honduras;
- b) comunità e individui coinvolti nella gestione delle attività forestali;



- c) organismi di gestione forestale delle comunità, quali i consigli consultivi interessati a livello nazionale, dipartimentale, comunale e comunitario e altri organismi coinvolti in vari aspetti del settore forestale;
- d) organizzazioni di popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras;

### 6.3. altre fonti:

- imprese forestali;
- gruppi agroforestali;
- proprietari di foreste;
- istituzioni accademiche;
- autorità locali (comuni, organi di gestione delle acque, trust, ecc.);
- organismi di certificazione forestale privati e conclusioni delle relazioni sui processi di certificazione privata;
- associazione forestale nazionale;
- importatori ed esportatori di prodotti forestali;
- parti interessate che registrano un reclamo o chiedono un audit estemporaneo di taluni aspetti dell'SVL;
- altre fonti che il controllore indipendente ritiene pertinenti.

## 7. QUALIFICHE RICHIESTE

L'organismo di audit indipendente richiedente deve dimostrare integrità e disporre di competenze comprovate nello svolgimento di audit analoghi, nonché avere la capacità di condurre analisi sistematiche. Tale organismo di audit deve essere credibile ed essere indipendente dagli operatori honduregni e dalle istituzioni honduregne che rivestono un ruolo commerciale o di regolamentazione nel settore forestale.


È responsabilità dell'organismo indipendente di audit richiedente assicurare che il proprio personale dichiari qualsiasi potenziale conflitto di interesse e, laddove tali conflitti esistano, spieghi quali misure adotterà per attenuarli. Inoltre, l'organismo indipendente di audit richiedente deve soddisfare altresì i requisiti seguenti:

- a) disporre di un sistema di gestione della qualità interno documentato che soddisfi i requisiti della norma ISO 17021 <sup>(\*)</sup> o di norme equivalenti e condurre audit secondo procedure conformi alla norma ISO 19011 <sup>(\*)</sup> o norme equivalenti;
- b) avere esperienza nello svolgimento di audit di sistemi di gestione;
- c) disporre di un metodo e di un meccanismo per gestire in maniera trasparente i reclami e le lamentele;
- d) disporre di una serie di competenze oltre a quelle di audit, preferibilmente nella gestione forestale, e una sufficiente competenza ed esperienza nello svolgimento di funzioni simili in altre parti del mondo, preferibilmente in America latina;
- e) dimostrare di disporre di un gruppo di esperti con esperienza in Honduras o in altre parti dell'America latina. Dovrebbe essere incoraggiato il coinvolgimento di esperti della regione oltre a quello di esperti internazionali;
- f) avere una conoscenza approfondita del settore forestale commerciale, preferibilmente in America centrale;
- g) disporre di personale con esperienza in vari settori della silvicoltura, compresa la gestione forestale, la trasformazione, la tracciabilità e il commercio internazionale di legname e suoi derivati.

Il controllore indipendente può prendere in considerazione un partenariato o una *joint venture* con un'organizzazione honduregna.

<sup>(\*)</sup> ISO/CEI 17021:2006. Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione.

<sup>(\*)</sup> ISO 19011:2002. Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione della qualità e/o di gestione ambientale.



8. PROCESSO DI SELEZIONE E ACCORDI ISTITUZIONALI

L'organismo di audit richiedente sarà incaricato mediante una procedura di gara aperta a soggetti nazionali e internazionali in conformità con la legge honduregna in vigore. Sulla base del quadro di riferimento di cui sopra, fatte salve le esigenze della procedura di appalto, il CCA può redigere un quadro di riferimento più specifico. Spetta al governo dell'Honduras avviare la procedura di selezione e incarico dell'organismo per lo svolgimento dell'audit indipendente, sulla base delle raccomandazioni del CCA.

La valutazione dell'offerta deve essere trasparente e tutte le parti interessate devono essere informate in merito ai criteri che saranno applicati. Un'entità designata dall'Honduras, che sia membro del CCA, firmerà il contratto con l'organismo selezionato per svolgere l'audit indipendente dell'SVL, previa consultazione con l'Unione. La verifica preventiva sui soggetti partecipanti alla procedura di gara e la relazione di valutazione delle offerte saranno rese pubbliche.

9. ULTERIORI COMPETENZE

La presente sezione tratta competenze supplementari dell'organismo selezionato per lo svolgimento dell'audit indipendente, che includono gli aspetti specificati in appresso.


9.1. Accessibilità

Si prevede che l'organismo incaricato dello svolgimento dell'audit indipendente disponga di un punto di contatto o di un rappresentante in Honduras in maniera tale da poter essere accessibile al governo, al settore privato, alle organizzazioni della società civile, alle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras e ad altre parti interessate.

9.2. Sviluppo di capacità e sostenibilità

L'organismo incaricato dello svolgimento dell'audit indipendente deve altresì:

- a) impegnarsi con le agenzie governative, il settore privato, la società civile e le popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras in maniera tale da consentire ai cittadini honduregni di acquisire una comprensione chiara del lavoro svolto dal controllore indipendente, ad esempio attraverso seminari di formazione o sessioni di informazione;
- b) assumere personale qualificato honduregno e svilupparne le capacità individuali di conduzione di audit indipendenti dell'SVL.



## ALLEGATO VII

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ HONDUREGNO PER IL LEGNAME E I SUOI DERIVATI (SVL)**

Il presente accordo prevede lo sviluppo e l'attuazione del sistema di verifica della legalità honduregno per il legname e i suoi derivati (SVL) al fine di garantire che tutto il legname e i suoi derivati di cui all'allegato I ed esportati dall'Honduras verso l'Unione oppure venduti su altri mercati nazionali o di esportazione, siano stati prodotti legalmente. L'SVL dovrebbe includere quanto segue:

- 1) la definizione di legname e suoi derivati legali specificati nelle griglie di valutazione della legalità di cui all'allegato II, indicante le disposizioni legislative e regolamentari da rispettare nel momento in cui si rilascia un certificato di conformità legale, una licenza FLEGT o una licenza H-Legal;
- 2) controlli della catena di approvvigionamento per tracciare il legname a partire dalle attività forestali o dal punto di importazione fino al mercato interno o al punto di esportazione finali;
- 3) procedure di verifica per garantire e documentare la conformità rispetto a tutti gli aspetti delle griglie di valutazione della legalità e dei controlli della catena di approvvigionamento;
- 4) procedure di verifica della legalità per l'emissione di certificati di conformità legale per il mercato nazionale, nonché di licenze FLEGT o H-Legal per i mercati di esportazione;
- 5) audit indipendenti destinati a garantire che il sistema sia efficace ed efficiente come dovrebbe essere.

Prima che il sistema di rilascio delle licenze diventi operativo a tutti gli effetti, il sistema di verifica della legalità sarà sottoposto a un audit indipendente, il cui quadro di riferimento sarà approvato congiuntamente dalle parti tramite il comitato congiunto di attuazione (CCA). Tali criteri di valutazione definiscono i risultati che dovrebbe conseguire e forniranno la base per il quadro di riferimento per l'audit con l'obiettivo di:

- i) riesaminare la descrizione dell'SVL prestando particolare attenzione a eventuali modifiche da apportare alla firma del presente accordo;
- ii) esaminare il funzionamento del sistema nella pratica; e
- iii) analizzare la capacità degli operatori e degli organismi pubblici di attuare l'SVL.

## SEZIONE 1

**DEFINIZIONE DI LEGALITÀ**

Ai fini del presente accordo, l'allegato II contiene una definizione di legname legale.

Il legname legale è definito sulla base delle leggi e degli strumenti giuridici in vigore in Honduras al momento del rilascio delle licenze FLEGT. La definizione utilizzata deve essere inequivocabile, oggettivamente verificabile e applicabile sul piano operativo, quanto meno per le leggi che disciplinano i settori specificati in appresso.

Diritti di abbattimento e raccolta: assegnazione dei diritti legali per l'abbattimento e la raccolta/l'estrazione di legname in una zona legalmente stabilita mediante un'autorizzazione dell'ICF (Istituto per la conservazione forestale).

Operazioni forestali: rispetto degli obblighi di legge per la gestione delle foreste, in particolare, rispetto delle leggi pertinenti in materia ambientale e di diritto del lavoro in tutte le fasi della catena di produzione dei prodotti forestali.

Tasse e oneri: pagamento di tasse e oneri legalmente stabiliti sulle importazioni di legname, a livello comunale e nazionale, come prerequisito per ottenere diritti di abbattimento, raccolta, trasporto, produzione su larga scala, trasformazione e commercializzazione di legname.

Altri utenti: rispetto dei diritti di terzi di proprietà dei terreni o dei di sfruttamento dei terreni e di altre risorse naturali, laddove tali diritti possano essere rivendicati da altre parti che potrebbero essere interessate dall'abbattimento e dalla raccolta di legname e altre risorse naturali.

Commercio e dogane: rispetto degli obblighi di legge e delle procedure commerciali e doganali, compreso il pagamento di dazi all'importazione su prodotti forestali e di dazi all'esportazione.

L'audit dell'SVL dovrebbe includere le domande seguenti

- 1.1. È chiaro quale strumento giuridico si trova alla base di ciascun elemento delle griglie di valutazione della legalità?
- 1.2. È chiaro quale strumento giuridico e quali norme specifiche sostengano ciascun principio, criterio e indicatore di cui nelle griglie di valutazione della legalità?



- 1.3. Sono specificati i criteri e gli indicatori da utilizzare per verificare la conformità rispetto a ciascun elemento delle griglie di valutazione della legalità?
- 1.4. Sono utilizzati mezzi per verificare se ciascun principio, criterio e indicatore di cui alle griglie di valutazione della legalità è stato rispettato sulla base di strumenti giuridici documentati e validi?
- 1.5. I criteri e gli indicatori sono chiari, obiettivi e applicabili sul piano operativo?
- 1.6. I criteri e gli indicatori, nonché la metodologia per stabilirli e controllarli, individuano in maniera chiara i ruoli e le competenze delle varie parti interessate? È possibile utilizzare i controlli per valutare le prestazioni di tutte le parti interessate?
- 1.7. Le griglie di valutazione della legalità comprendono i contesti principali della legislazione vigente (diritti di abbattimento e raccolta, attività forestali, tasse e oneri, altri utilizzatori, commercio e dogana)? In caso contrario, perché taluni contesti della legge sono stati omessi dalle griglie di valutazione della legalità?
- 1.8. Le griglie di valutazione della legalità includono tutte le possibili fonti di legname che entrano nella catena di approvvigionamento? Sono stati sviluppati indicatori appropriati per le diverse procedure di assegnazione di fonti o diritti?
- 1.9. Quando le griglie di valutazione della legalità sono state redatte le parti interessate hanno preso in considerazione tutti i principali contesti della legge applicabile?
- 1.10. Il sistema di verifica della legalità comprende le principali disposizioni giuridiche individuate attraverso le discussioni tra le parti interessate?
- 1.11. Le griglie di valutazione della legalità e la matrice di applicazione sono state modificate dall'entrata in vigore dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio di prodotti di legname e suoi derivati verso l'Unione europea? Sono stati sviluppati criteri e indicatori per garantire la verifica di tali modifiche?

Se le griglie di valutazione della legalità sono modificate dopo l'entrata in vigore del presente accordo, si devono porre altresì le domande fondamentali seguenti:

- 1.12. Le parti interessate pertinenti sono state consultate in merito alle modifiche dell'AVP-FLEGT e i loro commenti e le loro raccomandazioni sono stati tenuti in considerazione?
- 1.13. È chiaro quale strumento giuridico costituisca la base di ciascun nuovo elemento delle griglie di valutazione della legalità? Sono stati specificati i criteri e gli indicatori da utilizzare per verificare la conformità a ciascun elemento delle griglie di valutazione della legalità?
- 1.14. I criteri e gli indicatori sono chiari, obiettivi e applicabili sul piano operativo?
- 1.15. Sono stati sviluppati indicatori e criteri per garantire la verifica di tali modifiche? Gli indicatori e i criteri individuano in maniera chiara i ruoli e le competenze delle varie parti interessate?

## SEZIONE 2


### CONTROLLI DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

I sistemi di controllo della catena di approvvigionamento devono fornire una garanzia credibile della tracciabilità del legname e dei suoi derivati lungo tutta la catena di approvvigionamento dal punto di abbattimento o importazione legale fino al punto di esportazione o vendita sul mercato interno. Non occorre sempre mantenere la tracciabilità fisica di un tronco, carico di tronchi o altro prodotto derivato dal punto di esportazione o di vendita a ritroso fino alla foresta di origine, tuttavia è sempre necessario garantirne la tracciabilità tra la foresta e il primo punto di mescolamento (ad esempio, centro di raccolta del legname, imprese di trasformazione primaria e secondaria di prodotti forestali e depositi di legname).


#### 2.1. Diritti di raccolta

Le aree o gli appezzamenti nei quali sono stati concessi diritti sulle risorse forestali e i titolari di tali diritti sono chiaramente identificati.


- 2.1.1. Il sistema di controllo assicura che soltanto il legname proveniente da una zona o un appezzamento forestali soggetti a licenze di raccolta validi e approvati entri nella catena di approvvigionamento?
- 2.1.2. Il sistema di controllo assicura che le imprese che svolgono attività di abbattimento siano titolari dei necessari diritti di raccolta per la zona o l'appezzamento forestali interessati?



- 2.1.3. Le procedure di attribuzione dei diritti di raccolta e le informazioni sui diritti di raccolta concessi e i loro titolari sono rese pubbliche?
- 2.2. Sistemi di controllo della catena di approvvigionamento
- Esistono meccanismi efficaci per tracciare il legname lungo la catena di approvvigionamento dal punto di abbattimento fino al punto di vendita sul mercato nazionale o su quello di esportazione.
- Il metodo per individuare il legname può variare, spaziando dall'impiego di etichette per i singoli articoli alla consultazione della documentazione che accompagna un carico o un lotto. Il metodo scelto dovrebbe riflettere l'origine, il tipo e il valore del legname e tenere conto del rischio di mescolamento con materiale illegale o non verificato.
- 2.2.1. Tutti i collegamenti e tutti gli operatori presenti nella catena di approvvigionamento sono stati individuati e descritti nel sistema di controllo?
- 2.2.2. Nel sistema di controllo sono state individuate e descritte tutte le fasi della catena di approvvigionamento?
- 2.2.3. Sono stati definiti e documentati i metodi a) di individuazione dell'origine del prodotto e b) di prevenzione del mescolamento con legname proveniente da fonti ignote nelle fasi seguenti della catena di approvvigionamento:
- legname nella foresta;
  - durante il trasporto tra punti della catena di approvvigionamento;
  - presso luoghi di custodia temporanea;
  - all'arrivo presso stabilimenti di trasformazione primaria;
  - all'arrivo presso stabilimenti di trasformazione secondaria;
  - all'arrivo presso depositi di legname o depositi di custodia temporanea e
  - all'arrivo presso il punto di esportazione?
- 2.2.4. Quali organizzazioni/organismi sono incaricati del controllo dei flussi di legname? Dispongono di risorse umane e altre risorse adeguate e sufficienti per svolgere le attività di controllo?
- 2.2.5. Esiste un protocollo di verifica dei risultati delle procedure di controllo definite e applicate?
- 2.2.6. Le procedure di controllo della catena di approvvigionamento sono state stabilite e comunicate in maniera chiara a tutte le parti interessate?
- 2.3. Quantitativi
- Esistono meccanismi solidi ed efficaci per la misurazione e la registrazione dei quantitativi di legname o suoi derivati in ogni fase della catena di approvvigionamento, comprese valutazioni pre-raccolta precise e affidabili del volume del legname eretto in ogni zona, appezzamento od unità di abbattimento/raccolta.
- 2.3.1. Il sistema di controllo produce dati quantitativi in merito ai fattori in entrata e in uscita nelle fasi seguenti della catena di approvvigionamento:
- legname eretto;
  - legname nella foresta;
  - legname trasportato e immagazzinato;
  - legname in arrivo allo stabilimento/all'impianto di trasformazione;
  - entrata nelle linee di produzione o unità di trasformazione;
  - uscita dalle linee di produzione o unità di trasformazione;
  - uscita dallo stabilimento/dall'impianto di trasformazione;
  - arrivo presso e uscita da depositi di legname locali;
  - arrivo presso il punto di esportazione?



- 2.3.2. A quali organizzazioni/organismi spetta la competenza per l'inserimento dei dati quantitativi nel sistema di controllo? Come sono collegati tali organizzazioni/organismi? Se sono competenti più organizzazioni/organismi, che cosa è stato fatto per garantire che le operazioni di controllo e la gestione dei dati siano condotte in maniera adeguata e secondo la medesima norma da parte di ciascuna organizzazione?
- 2.3.3. Il personale di tali organizzazioni/organismi ha ricevuto una formazione standard in materia di gestione dei dati? Tali organizzazioni/organismi dispongono di risorse adeguate in termini di personale e attrezzature?
- 2.3.4. Come si controlla la qualità dei dati?
- 2.4. Controllo incrociato  
Tutti i dati sono registrati in maniera tale da poter essere sottoposti a controllo incrociato a tempo debito rispetto a quelli raccolti nelle fasi precedenti e successive della catena di approvvigionamento.
- 2.4.1. Sono effettuati controlli incrociati attendibili per l'intera catena di approvvigionamento?
- 2.4.2. Tutti i dati quantitativi sono registrati in maniera tale da consentire il controllo incrociato a tempo debito dei quantitativi rispetto ai dati raccolti nelle fasi precedenti e successive della catena di approvvigionamento?
- 2.4.3. Sono stati sviluppati metodi per verificare la coerenza fra le entrate di legname grezzo e le uscite di prodotti trasformati presso segherie e altri stabilimenti di trasformazione?
- 2.4.4. È possibile effettuare un controllo incrociato attendibile dei singoli elementi o lotti di legname e suoi derivati nell'intera catena di approvvigionamento?
- 2.4.5. Quali sistemi e tecnologie informatiche sono applicati per l'archiviazione e il controllo incrociato dei dati, nonché per la preparazione di relazioni? Esistono sistemi solidi per la protezione dei dati?
- 2.4.6. Quale organizzazione/organismo è competente per il controllo incrociato dei dati? Dispone di risorse umane e di altro tipo adeguate per la gestione dei dati?
- 2.4.7. Quali informazioni sono pubblicate sui controlli della catena di approvvigionamento? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?
- 2.4.8. Il sistema di controllo consente il controllo incrociato dei dati quantitativi in conformità con le norme nazionali o internazionali, se applicabile?
- 2.5. Mescolamento di legname legale verificato con altro legname autorizzato:  
se è ammesso il mescolamento di legname proveniente da fonti legali verificate con legname proveniente da altre fonti,
- 2.5.1. sono previsti controlli sufficienti per escludere il materiale proveniente da fonti ignote o raccolto nell'inosservanza degli indicatori di legalità?
- 2.5.2. Il sistema di controllo consente il mescolamento di legname verificato con altro legname approvato (ad esempio, legname importato o proveniente da una zona o un appezzamento forestali per i quali sono stati concessi diritti legali di raccolta ma non ancora sottoposti all'intero procedimento di verifica)?
- 2.5.3. Quali misure di controllo sono applicate in questi casi? Ad esempio, i controlli assicurano che i fattori in uscita dichiarati e verificati non superino quelli in entrata verificati in ciascuna fase?
- 2.6. Legname e suoi derivati importati  
Esistono leggi, procedure e controlli adeguati per assicurare che il legname e i suoi derivati di importazione siano stati importati legalmente.
- 2.6.1. Come è dimostrata la legalità delle importazioni di legname e suoi derivati?




- 2.6.2. Quali elementi consentono di dimostrare che i prodotti importati provengono da alberi abbattuti legalmente in un paese terzo?
- 2.6.3. L'SVL individua il legname e i suoi derivati di importazione lungo tutta la catena di approvvigionamento?
- 2.6.4. Qualora si utilizzi legname importato, dalla licenza FLEGT è possibile desumere il paese di origine e quello dal quale provengono le componenti di prodotti composti?
- 2.6.5. Esiste qualche meccanismo per verificare che gli importatori abbiano svolto la necessaria analisi di dovuta diligenza, nonché documentato l'origine legale nel paese di raccolta, effettuato un'analisi del rischio di attività illegali e, se necessario, individuato le misure di attenuazione corrispondenti?
- 2.6.6. L'approccio alla dovuta diligenza e all'analisi del rischio dell'SVL che mira a valutare la legalità del legname importato funziona ed è efficiente?
- 2.6.7. Come sono coordinate le organizzazioni incaricate di garantire che soltanto il legname legale venga importato in Honduras? Dispongono di risorse sufficienti?

### SEZIONE 3

#### VERIFICA

La verifica fornisce controlli sufficienti per garantire la legalità del legname. Deve essere abbastanza solida ed efficace per garantire che venga individuata qualsiasi non conformità ai requisiti, nella foresta o all'interno della catena di approvvigionamento, e che siano intraprese azioni correttive in maniera tempestiva.


- 3.1. Organizzazione
- La verifica è svolta da un governo, un'organizzazione di terzi o una combinazione degli stessi che dispone di risorse adeguate, sistemi di gestione, personale qualificato ed esperto, nonché meccanismi solidi ed efficaci per controllare i conflitti di interessi.
- 3.1.1. Il governo ha incaricato una o più organizzazioni dello svolgimento dei compiti di verifica? Il quadro di riferimento (comprese le competenze associate) è chiaro e accessibile al pubblico?
- 3.1.2. L'organizzazione incaricata della verifica dispone di risorse adeguate per svolgere la verifica della legalità del legname e dei sistemi di controllo della catena di approvvigionamento del legname?
- 3.1.3. L'ICF dispone di risorse adeguate a tutti i livelli per effettuare la verifica della legalità del legname?
- 3.1.4. Altre istituzioni statali coinvolte nell'SVL dispongono di risorse adeguate a tutti i livelli per effettuare compiti specifici della verifica della legalità del legname?
- 3.1.5. L'organizzazione incaricata della verifica dispone di un sistema di gestione che soddisfa i requisiti seguenti:
- sono state ottenute autorizzazioni per svolgere le necessarie ispezioni in loco destinate a garantire un sistema altamente efficiente e affidabile;
  - sono disponibili risorse adeguate per svolgere le necessarie ispezioni in loco destinate a garantire un sistema altamente efficiente e affidabile;
  - tutto il personale dispone della formazione e delle competenze necessarie per garantire una verifica efficiente;
  - esistono meccanismi per controllare i conflitti di interesse;
  - è garantito un sistema trasparente ai sensi dell'AVP-FLEGT;
  - il sistema di gestione dei reclami è accessibile al pubblico;
  - è stata sviluppata e applicata una metodologia di verifica; e
  - il quadro di riferimento delle organizzazioni incaricate della verifica è chiaro e accessibile al pubblico?



- 3.2. Verifica della legalità
- Il metodo di verifica è documentato e assicura che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari e relativo a ogni aspetto contemplato nelle griglie di valutazione della legalità.
- 3.2.1. Esiste una definizione chiara di ciò che va verificato?
- 3.2.2. La metodologia di verifica si estende a tutti gli elementi delle griglie di valutazione della legalità e comprende prove di conformità di tutti gli indicatori specificati?
- La verifica prevede:
- controlli di documenti e registri di esercizio e registri di operazioni sul campo (anche senza preavviso),
  - la raccolta di informazioni ad opera di parti interessate esterne,
  - la registrazione delle attività di verifica che consente a revisori interni e al controllore indipendente di eseguire controlli?
- 3.2.3. Le competenze e i ruoli istituzionali sono chiaramente definiti e applicati?
- 3.2.4. I risultati delle verifiche per le griglie di valutazione della legalità sono resi accessibili al pubblico? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?
- 3.3. Certificato di conformità legale
- Sul mercato interno, gli operatori che soddisfano tutti i requisiti dell'SVL ottengono un certificato di conformità legale.
- 3.3.1. Organizzazione
- 3.3.1.1. A quale organismo è stata assegnata la competenza per l'emissione dei certificati di conformità legale?
- 3.3.1.2. Il ruolo dell'organismo incaricato del rilascio di certificati di conformità legale e del suo personale per quanto riguarda il rilascio dei certificati di conformità legale è chiaramente definito e reso pubblico?
- 3.3.1.3. Sono definiti i requisiti di competenza e sono stabiliti controlli interni per il personale dell'organismo incaricato del rilascio di certificati di conformità legale?
- 3.3.1.4. L'organismo incaricato del rilascio di certificati di conformità legale dispone di risorse adeguate per svolgere il proprio compito?
- 3.3.2. Rilascio di certificati di conformità legale
- 3.3.2.1. L'organismo incaricato del rilascio di certificati di conformità legale dispone di procedure di rilascio? Tali procedure sono state rese pubbliche, compresi eventuali diritti dovuti?
- 3.3.2.2. Come viene dimostrato che queste procedure sono adeguatamente applicate nella pratica?
- 3.3.2.3. Sono disponibili registrazioni adeguate dei certificati di conformità legale emessi e rifiutati? Tali registrazioni dimostrano chiaramente le prove sulla base delle quali sono rilasciati i certificati di conformità legale?
- 3.3.2.4. I requisiti per il rilascio dei certificati di conformità legale sono chiaramente specificati e a disposizione degli operatori?
- 3.3.2.5. Quali informazioni sui certificati di conformità legale rilasciati sono rese pubbliche e con quale frequenza?



- 3.4. Verifica dei sistemi di controllo della catena di approvvigionamento
- La portata degli aspetti da verificare è chiaramente definita e copre l'intera catena di approvvigionamento dalla raccolta degli alberi ai mercati nazionali e di esportazione. La metodologia di verifica documenta il processo e assicura che sia sistematico e trasparente; è basata su elementi probanti ed è attuata a intervalli regolari, coprendo tutto ciò che rientra nel suo ambito di applicazione, come ad esempio il raffronto regolare e tempestivo e il controllo incrociato dei dati in ogni fase della catena.
- 3.4.1. La metodologia di verifica copre interamente le verifiche sui controlli della catena di approvvigionamento?
- 3.4.2. La catena di approvvigionamento è chiaramente definita nella metodologia di verifica?
- 3.4.3. Quali prove sono disponibili a dimostrazione del fatto che i controlli della catena di approvvigionamento sono stati effettivamente verificati?
- 3.4.4. I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati? L'organizzazione incaricata dispone del personale e delle risorse necessarie per eseguire i controlli della catena di approvvigionamento?
- 3.4.5. I risultati della verifica dei controlli della catena di approvvigionamento sono resi pubblici? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?
- 3.4.6. L'approccio dell'SVL basato sul rischio contribuisce al controllo efficace del legname lungo tutta la catena di approvvigionamento?
- 3.4.7. Quale sistema informatico è utilizzato per archiviare, verificare e registrare i dati? È disponibile un sistema per proteggere i dati e accedervi?
- 3.5. Riconoscimento di sistemi di certificazione volontari
- Esistono procedure convalidate dal CCA per il riconoscimento di sistemi di certificazione volontari. Tali procedure di riconoscimento comprendono la verifica dell'SVL basata sull'analisi del rischio.
- 3.5.1. Le procedure per riconoscere i sistemi di certificazione volontaria sono aggiornate? Sono accessibili al pubblico?
- 3.5.2. Sono già stati riconosciuti sistemi volontari di certificazione? Le modalità di riconoscimento dei sistemi di verifica per le importazioni contribuiscono a garantire la legalità?
- 3.6. Casi di non conformità
- Esiste un meccanismo efficace e funzionante per richiedere e attuare misure correttive appropriate laddove vengano riscontrate non conformità.
- 3.6.1. Il sistema di verifica definisce il suddetto requisito?
- 3.6.2. È stato sviluppato un meccanismo per gestire casi di non conformità che hanno ripercussioni sul rilascio di licenze FLEGT e sui certificati di conformità legale, ed è applicato nella pratica?
- 3.6.3. Il sistema di verifica è in grado di individuare adeguatamente i casi di non conformità?
- 3.6.4. Sono disponibili registrazioni adeguate dei casi di non conformità individuati e delle misure correttive adottate? L'efficacia di queste misure correttive viene valutata?
- 3.6.5. Le informazioni raccolte da altre parti interessate sono prese in considerazione per individuare e valutare i casi di non conformità?
- 3.6.6. Quali informazioni sono rese pubbliche sui casi di non conformità individuati?




- 3.7. Meccanismi per la gestione dei reclami
- 3.7.1. Esiste un sistema di gestione dei reclami ed è messo a disposizione di tutte le parti interessate?
- 3.7.2. Gli organismi di verifica dispongono di meccanismi che consentono di ricevere i reclami delle parti interessate o del controllore indipendente e di rispondervi?
- 3.7.3. Gli organismi incaricati delle verifiche dispongono di meccanismi che consentono di ricevere segnalazioni di infrazioni/violazioni rilevate dai funzionari governativi e di rispondervi?
- 3.7.4. Risulta chiaro come i reclami sono ricevuti, registrati e trasmessi (se del caso) al successivo livello e come sono trattati?

## SEZIONE 4

**LICENZE FLEGT**

L'Honduras ha affidato l'intera competenza per il rilascio delle licenze FLEGT ad un'autorità competente a rilasciarle. Le licenze FLEGT sono rilasciate sulla base dei singoli carichi o degli operatori autorizzati.

- 4.1. Organizzazione
  - 4.1.1. A quale ente è stata attribuita la responsabilità per il rilascio delle licenze FLEGT?
  - 4.1.2. I ruoli dell'autorità di rilascio delle licenze FLEGT e del suo personale rispetto al rilascio di licenze FLEGT sono chiaramente definiti e di dominio pubblico?
  - 4.1.3. Sono stati stabiliti i requisiti in materia di capacità per il personale dell'autorità di rilascio delle licenze FLEGT e sono stati stabiliti controlli interni?
  - 4.1.4. L'autorità di rilascio delle licenze FLEGT dispone di risorse adeguate per svolgere i propri compiti?
  - 4.2. Rilascio di licenze FLEGT
  - 4.2.1. L'autorità di rilascio delle licenze FLEGT dispone di procedure documentate per il rilascio delle licenze? Tali procedure sono state rese pubbliche, ivi compresi eventuali diritti dovuti?
  - 4.2.2. Com'è dimostrato che tali procedure sono adeguatamente applicate nella pratica?
  - 4.2.3. Sono disponibili registrazioni adeguate delle licenze FLEGT rilasciate e respinte? Le registrazioni dimostrano chiaramente le prove sulla base delle quali sono rilasciate le licenze FLEGT?
  - 4.2.4. I requisiti per il rilascio delle licenze sono chiaramente specificati e messi a disposizione degli esportatori?
  - 4.2.5. Quali informazioni sulle licenze FLEGT rilasciate sono rese pubbliche e con quale frequenza?
  - 4.3. Licenze FLEGT basate sui carichi
  - 4.3.1. Il rilascio di licenze FLEGT riguarda un singolo carico?
  - 4.3.2. È possibile dimostrare la legalità di un carico per l'esportazione attraverso i sistemi di verifica e tracciabilità del governo?
  - 4.4. Domande sulle licenze FLEGT rilasciate
- Esiste un meccanismo adeguato per gestire eventuali domande sulle licenze FLEGT provenienti dalle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione, come stabilito nell'allegato III del presente accordo? Le domande principali comprendono:




- 4.4.1. le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione possono ottenere chiarimenti sulle licenze FLEGT rilasciate in Honduras?
- 4.4.2. Esistono procedure chiare per la comunicazione tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione e l'autorità di rilascio delle licenze FLEGT dell'Honduras?
- 4.4.3. Esistono canali attraverso i quali altre parti interessate nazionali o internazionali possono rivolgere domande sulle licenze FLEGT rilasciate?

## SEZIONE 5

**ISTRUZIONI IN MATERIA DI AUDIT INDIPENDENTE DEL SISTEMA**

L'audit indipendente dell'SVL è una funzione indipendente dagli enti di regolamentazione del settore forestale dell'Honduras. Esso è inteso a preservare la credibilità del sistema di rilascio delle licenze FLEGT preoccupandosi di verificare che tutti gli aspetti dell'SVL funzionino come previsto.

- 5.1. Accordi istituzionali
- Designazione di un'autorità: l'Honduras ha formalmente autorizzato un'organizzazione per svolgere l'audit indipendente dell'SVL che opera in maniera efficace e trasparente.
- Indipendenza rispetto ad altre funzioni dell'SVL: esiste una chiara distinzione tra le organizzazioni e i soggetti coinvolti nella gestione o regolamentazione delle risorse forestali e quelli che intervengono nell'audit indipendente.
- 5.1.1. Il governo dispone di requisiti documentati in materia di indipendenza per il controllore indipendente?
- 5.1.2. È previsto che le organizzazioni o i soggetti con un interesse commerciale o un ruolo istituzionale nel settore forestale honduregno non possano agire da controllore indipendente?
- Nomina del controllore indipendente: l'organizzazione che agisce da controllore indipendente è stata designata attraverso un meccanismo trasparente e vi sono norme chiare e accessibili al pubblico riguardo alle sue attività.
- 5.1.3. Il governo ha reso accessibile al pubblico il quadro di riferimento per l'organizzazione che agisce da controllore indipendente dell'SVL?
- 5.1.4. Il governo ha documentato le procedure di designazione dell'organizzazione che agisce da controllore indipendente dell'SVL e le ha rese accessibili al pubblico?
- Istituzione di un meccanismo di gestione dei reclami: esiste un meccanismo di gestione dei reclami e delle controversie derivanti dalle risultanze dell'audit indipendente. Tale meccanismo consente di gestire qualunque reclamo relativo al funzionamento del sistema di rilascio delle licenze FLEGT.
- 5.1.5. Esiste una procedura di gestione dei reclami documentata a disposizione di tutte le parti interessate?
- 5.1.6. Risulta chiaro come i reclami sono ricevuti, documentati e trasmessi (se del caso) al livello successivo e come sono trattati?
- 5.2. Organizzazione che agisce in veste di controllore indipendente dell'SVL
- Requisiti organizzativi e tecnici: l'organizzazione che agisce in veste di controllore indipendente dell'SVL è indipendente da altre parti dell'SVL e opera conformemente a una struttura di gestione documentata e a politiche e procedure in linea con le migliori prassi accettate a livello internazionale.
- 5.2.1. L'organizzazione che agisce in veste di controllore indipendente dell'SVL opera utilizzando un sistema di gestione documentato che soddisfa i requisiti delle norme ISO 17021 e 17065 o di norme analoghe?



Metodologia di monitoraggio: la metodologia dell'audit indipendente dell'SVL è basata su elementi probanti e il monitoraggio è svolto a intervalli minimi specificati.

5.2.2. La metodologia dell'audit indipendente dell'SVL specifica se tutte le conclusioni si basano su prove oggettive in merito al funzionamento dell'SVL?

5.2.3. La metodologia dell'audit indipendente dell'SVL specifica gli intervalli massimi per la verifica di ciascun elemento di tale sistema?

Ambito di applicazione dell'audit indipendente: l'organizzazione che agisce in veste di controllore indipendente dispone di un quadro di riferimento che specifica chiaramente gli aspetti da monitorare e che copre tutti i requisiti concordati per il rilascio delle licenze FLEGT.

5.2.4. La metodologia dell'audit indipendente dell'SVL copre tutti gli elementi di tale sistema e specifica i principali test di efficacia?

Obblighi di comunicazione: l'organizzazione che agisce in veste di controllore indipendente riferisce regolarmente al CCA sull'integrità dell'SVL, ivi compreso su eventuali casi di non conformità e sulla sua valutazione delle misure correttive adottate per farvi fronte?

5.2.5. Il quadro di riferimento dell'organizzazione che agisce in veste di controllore indipendente dell'SVL specifica gli obblighi di comunicazione e gli intervalli di comunicazione?



## ALLEGATO VIII

**MISURE COMPLEMENTARI E DI SOSTEGNO**

## INTRODUZIONE

Un'attuazione efficace del presente accordo in Honduras richiede l'istituzione di misure complementari e di sostegno a favore di istituzioni e attori competenti per il rispetto del presente accordo.

Le misure complementari e di sostegno sono il risultato di consultazioni con le istituzioni coinvolte nel processo, delle risultanze e delle raccomandazioni delle prove sul campo svolte durante il processo di negoziazione del presente accordo, nonché delle raccomandazioni di vari studi riguardanti il settore forestale in Honduras. Le azioni non individuate durante i negoziati saranno incluse nei piani di lavoro del segretariato tecnico dell'AVP e del segretariato interistituzionale per l'attuazione dell'AVP (SIIAVA) come misure complementari o di sostegno aggiuntive.

A seguito dell'entrata in vigore del presente accordo, l'Honduras inizierà il piano di lavoro per attuare tali misure, compreso un processo di formazione per le autorità attuali e nuove delle istituzioni coinvolte; tale processo contribuirà a garantire una transizione rapida ed efficace trasferendo le conoscenze e le competenze acquisite durante i negoziati per il presente accordo.

Ai fini della pianificazione, le misure complementari e di sostegno sono state raggruppate in cinque categorie:

- rafforzamento del coordinamento tra istituzioni pubbliche e con altri attori collegati al presente accordo;
- sviluppo di capacità;
- azione strategica;
- studi;
- strumenti giuridici.

Vi sono tre livelli di priorità per l'attuazione delle misure complementari e di sostegno:


- elevato = misure indispensabili per l'avvio dell'SVL honduregno;
- medio = misure utili per l'ottimizzazione del funzionamento dell'SVL o misure destinate a garantire che una buona percentuale di operatori sia in grado di soddisfare i requisiti giuridici e dell'SVL;
- basso = misure più generali a sostegno del settore (contesto istituzionale, settore privato, società civile, ecc.).

Un manuale di misure complementari e di sostegno descriverà l'obiettivo e l'ambito di applicazione delle misure elencate nel presente allegato, sotto la responsabilità del CCA, che esaminerà e aggiornerà il manuale, se necessario.

1. RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO TRA ISTITUZIONI PUBBLICHE E ALTRI ATTORI COLLEGATI AL PRESENTE ACCORDO

1.1. Conclusione e attuazione di accordi di cooperazione interistituzionale per il presente accordo

Al fine di stabilire accordi istituzionali sulla composizione del SIIAVA e del CCA e sull'attuazione del presente accordo, sarà concluso un protocollo d'intesa tra le istituzioni del settore pubblico, tra cui il ministero dell'Energia, delle risorse naturali, dell'ambiente e delle miniere (MiAmbiente), l'Istituto per la conservazione delle foreste (ICF), l'Istituto della proprietà (IP), l'Istituto agrario nazionale (INA), il Servizio di amministrazione delle entrate (SAR), la Sottodirezione delle entrate doganali (DARA), l'associazione dei comuni honduregni (AMHON), l'Istituto per la sicurezza sociale dell'Honduras (IHSS), il ministero del Lavoro e della sicurezza sociale (STSS), il ministero dell'Agricoltura e della zootecnia (SAG), la Direzione nazionale delle popolazioni indigene ed afro-honduregne (DINAFROH), l'Istituto per l'accesso alle informazioni pubbliche (IAIP), l'ufficio del pubblico ministero (MP), il ministero della Sicurezza (SSN, che rappresenta la polizia preventiva nazionale), il ministero della Difesa nazionale (SEDENA, che rappresenta le forze armate dell'Honduras), la procura generale della Repubblica (PGR), la Banca centrale dell'Honduras (BCH), la Scuola nazionale di scienze forestali (ESNACIFOR) e altre istituzioni accademiche che si occupano di questioni ambientali e forestali. Inoltre, saranno stabiliti accordi di cooperazione laddove ritenuti utili per il coordinamento tra le varie istituzioni coinvolte nel presente accordo.



- 1.2. Esecuzione degli adeguamenti organizzativi pertinenti in seno alle istituzioni pubbliche collegate al presente accordo e stanziamento nei loro bilanci del finanziamento necessario per l'attuazione dell'accordo

Ciascuna istituzione farà riferimento al testo e agli allegati del presente accordo, in particolare al presente allegato, considerandoli come una guida per gli adeguamenti di bilancio richiesti. Il ministero delle Finanze (SEFIN) adotterà le misure necessarie per garantire la copertura dei corrispondenti fabbisogni di bilancio del presente accordo richiesti da MiAmbiente, ICF, IP, INA, SAR, DARA, AMHON, IHSS, STSS, SAG, DINAFROH, IAIP, MP, SSN, SEDENA, PGR, BCH, ESNACIFOR e altre istituzioni accademiche che si occupano di questioni ambientali e forestali. Tali risorse saranno utilizzate per attuare le attività connesse al presente accordo e saranno incluse nei piani strategici istituzionali aggiornati e nei piani operativi annuali a partire dal periodo di sei mesi successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo.

- 1.3. Sviluppo e attuazione di strategie di coordinamento interistituzionale per garantire il rispetto degli indicatori specificati nelle griglie di valutazione della legalità e delle prescrizioni dell'SVL che rientrano nelle competenze di ciascuna istituzione

L'attuazione dell'SVL, in generale, e il funzionamento dell'unità di verifica della legalità dell'ICF, in particolare, richiedono uno stretto coordinamento tra l'ICF e le istituzioni collegate al presente accordo al fine di standardizzare il flusso di informazioni verso tale unità. Le azioni strategiche da attuare saranno coordinate attraverso il segretario interistituzionale per l'attuazione dell'AVP-FLEGT (SIIAVA).

- 1.4. Costituzione di meccanismi per lo scambio di informazioni tra le istituzioni coinvolte nell'SVL, dando priorità all'intercomunicazione dei sistemi IT

Gli scambi di informazioni aumenteranno il flusso di dati tra i sistemi delle istituzioni competenti dell'attuazione dell'SVL e del monitoraggio degli indicatori di legalità. Sarà creata una banca dati per rendere disponibili i dati all'unità di verifica della legalità, da istituire in seno all'ICF. Questa misura consentirà l'interazione dei dati tra il SIRMA, lo SNIF, il Geoportale (dell'ICF) e i sistemi di altre istituzioni, nonché con i sistemi esistenti di associazioni professionali.

Sarà sviluppato un sistema informatico con caratteristiche personalizzate in base alla capacità di attuazione delle singole istituzioni. A seconda dei risultati della diagnostica e dell'analisi di fattibilità del sistema di scambio, è possibile considerare soluzioni non computerizzate per talune componenti del sistema.

- 1.5. Attuazione del piano d'azione per la strategia nazionale per il controllo del disboscamento illegale e del trasporto del legname e dei suoi derivati (ENCTI)


Si tratta di una strategia trasversale per l'attuazione del presente accordo poiché include attività relative a diversi principi di cui alle griglie di valutazione della legalità, come descritto nella sezione 11 dell'allegato V. L'ICF ha compiuto una serie di tentativi per attuare l'ENCTI, tuttavia senza successo, principalmente a causa della mancanza di risorse finanziarie. Nel 2017 è stata pianificata e messa a bilancio l'attuazione di talune azioni di prevenzione e monitoraggio come primo passo verso un costante sviluppo di azioni e di risorse che le istituzioni competenti possono utilizzare per attuare l'ENCTI.

- 1.6. Creazione e attuazione di una metodologia per il monitoraggio e la valutazione dei progressi nell'attuazione del presente accordo

Al fine di monitorare e valutare i progressi nell'attuazione del presente accordo, ciascuna istituzione necessita di uno scenario di riferimento di base e di una metodologia consolidata che le consenta di monitorare sistematicamente i progressi compiuti nell'attuazione del presente accordo, strumenti che saranno utilizzati anche come guida per la relazione annuale sul presente accordo e il suo riesame semestrale ad opera delle parti.

- 1.7. Creazione e attuazione di una metodologia per misurare l'impatto del presente accordo

Al fine di misurare l'impatto del presente accordo, in particolare sui gruppi vulnerabili, sono necessari uno scenario di riferimento di base e una metodologia consolidata dato che i vari attori hanno la necessità di misurare sistematicamente l'impatto del presente accordo, come previsto all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'articolo 17.



- 1.8. Attuazione di un piano specifico di legalizzazione per le aree forestali nazionali e i territori delle popolazioni indigene

Un piano speciale sarà redatto e attuato allo scopo di dare esecuzione agli accordi esistenti tra ICF, IP e INA.

- 1.9. Rafforzamento della capacità di coordinamento con gli ufficiali giudiziari e con le autorità di contrasto sui casi relativi al settore forestale

Questa misura è destinata a sviluppare capacità, in particolare alla formazione a favore di giudici e magistrati su questioni specifiche relative all'attuazione delle leggi in materia ambientale e forestale, tenendo conto del loro ruolo nell'attuazione efficace del presente accordo.

- 1.10. Coordinamento della stesura della legislazione necessaria per l'attuazione delle procedure di reclamo dell'SVL

Questa misura definisce l'interazione, il funzionamento e la competenza di ciascun organismo di cui alla sezione 10 dell'allegato V che si occupa delle procedure di reclamo dell'SVL, esistenti o da sviluppare. Tali organismi comprendono tutte le istituzioni coinvolte nell'SVL, l'autorità incaricata dell'audit indipendente, il comitato congiunto di attuazione e la società civile.

- 1.11. Rafforzamento e predisposizione di condizioni ufficiali per la partecipazione pubblica volta a migliorare la governance forestale

L'ICF firmerà accordi sullo sviluppo di capacità e sul coordinamento interistituzionale con le PIAH e con le organizzazioni della società civile e per il monitoraggio indipendente del funzionamento dell'SVL per il legname e i suoi derivati. Ciò comporterà la supervisione delle attività forestali e industriali da parte delle popolazioni locali.

- 1.12. Creazione e attuazione di un sistema di gestione delle informazioni pubbliche

Sarà sviluppata una banca dati per la consultazione, contenente informazioni di interesse pubblico di cui all'allegato IX, nonché altre informazioni pertinenti che potrebbero essere generate.

## 2. SVILUPPO DI CAPACITÀ

- 2.1. Sviluppo e attuazione di un programma di rafforzamento delle capacità a favore delle istituzioni coinvolte nell'attuazione del presente accordo

L'ICF e le istituzioni coinvolte nell'attuazione del presente accordo svilupperanno e attueranno un programma di formazione adattato alle competenze di ciascuna istituzione allo scopo di migliorarne le conoscenze.

- 2.2. Sviluppo e attuazione di un piano di sviluppo delle capacità per gli operatori del settore forestale

Le prove sul campo svolte durante i negoziati per il presente accordo nell'ottobre del 2016 hanno messo in evidenza le debolezze e le lacune nella conformità legale di operatori forestali quali i proprietari di foreste, le imprese di trasformazione di prodotti forestali, i gruppi agroforestali, le micro, piccole e medie imprese. Lo studio previsto nella misura 4.4 servirà come base per la progettazione di corsi di formazione per gli operatori del settore forestale. Tale piano comprende la formazione tecnica a favore degli operatori, dando la priorità alle micro, piccole e medie imprese e tenendo conto delle loro esigenze specifiche.

## 3. AZIONI STRATEGICHE

- 3.1. Ottimizzazione e semplificazione delle procedure per le attività delle istituzioni governative concernenti il settore forestale

Ciò richiede un riesame dettagliato delle attuali procedure amministrative che disciplinano la catena di approvvigionamento forestale. La presente misura mira a rendere interessanti gli investimenti nel settore forestale e a semplificare la vita delle micro, piccole e medie imprese accelerando le formalità dell'AVP presso tutte le istituzioni.

- 3.2. Valutazione e aggiornamento delle procedure nelle istituzioni coinvolte nell'attuazione del presente accordo per la gestione di infrazioni e l'imposizione di sanzioni



La presente misura esaminerà le normative e le procedure per i reati e le sanzioni applicate presso ciascuna delle istituzioni coinvolte nell'attuazione del presente accordo. La presente misura sarà coordinata dal SIIAVA.

3.3. Istituzione e attuazione di una procedura di controllo e verifica basata sul rischio

Al fine di ridurre le pratiche illegali, attività che costituisce la principale sfida per l'attuazione dell'SVL, è necessario attuare un meccanismo completo di gestione dei rischi lungo tutta la catena di approvvigionamento, ai fini di una verifica tempestiva ed efficace, come stabilito nella sezione 6.1.5 dell'allegato V.

3.4. Aggiornamento, mantenimento e attuazione del sistema informatico nazionale di tracciabilità del legname (SIRMA)

Il SIRMA registra la documentazione relativa alle attività di raccolta, controllo, monitoraggio e verifica; ciò garantisce la tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento forestale.

La presente misura è collegata alla misura 3.5 che implica l'interazione tra lo SNIF e il SIRMA sulla gestione delle informazioni.

3.5. Creazione e attuazione di moduli nuovi nel contesto del sistema informativo forestale nazionale (SNIF)

La presente misura consentirà l'interazione tra il SIRMA e lo SNIF attraverso una connessione web con l'obiettivo di generare relazioni di controllo del volume per tutte le licenze di raccolta che devono essere autorizzate dal controllo documentale effettuato utilizzando lo SNIF. Inoltre, attualmente il SIRMA gestisce numerose informazioni su talune licenze di raccolta non presenti nello SNIF, il che significa che saranno necessari dei moduli per connettere i sistemi.

3.6. Redazione e attuazione di politiche per decentrare e demandare le procedure amministrative relative al settore forestale nell'ambito delle istituzioni governative

La presente misura mira a sviluppare e attuare una strategia per demandare e, quindi, accelerare le procedure in seno alle istituzioni interessate dagli indicatori di cui alle griglie di valutazione della legalità. Un ulteriore obiettivo consiste nel creare e attuare una strategia di decentramento che trasferirà progressivamente i poteri amministrativi dall'ICF ai comuni, unitamente alle risorse e alla capacità per farsi carico degli stessi.

3.7.. Creazione di misure di salvaguardia, nell'attuazione del presente accordo, a favore di gruppi vulnerabili

Si tratta di azioni mirate a proteggere i diritti dei gruppi vulnerabili. L'attuazione della metodologia di monitoraggio, valutazione e impatto sull'attuazione del presente accordo (misura complementare 1.7) permetterà l'individuazione delle misure di salvaguardia complementari rispetto a quelle specificate nell'allegato V, sezione 12.

3.8. Sviluppo e attuazione di una strategia graduale destinata a rafforzare la conformità legale da parte di microimprese, nonché piccole e medie imprese nel settore forestale

Al fine di definire tale strategia, è necessario sviluppare la misura complementare 4.6 (censimento degli operatori), sostenuta dalle misure complementari 2.2 (sviluppo di capacità), 3.1 (accelerazione delle procedure amministrative) e 3.12 (incentivi).

3.9. Progettazione e attuazione di un sistema nazionale di classificazione dell'utilizzazione del suolo

Il sistema nazionale di classificazione classificherà e monitorerà l'utilizzazione del suolo nel corso del tempo, ivi compreso nel caso di terreni boschivi, alberi sparsi al di fuori di foreste e altri tipi di copertura del suolo.

I criteri di classificazione includeranno non solo gli aspetti biofisici ma anche le dimensioni economiche e sociali dell'utilizzazione del suolo. Il sistema sarà progettato facendo riferimento a studi tecnico-scientifici esistenti o pianificati, come previsto dalla LFAPVS.

Il sistema di classificazione nazionale sarà diretto dall'ICF, il quale sarà competente per la sua progettazione, pianificazione e attuazione, supportato da MiAmbiente, SAG, dal Segretariato per i Diritti umani, la giustizia, la governance e il decentramento e dall'INA per gli aspetti di loro competenza. Il progetto del sistema comprenderà misure specifiche volte a garantire che la capacità necessaria di amministrare e mantenere il sistema rimanga inalterata nel tempo e che gli insiemi di dati prodotti siano accessibili e aggiornati.

3.10. Aggiornamento della tabella di categorizzazione ambientale di MiAmbiente per il certificato di licenza ambientale per le imprese forestali e i depositi di legname



La presente misura mira ad aggiornare le categorie relative all'impatto ambientale per le attività delle imprese forestali e dei depositi di legname attraverso il coordinamento interistituzionale tra l'ICF e il MiAmbiente; tali categorie saranno pubblicate e adottate ufficialmente in vista della loro attuazione. Verrà creato un modulo per l'emissione di certificati che esentano i progetti a basso impatto ambientale dalla necessità di disporre di un certificato di licenza ambientale, nonché un modulo nel sistema semplificato di rilascio delle licenze ambientali (SLAS) destinato a ridurre il tempo necessario per ottenere un'esenzione dal certificato di licenza ambientale per i progetti non coperti dalla tabella di classificazione ambientale.

- 3.11. Definizione di un sistema in seno al ministero del Lavoro e della sicurezza sociale destinato a registrare e gestire informazioni sull'occupazione nel settore forestale

Al fine di valutare la conformità legale con gli indicatori per i contratti di lavoro, il pagamento del salario minimo e le misure in materia di sanità e sicurezza (indicatori per il principio 4 nelle griglie di valutazione della legalità), l'attuale capacità dell'STSS dovrà essere potenziata con l'istituzione di un sistema informatico al fine di registrare gli operatori forestali nazionali e attuare il necessario seguito, tenendo conto della semplificazione delle formalità.

L'istituzione del sistema informatico per la registrazione e la gestione di tali informazioni può essere effettuata gradualmente, a seconda della capacità dei dipartimenti dell'STSS coinvolti e degli operatori forestali a livello nazionale, creando un'interconnessione con altre istituzioni (compreso l'INPS).

- 3.12. Progettazione e attuazione di una strategia basata sugli incentivi che si concentri sulle microimprese e sulle piccole e medie imprese nel settore forestale

La presente misura mira ad attuare gli articoli 35 e 149 della LFAPVS con riferimento agli incentivi, cercando modalità per utilizzare le risorse disponibili e metterle a disposizione dei beneficiari impegnati in attività forestali, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese nel settore forestale. Tali incentivi riguarderanno altresì i proprietari di foreste.

- 3.13. Progettazione e attuazione di una strategia di comunicazione nazionale in relazione al presente accordo

La strategia di comunicazione nazionale servirà a diffondere la conoscenza dell'ambito di applicazione del presente accordo e a sensibilizzare gli operatori del settore forestale in merito alla conformità legale. La strategia sarà attuata gradualmente, a partire da aspetti sociali e legati all'occupazione.

- 3.14. Consenso in merito a politiche volte a migliorare e armonizzare il settore agricolo e quello forestale

Tramite l'attuazione della presente misura, saranno riesaminate le politiche pertinenti, tra gli altri, al settore agricolo, a quello forestale e a quello della pianificazione territoriale, con l'obiettivo di ridurre la conversione dei terreni forestali a favore dell'agricoltura e rafforzare i controlli sulla legalità delle conversioni. Tra gli altri organismi, l'ICF, MiAmbiente, il SAG e la *Secretaría de Desarrollo Económico* (SDE) svolgeranno un ruolo di primo piano nell'ambito di tale processo.

#### 4. STUDI

L'ICF o l'istituzione pertinente individuata nell'elenco di misure complementari che figura in fondo al presente allegato, in coordinamento con altre istituzioni e classificandole in ordine di priorità, effettueranno i seguenti studi.


- 4.1. Analisi delle capacità tecniche e operative istituzionali per l'attuazione del presente accordo

Il risultato di questa analisi sarà utilizzato per sviluppare le misure complementari 1.2 e 2.1, in quanto fornirà le informazioni necessarie come guida per lo sviluppo di capacità istituzionali.

- 4.2. Studio dell'impatto del presente accordo sulle condizioni di vita di gruppi vulnerabili, compresa la creazione di uno scenario di riferimento di base

Il termine «gruppi vulnerabili» comprende, tra gli altri, lePIAH, le organizzazioni agroforestali e piccole falegnamerie. L'esito di tale studio sarà utilizzato per sviluppare la misura complementare 3.7.

- 4.3. Riesame della procedura doganale relativa al livello di verifica della legalità (importazioni ed esportazioni) al fine di armonizzarla con le procedure di cui al presente accordo



Tale studio riesaminerà la procedura doganale relativa al livello di verifica della legalità per le importazioni e le esportazioni di legname, affinché la procedura possa essere aggiornata, se necessario.

- 4.4. Svolgimento di uno studio di riferimento sul livello di conformità degli operatori del settore forestale, compresi gli aspetti ambientali, sociali ed economici coperti dai principi, dai criteri e dagli indicatori del presente accordo

Il presente studio faciliterà l'attuazione di meccanismi di controllo e verifica, nonché la progettazione di programmi di sviluppo delle capacità degli operatori.

- 4.5. Studio delle prestazioni nelle imprese di trasformazione primaria e secondaria dei prodotti forestali come base per stabilire controlli nei sistemi di tracciabilità

Tali studi forniranno all'ICF dati relativi alle prestazioni a livello di trasformazione primaria del legno e saranno utilizzati per attuare controlli sulle imprese forestali.

- 4.6. Aggiornamento del censimento delle imprese di trasformazione primaria e secondaria dei prodotti forestali e dei depositi di legname al fine di attuare meccanismi di controllo e verifica

Ai fini di questa misura complementare e in conformità con le descrizioni della LFAPVS, piccole falegnamerie, falegnamerie e laboratori simili rientrano tra le imprese di trasformazione secondaria dei prodotti forestali.

## 5. STRUMENTI GIURIDICI

L'ICF o l'istituzione pertinente individuata nell'elenco delle misure complementari, in coordinamento con altre istituzioni coinvolte nell'attuazione del presente accordo, provvederanno a quanto specificato nei punti seguenti.

- 5.1. Creazione e istituzionalizzazione del SIIAVA, attraverso uno strumento giuridico

- 5.2. Creazione e attuazione di uno strumento giuridico per la dovuta diligenza nel mercato nazionale del legname e dei suoi derivati

- 5.3. Creazione e attuazione di uno strumento giuridico per la dovuta diligenza nelle importazioni di legname e suoi derivati

- 5.4. Valutazione, aggiornamento e attuazione delle norme sui meccanismi di controllo per il legname e i suoi derivati in transito, nonché per il legname e i suoi derivati importati nel paese

- 5.5. Creazione e attuazione di un regolamento per definire le procedure per il rilascio di certificati di legalità e licenze FLEGT e H-Legal

- 5.6. Creazione e attuazione di norme per la raccolta di alberi sparsi al di fuori delle foreste

Tali norme stabiliranno meccanismi tecnici e giuridici attraverso i quali a un proprietario di alberi sparsi è consentito o meno raccogliergli. Si prevede che i volumi di legname ottenuti dalla raccolta di questi alberi saranno assegnati in via prioritaria alle piccole imprese forestali (falegnamerie). Tuttavia, le norme copriranno tutti i tipi di operatori che possono utilizzare questo tipo di legname, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa.


- 5.7. Creazione e attuazione delle norme per la raccolta di alberi ai sensi di licenze non commerciali

Tali norme stabiliranno meccanismi tecnici e giuridici attraverso i quali la parte interessata (che può essere o meno il proprietario terriero) può raccogliere alberi sparsi per uso proprio. I prodotti ottenuti attraverso queste licenze non commerciali non entreranno nella catena di approvvigionamento. Tuttavia, saranno registrati e monitorati dall'ICF.

- 5.8. Sviluppo e attuazione di un regolamento e di altre disposizioni per l'attuazione del libero, previo e informato consenso

Quando la legge in materia di libero, previo e informato consenso sarà giuridicamente vincolante nel paese, sarà necessario creare i meccanismi per attuarla.

A tal fine lo Stato dell'Honduras si impegna, per quanto possibile, a tutti i livelli e presso tutti gli organismi, nonché nell'ambito delle proprie competenze, a sostenere il processo di creazione e sviluppo del regolamento pertinente, garantendo la partecipazione delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras.



Sarà inoltre sviluppato un protocollo di attuazione del libero, previo e informato consenso in conformità con norme internazionali, da applicare nel settore forestale fino a quando tale legge non sarà stata adottata.

- 5.9. Creazione e attuazione di un regolamento per definire le procedure per la classificazione di infrazioni e non conformità da parte di funzionari pubblici
- 5.10. Redazione e attuazione di linee guida sul trattamento di infrazioni e sull'imposizione di sanzioni agli operatori del settore forestale
- 5.11. Creazione e attuazione del quadro normativo per le attività dei contraenti
- 5.12. Riesame, aggiornamento e attuazione delle linee guida e delle norme per una migliore gestione delle foreste  
Nell'aggiornare tali linee guida e norme, sarà rivolta maggiore attenzione alle foreste di latifoglie, dal momento che per i pini esistono già norme che ne disciplinano lo sfruttamento.
- 5.13. Aggiornamento e attuazione di norme per le piantagioni forestali certificate
- 5.14. Creazione e attuazione di istruzioni per verificare la conformità dei piani operativi annuali approvati con il programma di protezione
- 5.15. Creazione e attuazione di uno strumento che definisca il ruolo delle unità ambientali comunali nell'emissione di certificati di licenza ambientale in coordinamento con MiAmbiente e AMHON
- 5.16. Valutazione, aggiornamento e attuazione di norme per piani speciali per sistemi agroforestali (PESA), tenendo conto delle superfici superiori a 100 ettari
- 5.17. Sviluppo e attuazione di un meccanismo affinché l'ICF riconosca sistemi di certificazione forestale privata


6. Meccanismi di finanziamento per le misure complementari e di sostegno

Le parti hanno stabilito che, al fine di attuare la maggior parte delle misure di cui al presente allegato e altre azioni necessarie all'attuazione del presente accordo, sono necessarie risorse tecniche e finanziarie supplementari. Tali risorse garantiranno che le istituzioni chiaramente individuate nel contesto della verifica della legalità possano attuare azioni avendo la garanzia di disporre di risorse adeguate, sistemi di gestione e personale qualificato, nonché di meccanismi solidi ed efficienti per l'efficace attuazione del presente accordo, e possano altresì consentire di affrontare le cause di fondo e i fattori trainanti del disboscamento illegale. La messa a disposizione di risorse supplementari sarà soggetta alle normali procedure per la programmazione dell'assistenza all'Honduras e alle procedure di bilancio dell'Honduras stesso.

Ciò significa che talune delle misure complementari e di sostegno di cui al presente allegato possono essere finanziate attraverso:


- fondi propri del governo dell'Honduras:
  - bilancio generale dello Stato;
- contributi della Commissione europea e/o degli Stati membri dell'Unione:
  - progetti;
  - sostegno al bilancio, ove opportuno;
- altre fonti di finanziamento.

Qualora si rendano necessarie risorse finanziarie aggiuntive, le parti hanno deciso che si impegneranno a cercare ulteriori fonti di finanziamento aggiuntivo. Nel presente contesto le parti provvederanno affinché le attività legate all'attuazione del presente accordo siano coordinate con iniziative di sviluppo esistenti e future, in particolare con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alla deforestazione e al degrado forestale (REDD+).




## MISURE COMPLEMENTARI E DI SOSTEGNO PER SETTORE STRATEGICO


N.	Priorità	Categoria	Azione/Attività	Istituzione competente
1.1.	Elevata	Rafforzamento del coordinamento	Conclusione e attuazione di accordi di cooperazione interistituzionale nel quadro del presente accordo.	ICF, SIIAVA
1.2.	Elevata	Rafforzamento del coordinamento	Esecuzione degli adeguamenti organizzativi pertinenti in seno alle istituzioni pubbliche collegate al presente accordo e stanziamento nei loro bilanci del finanziamento necessario per l'attuazione dell'accordo.	SEFIN, SIIAVA
1.3.	Elevata	Rafforzamento del coordinamento	Sviluppo e attuazione di strategie di coordinamento interistituzionale per garantire il rispetto degli indicatori specificati nelle griglie di valutazione della legalità e delle prescrizioni dell'SVL che rientrano nelle competenze di ciascuna istituzione.	SIIAVA
1.4.	Elevata	Rafforzamento del coordinamento	Costituzione di meccanismi per lo scambio di informazioni tra le istituzioni coinvolte nell'SVL, dando priorità all'intercomunicazione dei sistemi IT.	SIIAVA
1.5.	Elevata	Rafforzamento del coordinamento	Attuazione del piano d'azione per la strategia nazionale per il controllo del disboscamento illegale e del trasporto del legname e dei suoi derivati (ENCTI).	ICF, FFAA, FEMA, PGR, PNP, FTIA, FUSINA
1.6.	Elevata	Rafforzamento del coordinamento	Creazione e attuazione di una metodologia per il monitoraggio e la valutazione dei progressi nell'attuazione del presente accordo.	ICF, SIIAVA
1.7.	Elevata	Rafforzamento del coordinamento	Creazione e attuazione di una metodologia per misurare l'impatto del presente accordo.	ICF, SIIAVA
1.8.	Elevata	Rafforzamento del coordinamento	Attuazione di un piano specifico di legalizzazione per le aree forestali nazionali e i territori delle popolazioni indigene.	ICF, INA, IP, AMHON
1.9.	Elevata	Rafforzamento del coordinamento	Rafforzamento della capacità di coordinamento con gli ufficiali giudiziari e con le autorità di contrasto sui casi relativi al settore forestale.	ICF, FEMA, PGR, Corte suprema
1.10.	Elevata	Rafforzamento del coordinamento	Coordinamento della stesura della legislazione necessaria per l'attuazione delle procedure di reclamo dell'SVL.	ICF, SIIAVA
1.11.	Elevata	Rafforzamento del coordinamento	Rafforzamento e predisposizione di condizioni ufficiali per la partecipazione pubblica volta a migliorare la governance forestale.	ICF
1.12.	Media	Rafforzamento del coordinamento	Creazione e attuazione di un sistema di gestione delle informazioni pubbliche.	SIIAVA
2.1.	Elevata	Sviluppo di capacità	Sviluppo e attuazione di un programma di rafforzamento delle capacità a favore delle istituzioni coinvolte.	ICF, SIIAVA, ESNACIFOR e altre istituzioni accademiche.
2.2.	Media	Sviluppo di capacità	Sviluppo e attuazione di un piano di sviluppo delle capacità per gli operatori del settore forestale.	ICF




N.	Priorità	Categoria	Azione/Attività	Istituzione competente
3.1.	Elevata	Azione strategica	Ottimizzazione e semplificazione delle procedure per le attività delle istituzioni governative concernenti il settore forestale.	ICF, SAR, SAG, IHSS, STSS
3.2.	Elevata	Azione strategica	Valutazione e aggiornamento delle procedure nelle istituzioni coinvolte nell'attuazione del presente accordo per la gestione di infrazioni e l'imposizione di sanzioni.	SIIAVA
3.3.	Elevata	Azione strategica	Istituzione e attuazione di una procedura di controllo e verifica basata sul rischio.	ICF, MiAmbiente, PNP, MP
3.4.	Elevata	Azione strategica	Aggiornamento, mantenimento e attuazione del sistema informatico nazionale di tracciabilità del legname (SIRMA).	ICF
3.5.	Elevata	Azione strategica	Creazione e attuazione di moduli nuovi nel contesto del sistema informativo forestale nazionale (SNIF).	ICF
3.6.	Media	Azione strategica	Redazione e attuazione di politiche per decentrare e demandare le procedure amministrative relative al settore forestale nell'ambito delle istituzioni governative.	ICF, SAR, SAG, IHSS, STSS
3.7.	Media	Azione strategica	Creazione di misure di salvaguardia, nell'attuazione del presente accordo, a favore di gruppi vulnerabili.	SIIAVA
3.8.	Media	Azione strategica	Sviluppo e attuazione di una strategia graduale destinata a rafforzare la conformità legale da parte di microimprese, nonché piccole e medie imprese nel settore forestale.	SIIAVA
3.9.	Media	Azione strategica	Progettazione e attuazione di un sistema nazionale di classificazione dell'utilizzazione del suolo.	IP, ICF, INA
3.10.	Media	Azione strategica	Aggiornamento della tabella di categorizzazione ambientale di MiAmbiente per il certificato di licenza ambientale per le imprese forestali e i depositi di legname.	ICF, MiAmbiente
3.11.	Media	Azione strategica	Definizione di un sistema in seno al ministero del Lavoro e della sicurezza sociale destinato a registrare e gestire informazioni sull'occupazione nel settore forestale.	STSS
3.12.	Bassa	Azione strategica	Progettazione e attuazione di una strategia basata sugli incentivi che si concentrano sulle microimprese e sulle piccole e medie imprese nel settore forestale.	ICF, SAR, SAG, IHSS, STSS
3.13.	Bassa	Azione strategica	Progettazione e attuazione di una strategia di comunicazione nazionale in relazione al presente accordo.	ICF, SIIAVA
3.14.	Bassa	Azione strategica	Consenso in merito a politiche volte a migliorare e armonizzare il settore agricolo e quello forestale.	SDE, ICF, SAG, MiAmbiente, IHCAFÉ
4.1.	Elevata	Studi	Analisi delle capacità tecniche e operative istituzionali per l'attuazione del presente accordo.	SIIAVA



N.	Priorità	Categoria	Azione/Attività	Istituzione competente
4.2.	Elevata	Studi	Studio dell'impatto del presente accordo sulle condizioni di vita di gruppi vulnerabili, compresa la creazione di uno scenario di riferimento di base.	Segretariato per l'inclusione sociale (SEDIS) - DINAFROH, ICF
4.3.	Elevata	Studi	Riesame della procedura doganale relativa al livello di verifica della legalità (importazioni ed esportazioni) al fine di armonizzarla con le procedure del presente accordo.	DARA, SAR, ICF
4.4.	Elevata	Studi	Svolgimento di uno studio di riferimento sul livello di conformità degli operatori del settore forestale, compresi gli aspetti ambientali, sociali ed economici coperti dai principi, dai criteri e dagli indicatori del presente accordo.	ICF, SIIAVA
4.5.	Media	Studi	Studio delle prestazioni nelle imprese di trasformazione primaria e secondaria dei prodotti forestali come base per stabilire controlli nei sistemi di tracciabilità.	ICF, AMADHO, ESNACIFOR e altre istituzioni accademiche.
4.6.	Media	Studi	Aggiornamento del censimento delle imprese di trasformazione primaria e secondaria dei prodotti forestali e dei depositi di legname al fine di attuare meccanismi di controllo e verifica.	ICF
5.1.	Elevata	Strumenti legali	Creazione e istituzionalizzazione del SIIAVA.	SDE, ICF, IP, INA, DINAFROH, MiAmbiente, SAG, SAR, DARA, IAIP, polizia, forze armate, PGR, IHSS, STSS, ESNACIFOR e altre istituzioni accademiche.
5.2.	Elevata	Strumenti legali	Creazione e attuazione di uno strumento giuridico per la dovuta diligenza nel mercato nazionale del legname e dei suoi derivati	ICF, PGR, MP
5.3.	Elevata	Strumenti legali	Creazione e attuazione di uno strumento giuridico per la dovuta diligenza nelle importazioni di legname e suoi derivati.	ICF, DARA, BCH
5.4.	Elevata	Strumenti legali	Valutazione, aggiornamento e attuazione delle norme sui meccanismi di controllo per il legname e i suoi derivati in transito, nonché per il legname e i suoi derivati importati nel paese.	DARA, ICF, SAR
5.5.	Elevata	Strumenti legali	Creazione e attuazione di un regolamento per definire le procedure per il rilascio di certificati di legalità e licenze FLEGT e H-Legal.	ICF
5.6.	Elevata	Strumenti legali	Creazione e attuazione di norme per la raccolta di alberi sparsi al di fuori delle foreste.	ICF
5.7.	Elevata	Strumenti legali	Creazione e attuazione delle norme per la raccolta di alberi ai sensi di licenze non commerciali.	ICF



N.	Priorità	Categoria	Azione/Attività	Istituzione competente
5.8.	Elevata	Strumenti legali	Sviluppo e attuazione di un regolamento e di altre disposizioni per l'attuazione del libero, previo e informato consenso.	STSS, DINAFROH, CONPAH, associazioni indigene e altre organizzazioni interessate
5.9.	Media	Strumenti legali	Creazione e attuazione di un regolamento per definire le procedure per la classificazione di infrazioni e non conformità da parte di funzionari pubblici.	SIAYA
5.10.	Media	Strumenti legali	Redazione e attuazione di linee guida sul trattamento di infrazioni e sull'imposizione di sanzioni agli operatori del settore forestale.	ICF, SIAYA
5.11.	Media	Strumenti legali	Creazione e attuazione del quadro normativo per le attività dei contraenti.	ICF
5.12.	Media	Strumenti legali	Risame, aggiornamento e attuazione delle linee guida e delle norme per una migliore gestione delle foreste.	ICF
5.13.	Media	Strumenti legali	Aggiornamento e attuazione di norme per le piantagioni forestali certificate.	ICF
5.14.	Bassa	Strumenti legali	Creazione e attuazione di istruzioni per verificare la conformità dei piani operativi annuali approvati con il programma di protezione.	ICF
5.15.	Bassa	Strumenti legali	Creazione e attuazione di uno strumento che definisca il ruolo delle unità ambientali comunali nell'emissione di certificati di licenza ambientale in coordinamento con MiAmbiente e AMHON.	MiAmbiente, AMHON
5.16.	Bassa	Strumenti legali	Valutazione, aggiornamento e attuazione di norme per piani speciali per sistemi agroforestali (PESA), tenendo conto delle superfici superiori a 100 ettari.	ICF
5.17.	Bassa	Strumenti legali	Sviluppo e attuazione di un meccanismo affinché l'ICF riconosca sistemi di certificazione forestale privata.	ICF



## ALLEGATO IX

## TRASPARENZA E ACCESSO A INFORMAZIONI PUBBLICHE

## 1. INTRODUZIONE

Al fine di attuare il presente accordo, tra l'altro, devono essere rese disponibili le informazioni sull'AVP-FLEGT, nonché sugli obiettivi, sull'attuazione, sul monitoraggio e sul controllo dello stesso. Tali informazioni devono essere pubblicate dal comitato congiunto di attuazione (CCA) e da ciascuna delle parti al fine di garantire che tutte le parti interessate comprendano il sistema di licenze FLEGT e che sia fornita una buona governance in materia di gestione forestale.

Al fine di conseguire tale obiettivo il presente allegato definisce: i) le informazioni relative al settore forestale che devono essere messe a disposizione del pubblico; ii) gli organismi incaricati di rendere disponibili tali informazioni; e iii) i meccanismi tramite i quali accedervi.

Le misure di attuazione per rendere disponibili le informazioni assicurano che: 1) le azioni del CCA e di altre istituzioni e altri organismi coinvolti nell'attuazione del presente accordo siano trasparenti, comprensibili e appropriate per tutte le parti interessate coinvolte nella catena di approvvigionamento dei prodotti forestali e per il pubblico in generale; 2) esista un meccanismo che consente alle parti interessate di accedere liberamente a informazioni chiave sul settore forestale; 3) il funzionamento del sistema di verifica della legalità (SVL) honduregno per il legname e i suoi derivati sia rafforzato attraverso la disponibilità di informazioni per il monitoraggio indipendente e 4) gli obiettivi generali del presente accordo siano conseguiti.

Le disposizioni del presente accordo rispettano la legislazione honduregna sull'accesso alle informazioni pubbliche garantendo che tali informazioni siano disponibili, diffuse su base regolare e fornite immediatamente su richiesta. Inoltre, il presente allegato è sostenuto dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi di cui all'allegato II e da quelli di cui all'allegato V.

Il meccanismo di trasparenza offre alle parti interessate accesso alle informazioni pertinenti quando monitorano l'attuazione dell'accordo e delle informazioni chiave sul settore forestale al fine di rafforzare la governance di questo settore in Honduras.

## 2. OBIETTIVI

- Rafforzare la credibilità e la governance del sistema di gestione forestale nazionale e del sistema di licenze FLEGT;
- aumentare la consapevolezza in merito alle informazioni che l'Honduras rende pubbliche;
- assicurare che le informazioni sul settore forestale siano divulgate e
- consentire alle parti interessate di monitorare l'attuazione del presente accordo.

## 3. CONTESTO


Le disposizioni di cui al presente allegato sono conformi alla legge sulla trasparenza e sull'accesso a informazioni pubbliche (LTAIP). Detta legge mira a sviluppare e attuare la politica nazionale in materia di trasparenza e a garantire a ogni persona il diritto di accedere alle informazioni pubbliche al fine di rafforzare lo Stato di diritto e consolidare la democrazia attraverso la partecipazione dei cittadini.

L'articolo 6 della LTAIP fa riferimento alla promozione di una cultura della trasparenza e dell'accesso da parte del pubblico alle informazioni, affermando che «le istituzioni contemplate dalla presente legge erogano ai dipendenti pubblici una formazione periodica e aggiornata sul fornire accesso alle informazioni in una cultura di trasparenza, in relazione tanto alle informazioni quanto alla governance pubblica...».

Al fine di rispettare la LTAIP, tutte le istituzioni pubbliche in Honduras dispongono di un «Portale per la trasparenza» che fornisce al pubblico informazioni sull'istituzione, sulle sue funzioni, sui suoi poteri, sulle sue attività e sulla gestione delle risorse. Inoltre, ogni istituzione dispone di un funzionario per le informazioni pubbliche che è competente per fornire risposta alle richieste di informazioni provenienti dai cittadini e fornire informazioni agli stessi su richiesta, purché dette informazioni non siano state contrassegnate come riservate. Le informazioni richieste possono essere fornite di persona oppure inviate tramite posta oppure posta elettronica.

L'articolo 17 della LTAIP stabilisce che «le informazioni pubbliche sono considerate riservate se il danno che tali informazioni potrebbero causare è più rilevante rispetto all'interesse pubblico di esserne a conoscenza oppure se la divulgazione di tali informazioni metterebbe a rischio o influenzerebbe negativamente:

- 1) la sicurezza nazionale;



- 2) la vita, la sicurezza e la salute di qualsiasi individuo, aiuti umanitari, gli interessi legalmente protetti di minori o altre persone, oppure la garanzia dell'*habeas data*;
- 3) lo svolgimento di indagini riservate in relazione alla prevenzione, all'indagine e al perseguimento di reati o all'esercizio della giustizia;
- 4) gli interessi tutelati dalla Costituzione e dalle leggi nazionali;
- 5) la conduzione di negoziati e relazioni internazionali e
- 6) la stabilità economica, finanziaria o monetaria dell'Honduras o della sua governance».

Al fine di rafforzare la governance nel settore forestale, l'Istituto nazionale per la conservazione e lo sviluppo di foreste, aree protette e flora e fauna selvatiche (ICF) dispone di una strategia di comunicazione destinata a orientare le comunicazioni relative al presente accordo in Honduras.


Tale strategia di comunicazione ha assunto la forma di linee guida volte a migliorare le comunicazioni e rendere così più visibile al pubblico nazionale e internazionale gli sforzi dell'Honduras nella gestione forestale. Include suggerimenti per aumentare le sinergie per il lavoro tra diverse parti interessate (il settore privato, la società civile e le popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras) affinché, attraverso comunicazioni strategiche e coordinate, si possano sviluppare vie di comunicazione esistenti ed emergenti.

Una maggiore comprensione da parte dell'opinione pubblica del lavoro svolto dall'Honduras a sostegno del presente accordo, nonché dei benefici sociali derivanti dal rafforzamento della gestione forestale, incoraggerà il pubblico a partecipare attivamente alla promozione di una buona governance e aumenterà la credibilità delle istituzioni pubbliche.

#### 4. INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

##### 4.1. Informazioni che saranno pubblicate dal CCA

- a) Struttura e funzionamento del CCA;
- b) verbali delle riunioni del CCA e decisioni adottate;
- c) relazione annuale della CCA contenente in particolare le seguenti informazioni:
  - progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del presente accordo entro il termine specificato e questioni relative alla sua attuazione;
  - quantitativi di legname e suoi derivati importati in Honduras e misure adottate dalle parti per impedire l'importazione di legname e suoi derivati di origine illegale al fine di mantenere l'integrità del sistema di licenze FLEGT;
  - casi di non conformità rispetto al sistema di licenze FLEGT in Honduras e misure adottate per affrontare tali casi, compreso il rifiuto di domande di licenza FLEGT;
  - numero di casi e quantitativi di legname e suoi derivati interessati, giunti presso gli uffici doganali dell'Unione privi di licenza FLEGT;
  - azioni intese a evitare l'esportazione di legname e suoi derivati di origine illegale nei mercati al di fuori dell'Unione o la loro commercializzazione sul mercato nazionale;
  - elenco delle licenze FLEGT rilasciate dall'Honduras;
  - quantitativi di legname e suoi derivati importati nell'Unione nell'ambito del sistema di licenze FLEGT, in base alla relativa voce SA e allo Stato membro dell'Unione in cui si è verificata l'importazione nell'Unione;
- d) informazioni generali sull'audit indipendente, tra le quali:
  - quadro di riferimento dell'audit indipendente;
  - annuncio dell'audit;
  - quadro di riferimento, nonché relazioni di ispezione e audit provenienti dal controllore indipendente;
  - reclami in merito al controllore e all'audit indipendente, nonché alla gestione degli stessi;
- e) linee guida per la verifica della legalità, come stabilito nell'allegato II;



- f) calendario per l'attuazione del presente accordo, unitamente a una sintesi delle attività svolte, con una valutazione dei progressi compiuti nella sua attuazione, che comprende informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure complementari di cui all'allegato VIII.
- 4.2. Informazioni sull'attuazione e sulle prestazioni del presente accordo
- Il testo del presente accordo, i relativi allegati ed eventuali modifiche.
- 4.2.1. Informazioni sull'SVL
- Documentazione sull'SVL dell'Honduras per il legname e i suoi derivati;
  - linee guida per la verifica della legalità, come stabilito nell'allegato II, e
  - procedure per l'emissione di licenze FLEGT.
- 4.2.2. Informazioni su strutture e procedure per il presente accordo
- Elenco delle istituzioni/organizzazioni coinvolte nel presente accordo;
  - struttura e funzionamento dell'unità di verifica della legalità e
  - struttura e funzionamento dell'unità di rilascio delle licenze FLEGT.
- 4.2.3. Documentazione collegata al presente accordo
- Strategia nazionale per il controllo del disboscamento illegale e del trasporto di prodotti forestali (ENCTI);
  - strategia di comunicazione per l'AVP-FLEGT e miglioramento della governance nel settore forestale e
  - piano speciale per legalizzare la proprietà dei terreni.
- 4.3. Informazioni geografiche
- Divisioni politico-amministrative;
  - copertura vegetale;
  - aree protette;
  - microbacini dichiarati;
  - piani di gestione forestale approvati per terreni che sono di proprietà privata, nazionale o comunale (*zona ejido*);
  - aree registrate nel catalogo delle risorse forestali pubbliche inalienabili e
  - titoli fondiari registrati a nome dell'ICF e titoli registrati dei territori delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras.
- 4.4. Informazioni sulla gestione e sulla raccolta delle foreste
- piani di gestione forestali approvati nel corso dell'anno;
  - piani operativi annuali approvati nel corso dell'anno;
  - piani di salvataggio approvati nel corso dell'anno;
  - piani speciali relativi ai sistemi agroforestali approvati nel corso dell'anno;
  - certificati di piantagione rilasciati nel corso dell'anno;
  - raccolta di piantagioni forestali certificate approvata nel corso dell'anno;
  - raccolta di foreste nazionali mediante gare d'appalto (se del caso);
  - contratti di gestione per comunità, gruppi organizzati e persone fisiche o giuridiche;
  - imprese di trasformazione di prodotti forestali e depositi di legname registrati presso l'ICF; e
  - volume di prodotti e sottoprodotti raccolti ogni anno per tipo di autorizzazione, foresta, proprietà fondiaria e regione forestale.



## 4.5. Informazioni sulla produzione di legname

- Produzione annuale di legname e suoi derivati trasformati per tipo di foresta, regione forestale e impresa di trasformazione di prodotti forestali.

## 4.6. Informazioni sul commercio internazionale

- Registro delle importazioni/esportazioni di legname e suoi derivati, tra cui: volume, tipi di prodotti e paesi di commercializzazione;
- prezzi interni pubblicati per il legname e
- certificati CITES rilasciati.

## 4.7. Entrate da oneri amministrativi

La riscossione di tali entrate è disciplinata dall'articolo 503 del regolamento forestale generale mediante moduli e pagamenti inviati al Tesoro nazionale dell'Honduras.

Nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e in adempimento dei compiti e delle funzioni ad esso assegnati dalla legge forestale, tra l'altro, l'ICF pubblicherà tali entrate regolarmente e sistematicamente utilizzando mezzi elettronici o computerizzati, oppure in formato cartaceo se necessario (articolo 13 della LTAIP).

## a) Relazione sulle entrate derivanti dagli oneri amministrativi applicati dall'autorità forestale (ICF)

Per quanto concerne la raccolta forestale e il pagamento di oneri, diritti e imposte, è stato deciso di includere quanto segue per la pubblicazione:

- 1) pagamenti all'ICF per costi amministrativi sostenuti all'atto dell'approvazione e del monitoraggio di piani di gestione forestale e di piani operativi annuali per le foreste di proprietà privata e comunale (*ejido*) (articolo 507 del regolamento forestale generale). I diritti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo sono stabiliti nella risoluzione GG-486-1996 (legname di pino) e nella risoluzione GG-MP- 104-2007 (legname di latifoglie) e possono essere modificati. Se sono apportate modifiche a tali oneri di servizio, le modifiche saranno pubblicate in nuove risoluzioni;
- 2) per l'abbattimento di legname di pino o di latifoglie in foreste di proprietà nazionale è corrisposto un diritto di raccolta all'ICF, come stabilito nell'accordo ICF n. 033-2015. Tale diritto può essere modificato. Tutte le modifiche apportate a qualsiasi risoluzione saranno pubblicate.

## b) Relazioni su altre entrate

- 1) Pagamenti di sanzioni pecuniarie e di altra natura per illeciti e reati previsti dalla LFAPVS e dal suo regolamento di esecuzione. Per quanto riguarda i reati forestali, l'ICF stabilisce e amministra le sanzioni pecuniarie e di altra natura, come stabilito nel regolamento speciale sull'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di altra natura da parte della commissione sugli illeciti amministrativi (accordo ICF n. 010-2014).

## 4.8. Illeciti e reati forestali

Informazioni su tutti i casi di reati forestali sottoposti all'esame di organi giurisdizionali e per i quali è stata emessa una sentenza definitiva.


## 5. MECCANISMI DI DIFFUSIONE

Le parti si impegnano a garantire la trasparenza nelle azioni condotte nel quadro del presente accordo. In questo spirito si renderanno disponibili tutte le informazioni ritenute utili in caso di richiesta specifica presentata da un'altra parte interessata in questo settore.

I mezzi e i canali per rendere le informazioni pubbliche devono in particolare includere quanto segue.

Relazioni ufficiali e supporti stampati

- Le informazioni sul settore forestale honduregno sono pubblicate nelle statistiche forestali annuali (ICF); tale documento informa il pubblico in generale su ciò che sta accadendo nel settore forestale. Inoltre, saranno incoraggiate alleanze con diverse parti interessate nel settore forestale per l'investimento in supporti cartacei (newsletter, opuscoli, banner, ecc.) e nella pubblicazione di informazioni aggiornate. L'Unione pubblica gli accordi volontari di partenariato FLEGT nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La relazione annuale di ciascun paese sull'AVP-FLEGT costituisce un'altra fonte di informazioni in formato cartaceo in merito a tali accordi.



## Siti Internet

- L'ICF allestirà una sezione sul proprio sito web, che includerà collegamenti a tutte le istituzioni e organizzazioni coinvolte nel presente accordo. Le informazioni geografiche sul settore forestale dell'Honduras saranno pubblicate sul Geoportale dell'ICF;
- l'Unione pubblicherà, sul sito web della delegazione dell'Unione europea in Honduras e della Commissione europea, informazioni sul CCA (cfr. 4.1), il testo del presente accordo (cfr. 4.2) e un collegamento alla pagina web dell'ICF.

## Altri mezzi di diffusione

- Piattaforme multilaterali delle parti interessate;
- riunioni pubbliche;
- conferenze stampa;
- film video e
- radio e televisione.

## 6. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA ALTRE PARTI INTERESSATE

Nell'interesse della trasparenza, le istituzioni pubbliche, le ONG, le organizzazioni private di sviluppo e i progetti che svolgono attività connesse al settore forestale dovrebbero istituire meccanismi di coordinamento con l'ICF per agevolare l'accesso da parte del pubblico alle informazioni sul presente accordo e le attività volte a migliorare la governance nel settore forestale attraverso i loro siti web e la pagina web dell'ICF. Inoltre, il pubblico dovrebbe essere informato altresì delle attività svolte da tali organizzazioni attraverso una sezione sulla pagina web ufficiale dell'ICF.

I meccanismi di comunicazione devono essere migliorati affinché l'ICF sia informato di qualsiasi sostegno relativo al settore forestale e che coinvolga l'Unione quando è fornito da altre istituzioni od organizzazioni. A tal fine, le parti convengono di organizzare riunioni periodiche di coordinamento tra l'ICF e la delegazione dell'Unione europea in Honduras.




## ALLEGATO X

## COMITATO CONGIUNTO DI ATTUAZIONE

Ai sensi dell'articolo 19 del presente accordo, le parti istituiscono un organismo decisionale e di monitoraggio denominato «comitato congiunto di attuazione» (CCA). Il CCA è competente per l'attuazione e la supervisione del presente accordo, compresa la gestione dell'audit indipendente. Il CCA favorisce altresì il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti. La formazione e la composizione del CCA riflettono i vari soggetti interessati del settore forestale honduregno: i settori pubblico e privato, la società civile, le popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras, le comunità e altri soggetti, se del caso.

In particolare, il CCA:

- a) per quanto concerne la gestione del presente accordo:
  1. pubblica annualmente una relazione sull'attuazione del presente accordo conformemente all'allegato IX;
  2. a seguito della valutazione del funzionamento del sistema di verifica della legalità honduregno per il legname e i suoi derivati (SVL) e sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato VII, raccomanda la data a decorrere dalla quale il sistema di licenze FLEGT inizierà ad essere attivo;
  3. redige, rivede, aggiorna e convalida i documenti e le modalità di attuazione del presente accordo, come il manuale di verifica dell'SVL, le linee guida per l'attuazione delle misure complementari e di sostegno e il calendario di attuazione del presente accordo;
  4. sulla base di tali documenti e delle modalità di attuazione, per i quali è competente, riesamina i progressi nel conseguimento degli obiettivi e delle scadenze stabiliti per le diverse azioni nel contesto del presente accordo e della sua attuazione, oltre a proporre e adottare misure volte a migliorare il funzionamento del presente accordo;
  5. analizza e registra tutte le modifiche necessarie al presente accordo. Il CCA analizza altresì, almeno una volta ogni due anni, eventuali revisioni o aggiornamenti del presente accordo e dei suoi allegati che potrebbero rendersi necessari per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti ai quadri normativi, amministrativi e istituzionali occorse in Honduras;
  6. affronta le questioni di interesse sollevate da una delle parti e risolve eventuali conflitti che potrebbero sorgere nel corso dell'attuazione dell'articolo 11 del presente accordo;
  7. affronta le questioni di interesse sollevate da una delle parti e risolve eventuali conflitti che potrebbero sorgere nel corso dell'attuazione dell'articolo 24 del presente accordo;
  8. pubblica relazioni e note per rendere trasparente il lavoro del CCA;
- b) per quanto concerne il monitoraggio e la valutazione del presente accordo:
  1. concorda un metodo per monitorare e valutare l'attuazione e l'impatto del presente accordo;
  2. monitora i progressi generali nel contesto dell'attuazione del presente accordo, nonché del funzionamento dell'SVL;
  3. svolge regolarmente missioni congiunte per esaminare l'efficacia e l'impatto del presente accordo in base alle informazioni disponibili;
  4. monitora la situazione del mercato, redigendo relazioni periodiche sullo stesso, commissionando studi se necessario e raccomandando misure da adottare in risposta alle relazioni di *intelligence* sullo stato del mercato del legname e dei suoi derivati;
  5. valuta l'impatto sociale, economico e ambientale del presente accordo, in base alle buone pratiche pertinenti e a criteri concordati tra le parti, ed esamina tutti i problemi sollevati da tale valutazione;
  6. individua le difficoltà associate all'attuazione del presente accordo e suggerisce misure adeguate per affrontarle;
- c) per quanto concerne l'audit indipendente del presente accordo:
  1. emette una «decisione di non sollevare obiezioni» per la nomina del controllore indipendente scelto dalle parti e il rinnovo del suo contratto, ove applicabile;
  2. approva il manuale delle procedure di audit e l'orario di lavoro del controllore indipendente conformemente all'allegato VI;



3. esamina e approva le relazioni preparate dall'organizzazione che agisce in veste di controllore indipendente, esamina eventuali reclami sul funzionamento del sistema di licenze FLEGT e gestisce l'attuazione delle raccomandazioni sul territorio di ciascuna parte;
  4. richiede relazioni specifiche in aggiunta all'audit indipendente, se necessario;
  5. esamina i reclami relativi al lavoro dell'organizzazione che funge da controllore indipendente e concorda le misure da adottare;
  6. pubblica le relazioni concernenti l'audit indipendente dell'SVL, conformemente agli allegati VI e IX;
  7. monitora, ove opportuno, le misure adottate per risolvere i problemi individuati dall'audit indipendente;
- d) per quanto concerne il coinvolgimento delle parti interessate nell'attuazione e nel monitoraggio del presente accordo:
1. adotta misure appropriate per incoraggiare la partecipazione delle parti interessate all'attuazione del presente accordo;
  2. propone e dà seguito alle raccomandazioni sui requisiti di sviluppo di capacità per l'efficace attuazione del presente accordo e, se del caso, sulla necessità di aumentare le capacità e la partecipazione del settore privato, della società civile, delle comunità locali e delle popolazioni indigene e di discendenza africana dell'Honduras all'attuazione del presente accordo in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari relative alla gestione delle foreste in Honduras;
  3. all'occorrenza, istituisce gruppi di lavoro o altri organi ausiliari nei settori di attività che richiedono competenze specifiche o riscontro dalle parti interessate;
  4. approva le norme del CCA e ne monitora l'attuazione.

**21CE1778**LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUE-063) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 1 0 8 1 2 \*

€ 18,00

